



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**  
**DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI**  
**SCUOLA DI DOTTORATO IN**  
**SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE**  
**CORSO DI DOTTORATO IN STORIA**  
**INDIRIZZO “STORIA ANTICA”**  
**(XXV CICLO)**

**IMITATIO VERITATIS**  
**STUDI SUL FALSO TRA LE DODICI TAVOLE**  
**E LA LEX CORNELIA TESTAMENTARIA NUMMARIA**

DOTTORANDA  
ROSARIA MAZZOLA

TUTOR  
PROF.SSA ALFREDINA STORCHI  
COTUTOR  
PROF. COSIMO CASCIONE

a.a. 2011-2012

## INDICE

### Introduzione

### Capitolo primo

1. La nozione di falso ..... 5
2. Il *falsum testimonium dicere* nelle XII Tavole ..... 12
3. La *Deiectio e saxo Tarpeio*..... 22

### Capitolo secondo

1. *Falsum testimonium* e spergiuro..... 37
2. Il processo a Marco Volscio Fittore ..... 43
3. La *falsa vindicia* ..... 62

### Capitolo terzo

1. Cic. *Verr.* II 1.42.108: *ius novum e malum facinus*..... 75
2. Falso testamentario e nummario in epoca pre sillana..... 86
- 2.1. La *lex Silia* e l'editto di Gratidiano ..... 87
- 2.2. La repressione dei Baccanali e la falsificazione di testamenti e *signa* in età presillana.....105

### Capitolo quarto

1. La legislazione sillana in tema di falso..... 118
2. La *lex Cornelia testamentaria nummaria*..... 125
- 2.1. Falso testamentario..... 126
- 2.2. Falso nummario ..... 135

### Conclusioni

### Bibliografia

### Indice delle fonti

## Introduzione

Il problema del falso punibile, a Roma, affonda le sue radici già in epoca molto risalente. Come e forse anche più di altre fattispecie, il *falsum* si connota per il suo aspetto polivalente, che impone, di necessità, una sua storicizzazione.

Significante di una contrapposizione rispetto al “vero”, il termine appare impiegato per connotare diverse tipologie di illeciti, che nel corso del tempo vengono percepiti come rilevanti nella coscienza politica e sociale della *civitas* romana.

Sebbene le fonti ci testimonino come fin dagli inizi dell’età repubblicana vi fossero comportamenti illeciti connotati col segno *falsum* ed oggetto di repressione, questi non avrebbero costituito una fattispecie unitaria. Ad un punto di svolta, in tal senso, si sarebbe pervenuti solo in età tardo repubblicana allorché Silla, con la sua legge sul falso testamentario e nummario, avrebbe, per la prima volta posto sul piano della repressione criminale, simili ipotesi di illecito, individuando, nel contempo, quello che si potrebbe definire come l’originario nucleo del *crimen falsi*.

Punto d’arrivo degli sviluppi del falso in epoca repubblicana, *lex Cornelia testamentaria nummaria* avrebbe costituito anche il tramite della repressione di questo illecito nelle epoche successive, in cui proprio questo provvedimento venne individuato come costante punto di riferimento in materia.

Gli studi moderni su questo tema, eccettuati alcuni contributi su tematiche specifiche, tendono a rivolgere la loro attenzione soprattutto ai caratteri della legislazione sillana e agli sviluppi del falso in epoca imperiale. La scarsa attenzione tributata alle vicende precedenti si giustificerebbe in particolare per la ridotta, e

talvolta eterogenea, base documentaria di cui possiamo giovarci, ma altresì per le problematiche generali legate alla valutazione delle fonti disponibili rispetto all'epoca cui esse si riferiscono.

Con questa ricerca ci si propone di indagare le linee di sviluppo della repressione del falso in epoca repubblicana, focalizzando l'attenzione, in particolare, su quanto previsto nelle Dodici Tavole e nella *lex Cornelia testamentaria nummaria*.

Partendo da una precisazione della nozione di *falsum* secondo quella che doveva essere la percezione dei romani, la ricerca affronta l'analisi delle fattispecie di falso contemplate nelle previsioni decemvirali, in riferimento anche al contesto socio-culturale entro cui si inseriscono, e i contenuti del provvedimento sillano, di cui si individuano i possibili precedenti che avrebbero fornito l'occasione per la sua promulgazione ovvero costituirono lo sfondo entro cui questo si sarebbe andato a porre.

## Capitolo primo

### 1. La nozione di falso.

Pervenire ad una definizione completa ed unitaria del concetto di *falsum* nel mondo romano non è impresa semplice<sup>1</sup>. Il segno “falso”, infatti, soprattutto nel lessico giuridico, sembra declinarsi in modo vario a seconda delle diverse epoche, rispecchiando quella che si potrebbe definire come lo sviluppo storico della coscienza politica e sociale della comunità romana. In una con questi mutamenti, infatti, si registra un progressivo ampliamento del campo semantico originario mediante l’inclusione di quelle fattispecie, che oggi definiremmo criminosi, che di volta in volta verrebbero percepite come rilevanti, e quindi degne di sanzione, per la coeva comunità di riferimento.

Già Archi efficacemente sottolineava questo aspetto, per così dire, polisemico del nostro termine e la necessità di una sua storicizzazione allorquando scriveva: «il falso punibile non è concetto che possa elaborarsi su linee logiche con valore eterno. Anche per esso... vale il principio che l’ambiente storico, ove lo si considera, ne determina la natura ed il contenuto»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Su questa difficoltà ricostruttiva eloquente il lavoro di A. Alejandre, *Estudio historico del delito de falsedad documental*, in *AHDE*. 42 (1972) 118 ss.

<sup>2</sup> G.G. Archi, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, in *Studi delle sc. giuridiche e sociali*, Univ. di Pavia, 91 (1941) 10 [=in *Scritti di diritto romano III* (Milano 1981) 1587, da cui, in seguito, cito] scrive queste parole ponendosi in una polemica antiformalistica rivolta contro F. Carnelutti, *Teoria del falso* (Padova 1935) 2 s., volendo indicare una via di radicale storicizzazione dei fondamenti della tutela penale. Su questo tema si vd. anche F. Marino, *Cic. Verr. II,1,42,108 e la repressione del falso*, in A. Burdese (cur.), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* (Padova

Il lemma *falsum* è una forma nominale tratta dal verbo *fallo*<sup>3</sup>, termine molto antico, la cui forma più risalente doveva essere \*febuli (o \*fefuli<sup>4</sup>). Se la dottrina è concorde su questa derivazione, la stessa si mostra invero divisa circa il più antico senso da attribuirgli. Due, infatti, sono le principali ed alternative ipotesi elaborate su questo problema: un significato originario di ingannare ovvero di evitare, sfuggire<sup>5</sup>.

La difficoltà di ricomprendere questo termine entro una definizione complessiva ed esaustiva sembra essere percepita dagli stessi antichi, se è vero che minimo è il tentativo, mostrato dalla giurisprudenza romana, di creare una elaborazione concettuale di questa categoria. Sebbene sia possibile sostenere ciò solo *ex silentio*, è verosimilmente ipotizzabile che questo stato di cose non sia dovuto in via esclusiva ad una “parzialità” delle fonti disponibili. Riconnettendoci a questo problema, infatti, un primo, significativo, dato che possiamo trarre dalla lettura dei testi antichi è che, come già notato da altri studiosi<sup>6</sup>, *falsum* non appare mai utilizzato in funzione sostantivale, ma sempre in funzione aggettivale, quindi per specificare o

---

1988) 153 s.; M.P. Piazza, *La disciplina del falso nel diritto romano* (Pavia 1991) 5, secondo cui, più che di falso, bisognerebbe parlare di “fattispecie di falsi”; U. Brasiello, s.v. «falso (diritto romano)», in *NNDI*. VII (Torino 1957) 33; L. Fezzi, *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardo repubblicana (133-31 a.C.)* (Firenze 2003) 3 ss.

<sup>3</sup> A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue Latine* (Paris 1967) s.v. «fallo» 213 s.; A. Walde, J.B. Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*<sup>3</sup> I (Heidelberg 1938) s.v. «fallo» 447 s.

<sup>4</sup> Cfr. Petr. *Saty.* 61 ...*nec unquam fefellit sum*; Prisc. gramm. 2.460.3 *praesentis tempora servantur in praeteriti paenultima, ut... “fallo fefelli”*.

<sup>5</sup> Sfogliando i principali lessici moderni si può osservare come in alcuni casi entrambe le ipotesi siano accolte, vd. per es. H. Georges, *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch*<sup>11</sup> I (Basel 1962) s.v. «fallo» 2677, in altri c'è una propensione ad accogliere soprattutto la prima. E l'esempio questo di E. Seckel, H. Heumann, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*<sup>9</sup> (Jena 1914) s.v. «fallere» 207 che riporta il significato di «täuschen, hintergehen, betrügen». In termini analoghi si esprimono Walde e Hoffmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*<sup>3</sup> I cit. s.v. «fallo» 448, specificando che da questa accezione originaria sarebbero poi derivate successivamente le altre. Analogamente J.B. Hofmann, alla voce «fallo», nel *ThlL*. VI/1 (Lipsiae 1926) 187. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique* cit. s.v. «fallo» 213 ipotizzano che «les deux sens de tromper et de échapper à remontent probablement à un sens unique de cacher, être caché». Questa ricostruzione, che poggia però le sue basi solo su alcuni testi di età imperiale, cfr. Ov. *fasti* 3.22; Hor. *ep.* 1.16.54; 1.17.10, appare particolarmente suggestiva in quanto, ammettendo una assimilazione fra *fallo* e *latere*, consente di stabilire un parallelo con il greco λαθάνω e quindi una diretta contrapposizione con il concetto greco di ἀλήθεια, cfr. R. Bultmann, s.v. «ἀλήθεια», in *Grande lessico del Nuovo Testamento* I, cur. G. Kittel, G. Friedrich (trad. it. Brescia 1965) 625 ss. Anche in Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* II (Bologna 1965) s.v. «fallo» 419, si fa riferimento a questa *significatio*, sebbene «improprie vel latiori», esemplificata, però, con il ricorso, anche in questo caso, ad autori di epoca imperiale. M. Scarlata Fazio, s.v. «falsità e falso (storia)», in *Enciclopedia del diritto* XVI (Milano 1967) 504 attribuisce al termine il significato originario di nascondersi, essere nascosto, da cui poi «per logica derivazione» sarebbe disceso il senso di ingannare, sfuggire a.

<sup>6</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 6.

caratterizzare qualcosa. Questo uso si rivela già nelle più antiche attestazioni del termine, che ritroviamo nelle commedie di Plauto<sup>7</sup>, e si conserva per lungo tempo<sup>8</sup>.

P.S. 5.25.3 (= Coll. 8.6.1): *falsum est, quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur*.

In questa definizione che la giurisprudenza post-classica lega al nome del grande giurista severiano Giulio Paolo<sup>9</sup> emerge chiaramente come ancora in un'epoca così avanzata *falsum* non sia impiegato in senso assoluto ed astratto ma, *e contrario*, definisca «un qualcosa che non è ricompreso nella verità, pur essendo affermato come vero». Piuttosto che cercare una astrazione del concetto, gli antichi utilizzerebbero il segno falso come elemento funzionale a connotare qualcosa e a significare la contrapposizione della stessa al vero.

Così come *falsius et falsior quum rationabiliter dici possint, non tamen sunt in consuetudine*<sup>10</sup>, anche il termine *falsitas* conosce un uso molto limitato. Sebbene noto già in epoca repubblicana<sup>11</sup>, questo termine trova, infatti, un più diffuso impiego solo in una fase inoltrata dell'età imperiale, in particolare nel linguaggio della patristica, che con finalità, evidentemente, ideologicamente orientate, lo contrappone alla *veritas*<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> Gli esempi sono numerosi, e non solo plautini. Si v. per es. Plaut. *Rud.* prol.13: *qui falsas lites falsis testimoniis petunt*; *Rud.* prol. 18: *res falsas qui impetrant apud iudicem*; *Bacch.* 541: *reperiuntur falsis testimoniis*; Ter. *Eun.* 1.1.22: *falsa lacrimula*; *Hecyr.* 5.4.2: *falsum gaudium*; *Andr.* 5.4.9.

<sup>8</sup> Anche in questo caso numerosissimi sono gli esempi, si v. a titolo esemplificativo: Cic. *ad fam.* 5.2; *pro leg. Manil.* 14.41; Caes. *b.c.* 1.14; Liv. 42.2; Ovid. *amor.* 3.12.43; Tac. *Germ.* 36; Tibull. 3.3.20; Sall. *Iug.* 1.

<sup>9</sup> Si tratta di una antologia di frammenti tratti, per lo più, da diverse opere di Paolo, composta da un ignoto giurista della fine del III sec. d.C. e successivamente rielaborata in più punti, nel corso del IV e V sec. d.C., al fine di adattarla e metterla in armonia col diritto di epoca postclassica. Su questa raccolta vd. M. Lauria, *Ricerche su Pauli sententiarum libri*, in *Annali della R. Università di Macerata* 6 (1930) 33 ss.; E. Levy, *Vulgarization of Roman Law in the Early Middle Ages*, in *Medaevalia et humanistica* 1 (1943) 14 ss. [=in *Gesammelte Schriften* I (Köln-Graz 1963) 220 ss.]; D. Liebs, *Roman Vulgar Law in Late Antiquity*, in *Aspects of Law in late Antiquity dedicated to A.M. Honoré on the occasion of the sixtieth year of his teaching in Oxford* (Oxford 2008) 35 ss.; Id., *Die Rolle der Paulussentenzen bei der Ermittlung des römischen Rechts*, in *Ermeneutik der Quellentexte des römischen Rechts* (Köln 2008) 157 ss.; I. Ruggiero, *Immagini di ius receptum nelle Pauli Sententiae*, in *Studi in onore di R. Martini III* (Milano 2009) 425 ss.

<sup>10</sup> Paul. Fest. s.v. «*falsius et falsior*» [81 L.]. Cfr. Petron. *Satyr.* 132; Aug. *civ. Dei* 5; Boeth. 286. Anche il superlativo *falsissimus* trova molte attestazioni, vd. Colum. *de re r.* 6.17: *autem falsissimum est*.

<sup>11</sup> Vd. per es. Cic. *pro Cluent.* 2.5.

<sup>12</sup> In tal senso anche A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique* cit. s.v. «*fallo*» 213.

Una interessante occorrenza di contrapposizione *falsitas-veritas*<sup>13</sup> si conserva, però, anche nel linguaggio giuridico romano, in particolare nel dettato giustiniano della versione latina della *Novella 73*:

Nov. 73 praef.: nisi aliud est falsitas nisi imitatio veritatis<sup>14</sup>.

La novella da cui è tratto questo escerto è datata al 538 d.C. ed è rubricata *de instrumentorum et cautela fide*. La *praefatio* si apre con l'allusivo ricordo di *nostrae leges* e provvedimenti di *quidam imperatorum* che, in precedenza, erano intervenuti a disciplinare la materia<sup>15</sup>. Il legislatore sottolinea quindi come, nonostante questi interventi, il malcostume della falsificazione degli *instrumenta* probatori era permaso e passa quindi ad illustrare l'*occasio legis*. Oltre le *innumerae falsitates in iudiciis*, che vengono indicate come particolarmente frequenti nella prassi quotidiana, in quegli anni si era verificato, nella provincia dell'Armenia, un particolare ovvero non previsto, *inopinabilis*, caso di contraffazione documentale, che aveva destato particolare interesse. Proprio questo episodio, che viene succintamente illustrato, insieme alle considerazioni che aveva suscitato, nella *praefatio*<sup>16</sup>, avrebbe offerto al legislatore l'opportunità di intervenire nuovamente sul tema dell'uso probatorio del documento nella prassi giudiziaria. Ciò che rileva in questa sede, al di là delle notazioni relative al contenuto normativo del provvedimento, è il ricorso ad una

---

<sup>13</sup> Quello della definizione della *veritas* è un problema che è stato a lungo dibattuto dagli antichi, soprattutto in ambito filosofico e teologico. Sul punto e sulla contrapposizione *verum-falsum* vd. P. Wülferin von Matitz, *Verus, verum und veritas*, in *Glotta* 46 (1968) 278 ss.; D. Muchinova, *Veritas dans les traités philosophiques de Marcus Tullius Cicéron*, in *Graecolatina Pragensia* 8 (1980) 41 ss.

<sup>14</sup> Nella versione greca: μηδὲν ἕτερόν ἐστι παραποίησης εἰ μὴ τῶν ἀληθῶν μίμησης.

<sup>15</sup> Nov. 73 praef.: *Novimus nostras leges quae volunt ex collatione litterarum fidem dari documentis, et quia quidam imperatorum, superexistente iam malitia eorum qui adulterant documenta, haec talia prohibuerunt illud studium falsatoribus esse credentes.*

<sup>16</sup> Nov. 73 praef.: *Quoniam igitur in his temporibus innumeras invenimus falsitates in iudiciis multis quorum fuimus auditors, et quiddam inopinabile ex Armenia nobis exortum est. Oblato namque commutationis documento et litteris dissimilibus iudicatis, quoniam postea inventi sunt hi qui documento testati sunt subscriptionem subdentes et eam recognoscentes, fidem suscepit documentum: et quiddam hinc inopinabile occurrit, eo quod litterae quidem sine fide visae sunt licet examinatae, responsa vero testium cum veritate concordaverunt, et haec per fidem testium quae videtur quodammodo esse cauta. Videmus tamen naturam eius crebro egentem rei examinatione, quando litterarum dissimilitudinem saepe quidem tempus facit (non enim ita quis scribit iuvenis et robustus ac senex et forte tremens), saepe autem et langor hoc facit. Et quid haec dicimus, quando calami et atramenti mutatio similitudinis per omnia aufert puritatem? Et nec invenimus de reliquo dicere, quanta natura generans innovat et legislatoribus nobis praebet causas.*

contrapposizione *falsitas-veritas* al fine di definire il primo dei due termini della contrapposizione.

Sebbene, rispetto alla definizione tradita, come sopra ricordato, dalle *Pauli sententiae*<sup>17</sup>, in questo luogo sia possibile evidenziare una maggiore astrazione (ma siamo comunque in un'epoca tarda, in cui il ricorso a questa terminologia doveva essere già in certa misura d'uso comune e generalizzato<sup>18</sup>), in quanto la falsità non sarebbe altro se non una forma di imitazione rispetto alla verità, nella sostanza, però, i termini della questione non mutano di molto<sup>19</sup>. Anche in questo caso, infatti, il falso si configura come una sorta di contenitore atto ad accogliere tutto quanto non riconducibile al vero.

Nonostante questa contrapposizione vero-falso appaia segno precipuo della tradizione antica, vi è stato chi<sup>20</sup>, in tempi relativamente recenti, ha proposto di leggere il problema della definizione del falso non in chiave di opposizione rispetto al vero, ma come «mutazione (totale o parziale) della realtà». Utilizzando delle forse eccessivamente sottili argomentazioni, che trovano giustificazione, a suo dire, nella necessità di mantenersi fedeli alla mentalità romana, Scarlata Fazio parte da una distinzione concettuale fra verità e realtà per approdare alla conclusione che per i Romani «il falso fosse la creazione di una realtà fittizia al posto di quella reale». Lo studioso, in particolare, a sostegno della sua ipotesi si richiama a Tab. VIII.22 (= Gell. *n.a.* 15.13.11):

qui se sierit testarer libripensve fuerit ni testimonium fatiatur improbus intestabilisque esto<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> P.S. 5.25.3 (=Coll. 8.6.1): *falsum est, quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur*.

<sup>18</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 7, specifica che questa contrapposizione fra due astratti affonda le sue radici proprio nel pensiero cristiano.

<sup>19</sup> Questo tipo di contrapposizione è molto ricorrente *Quaestiones grammaticae selectae ex codice Bernensi 83 excerptae* p. 176 l. 16: *Videndum etiam, quid intersit inter lumen veritatis et tenebras falsitatis simul que, sicut expedit, inspici debetur, quid inter veritatem et apertam falsitatem est*. In questo caso la contrapposizione è sottolineata ed enfatizzata dalla contemporanea assimilazione dei due termini di confronto con *lux* e *tenebra*, a loro volta coinvolti nella contrapposizione. Inusuale, in particolare, appare l'accostamento fra *tenebras* e *falsitas* di contro ad una più ricorrente endiadi *lux-veritas*, attestata sia in ambito letterario, vd. per es. Cic. *de orat.* 1.157 (cfr. *Acad.* 2.31), sia giuridico vd. D. 22.5.21.3 (*Arcad. l.s. de test.*).

<sup>20</sup> M. Scarlata Fazio, s.v. «falsità e falso (storia)» cit. 504 s.

<sup>21</sup> Cfr. Gell. *n.a.* 7.7.2-3; D. 28.1.26 (*Gai 22 ad ed. prov.*); I. 2.10.6; Porph. *ad Hor. Sat.* 2.3.181; Prisc. *Inst. Gramm.* 8.17 [382 Keil]; *Glossa Taurinensia* 218 [Alberti].

In questo versetto delle Dodici Tavole oggetto di regolamentazione è l'eventualità in cui un testimone o un *libripens* si rifiutino di prestare testimonianza. Nella sua esposizione Scarlata Fazio sottolinea come questa fattispecie non venga inclusa fra le tipologie di falso in quanto non si avrebbe mutazione della realtà, che, nonostante l'atto negativo del testimone, «rimarrà sempre immutata, anche se inutilizzabile». Se i Romani avessero guardato alla verità e non alla realtà, come elemento oppositivo rispetto a *falsum*, anche in questo caso si sarebbe dovuto parlare di falso, in quanto il testimone, con il suo rifiuto, avrebbe ostato al rinvenimento della verità, «il che equivale a falsarla»<sup>22</sup>.

Questo ragionamento apparentemente ben argomentato mostra però, ad una più attenta lettura, le sue debolezze. L'intera argomentazione poggia le sue basi, come si è detto, su una distinzione concettuale fra vero e reale. Al di là delle osservazioni specifiche, che possono apparire più o meno condivisibili, è questa stessa premessa a far cadere l'intera riflessione. Nell'antichità romana, infatti, non c'era la percezione di una differenza fra vero e reale, ma entrambi questi concetti rientravano nella medesima sfera del *verum*. Questo dato è supportato dalle stesse fonti antiche che non conoscono termini diversi per distinguere fra vero e reale. L'introduzione delle espressioni *realis/realitas* si colloca, infatti, in un'età molto avanzata, in una con gli sviluppi del lessico latino di epoca medioevale<sup>23</sup>.

Reale è, come suggerisce la stessa etimologia del termine, ciò che pertiene ad una *res*<sup>24</sup> e questa è vera<sup>25</sup>, ciò che muta (ovvero può mutare) è la sua rappresentazione.

Un interessante contributo relativamente a questo problema può essere tratto da un passo delle *Differentiae* di Isidoro di Siviglia<sup>26</sup>:

---

<sup>22</sup> M. Scarlata Fazio, s.v. «falsità e falso (storia)» cit. 504 n.1.

<sup>23</sup> P. Wülferin von Matitz, *Verus, verum und veritas* cit. 280 s.; R. Fiori, *Bonus vir. Politica, filosofia, retorica e diritto nel de officiis di Cicerone* (Napoli 2011) 130 s.

<sup>24</sup> A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique* cit. s.v. «res» 571 «Res, désignant des bien concrets, a pu servir à exprime ce qui existe, la chose, la "réalité"»; A. Walde, J.B. Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*<sup>3</sup> II (Heidelberg 1954) s.v. «res» 430, specifica in relazione all'espressione *re vera* «in Wirklichkeit».

<sup>25</sup> Nelle fonti il termine *res* appare adoperato anche col significato di reale ovvero rispondente al vero. Esempi in tal senso possono essere Plaut. *Trin.* 480: *rem fabulare*; Ter. *Eun.*: 5.5.9 ...*te arbitrari [id] quod res est velim*; Andr. 1.2.28: ...*ita aperte ipsam rem modo locutus, nihil circuitione usus es*. Cfr. Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* IV cit. s.v. «res» 102, ove «pertinet ad veritatem significandam».

<sup>26</sup> Al nome del vescovo sivigliano i manoscritti legano tre diverse serie di *differentiae* identificate, con la titolatura dalla differenza con cui si apre ciascun elenco, come *inter deum*, *inter polliciteri* e *inter aptum*. Sul problema dell'attribuzione di queste serie e sulle loro caratteristiche, utile il contributo di G. Burgnoli, *Studi sulle differentiae verborum* (Roma 1955) in part. 13 ss., 133 ss. Lo

1.221. Inter falsum et fictum. Falsum ad oratores pertinet, ubi veritas saepe ita laeditur, ut quae facta sunt, negentur, fictum vero ad poetas, ubi quae facta non sunt, facta dicuntur. Falsum est ergo quod verum non est, fictum quod tantum verisimile est.

L'opera da cui è tratto questo brano ha come finalità, secondo quanto dichiarato dallo stesso vescovo di Siviglia nella prefazione, di disambiguare il significato di alcuni termini, spesso adoperati come fossero sinonimici pur non essendo del tutto coincidenti. Quest'uso, per così dire, improprio sarebbe invalso sulla base dell'esempio dato da quei *poetae gentiles*, che, per ottemperare, però, ad esigenze di tipo metrico, *confuderunt sermonum proprietates*<sup>27</sup>. Sarebbe questo il caso dei lemmi *falsum* e *fictum*<sup>28</sup>.

Isidoro riprende, nel suo tentativo di tracciare una differenza fra i due termini, quella che si è vista essere la definizione pseudo-paolina di falso, nel senso di *quod*

---

studio dei sinonimi nasce nel mondo latino in connessione agli studi dell'*ars oratoria*, con la finalità di agevolare il reperimento e la scelta dei termini da impiegare. Il vescovo spagnolo, con la sua raccolta di *differentiae*, si inserisce dunque in questa tradizione di opere, che, secondo quanto dichiara egli stesso nella *praefatio*, risalirebbe a Catone (cfr. praef. ...*apud Latinos Cato primus scripsit...*). Sui problemi di attribuzione, datazione e trasmissione delle opere di Isidoro vd. anche R. Mentxaka, *Algunas consideraciones sobre Isidoro, Et. 5,25,22-24*, in *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à H. Ankum à l'occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire I* (Amsterdam 1995) 331 s., e in part. n. 3. Circa la valutazione dell'*Hispalensis* e delle sue opere, nel corso del tempo varie sono state le opinioni formulate. Contro l'opinione, largamente condivisa in passato, secondo cui Isidoro sarebbe stato un semplice compilatore, che avrebbe riunito insieme, indiscriminatamente, materiali diversi, magari seguendo lo schema di qualche autore classico, oggi si tende ad attribuirgli una maggiore originalità, in relazione ai luoghi, all'ambiente e ai mezzi di cui disponeva. Per una valutazione dei diversi orientamenti che si sono succeduti nel tempo relativamente al vescovo di Siviglia e al rapporto con le fonti che utilizza nella realizzazione delle sue opere vd. M.C. Díaz y Díaz, *Enciclopedia e sapere cristiano. Tra tardo-antico e alto Medioevo* (Milano 1999) in part. 109 ss.; P. Stoppacci, *L'enciclopedia e Isidoro di Siviglia*, in U. Eco (a cur.), *Il Medioevo. Barbari, Cristiani, Musulmani* (Milano 2010) 469 ss.; R. Mentxaka, *Algunas consideraciones sobre los crimina, en particular contra el estado, en las Etymologías de Isidoro (Et. 5,26)*, in *T. 65* (1997) 397 ss. Sul suo rapporto con le opere giuridiche e sul suo *modus citandi* J. Fontaine, *Isidore de Seville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique I-III* (Paris 1959-1983) *passim*; A. García Gallo, *San Isidoro Jurista*, in *Isidoriana. Estudios sobre San Isidoro de Sevilla en XIV centenario de su nacimiento* (León 1961) 135 ss.; J. De Churruca, *Presupuestos para el estudio de las fuentes jurídicas de Isidoro de Sivilla*, in *AHDE. 43* (1973) 435 ss.

<sup>27</sup> Praef: *plerique veterum sermonum differentias distinguere studuerunt, subtilius inter verba et verba aliquid indagantes. Poetae autem gentiles necessitate metrica confuderunt sermonum proprietates. Sicque ex his consuetudo obtinuit pleraque ab auctoribus indifferenter accipi, quae quidem quamvis similia videantur, quadam tamen propria inter se origine distinguuntur.*

<sup>28</sup> Cfr. Ter. Eun. 1.2.104: *sin falsum aut vanum aut finctumst.*

*verum non est*<sup>29</sup>, e a questa aggiunge una contrapposizione a *fictum*. Il discrimine fra i due termini viene quindi indicato nella diversa capacità di rappresentare ed interagire coi *facta*, per questo il falso pertiene agli oratori mentre il fittizio ai poeti.

In questa sua definizione l'erudito e grammatico sembra porsi, in un certo senso, nella scia dell'antico dibattito su caratteri e finalità cui l'oratoria romana, soprattutto in epoca imperiale, avrebbe dovuto conformarsi. Senza addentrarsi troppo in questa questione, che è stata molto dibattuta ed oggetto di numerosi contributi<sup>30</sup>, si vuole però sottolineare un dato. Già nell'insegnamento greco, poi mutuato dai Romani, l'azione di un oratore si esercitava non tanto nella rappresentazione dell'*ἀληθές*, ma nella capacità di rappresentare l'*εἰκός*<sup>31</sup>. Netta dunque doveva essere nella percezione degli antichi la diversità fra queste due dimensioni.

Queste brevi riflessioni portano dunque ad avvalorare l'ipotesi del *falsum* non come elemento significativo di un mutamento della realtà ma piuttosto quella di una sua definizione stante nella dicotomia rispetto a ciò che è *verum*. Sul piano fattuale, dunque, esisterebbero tanti falsi che in questa comune caratterizzazione di contrapposizione al vero troverebbero il loro filo unificatore.

## **2. Il *falsum testimonium dicere* nelle XII Tavole.**

Il riconoscimento di atti e fatti definiti col ricorso al segno *falsum* e, per questo, percepiti dalla società come lesivi di interessi pubblici o privati appare risalente. Le più antiche ed esplicite previsioni di una repressione di queste fattispecie, infatti, possono essere individuate già in epoca decemvirale.

---

<sup>29</sup> Anche nei *Etymologiarum libri*, Isidoro ricorre ad una definizione analoga per *falsitas*. Parlando *de criminibus in lege conscriptis* (5.26) il vescovo spagnolo sofferma la sua attenzione sull'etimologia e sul significato dei termini impiegati dai Romani per individuare i diversi crimini. A proposito di *falsitas* scrive (5.26.9): *appellata a fando aliud quam verum est*. Benché legghi erroneamente *falsitas* al verbo *for* anziché *fallo*, ciò che rileva è che anche in questo caso la definizione viene individuata mediante una contrapposizione a vero. Per una analisi complessiva del passo R. Mentxaka, *Algunas consideraciones sobre los crimina* cit. 398 ss.

<sup>30</sup> Su caratteri e finalità dell'oratoria romana, A. Cavarzere, *Oratoria a Roma. Storia di un genere pragmatico* (Roma 2000). In particolare sulla prospettiva ciceroniana, interessanti i contributi di E. Narducci, *Cicerone e l'eloquenza romana. Retorica e progetto culturale* (Bari 1997) *passim*; Id., *Introduzione a Cicerone* (Bari 2005) 16 ss., 123 ss.; Id. *Cicerone. La parola e la politica* (Bari 2009) 64 ss.

<sup>31</sup> Cfr. Arist. *rhet.* 1357 b.

Sebbene la letteratura antica conservi solo poche e frammentarie notizie circa le modalità di individuazione e persecuzione del falso per la primitiva storia di Roma, è interessante notare come già nella “codificazione” decemvirale<sup>32</sup> sia rinvenibile un primitivo regime del falso, che, sebbene, in certo qual modo, circoscritto, appare sintomo, evidentemente, della rilevanza che questo problema doveva assumere agli occhi dei consociati. È Gellio, in particolare, a darci una prima importante testimonianza in tal senso.

L'erudito nel primo capitolo del ventesimo libro delle sue *Noctes Atticae*<sup>33</sup> registra una accesa *disceptatio* fra il giurista Sesto Cecilio (Africano)<sup>34</sup>, che in

---

<sup>32</sup> Sebbene questa definizione sia generalmente accolta e normalmente utilizzata dagli studiosi, – si vd. per es., per tutti, nella manualistica M. Talamanca, *Lineamenti di storia del diritto romano*<sup>2</sup> (Milano 1989) 99 ss, o ancora l'espressione ‘Code rural’ risalente a P.F. Girard, *L'histoire des XII Tables*, in *RHD*. 26 (1902) 422 [=in *Mélanges de droit romain I. Histoire des sources* (Paris 1912) 48], poi, successivamente, accolta da Th. Mommsen, *ΔΩΔΕΚΑΔΕΛΤΟΣ*, in *Mélanges Boissier* (Paris 1903) 2 [=in *Gesammelte Schriften II. Juristische Schriften II* (Berlin 1905) 142]; Id., *Iudicium legitimum*, in *Gesammelte Schriften II. Juristische Schriften III* (Berlin 1907) 374 e, infine, discussa da M. Bretone, *Storia del diritto romano*<sup>8</sup> (Roma-Bari 2001) 101 s. – non bisogna dimenticare che la connotazione delle Dodici Tavole nel senso di codificazione è pur sempre impropria, sia da un punto di vista materiale, sia contenutistico. Per una discussione su questo problema rinvio a G. Crifò, *La legge delle XII Tavole. Osservazioni e problemi*, in *ANRW*. I.2 (Berlin-New York 1972) 127 ss.; M. Humbert, *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in *Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli umanisti* (Pavia 2005) 3 ss.

<sup>33</sup> Il passo è molto noto e discusso. Vd., e plurimis, F. Casavola, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *Giuristi Adrianei* (Napoli 1980) 1 ss. [=in *ANRW*. II.15 cit. 131 ss.]; Id., *Gellio, Favorino, Sesto Cecilio*, in *Giuristi Adrianei* cit. 86 ss.; M. Talamanca, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR*. 80 (1977) 278 ss.; M. Ducos, *Favorinus et la loi des XII Tables*, in *REL*. 62 (1984) 288 ss.; O. Diliberto, *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole*, in *Index* 18 (1990) 411 ss.; Id., *Contributo alla palingenesi delle XII Tavole. Le ‘sequenze’ nei testi gelliani*, in *Index* 20 (1992) 249 ss.; Id., *La pena tra filosofia e diritto nelle Noctes Atticae di Aulo Gellio*, in Id. (ed.), *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano* cit. 123 ss.; Id., *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole I* (Cagliari 1992) 159 ss.; C. Pelloso, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea* (Padova 2008) 6 ss.; A. Manni, *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo criminale romano* (Napoli 2012) 71 ss.

<sup>34</sup> L'identificazione del *Sextus Caecilius* citato da Gellio con il famoso giureconsulto romano è stata oggetto di lungo dibattito, sebbene oggi sia comunemente accettata. La questione appare discussa dagli storici già nel '700. Era il 1750, infatti, quando M.A. Terrasson, nella sua *Histoire de la jurisprudence romaine* (Paris 1750) 269 s., parlando di Africano, scriveva «car il n'est pas décidé si ce Caecilius est le même que celui qu' Aulu-Gelle oppose toujours au philosophe Favorinus dans la dispute qu' il excite entr' eux au sujet de la Loi des douze Tables». Negli stessi anni, però, R.J. Pothier, nelle sue *Pandectae Justinianae* I (Paris 1748) xxxii, nell'elencare e discutere i diversi giureconsulti romani, a proposito dell'Africano, chiosa: «quod attinet ad alteram quaestionem, an Africanus noster idem fuerit ac Sextus-Caecilius quem Gellius *Noct. Attic.* XX.1 inducit cum Favorino del Legibus XII Tabularum disputantem; non male videtur conjici eandem fuisse, ex 1.3 § 4 ss. *de Agnosc. lib.* ubi Sexti-Caecili nomen Africanus praeponitur». Ancora un secolo dopo, H.E. Dirksen, *Auszüge aus den Schriften der römischen Rechtsgelehrten, in den Noctes Atticae des A. Gellius*, in *Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, aus dem Jahre*

*disciplina iuris atque in legibus populi Romani noscendis interpretandisque scientia, usu auctoritateque inlustri fuit*<sup>35</sup>, e Favorino<sup>36</sup>, retore di Arles, dagli interessi filosofici, e noto esponente della seconda sofistica, che ha ad oggetto proprio le leggi delle Dodici Tavole. La discussione si dice essere avvenuta *in area Palatina*, alla presenza dello stesso Gellio e di *multi alii*, mentre tutti attendevano l'arrivo dell'imperatore, Antonino Pio, per la cerimonia della *salutatio*. Favorino e Sesto Cecilio cominciano a discorrere animatamente, proponendo due visioni diverse nella valutazione dei versetti decemvirali. Mentre il giureconsulto sottolineava la *elegantia* e la *brevitas verborum* di queste leggi, il filosofo, pur convenendo parzialmente con quanto sostenuto dal suo interlocutore<sup>37</sup>, rilevava piuttosto come alcune disposizioni fossero *aut obscurissima aut durissima aut lenia contra nimis et remissa aut*

---

1851 (Berlin 1852) 77 [=in *Hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen römischer Rechtsgeschichte und Alterthumskunde* I (Leipzig 1971) 63], si esprime sulla questione definendola un «noch nicht gelöstes Rätsel». Il dibattito si prolunga ancora fino agli inizi del secolo scorso quando, nonostante P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*<sup>2</sup> (Leipzig 1888) 177, si esprimesse dando per assodata l'identificazione, P. Jörs s.v. «Caecilius, 29», in *PWRE*. III (Stuttgart 1899) 1193, scrive: «Aller Wahrscheinlichkeit nach ist er auch der bei Gellius XX I erwähnte Sex. C. ... der mit dem Rhetor Favorinus über das Zwölftafelgesetz disputieret: wenigstens lässt sich nichts Stichhaltiges gegen diese Verselbigung sagen ...; dafür aber, dass Africanus die Quelle dieses Kapitels des Gellius gewesen sei ... lässt sich nichts anführen». L'attenzione si sposta quindi dal problema dell'identificazione di Sesto Cecilio con Africano, a quello della sua utilizzazione come fonte da parte di Gellio per la costruzione di questo capitolo. I dubbi sembrano permanere ancora per molti anni negli studi fino a che, nel 1952, W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (Weimar 1952) 172 s. [la seconda edizione è del 1967, di recente, nel 2001, è stato ripubblicato col titolo *Die römischen Juristen: Herkunft und soziale Stellung*], ha posto un punto alla questione: «Sex. Caecilius Africanus ... ist wohl identisch mit dem Sex. Caecilius, den Gell. 20.1». Oggi, come già detto, questa identificazione è normalmente accolta come certa. Sulla stessa linea F. Casavola, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C* cit. 135 ss.; Id., *Gellio, Favorino, Sesto Cecilio* cit. 86 s.; M. Talamanca, *Per la storia della giurisprudenza* cit. 279 s.

<sup>35</sup> n.a. 20.1.1

<sup>36</sup> W. Schmid, s.v. «Favorinus», in *PWRE*. VI (Stuttgart 1909) 2078 s. Su questo personaggio, molto devoto ad Antonino Pio, che gli restituì il rango di *eques* e gli consentì di rientrare a Roma dopo l'esilio a Chio, che gli era stato imposto da Adriano, molto si è scritto. Rinvio solo ad alcuni titoli: A. Barigazzi, *Favorino di Arelate. Opere* (Firenze 1966); Id., *Favorino di Arelate*, in *ANRW*. II.34/1 (Berlin-New York 1993) 556 ss.; in particolare sul problema dell'esilio del retore e filosofo di Arles a Chio, episodio questo non unanimemente accolto dagli studiosi, vd. E. Amato, *Favorino. Sul "proprio" esilio*, in *ZPE*. 133 (2000) 43 ss.; Id., *Ancora sull'esilio di Favorino*, in *ZPE*. 144 (2003) 101 ss. Maestro di Gellio, fu da questi molto apprezzato, tant'è che compare in ben 17 dei 20 libri in cui si compongono le *Noctes Acticae*. Sul rapporto fra Aulo Gellio e il filosofo vd. B. Baldwin, *Aulus Gellius and his circle*, in *CJ*. 16 (1973) 103 ss. [=in *Studies in Greek and Roman History and Literature* (Amsterdam 1985) 287 ss.]; J.-H. Michel, *Aulu-Gelle et la vie intellectuelle à Rome sous Hadrien et Antonin le Pieux*, in *Synthèses romaines. Langue latine - Droit romain Institutions comparées* (Bruxelles 1998) 160 ss.

<sup>37</sup> n.a. 20.1.4: *sit, inquit, hoc, Favorinus, in pleraque earum legum parte ita, uti dicis; non enim minus cupide tabulas istas duodecim legi quam illos duodecim libros Platonis de legibus.*

*nequaquam ita, ut scriptum est, consistentia*<sup>38</sup>. Dopo queste valutazioni iniziali l'attenzione si sposta specificamente sui singoli versetti, cui i due protagonisti della discussione fanno riferimento per avvalorare e sostenere ciascuno la propria posizione.

Proprio l'ampia serie di riferimenti e di citazioni della legge decemvirale hanno reso questo capitolo molto importante da un punto di vista giuridico ed oggetto di numerosi contributi. Molti studiosi, infatti, si sono interessati a questo passo sia in relazione a questioni specifiche, sia in riferimento alle problematiche connesse con la palingenesi delle Dodici Tavole<sup>39</sup>.

L'episodio, che si immagina essere collocabile intorno al 146 d.C.<sup>40</sup>, è stato variamente interpretato dagli studiosi. Sebbene vi sia stato chi ha posto l'accento soprattutto sulla volontà di Gellio di riportare come cronaca fedele questo incontro-scontro, tanto da dedicarvi uno dei capitoli più lunghi della sua opera<sup>41</sup>, altri, invece, hanno ipotizzato che questo, al contrario, e, forse, più correttamente, sia da leggersi piuttosto nel senso di una costruzione artificiosa dell'erudito rispetto ad un canovaccio prestabilito<sup>42</sup>. A queste problematiche si lega, poi, quella della maggiore

---

<sup>38</sup> *n.a.* 20.1.4.

<sup>39</sup> In particolare vd. O. Diliberto, *Contributo alla palingenesi delle XII Tavole* cit. 229 ss.; Id., *Materiali I* cit. 121 ss.

<sup>40</sup> Su questa datazione F. Casavola, *Gellio, Favorino, Sesto Cecilio* cit. 88 ss., con letteratura sul punto.

<sup>41</sup> P. Arces, *Riflessioni sulla norma «uti legassit» (Tab. V.3)*, in *RDR*. 4 (2004) 3 nt. 12.

<sup>42</sup> Come *supra* ricordato, questo luogo gelliano è stato oggetto di grande interesse in dottrina, sia pure, per lo più, in connessione a tematiche specifiche. Sebbene fosse già stato oggetto di valutazione complessiva da parte di D. Nörr, *Rechtskritik in der römischen Antike* (München 1974) 66 ss., è sicuramente merito di Casavola, *Cultura e scienza giuridica* cit. 1 ss., l'aver operato una prima analisi puntuale di questo capitolo gelliano, gettando su di esso nuova luce e rendendolo oggetto di una maggiore e rinnovata attenzione degli studiosi. In questo contributo il testo viene analizzato con attenzione, tralasciando però il problema della sua più o meno veridicità storica. L'impostazione di questo contributo viene quindi ad essere oggetto di una puntuale disamina critica di Talamanca, *Per la storia della giurisprudenza* cit. in part. 279 ss., che, scettico sulla complessiva attendibilità della fonte, osserva: «a me sembra che sarebbe stato necessariamente preliminare a qualsiasi valutazione... una deliberazione, almeno, del problema della "storicità" dell'episodio, dell'effettiva riferibilità delle opinioni ivi espresse a difesa delle XII Tavole al giurista ricordato da Gellio: e, soprattutto, una discussione della connessione di queste opinioni con le particolare situazione di discorso che riproduce chiaramente, nelle grandi linee, quella del δίσκος λόγος». A queste critiche Casavola risponde con un nuovo intervento in difesa della complessiva attendibilità della fonte, *Gellio, Favorino, Sesto Cecilio* cit. 93 ss., precisando quindi tre punti: in primo luogo che il solo Gellio menzioni l'episodio non è di per se ragione sufficiente per negarne la storicità, in secondo luogo si pone a favore della sua attendibilità lo scrupolo dell'erudito nel citare le sue fonti (tanto che nella prefazione della sua opera "sfida" il lettore ad una indagine filologica sulle sue pagine e sulle sue citazioni) ed infine la constatazione che la descrizione dei personaggi, così come tratteggiata

o minore attendibilità di Gellio quale fonte fedele per una ricostruzione del testo decemvirale<sup>43</sup>. Ciò che rileva, però, al di là di queste discussioni, è che, come ha

---

dall'erudito, appare complessivamente verosimile. Nella sostanza quindi «non esistono ragioni... per dubitare della veridicità dell'accaduto». In favore di una veridicità del dialogo anche B. Baldwin, *Aulus Gellius* cit. 85 s. e M. Ducos, *Favorinus et la loi des XII Tables* cit. 288, che in particolare sottolinea come questo dialogo riproduca, verosimilmente, le coeve dispute sulla *ratio* delle leggi e in particolare si ponga in una tradizione volta a definire la portata e il significato delle XII Tavole, tendenze queste tipiche dell'età degli Antonini. Anche Diliberto si inserisce in questa disputa sostenendo la tesi della veridicità dell'episodio, *Materiali* I cit. 166 ss. Pur non considerando del tutto convincenti le argomentazioni di Casavola, considera il dialogo storicamente attendibile, sulla base di un ulteriore elemento. Guardando alla conclusione del dialogo, che vede la vittoria del giurista sottolineata dal plauso degli astanti e dello stesso Favorino, nota lo studioso «io credo che la conclusione del dialogo... sia in definitiva prova di sostanziale attendibilità del testo. Non si capirebbe, infatti, per quale motivo Gellio avrebbe dovuto inventarsi un dialogo siffatto, a conclusione del quale il suo maestro Favorino... viene sconfitto sul piano dialogico e delle idee». Cfr. anche O. Diliberto, *La pena tra filosofia e diritto* cit. 146 ss. Su fronte opposto si pone invece A. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>5</sup> (Napoli 1990) 457, che icasticamente nota «d'accordo che Favorino era, per dirla alla maniera di Accursio, un *talis homo*, una persona altamente per bene; d'accordo che Gellio dice di sé stesso... che egli prendeva annotazioni *ad subsidium memoriae*; d'accordo che 'quanto alle fonti scritte, il bilancio della critica è largamente favorevole alla probità di Gellio'; ma nel caso nostro si tratta di una conversazione piuttosto lunga (cronometrarlo per crederlo) svoltasi nel breve tempo dell'attesa per essere ammessi alla *salutatio* del *princeps*, davanti a molte (e presumibilmente non tutte e sempre silenti) persone, in ordine ad una serie di punti che richiedevano scandite citazioni *ad litteram* e mediante pause di riflessione. Sarò un inguaribile incredulo..., ma il probo Gellio, che segue attento tutto questo complesso dialogo e che redige su due piedi schede su schede *ad subsidium memoriae*, io francamente non lo vedo». Alla luce di queste considerazioni Guarino conclude che il dialogo non avrebbe avuto luogo realmente, ma sarebbe frutto di una costruzione di Gellio, il che non implica che l'erudito, in questa sua elaborazione, non abbia fatto capo ad adeguate fonti documentali. Ad una elaborazione artificiosa pensa anche C. Pelloso, *Studi sul furto* cit. 10 s.

<sup>43</sup> Sebbene ancora agli inizi del secolo scorso sentito e discusso era il problema, oggi superato, dell'autenticità delle XII Tavole [per un quadro complessivo del dibattito vd. S. Solazzi, *La questione dell'autenticità delle Dodici Tavole*, in *Annuario dell'Univ. di Urbino* (1902-03) 44 ss. = in *Scritti di Diritto Romano* I (Napoli 1955) 83 ss.], specularmente percepito, fin dall'antichità, anche quello di una elaborazione palingenetica del testo decemvirale. Guardando ai tentativi ricostruttivi dei moderni, un dato che non bisogna trascurare è che il testo originario, così come venne prodotto dai *decemviri legibus scribundis*, è per noi "irrecuperabile", in quanto andato distrutto, secondo la tradizione antica, nell'incendio gallico (cfr. Liv. 6.1.9-10) e quindi sostituito da successive redazioni. Le differenze fra la versione originaria e le successive non è per noi facilmente quantificabile in quanto manca proprio il primo termine di paragone. A tal proposito A. Guarino, *L'esegesi delle fonti di diritto romano* (Napoli 1968) 383, sottolinea: «ogni palingenesi moderna delle *XII tabulae* è, in realtà, la palingenesi di altre arbitrarie palingenesi operate nel II sec. a.C.». Sebbene, con queste parole, colga efficacemente il carattere, evidentemente, parziale delle moderne ricostruzioni, parlare di arbitrarietà appare forse eccessivo, poiché anche in questo caso non potremmo quantificare il *quantum* degli interventi occorsi rispetto all'originale, cui, nella sostanza, dovevano mantenersi fedeli. Su questi problemi si vd., per es., E. Wieacker, *Zwölftefelprobleme*, in *RIDA*. 3 (1956) 459 ss.; O. Diliberto, *Contributo alla palingenesi delle XII Tavole* cit. 229 ss.; Id., *Conoscenza e diffusione delle XII Tavole nell'età del basso impero. Primo contributo*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor F. Gallo* I (Napoli 1997) 205 ss.; Id., *Materiali* I cit. 333 ss.; L. Amirante, *Un'ipotesi di lavoro: le "sequenze" e l'ordine delle*

messo in luce Casavola<sup>44</sup>, questo dialogo «accanto alla prefazione gaiana al commento alle XII Tavole e all'*Enchiridion* di Pomponio» si può considerare «il maggior documento... per penetrare il mondo delle idee generali dei giuristi tra Adriano e gli Antonini». Prescindendo quindi dalla più o meno veridicità storica dell'episodio in sé, o dalla effettiva possibilità di attribuire ad Africano le parole e le opinioni riportate da Gellio, giova evidenziare soprattutto che i due protagonisti del dialogo diventano personificazione di due diverse e, talvolta, opposte correnti di pensiero e contribuiscono a dare una importantissima testimonianza della conoscenza delle XII Tavole e dell'interpretazione storicizzante che di esse se ne dava nel II secolo d.C.<sup>45</sup>

Tornando al dialogo tra Sesto Cecilio e Favorino, e alle parole di Gellio, un punto che viene più volte sottolineato dal giureconsulto è la necessità di leggere i versetti decemvirali alla luce delle esigenze della società che li ha prodotti. La discussione si focalizza sulla durezza di alcune delle pene statuite, e quindi, dopo il riferimento alla sanzione *partis secanto* per il debitore insolvente<sup>46</sup>, si fa cenno alle misure repressive adottate dai decemviri contro la falsa testimonianza:

*n.a.* 20.1.52 (= Tab. VIII.23): An putas, Favorine, si non illa etiam ex duodecim tabulis de testimoniis falsis poena abolevisset et si nunc quoque, ut antea, qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio deiceretur, mentituros fuisse pro testimonio tam multos quam videmus?

L'idea che si vuole rappresentare è quella dell'esemplarità della pena<sup>47</sup> come deterrente rispetto a quei comportamenti antisociali che con essa si volevano

---

*norme decemvirali*, in *Index* 20 (1992) 205 ss.; U. Agnati, *Leges Duodecim Tabularum. Le tradizioni letteraria e giuridica. Tabulae I-VI* (Cagliari 2002) 16 ss.

<sup>44</sup> *Giuristi Adrianei* cit. 82 s.

<sup>45</sup> Prescindendo dal problema della veridicità storica della diatriba, vd. *supra*, in tal senso anche M. Ducos, *Favorinus* cit. 290 ss.; O. Diliberto, *Considerazioni intorno al commento di Gaio* cit. 413.

<sup>46</sup> *n.a.* 20.1.49.

<sup>47</sup> Altrove Gellio (*n.a.* 7.14.1-8) si interroga sul significato della pena e sulle sue finalità: *Poeniendis peccatis tres esse rationes a philosophis attributas; et quamobrem Plato duarum ex his meminerit, non trium*. 1. *Poeniendis peccatis tres esse debere causas existimatum est*. 2. *Una est causa, quae Graece <vel κόλασις> vel νοθεσία dicitur, cum poena adhibetur castigandi atque emendandi gratia, ut is, qui fortuito deliquit, attentior fiat correctiorque*. 3. *Altera est, quam hi, qui vocabula ista curiosius diviserunt, τιμωρίαν appellant. Ea causa animadvertendi est, cum dignitas auctoritasque eius, in quem est peccatum, tuenda est, ne praetermissa animadversio contemptum eius pariat et honorem levet; idcircoque id ei vocabulum a conservatione honoris factum putant*. 4. *Tertia*

sanzionare. Infatti, conclude Sesto Cecilio, *acerbitas plerumque ulciscendi maleficii bene atque caute vivendi disciplinast*<sup>48</sup>.

La pena stabilita dai decemviri per il *falsum testimonium dicere*, stando alle parole attribuite ad Africano, era la *deiectio e Saxo Tarpeio*. Questa punizione, che viene portata come esempio di sanzione particolarmente cruenta, ormai nel II sec. d.C. non era più in uso e ciò porta il giurista a constatare con la sua retorica interrogazione, nel contempo amara ed ironica, che, forse, se fosse stata ancora vigente, in giro ci sarebbero stati molti meno mentitori *pro testimonio*.

Come sopra ricordato, l'attendibilità di Gellio e delle notizie da lui riportate è stata variamente discussa, così come oggetto di dibattito sono le fonti da lui utilizzate

---

*ratio vindicandi est, quae παράδειγμα a Graecis nominatur, cum poenitio propter exemplum necessaria est, ut ceteri a similibus peccatis, quae prohiberi publicus interest, metu cognitae poenae deterreantur. Idcirco veteres quoque nostri "exempla" pro maximis gravissimisque poenis dicebant. Quando igitur aut spes magna est, ut is, qui peccavit, citra poenam ipse sese ultro corrigat, aut spes contra nulla est emendari eum posse et corrigi aut iacturam dignitatis, in quem peccatum est, metui non necessum est, aut non id peccatum est, cuius exemplum necessario metu sancendum sit: tum, quicquid ita delictum est, non sane dignum esse imponendae poenae studio visum est. 5. Has tris ulciscendi rationes et philosophi alii plurifariam et noster Taurus in primo commentariorum, quos in Gorgian Platonis composuit, scriptas reliquit. 6. Plato autem ipse verbis apertis duas solas esse poeniendi causas dicit: unam, quam primo in loco propter corrigendum, alteram, quam in tertio propter exempli metum posuimus. 7. Verba haec sunt Platonis in Gorgia: Προσθήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιμωρίᾳ ὄντι ὑπ' ἄλλου ὀρθῶς τιμωρουμένῳ ἢ βελτίονι γίνεσθαι καὶ ὀνίνασθαι, ἢ παραδείγματι ἄλλοις γίνεσθαι, ἵνα ἄλλοι οἱ ὀρώντες πάσχοντα φοβούμενοι βελτίους γίνωνται. 8. In hisce verbis facile intellegas timorian Platonem dixisse, non ut supra scripsi quosdam dicere, sed ita ut promisce dici solet pro omni punitione. 9. Anne autem quasi omnino parvam et contemptu dignam praeterierit poenae sumendae causam propter tuendam laesi hominis auctoritatem, an magis quasi ei, quam dicebat, rei non necessariam praetermiserit, cum de poenis non in vita neque inter homines, sed post vitae tempus capiendis scriberet, ego in medium relinquo. Mentre in Platone sarebbero esposte solo due rationes poeniendi (correggere un comportamento o suscitare timore), Gellio ne individua tre. La prima finalità cui l'erudito si richiama è quella della correzione e del castigo (κόλασις e νοθεσία, cfr. Arist. *rhet.* 1369 b.). La seconda è quella dell'*animadvertendi*, restituire alla parte offesa l'onore, termine questo che traduce, nelle intenzioni del grammatico, il termine greco τιμωρίαν, che appare però utilizzato da Platone per indicare, indistintamente, ogni tipo di pena (vd. *Gorg.* 535 b, cfr. H. Stephanus, *Thesaurus Graecae Linguae* VIII (Graz 1954) s.v. «τιμωρία» 2210 s.). La terza *ratio* individuata è quella definita con l'espressione *vindicandi*. Con questa tipologia di pena si fornirebbe un παράδειγμα, un esempio con finalità deterrenti rispetto ai futuri comportamenti dei consociati. Su questo passo cfr. M. Doucos, *Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie greque et la tradition romaine à la fin de la République* (Paris 1984), in generale su questo tema utili i contributi ospitati nel volume curato da O. Diliberto, *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano* cit., in particolare O. Diliberto, *La pena tra filosofia e diritto* cit. 124 ss.; 169 ss.; U. Brasiello, s.v. «pena (diritto romano)», in *NNDI*. XII (Torino 1965) 808 ss.; Id., *La repressione penale in diritto romano* (Napoli 1937) 97 ss. Più di recente, sul problema della pena e delle sue finalità, A. Manni, *Mors omnia solvit* cit. 38 ss., spec. sul passo discusso 62 ss.*

<sup>48</sup> n.a. 20.1.53.

nella costruzione di questo più o meno fittizio dialogo<sup>49</sup>. Senza entrare nel merito di questo problema, è possibile però fare una riflessione.

La prima, e forse più ovvia, constatazione è che, in particolare nella Roma arcaica, molti importanti atti giuridici erano improntati all'oralità e vedevano nella partecipazione dei testimoni un requisito essenziale di validità<sup>50</sup>, per la loro necessariamente presupposta funzione probatoria<sup>51</sup>. Agli occhi della comunità,

---

<sup>49</sup> Per una indicazione delle fonti utilizzate da Gellio nella costruzione di questo passo si vd. la *Praefatio* di C. Hosius, all'edizione teubneriana A. *Gellii Noctium Atticarum* I (Lipsiae 1903, rist. Stuttgartiae 1967) in part. lvi s. M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit 31, ricorda l'ipotesi che parte dei materiali usati da Gellio sarebbero tratti dal commentario alle XII Tavole di Labeone. A questo giurista, infatti, si richiama esplicitamente l'antiquario, attraverso Favorino, allorché ricorda criticandolo come troppo blando, il versetto relativo alla pena di 25 assi per l'*iniuria* (Tab. VIII.4). Questo dato mostrerebbe «come spunti critici nei confronti della legge decemvirale non fossero mancati anche in epoca precedente a quella di Gellio», ma «non ci dice se dal commento labeoniano, oltre la critica alla tenuità della pena dell'*iniuria* ed il relativo aneddoto su L. Verazio, derivi la sanzione della falsa testimonianza». In effetti nulla ci consente di stabilire con certezza questa derivazione. Sull'episodio di L. Verazio e la sua derivazione da Labeone vd. G. Galeno, *Verazio il cavaliere*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* IV (Napoli 1984) 1883 ss.; in part. 1885; V. Scarano Ussani, *Gli 'scherzi' di Lucio Verazio*, in *ZPE*. 90 (1992) 172 ss.; O. Diliberto, *Materiali* I cit. 43 ss.; in particolare A.D. Manfredini, *Contributo allo studio dell'iniuria in età repubblicana* (Milano 1977) 87 s., pone in dubbio la genuinità della citazione labeoniana, presupponendo come soggetto dell'inciso *inquit* non Labeone ma Favorino (vd. *n.a.* 20.1.13: *Itaque cum eam legem Labeo quoque vester in libris quos ad duodecim tabulas conscripsit, non probaret: \*\*\*, inquit, L. Veratius fuit egregie homo improbus atque inmani vecordia...*). Sul rapporto fra Gellio e le sue fonti e il suo *modus citandi* vd. C. Hosius, *Praefatio* cit. xvi ss.; M.L. Astarita, *La cultura nelle Noctes Atticae* (Catania 1993) 23 ss.; O. Diliberto, *Materiali* I cit. 121 ss.; in part. 140 ss.

<sup>50</sup> Gli esempi più immediati sono gli atti *per aes et libram*, che richiedevano per il loro corretto svolgimento la presenza di cinque testimoni, o la cerimonia della *confarreatio*, importantissima nella società romana di età più arcaica, quale mezzo per costituire nuovi legami parenterali, in cui si prevedeva la presenza di dieci testimoni, o ancora l'articolazione di negozi stipulatori quali la *sponsio* prima, la *stipulatio* poi. Cfr. G. MacCormak, *Witnesses in the law of the Twelve Tables*, in *BIDR*. 71 (1973) 225 ss. I testimoni erano importanti anche per, si potrebbe dire, legittimare alcuni atti. Si pensi per esempio, riguardo all'antico processo per *legis actiones*, alle modalità di svolgimento della *in ius vocatio*, che prevedeva la chiamata di testimoni per legittimare il ricorso alla *manus iniectio*, laddove il convenuto si mostrasse reticente (cfr. Tab. I.1), così come ai modi della *litis contestatio*. Sul punto vd. A. Biscardi, *La litis contestatio nella procedura per legis actiones*, in *Studi V. Arangio-Ruiz* III (Napoli 1953) 465 ss.; Id., *Lezioni sul processo romano antico e classico* (Torino 1968) 50 ss.; Id., *Testes estote. Contribution à l'étude du témoignage en droit romain*, in *RHD*. 49 (1971) 86 ss. Altro esempio sarebbe l'*endoploration* (cfr. Tab. VIII.13), su cui tanto si è discusso in dottrina, che secondo voci autorevoli altro non sarebbe se non la chiamata di testimoni per consentire l'immediata messa a morte del *fur diurnus* che *se telo defendit*, sul punto si vd. almeno A. Corbino, *Si nox furtum faxit, si im occisit iure caesus esto*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano* cit. 243 ss.; R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* (Napoli 1996) 481; M.A. Fenocchio, *Sulle tracce del delitto di furtum. Genesi, sviluppi, vicende* (Napoli 2008) 28. *Contra* A. Guarino, *Il «furtum» nelle «XII Tabulae» 1. L'«endoploration»*, in *Pagine di diritto romano* IV (Napoli 1994) 180 ss.

<sup>51</sup> Che la funzione dei testimoni fosse importante e che quindi le mancanze ai loro obblighi andassero sanzionate, è indicato anche da un'altra norma decemvirale, in cui si disciplina l'ipotesi in

dunque, importante doveva essere l'averne garanzia e certezza della *fides* dei testimoni e proprio per questo, laddove un testimone fosse venuto meno ai suoi obblighi, doveva apparire necessaria una qualche forma di regolamentazione.

Alla luce di queste considerazioni, per così dire “pratiche”, l'esistenza di un versetto decemvirale relativo alla falsa testimonianza appare verosimile, in quanto conforme a quelle che dovevano essere la mentalità e le esigenze della coeva comunità romana del V sec. a.C.

Un elemento da rilevare, però, è che nel luogo in esame la legge dei decemviri non è citata *verbatim*, ma esplicito è solo il ricordo di una *poena de testimoniis falsis: e saxo Tarpeio deiceretur*<sup>52</sup>. In altre parole, l'attenzione, si fissa sulla sanzione più che sull'ambito di operatività di questa previsione, cui si allude mediante quella che appare verosimilmente una perifrasi, inserita, per altro, in un contesto più ampio di interrogazione retorica. Volendo seguire fedelmente quanto attestato da Gellio, infatti, nonostante la genericità dell'espressione *falsum testimonium dicere*, sembrerebbe potersi dedurre che i decemviri abbiano inteso regolamentare una fattispecie specifica di *falsum testimonium* vale a dire la falsa testimonianza giudiziale, la menzogna detta da chi depone in qualità di testimone in un giudizio<sup>53</sup>.

Probabilmente, però, rispetto a questa norma di cui non si conserva *aliunde* traccia, è possibile ipotizzare una portata più ampia e generale, in quanto volta a

---

cui un testimone o un *libripens* si rifiutino di testimoniare: Tab. VIII.22: *Qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fatiatur, inprobus intestabilisque esto*. Cfr. Gell. *n.a.* 7.7.2-3; 15.13.11; D. 28.1.26 (Gai 22 *ad ed. provinc.*); I. 2.10.6; Porfy. *ad Hor. Sat.* 2.3.181; Prisc. *Inst. Gramm.* 8.17 [382 Keil]; Glossa Taurinensis, 218 [Alberti]. Vd. M. Salazar Revuelta, *Antecedentes jurídicos de la prueba testifical en el Derecho romano*, in *Iura* 59 (2011) 131 ss. In particolare, sull'uso dei due termini R. Reggiani, *Silla peior atque intestabilior e scaevus Romulus*, in *Athenaeum* 82 (1994) 209 ss.; sul valore della sanzione G. Muciaccia, *Libri ad infamiam e lex Cornelia de iniuriis*, in *Index* 26 (1998) 149 ss.; M. Humbert, *Intestabilis*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna* IV (Napoli 2007) 2543; R. Fiori, *Vir bonus* cit. 113 ss.

<sup>52</sup> In *Roman Statutes* II cit. Tab. VIII.13 dopo la spiegazione «no portion of a text is attested», si propone come ricostruzione del versetto: *si falsum testimonium dixerit, de saxo deicit*.

<sup>53</sup> Di questo avviso per esempio R. Taubenschlag, s.v. «*testimonium falsum*», in *PWRE*. IX (Stuttgart 1961) 1061; G.G. Archi, *In tema di falso* cit. 1583, che limita la fattispecie ai processi civili; M. Scarlata Fazio, s.v. «*falsità e falso*» cit. 505. La possibilità di una applicazione di questa norma nei confronti di *testes* di un *negotium* civile è contemplata solo nel caso in cui questi siano successivamente convenuti a deporre in giudizio. Posizione particolare è quella di A. Guarino, *Diritto privato romano*<sup>12</sup> (Napoli 2001) 226 in nota al par. 11.6.1: «Per il *falsum testimonium dicere* le XII tavole avrebbero comminato la precipitazione dalla rupe Tarpea (cfr. Gell. *n.a.* 20.1.52), ma la notizia è poco credibile e va, comunque, probabilmente riferita alla falsa testimonianza in giudizi criminali»; cfr. anche Id., *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII Tavole*, in *Labeo* 34 (1988) 334 [=in *Pagine di diritto romano* IV cit. 99 s.].

sanzionare la falsa testimonianza in qualunque ambito essa fosse stata resa<sup>54</sup>. È possibile che nelle parole di Cecilio possa leggersi una sorta di attualizzazione, nel senso che allorquando il giurista allude alle testimonianze giudiziarie, egli abbia in mente la realtà a lui contemporanea, ove questa doveva essere la forma più immediata e comune, in un certo senso, di *falsum testimonium*.

I termini *testimonium* e *testis* che, nella prospettiva di un moderno, risultano particolarmente legati alla sfera processuale, soprattutto nell'età più arcaica della storia di Roma avevano una portata ben più ampia. *Testimonium* era «quod a testis dicitur»<sup>55</sup>, ma un teste poteva essere chiamato a prestare testimonianza «sive in iudicio sive extra»<sup>56</sup>. Come ha sottolineato Vincenti, il termine *testimonium* ben si adattava quindi ad indicare «qualunque tipo di testimonianza, anche stragiudiziale, essendo ammissibile che un *testis* fosse chiamato a deporre anche fuori del processo (ad esempio per garantire l'esistenza del titolo di acquisto a favore del *mancipio dans*)»<sup>57</sup>. Nel corso del tempo gli sviluppi della prassi negoziale portano ad un superamento delle antiche forme dei negozi giuridici di epoca arcaica e, contemporaneamente, all'introduzione di nuovi mezzi probatori, grazie anche all'ausilio della scrittura, il cui impiego aveva cominciato, parallelamente, a generalizzarsi.

Un *testimonium*, però, *stricto sensu*, è sempre *ore prolatum* e ciò contribuì, verosimilmente, a determinare, progressivamente, una “specializzazione” del termine in riferimento alla sfera processuale. Questa caratterizzazione, quindi, sarebbe successiva e troverebbe giustificazione in una generalizzazione dell'uso delle

---

<sup>54</sup> U. Vincenti, *Falsum testimonium dicere (XII Tab. 8,23) e il processo di Marco Volscio Fittore (Liv. 3,29,6)*, in *Idee vecchie e nuove* cit. 31; Id. *Duo genera sunt testium. Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano* (Padova 1989) 27 s.

<sup>55</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis IV* (Bologna 1965) s.v. «*testimonium*» 713.

<sup>56</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis IV* cit. s.v. «*testis*» 713. Sull'etimologia del termine, che si riconetterebbe alla medesima radice di *tres* e svelerebbe una originaria percezione dei testimoni come terzi rispetto ad una determinata situazione giuridica, vd. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique* cit. s.v. «*testis*» 1216 s.; A. Walde, J.B. Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*<sup>3</sup> II cit. s.v. «*testis*» 676 s.; G. Brogini, *La prova nel processo romano arcaico*, in *Jus* 11 (1960) 372 s. [il testo riproduce in italiano una relazione tenuta al III Congresso della Société “Jean Bodin” (Parigi, 29 settembre-4 ottobre 1959) ora in *Coniectanea. Studi di diritto romano* (Milano 1966) 174 s., da cui in seguito cito]; L. Loschiavo, *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo medioevo* (Milano 2004) 11 s.

<sup>57</sup> U. Vincenti, *Duo genera sunt testium* cit. 27; G. Brogini, *La prova* cit. 175; L. Loschiavo, *Figure di testimoni* cit. 10, sottolinea come in origine non ci sarebbe stata una netta differenziazione tra testi giudiziali e negoziali, ma «all'inizio anzi, le funzioni di entrambe queste figure sarebbero state inscindibilmente connaturate e solo successivamente si sarebbe cominciato a considerarle in maniera separata».

*tabulae*, quale mezzo probatorio, in particolare negli atti negoziali. La falsificazione di questi *instrumenta*, naturalmente, nonostante la loro analoga finalità di “testimoniare”, non sarebbe potuta ricadere nella fattispecie del *falsum testimonium*, bensì in una diversa tipologia di illecito: il falso documentale.

### 3. La *Deiectio e saxo Tarpeio*.

Come sopra ricordato, Gellio, fissando la sua attenzione sulla particolare durezza della pena stabilita dai decemviri per sanzionare la falsa testimonianza, pone luce, indirettamente, sull’attenzione posta dalla comunità romana, già in epoca molto risalente, al problema di un eventuale *falsum testimonium*.

*n.a.* 20.1.52. (= Tab. VIII.23): An putas, Favorine, si non illa etiam ex duodecim tabulis de testimoniis falsis poena abolevisset et si nunc quoque, ut antea, qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio deiceretur, mentituros fuisse pro testimonio tam multos quam videmus?

Il senso complessivo di questo escerto, come sopra osservato, è chiaro, anche se ricordata esplicitamente è solo la pena inflitta dai decemviri ai falsi testimoni. Leggendo le parole dell’erudito, però, sorgono spontanei due interrogativi: 1) cosa sottintende l’espressione “*si non illa etiam ex duodecim tabulis de testimoniis falsis poena abolevisset*”?; 2) si può considerare verosimile la notizia, tradita da Gellio, del ricorso alla *deiectio* quale sanzione per il *falsum testimonium dicere*?

Il primo interrogativo sorge da una constatazione. Si è già ricordato come in questo passaggio l’attenzione dei protagonisti della diatriba sia focalizzata in particolare sul problema dei caratteri della pena. Africano retoricamente si interroga sulle conseguenze di un sistema sociale nel quale *non illa poena abolevisset*. Fonte di rammarico per il giurista è dunque una “modifica” nella regolamentazione del falso che è occorsa in un non ben precisato momento. La distanza cronologica tra l’immaginata discussione e la materia trattata giustifica evidentemente, se non anche naturalmente, questo cambiamento, inveratosi, potremmo dire con un certo margine di verosimiglianza, a seguito delle modificate esigenze e percezioni della società romana. Ciò che non è chiaramente o meglio immediatamente intellegibile dal testo è la natura di questo cambiamento. La forma verbale utilizzata, infatti, a prima vista, si

presterebbe ad essere variamente interpretata. Da un lato sembra richiamarsi ad *aboleo*<sup>58</sup>, e quindi ad un intervento, per così dire, esterno di abrogazione esplicita, dall'altra ad *abolesco*<sup>59</sup>, significante, al contrario, un processo di progressiva desuetudine.

Sebbene in passato una voce autorevole come Ferrini<sup>60</sup> non abbia escluso la possibilità dell'intervento esplicito di una legge abrogativa, diversi elementi inducono a considerare più probabile l'ipotesi di una progressiva desuetudine<sup>61</sup>.

La prima considerazione che induce a propendere per una simile interpretazione è che ipotizzare un esplicito intervento legislativo oltre a porre il problema di una sua eventuale collocazione cronologica e quindi conseguente contestualizzazione, apparirebbe poco conforme alla mentalità dei Romani, che molto raramente ricorsero ad un simile espediente<sup>62</sup>. Secondo e non meno importante dato che bisogna rilevare

---

<sup>58</sup> *ThlL.* I (Lipsiae 1905) s.v. «*aboleo*» 116 ss., in senso proprio significa «consumere, tollere, delere *aliquid*».

<sup>59</sup> *ThlL.* I cit. s.v. «*abolesco*» 119.

<sup>60</sup> C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale* (rist. Roma 1976) 151 nt. 1

<sup>61</sup> Guardando alla stessa strutturazione della frase si può osservare come il verbo sia espresso in forma attiva e ammetta come solo soggetto *illa poena*. Bannier, in *ThlL.* I cit. s.v. «*abolesco*» 119, cita proprio questo passo per esemplificare il significato del lemma. Cfr. anche Gell. *n.a.* 20.1.13 *praetores postea hanc (scil. legem) abolescere et relinquere censuerunt...* Analogamente anche Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* I (Bologna 1965) s.v. «*abolesco*» 14.

<sup>62</sup> Si ritiene comunemente in dottrina che i Romani, normalmente, non usassero procedere ad una abrogazione esplicita delle leggi, ma che a questa modalità di intervento preferissero l'abrogazione implicita. Di prassi l'innovazione o la modifica, ove necessaria, si poneva in essere sulla base del principio, già contenuto nelle Dodici tavole, *quod postremum populus iussisset, id ius ratumque esset* (Liv. 9.34.7). Di fatto, le fonti sembrano conservare scarsissime attestazioni di abrogazione diretta. Il caso più noto è quello della *lex Oppia*, legge sumptuaria votata in un clima di emergenza, abrogata poi con la *lex Valeria Fundania* nel 195, allorquando le circostanze che ne avevano indotto la votazione erano ormai venute meno. A. Guarino, *Storia del diritto romano*<sup>12</sup> (Napoli 1998) 286, sostiene che «l'efficacia temporale delle *leges* era teoricamente illimitata. Al diritto preclassico fu ignota l'abrogazione espressa, totale (*abrogatio*) o parziale (*derogatio, exrogatio*), di una legge precedente da parte di una legge successiva. L'abrogazione di leggi fu sempre, o quasi sempre, tacita (*obrogatio*): nel senso che la legge vecchia fu considerata implicitamente messa da parte da quella posteriore, in quanto questa avesse regolato *ex novo* la stessa materia di quella». Non ci sarebbe stata però, secondo Guarino, una eliminazione totale della norma in quanto «il principio giuridico sancito dalla legge così detta abrogata era considerato soltanto in letargo, ma sempre vivente» e per questo ancora capace di produrre effetti, da cui la necessità dell'inserzione del *caput tralaticium de impunitate* nella *sanctio* della nuova legge. In questa sua valutazione Guarino presuppone, però, l'inesistenza nelle XII Tavole di norme a carattere pubblicistico e conseguentemente della presenza nella codificazione decemvirale del principio *quod postremum*. Su questi temi vd. A. Biscardi, *Aperçu historique du problème de l'abrogatio legis*, in *RIDA.* 18 (1971) 461 ss.; F. Serrao, *Ius e lex nella dialettica costituzionale della prima repubblica. Nuove riflessioni su un vecchio problema*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo II* (Napoli 1997) 290 ss.; C. Cascione, *Quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset: spunti per un'interpretazione politica del versetto*, in *Scritti in onore di M. Scudiero I* (Napoli 2008)

è la grande attenzione che l'enciclopedista, nella sua opera, presta al problema della desuetudine, cui spesso si richiama per giustificare l'abrogazione inespressa, o comunque rendere conto della disapplicazione (considerata quindi come consentita), di disposizioni normative, in ispecie legislative, un tempo oggetto di stretta osservanza<sup>63</sup>.

Senza limitarsi a prendere meramente in considerazione il diritto consuetudinario come tale, vale a dire come insieme di norme che traggono origine da una fonte diversa rispetto alle *leges*, l'erudito focalizza l'attenzione anche sul particolare caso in cui un dato diritto fosse venuto meno per desuetudine. Questo interesse si manifesta, non casualmente, anche rispetto alle statuizioni decemvirali, che, talvolta, osserva l'erudito attraverso la voce di Africano, *longa aetas ... obliteravit*<sup>64</sup>.

---

421 ss. [=in *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 51 ss.]; F. Reduzzi Merola, *Aliquid de legibus statuere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardo repubblicana* (Napoli 2007) 4 ss.

<sup>63</sup> Il problema della desuetudine si presenta come speculare a quello della consuetudine. Come noto, Gaio, nelle sue *Institutiones* (1.1), menziona la consuetudine come una delle due maggiori fonti di produzione del diritto assieme alle *leges*. Nonostante la sua importanza, però, la giurisprudenza romana pervenne alla elaborazione di una teoria generale sulla consuetudine, e quindi del suo rapporto-interazione con la legge, solo in epoca abbastanza avanzata. È proprio nel II sec. d.C., però, che si registra un particolare interesse per questo problema, su cui anche Gellio, significativo rappresentante del suo tempo, non tralascia di avanzare le proprie considerazioni (cfr. *infra*). Riguardo la desuetudine in particolare ci si è interrogati su quale valore attribuirle e se porre sullo stesso piano la desuetudine in senso stretto, vale a dire la perdurante inosservanza di una norma, e la *consuetudo contra legem*, l'affermarsi, cioè, nel tempo di una consuetudine positiva contraria alla legge stessa. Senza entrare nel merito di questi temi, su cui gli studiosi si sono variamente confrontati, negando o attribuendo forza abrogatoria alla desuetudine, rimando a S. Solazzi, *La desuetudine della legge*, in *AG*. 102 (1929) 3 ss. [=in *Scritti di Diritto romano III* (Napoli 1960) 275 ss., da cui cito]; G. Scherillo, s.v. «*Consuetudine (diritto romano)*», in *NNDI*. IV (Torino 1959) 301 ss., in part. 305 s.; J.A.C. Thomas, *Desuetudo*, in *RIDA*. 12 (1965) 469 ss.; L. Bove, *La consuetudine in diritto romano I. Dalla Repubblica all'età dei Severi* (Napoli 1971) in part. 84 ss.; F. Gallo, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto* (Torino 1971) in part. 36 ss.; L. Franchini, *La desuetudine delle XII tavole nell'età arcaica* (Milano 2005) 7 ss.

<sup>64</sup> Gell. *n.a.* 20.1.6. In più punti della sua opera l'erudito affronta il problema della desuetudine ponendolo non solo in relazione al lungo trascorrere del tempo, come nel caso sopra citato, ma anche ricorrendo all'argomento del *tacitus consensus populi*. Questo elemento, che riporta alla memoria, superandolo, il *quasi consensus* di cui parlava già Cicerone (cfr. *part. or.* 37.130), nella sua prospettiva, assumerebbe il valore di giustificazione rispetto a quel processo di progressiva caduta in desuetudine che avrebbe coinvolto numerose norme antiche, e sarebbe sintomo di quella percezione di inadeguatezza agli occhi dei consociati rispetto a quelle fattispecie che avrebbero dovuto regolamentare. La volontà popolare così tacitamente espressa costituirebbe dunque la spiegazione logica della *desuetudo*. Come sopra anticipato, Gellio in più punti della sua opera affronta il problema della *oblitteratio legis*, raccogliendo e mostrando interessanti prospettive che dovevano essere diffuse nella sua epoca. Vd. *n.a.* 2.24.22: *Postea L. Sulla dictator, cum legibus istis* (scil. Fannia et Licinia) *situ atque senio oblitteratis plerique in patrimoniis amplis elluarentur et familiam pecuniamque suam prandiorum <conviviorum>que gurgitibus proluisent, legem ad populum tulit, qua cautum est...*;

Ammettendo dunque questa desuetudine, che è richiamata nel testo e che Africano lamenta, dovremmo dunque immaginare che nel II sec. d.C. la fattispecie della falsa testimonianza andasse forse impunita? Dato da ribadire nuovamente, però, è che la fonte si focalizza sulla sola pena stabilita dai decemviri e quindi oggetto di desuetudine non è l'intera previsione ma la sola sanzione<sup>65</sup>. Fatta questa precisazione sorge un ulteriore interrogativo: potrebbero le parole del giurista lasciar trapelare per il II sec. d.C. una regolamentazione di questa fattispecie che prevedesse una pena più blanda rispetto alla *deiectio*?

Prima di affrontare questo problema, è opportuno, però, tentare di chiarire prima il secondo quesito sopra posto relativo alla credibilità dell'ipotesi di un possibile ricorso alla *deiectio* come sanzione per la falsa testimonianza.

Un primo dato con cui siamo obbligati a confrontarci è che se scarsi sono i dati relativi a processi per falsa testimonianza, in particolare per l'epoca arcaica<sup>66</sup>, praticamente assenti sono nelle fonti elementi che comproverebbero questa notizia. *Unius testimonio non esse credendum* recita un noto brocardo<sup>67</sup> che, però, se può valere nel diritto, non necessariamente è applicabile allo studio delle scienze dell'antichità.

Non potendo trovare sostegno esplicito nelle fonti antiche si possono avanzare in ogni caso delle considerazioni. Il ricorso alla precipitazione quale modalità di messa

---

*n.a.* 11.18.4: *Eius (scil. Draconis) igitur leges, quoniam videbantur impendio acerbiores, non decreto iussoque, set tacito inlitteratoque Atheniensium consensu oblitteratae sunt; n.a.* 12.13.15: *...non enim verborum tantum communium verae atque propriae significationes longiore usu mutantur, sed legum quoque ipsarum iussa consensu tacito oblitterantur; n.a.* 16.13.9: *...quia obscura oblitterataque sunt municipiorum iura, quibus uti iam per ignotitiam noli queunt; n.a.* 20.1.23: *...quid tam necessarium existimatum est propulsandae civium luxuriae quam lex Licinia et Fannia aliaeque item leges sumptuariae? Omnia tamen haec oblitterata et operata sunt civitatis opulentia quasi quibusdam fluctibus exaestuantis; n.a.* 20.10.9: *...institutum est contra duodecim tabulas tacito consensu, ut litigantes non in iure apud praetorem manum consererent, sed 'ex iure manum consertum' vocarent, id est alter alterum ex iure ad conserendam manum in rem, de qua ageretur, vocaret... cfr. anche n.a.* 20.1.10; *n.a.* 20.1.22-23. Sulla tematica della desuetudine in Gellio: L. Bove, *La consuetudine* cit. 91 ss.; S. Solazzi, *La desuetudine della legge* cit. 284; M. Doucos, *Favorinus et la loi des XII Tables* cit. 293 s.; L. Franchini, *La desuetudine delle XII tavole* cit. *passim*.

<sup>65</sup> Per una rassegna dei casi «più significativi» di disapplicazione di istituti o norme decemvirali vd. L. Franchini, *La desuetudine delle XII tavole* cit. 19 ss.

<sup>66</sup> L'unica attestazione più compiuta di un processo per falsa testimonianza ci viene da Livio (3.24-29) e vede protagonista M. Volscio Fittore. Su questo episodio vd. *infra*.

<sup>67</sup> Su questo principio giuridico A. Metro, *Unus testis nullus testis*, in *Labeo* 44 (1998) 61 ss.; C. Masi Doria, «*Exemplum pessimum*»: *Quinto Mucio e il «testimonium» in Val. Max. 4.1.11*, in *Index* 38 (2010) 70 ss.

a morte era largamente diffuso nell'antichità, non solo romana<sup>68</sup>, ma anche greca<sup>69</sup>. La *deiectio* era una tipologia di esecuzione capitale molto arcaica con un forte significato simbolico, nonché religioso, in quanto, come sostenuto da numerosi studiosi<sup>70</sup>, avrebbe comportato una forma di consacrazione del reo agli dei, ed in particolare alle divinità ctonie<sup>71</sup>.

Senza entrare nel merito delle accese discussioni che in dottrina si sono avute circa la natura originaria della *deiectio*, se sia da leggersi nel senso di pena ovvero di ordalia<sup>72</sup>, ma guardando alle sue caratteristiche di epoca storica, nel senso di

---

<sup>68</sup> E. Costa, *Crimini e pene: da Romolo a Giustiniano* (Bologna 1921) 24 s. n. 1, osserva che sebbene in età arcaica i Romani conoscessero diverse modalità di messa a morte, «sembra che i modi d'esecuzione normale consistessero nel *de saxo praecipitari*, che sopravvive nell'età storica nei cittadini rei di falsa testimonianza ...; e nella decapitazione, la quale aveva luogo sul reo inginocchiato, e in atteggiamento di espiazione».

<sup>69</sup> Si pensi al βάραθρον ad Atene, il precipizio per antonomasia [cfr. T. Thalheim, s.v. «βάραθρον», in *PWRE*. II (Stuttgart 1896) 2854; H. Stephanus, *Thesaurus Graecae Linguae* II (Parisiis 1829) s.v. «βάραθρον» 113 s.], o al κώς di Corinto, al καιάδας di Sparta, o, ancora, alla roccia Hyampeia poi alla Nauplia di Delfi. Vd. G. Glotz, *L'ordalie dans la Grèce primitive* (Paris 1904) 86 ss.; L. Gernet, *Sur l'exécution capitale*, in *REG.* 37 (1924) 269 ss.; E. Berneker, *Der Felssturz im alten griechischen Recht*, in *Studi E. Volterra* I (Milano 1971) 87 ss.; E. Cantarella, *In fondo al barathron. Storia e preistoria di un'esecuzione capitale*, in *Studi in onore di A. Biscardi* VI (Milano 1987) 493 ss.; Ead., *I supplizi capitali in Grecia e a Roma* (Milano 1991) 238 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup> (Milano 1998) 57, 62.

<sup>70</sup> In particolare vd. E. Cantarella, *In fondo al barathron* cit. 497 s. La precipitazione al suolo del reo non darebbe come conseguenza immediata la sola materiale morte del precipitato, ma adombrerebbe in sé anche una forte valenza simbolica, in quanto «precipitando, il corpo raggiunge la terra, con la forza dell'urto la percuote, sembra sfondarla. E sottoterra stanno le divinità inferi, che accolgono i morti». Sarebbe dunque una antica forma di sacrificio alle divinità, come sarebbe confermato dalle attestazioni relative all'impiego di questa forma di messa a morte in epoca storica («era il modo in cui venivano messi a morte coloro che avevano offeso gli dei»). Anche J.-M. David, *Du comitium à la Roche Tarpéienne... Sur certains rituels d'exécution capitale sous la République, les règnes d'Auguste et de Tibère*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique* (Rome 1984) 135: «Primitivement ce type de mort prenait le sens d'un abandon, d'une consecration aux dieux», una sorta di «rituel de separation et de purification». Questo carattere sacrale, nella fattispecie di consacrazione alla divinità, non sarebbe caratteristico della sola *deiectio* ma di tutte le modalità di esecuzione capitale arcaiche; D. Briquel, *Formes de mise à mort dans la Rome primitive. Quelques remarques sur une approche comparative du problème*, in *Du châtement dans la cité* cit. 225 s.

<sup>71</sup> Analogamente, U. Vincenti, *Falsum testimonium dicere* cit. 25, accogliendo l'interpretazione di Cantarella, sostiene che questa consacrazione alle divinità inferi del precipitato fosse rappresentata proprio «mediante la forza dell'urto che pare sfondare la terra». Sulla stessa linea anche M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 32 s.

<sup>72</sup> J.-M. David, *Du comitium à la Roche Tarpéienne* cit. 135, sottolinea questo aspetto ordalico, che si conserverebbe ancora in età imperiale, allorché colui che precipitato sopravviveva alla pena, vedeva rimessa la stessa (cfr. Sen. rhet. *declam.* 3.3; Cass. Dio fr. 4.17.8). Anche E. Cantarella, *I supplizi capitali* cit. 253 ss., riconosce questo aspetto ricordando in particolare l'episodio, ricordato da Festo (s.v. «sepultum» [458 L.]), di tal L. Terenzio, di Tusco, che uscito vivo dalla precipitazione ebbe salva la vita. Cfr. anche Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899) 931 ss.; G. Glotz,

esecuzione sacrale riservata a coloro che avevano offeso gli dei, la statuizione di questa pena per il *falsum testimonium dicere* non appare del tutto anomala o comunque inverosimile.

Il dato che ha fatto sorgere i maggiori dubbi circa l'autenticità della notizia gelliana è che, tralasciando il sopra menzionato problema della esigua base documentaria a disposizione, questa pena appare nelle fonti in certa misura connotata, già nel suo mito eziologico<sup>73</sup>, come modalità di esecuzione capitale

---

*L'ordalie* cit. 93 s.; J.P. Levy, *Le problème des ordalies en droit romain*, in *Studi P. de Francisci II* (Milano 1956) 409 ss.; J. Gagé, *Vivicomburium. Ordalies ou supplice par le feu dans la Rome primitive*, in *RHDF.* 42 (1964) 542 ss.; C. Gioffredi, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane* (Roma 1955) 95 ss.; G. Grosso, *Provocatio per la perduellio, provocatio sacramento e ordalia*, in *BIDR.* 63 (1960) 213 ss.; G. Brogini, *La prova* cit. 148. In particolare, L. Lo schiavo, *Figure di testimoni* cit. 13 s., in part. n. 27, recentemente, senza negare del tutto l'idea che i Romani, in un certo momento della loro storia, abbiano conosciuto e praticato sistemi ordalici, ha negato tale carattere alla *deiectio* del falso testimone, sottolineando di contro il suo carattere sanzionatorio, ricavabile dalla specificazione *convictus*.

<sup>73</sup> Il nome della Rupe Tarpea è legato al mito di Tarpea, che, secondo la versione tradita da Livio (1.11.5-9), sarebbe stata la figlia di Spurio Tarpeo, custode dell'arce capitolina. Questa si sarebbe resa colpevole di tradimento nei confronti della patria perché, lasciandosi corrompere dalla promessa di oro e gioielli del re nemico Tito Tazio, avrebbe aperto le porte della cittadella all'assedio dei Sabini. Questo mito, però, conosce nella tradizione antica diverse versioni, che, sebbene per lo più concordi nel riconoscere l'elemento del tradimento, presentano delle spesso significative varianti. Dionigi d'Alicarnasso (2.38-40), per esempio, dopo aver reso conto del mito secondo la versione risalente a Fabio Pittore e Cincio Alimento (le stesse fonti utilizzate da Livio), dichiara di non credere a questa presentazione dei fatti, in quanto mal si concilierebbe con gli onori che alla giovane sarebbero stati tributati dopo la sua morte dai suoi concittadini e sarebbero poi stati rinnovati ogni anno dalle vestali. Di qui la sua adesione alla versione tradita da un altro annalista romano L. Calpurnio Pisone, che negava, nella sua narrazione dei fatti, il tradimento di Tarpea. Ancora Properzio, nelle sue *Elegiae* (4.4), pur accogliendo la versione per così dire "canonica" del tradimento, introduce, in linea con il gusto del suo genere, un nuovo elemento volto a riscattare in certa misura la giovane: Tarpea avrebbe tradito non per brama di ricchezze, bensì per l'amore che la univa al sovrano nemico Tito Tazio. A complicare ulteriormente la questione Plutarco (*Rom.* 17) che ricorda altre due varianti del mito: la prima, risalente allo storico greco Antigono, che voleva Tarpea figlia di Tito Tazio, andata poi in sposa a Romolo e da questi indotta a tradire la sua patria, la seconda, fornita dal poeta Symilos, secondo cui la narrazione degli eventi si sarebbe dovuta spostare cronologicamente dall'età romulea a quella della guerra gallica. Una ulteriore variante, cui è opportuno fare cenno, è quella riportata nell'epitome paolina del *de verborum significazione* (s.v. «<Sa>xum Tarpeium» [464 L.]), secondo cui il nome della rupe non si legherebbe a Tarpea, bensì a un tal L. Tarpeus, vissuto durante il regno di Romolo. Ancora, secondo Varrone (*de l.L.* 5.7.41), il luogo prenderebbe il nome dalla vestale Tarpea, uccisa dai sabini e ivi sepolta. Per una valutazione complessiva del mito civico di Tarpea e le sue varianti si vd. E. Pais, *Saxum Tarpeium. Osservazioni topografiche e giuridiche*, in *Rivista di storia antica* 5 (1900) 9 ss.; Id., *Ancient Legends of Roman History* (New York 1905) 96 ss.; M.C. Martini, *Due studi sulla riscrittura annalistica dell'età monarchica a Roma* (Bruxelles 1998) 9 ss.; E. Cantarella, *I supplizi capitali* cit. 238 ss.

caratteristica per i rei di *perduellio*<sup>74</sup> ed è, in quanto tale, spesso associata a momenti di crisi della comunità politica romana.

Il primo “traditore” contro cui venne opposta la minaccia della *deiectio e saxo*, stando alla tradizione antica, sarebbe stato Coriolano, nel 491 a.C. L’arrogante patrizio, infatti, mosso dalla sua ostilità nei confronti della plebe, dopo essersi opposto veementemente alle richieste da questa avanzate, di procedere a distribuzioni di grano visto il periodo di carestia, e aver rifiutato di presentarsi alla convocazione dei suoi capi “rivoluzionari”, venne condannato dal tribuno Sicinio, stando alla versione di Dionigi d’Alicarnasso<sup>75</sup>, ad essere precipitato dalla Rupe. Sebbene in questo caso la condanna non sia poi stata nella pratica posta in essere a seguito dei disordini che questa decisione tribunizia aveva suscitato e si sia deciso di sottoporre la questione al voto popolare<sup>76</sup>, ciò che rileva è che in questo caso il ricorso alla *deiectio* sarebbe stato giustificato dall’oltraggio arrecato da Coriolano ai tribuni e quindi, nella sostanza, alla comunità plebea che questi rappresentavano<sup>77</sup>.

Di qualche anno successivo è poi il celebre caso di Spurio Cassio Vecellino<sup>78</sup>, le cui ardite scelte politiche<sup>79</sup> gli avevano suscitato contro non solo il sospetto patrizio,

---

<sup>74</sup> Benché non vi fosse alcuna norma che legava esplicitamente tradimento e *saxum Tarpeium* questa associazione doveva essere molto diffusa nell’immaginario collettivo se ancora Seneca nel *de ira* (1.16.5) scriveva: ... *procedam in tribunal non furens nec infestus sed vultu legis et illa sollemnia verba leni magis gravi que quam rabida voce concipiam et <lege> agi iubebo non iratus sed severus; et cum cervicem noxio imperabo praecidi et cum parricidas insuam culleo et cum mittam in supplicium militare et cum Tarpeio proditorem hostemue publicum inponam, sine ira eo vultu animoque ero quo serpentes et animalia venenata percutio.*

<sup>75</sup> Dion. Hal. 7.35. Benché lo storico greco non parli esplicitamente di Rupe Tarpeia ma di ὁ ὑπερκείμενος τῆς ἀγορᾶς λόφος, questo è chiaramente desumibile da quanto segue nella narrazione: ἔστι δὲ τὸ χωπίον κρημνὸς ἐξείσιος, ὅθεν ἦν βάλλιν τούς ἐπιθανατίους. Livio (2.35) fornisce una versione diversa dell’episodio. Il Patavino, infatti, non fa alcun cenno alla *praecipitatio* ma riferisce solo del processo e successivo esilio di Coriolano. Altri cenni alla vicenda in Macrob. *Sat.* 1.8.3; Lact. *div. inst.* 2.7.20; Aug. *civ. Dei* 4.26; Gell. *n.a.* 17.21.11; Eutr. 1.15; Ampel. *lib. mem.* 27.1; Cass. Dio fr. 17.1-13; Front. *stratag.* 1.8.1.

<sup>76</sup> Dion. Hal. 7.35-36.

<sup>77</sup> Sull’episodio cfr. M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 37; E. Cantarella, *I supplizi capitali* cit. 241 s.; R. Fiori, *Homo Sacer* cit. 362 ss.

<sup>78</sup> Oltre le fonti che in seguito cito cfr. Cic. *Lael.* 28; 36; *Phil.* 2.87; 2.114; Cass. Dio 45.32.1; fr. 19; Diod. 11.37.7; Plin. *nat. hist.* 34.14.30; Ampel. *lib. mem.* 27.3.

<sup>79</sup> Sulla sua controversa proposta di legge agraria, F. D’Ippolito, *La legge agraria di Spurio Cassio*, in *Labeo* 21 (1975) 197 ss.; D. Capanelli, *Appunti sulla rogatio agraria di Spurio Cassio*, in *Legge e società nella repubblica romana I*, cur. F. Serrao (Napoli 1981) 3 ss.; E. Gabba, *Studi su Dionigi da Alicarnasso III: La proposta di legge agraria di Spurio Cassio*, in *Roma arcaica. Storia e storiografia* (Roma 2000) 129 ss.

ma anche l'ostilità plebea e lo avevano condotto, nel 485 a.C., allo scadere del suo terzo consolato<sup>80</sup>, alla condanna capitale per sospettata *adfectatio regni*.

Non si può poi non ricordare l'analogo celebre caso, di circa un secolo successivo, che vede come protagonista Marco Manlio Capitolino, precipitato, nel 384 a.C., con l'accusa di aver aspirato alla tirannide<sup>81</sup>, da quello stesso monte, da cui, *ex virtute*, era stato tratto il suo *cognomen*, per aver ivi respinto i Galli invasori<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> Console prima nel 502, poi nel 493 e nel 486, vd. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* I (New York 1951) 8,14, 20, l'anno successivo, durante il consolato di Ser. Cornelius e Q. Fabius (T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 22), venne processato e condannato per *perduellio*. Le fonti antiche ricordano tre divergenti versioni circa lo svolgersi delle ultime vicende di Spurio Cassio. La prima, seguita da Livio (2.41.11) e Dionigi d'Alicarnasso (8.77.2-80), riporta che a seguito dei sospetti di *adfectatio regni*, sorti nei confronti di Spurio Cassio, già nel corso del suo ultimo consolato, questi venne condotto dai questori Cesone Fabio e L. Valerio Publicola dinnanzi al popolo con l'accusa di τυραννίς. L'assemblea popolare lo avrebbe quindi condannato a morte, i suoi beni sarebbero stati quindi oggetto di *consecratio* e la sua casa distrutta. In questa versione solo Dionigi ricorda che la modalità di messa a morte sarebbe stata la *deiectio* (Dion. Hal. 8.78.5). Secondo la seconda versione, riportata da Valerio Massimo (5.8.2), ma considerata da Livio (2.41.11) e Dionigi (8.79.1) meno affidabile, non ci sarebbe stato un processo popolare, ma sarebbe stato lo stesso padre di Cassio a punire il figlio dopo un *iudicium domesticum* (o dinnanzi al senato, cfr. Dion. Hal. 8.79.1). L'ultima versione, riportata da Cicerone (*rep.* 2.60), in qualche modo concilia le precedenti, ricordando un giudizio popolare, promosso da un questore, nel corso del quale lo stesso padre di Cassio sarebbe stato testimone. Sul processo E. Gabba, *Dionigi di Alicarnasso sul processo di Spurio Cassio*, in *Roma arcaica* cit. 141 ss.; D. Capanelli, *Appunti sulla rogatio* cit. 5 ss.; F. Salerno, *Dalla consecratio alla publicatio bonorum* (Napoli 1990) 80 ss.; R. Fiori, *Homo sacer* cit. 375 ss.

<sup>81</sup> Anche su questo episodio, come i precedenti, le fonti conservano versioni divergenti. La prima, vd. Liv. 6.19.5 ss.; Serv. in *Verg. Aen.* 8.652; Dion. Hal. 14.4.1; Plut. *Cam.* 36; Cass. Dio fr. 26.2; Zon. 7.23; Varr. *ann.* fr. 2; Val. Max. 6.3.1; Flor. 1.26.7; Ampel. *lib. mem.* 27.4; parla di un processo di fronte al popolo riunito in centurie e convocato, cosa piuttosto anomala, anche se non unica, presso il *lucus Poetelinus extra portam Flumentanam* (cfr. Liv. 6.20.10, spiega la decisione di convocare il comizio qui, come un modo per evitare al popolo la vista del Campidoglio, visibile invece dal campo Marzio). Secondo un'altra versione, ricordata dubbiosamente da Livio (6.20.12 s.), M. Manlio Capitolino sarebbe stato condannato a seguito di un procedimento condotto dai *duumviri perduellionis*. Questo episodio è stato oggetto di grande attenzione da parte degli studiosi, in particolare in riferimento alla versione relativa al procedimento duumvirale. Cfr. W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962) 22 ss.; W. Blake Tyrrell, *The Duumviri in the Trials of Horatius, Manlius and Rabirius*, in *ZSS.* 91 (1974) 107 ss.; A. Magdelain, *Remarques sur la perduellio*, in *Historia* 22 (1973) 405 ss. [=in *Jus, Imperium, Auctoritas. Études de droit romain* (Rome 1990) 509 ss.]; T.P. Wiseman, *Topography and Rhetoric: the Trial of Manlius*, in *Historia* 28 (1979) 32 ss.; B. Santalucia, *Osservazioni sui duumviri perduellionis e sul procedimento duumvirale*, in *Du châtement dans la cité* cit. 439 ss. [=in *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 35 ss.]; F. Salerno, *Dalla consecratio alla publicatio bonorum* cit. 91 ss.; R. Fiori, *Homo sacer* cit. 396 ss.

<sup>82</sup> Questo particolare deve aver suscitato grande suggestione nella percezione degli antichi se ancora Val. Max. 6.3.1: *M. Manlius, unde Gallos depulerat, inde ipse praecipitatus est*; Liv. 6.20.1: *Tribuni de saxo Tarpeio deiecerunt locusque idem in uno nomine et eximiae gloriae monumentum et poenae ultimae fuit*; cfr. anche Dion. Hal. 14.4: Μάλλιος, ὁ ἀριστεύσας ὅτε εἰς τὸ Καπιτώλιον Ῥωμαῖοι κατέφυγον, κινδυνεύων διὰ τυραννίδος ἐπίθεσιν ἀπολέσθαι, βλέψας εἰς τὸ Καπιτώλιον καὶ τὰς χεῖρας ἐκτείνας εἰς τὸν ἐν αὐτῷ νεῶν τοῦ Διὸς εἶπεν: Οὐδ' ἐκείνοσ' τόπος ἱκανὸς ἔσται

Questi episodi, che sono stati oggetto di varie disamine critiche da parte degli studiosi, sia dal punto di vista storico che storico-giuridico<sup>83</sup>, e su cui le stesse fonti antiche non sembrano essere concordi, anche su dettagli pur rilevanti dello svolgersi degli eventi, sembrerebbero mostrare come fra *deiectio* e crimini contro la patria, ovvero la *civitas* romana, vi sarebbe stato uno stretto legame.

Piazza<sup>84</sup>, proprio basandosi su questi episodi e constatando un perdurare di questi caratteri della *deiectio* anche in epoca tardo repubblicana, in relazione ad episodi «storicamente più attendibili»<sup>85</sup>, ha posto in dubbio la notizia tradita da Gellio e ha letto questa sanzione come «pena tipica di delitti molto diversi dalla falsa testimonianza».

Sia che si trattasse di *perduellio* in senso proprio, come nel caso di Spurio Cassio e Manlio Capitolino, sia di oltraggio alla comunità plebea nella figura dei suoi tribuni, come mostrerebbe la vicenda di Coriolano<sup>86</sup>, si sarebbe ricorsi alla *deiectio* per sanzionare «comportamenti lesivi di interessi della collettività, sia essa la collettività romana nel suo complesso, sia quella parte che, in un determinato momento storico, si pone come entità distinta e si dà un distinto ordinamento»<sup>87</sup>.

Dopo aver negato, quindi, che la sanzione per la falsa testimonianza potesse essere la *deiectio e saxo Tarpeio*, la studiosa ipotizza che, ricadendo il problema della testimonianza falsa nella sfera del diritto privato, con una certa ragionevolezza

---

με σώσαι ὄν ὑπὸ τῶν βαρβάρων κρατηθέντα διέσωσα ὑμῖν ἐγώ; ἀλλὰ καὶ τότε ὑπὲρ ὑμῶν ἀπέθνησκον καὶ νῦν ὑφ' ὑμῶν ἀποθανοῦμαι. τότε μὲν οὖν συμπαθήσαντες ἀφήκαν αὐτόν, ὕστερον δὲ κατὰ κρημνοῦ ἐρρίφη; Plut. *Cam.* 36.7: ὁ μὲν οὖν Μάλλιος ἀλοῦς εἰς τὸ Καπιτώλιον ἀπήχθη, καὶ κατὰ τῆς πέτρας ὡσθεὶς τὸν αὐτὸν τόπον ἔσχε καὶ τῶν εὐτυχεστάτων ἔργων καὶ τῶν μεγίστων ἀτυχημάτων μνημίειον.

<sup>83</sup> Vd. E. Pais, *Saxum Tarpeium* cit. 12 ss.; A. Magdelain, *Remarques sur la perduellio* cit. 405 ss.; Id., *De la coercion capitale du magistrat supérieur au tribunal du peuple*, in *Labeo* 33 (1987) 140 ss. [=in *Jus, Imperium, Auctoritas* cit. 540 ss.]; A. Guarino, *La perduellio e la plebe*, in *Labeo* 21 (1975) 73 ss.; L. Amirante, *Sulla provocatio ad populum fino al 300*, in *Iura* 34 (1983) 11 ss.

<sup>84</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 38 ss.

<sup>85</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 43. Si vd. per es. il tribuno C. Atinius Labeo che, nel 131 a.C., *de saxo deici iussit* Quinto Cecilio Metello, che, da censore, lo aveva escluso dalla lista dei senatori (Cic. *de dom.* 47.123; Liv. *Per.* 59.10; Plin. *n.h.* 7.44.142 ss.); M. Livio Druso che, nel 91 a.C., minacciò di sanzionare con questa pena il suo avversario (e cognato) Q. Servilio Cepione (Ps. Aurel. *Vict. de vir. ill.* 66.8); Sextus Lucilius messo a morte in questo modo nell'86 su ordine di M. Popilius Lenas (Vell. *Pat.* 2.24.2; Liv. *Per.* 80; Plut. *Mar.* 45.3).

<sup>86</sup> Senza volersi soffermare su questo problema, si segnala come C.H. Brecht, *Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik* (München 1938) 190 ss.; 282 s., abbia ricondotto la imputazione di Coriolano alla fattispecie della *perduellio*, includendo tra le «sottospecie» di questa accanto all'*adfectatio regni* anche la «Tribunen- und Plebsfeindlichkeit».

<sup>87</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 42.

si sarebbe potuto ipotizzare che la reazione ad essa, benché filtrata preventivamente dall'obbligo dell'accertamento dei fatti, costituisse un momento di autotutela privata. Il reo *convictus* sarebbe stato dunque attribuito alla parte offesa e alla vendetta del suo gruppo. Questa vendetta si sarebbe potuta esplicare anche in una messa a morte dell'offensore, il che, secondo la studiosa, avrebbe svelato il nucleo di verità soggiacente alla testimonianza di Gellio<sup>88</sup>.

Sebbene questa interpretazione in qualche modo salvi il legame tra la *deiectio* e le "origini" che a questa la mitografia antica aveva attribuito e in qualche modo cerchi di conciliare la notazione di Gellio con l'evidenza delle fonti, ad una più attenta analisi emerge, però, la limitatezza di questa ricostruzione e la sua non completa esaustività.

La prima obiezione che si può avanzare è che, in realtà, la *deiectio* venne, nel corso della storia di Roma, ad essere impiegata per sanzionare anche altre fattispecie di illeciti. Abbiamo infatti attestazione dalle fonti, ancora per la prima età del principato, del ricorso al *Saxum Tarpeium* per crimini connessi con la magia e l'incesto<sup>89</sup>. Questo mostrerebbe che se è vero che tra *deiectio* e crimini contro lo stato vi era uno stretto legame, non vi era tuttavia esclusività<sup>90</sup>.

Utile per cercare di chiarire ulteriormente la questione un seconda notazione. Guardando a quelle che sono le previsioni decemvirali che la tradizione antica ci ha conservato, possiamo osservare come nelle Dodici tavole esistesse anche un'altra fattispecie sanzionata con la *deiectio e saxo*:

---

<sup>88</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 43 ss.; Ead., *Un caso di falsa testimonianza in Tito Livio*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello 4-7 giugno 1990)* (Napoli 1992) 362 ss., in part. 365.

<sup>89</sup> Cfr. Tac. *ann.* 2.32: ... *quorum e numero L. Pituanus saxo deiectus est*; *ann.* 6.19: *Post quos Sex. Marius Hispaniarum ditissimus defertur incestasse filiam et saxo Tarpeio deicitur*; Cass. Dio 58.22; in particolare si ricorda anche il caso di alcune vestali che, macchiate di incesto, finirono precipitate e *Saxo*, vd. Sen. *rhet. contr.* 1.3: *Incesti damnata, antequam deiceretur de saxo, invocavit Vestam. Deiecta vixit. Repetitur ad poenam*; Quint. *inst. or.* 8.3: *incesti damnata et praecipitata de saxo vixit: repetitur*. Cfr. E. Pais, *Saxum Tarpeium* cit. 15 ss.; Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 640 ss.; 913 ss.; J.M. David, *Du comitium à la Roche Tarpéienne* cit. 134 ss.; C. Lovisi, *Contribution à l'étude de la peine de mort sous la République romaine (509-149 av. J. C.)* (Paris 1999) 144 ss.

<sup>90</sup> J.-M. David, *Du comitium à la Roche Tarpéienne* cit. 134, sottolinea la non eccezionalità della *deiectio* e una sua originaria non specializzazione, che si sarebbe avuta solo successivamente, nel corso dell'età repubblicana. Cfr. E. Costa, *Crimini e pene* cit. 24 s.; D. Briquel, *Formes de mise à mort* cit. 225.

Gell. *n.a.* 11.18.8 (= Tab. VIII.14) Ex ceteris autem manifestis furibus liberos verberari addicique iusserunt ei, cui furtum factum esset, si modo id luci fecissent neque se telo defendissent; servos item furti manifesti presos verberibus adfici et e saxo praecipitari, sed pueros inpuberes praetoris arbitratu verberari voluerunt noxiamque ab his factam sarciri<sup>91</sup>.

Senza affrontare le tematiche specifiche connesse al problema del furto nelle Dodici Tavole<sup>92</sup>, che esulano dalle finalità di questa ricerca, possiamo osservare come questo passo, di cui Piazza sembra non tener alcun conto, sembrerebbe fornire un'ulteriore prova in favore della possibile estensione di questa pena anche alla falsa testimonianza. Nel brano in esame, infatti, si ricorda come fra le fattispecie esplicitamente contemplate fra le previsioni decemvirali vi fosse quella del furto manifesto commesso da uno schiavo, sanzionato, ed è questo che giova sottolineare, con *verberatio* e successiva *praecipitatio e saxo*, indizio questo di come questa sanzione non fosse esclusiva per i crimini "politici", ma potesse essere estesa anche ad altre fattispecie.

In anni non troppo remoti, questo versetto è stato oggetto di attenzione da parte di MacCormack<sup>93</sup> che, dopo averlo accostato a Tab. VIII.23, ha dedotto da questo la prova dell'esistenza, in epoca arcaica, di una differenziazione nella repressione della falsa testimonianza, a seconda che questa fosse stata commessa da un uomo libero o da uno schiavo. In particolare, quindi, secondo lo studioso inglese quella ricordata da Gellio sarebbe la sanzione prevista dai decemviri per la commissione dell'illecito da parte di uno schiavo<sup>94</sup>.

La conclusione cui perviene MacCormack è quindi che la *deiectio e saxo* «was applied to slaves who were convicted of *furtum manifestum* or *falsum testimonium*

---

<sup>91</sup> Cfr. Gai 3.189; 4.111; Gell. *n.a.* 6(7).15.1; 20.1.7; D. 2.14.7.14 (Ulp. 4 ad ed.).

<sup>92</sup> Rinvio, per questo importante passo, a E. Carrelli, *La repressione del furto flagrante nel diritto quiritario*, in *AUBA*, 2 (1939) 129 ss.; R. La Rosa, *La repressione del furtum in età arcaica. Manus iniectio ne duplione damnum decidere* (Napoli 1990) 38 s.; 69 s.; L. Pepe, *Ricerche sul furto nelle XII tavole e nel diritto attico* (Milano 2004) 140 ss.; C. Pelloso, *Studi sul furto* cit. 197 ss.; M.A. Fenocchio, *Sulle tracce del delitto di furtum* cit. 146 ss.; M. Varvaro, *Osservazioni sulla pretesa esistenza di una legis actio per manus iniectioem in relazione al furtum manifestum*, in *Studi per G. Nicosia VIII* (Milano 2007) 337 ss.

<sup>93</sup> *Witnesses in the Law of Twelve Tables* cit. 242 s.

<sup>94</sup> G. MacCormack, *Witnesses in the Law of Twelve Tables* cit. 243 «From these two pieces of evidence one may conjecture that the provision establishing the Tarpeian penalty for *falsum testimonium* applied only to slaves. This conjecture has to assume that the Tables distinguished *falsum testimonium* committed by a slave from that committed by free person».

and might be applied to free persons convicted of offences against the Roman people»<sup>95</sup>.

L'ipotesi, benché suggestiva, appare però, ad una più accurata analisi, in certo senso, arbitraria e quindi non condivisibile. Lo studioso inglese, infatti, non tiene conto di alcuni importanti elementi. Primo rilevante problema, di cui in questa ricostruzione non si tiene alcun conto, è quello della valutazione di una eventuale diffusione, in epoca arcaica, della prassi di ricorrere alle deposizioni di servi, sia in sede giudiziale che stragiudiziale<sup>96</sup>. Altro dato che merita ugualmente attenzione si lega alla connotazione stessa che questa tipologia di sanzione sembra assumere nel corso del tempo. Dalla lettura delle fonti, infatti, sembrerebbe potersi dedurre una progressiva, diciamo impropriamente, specializzazione della *deiectio* per i soli uomini di *status libero*<sup>97</sup>.

Alla luce delle considerazioni fin qui sviluppate potremmo dire, con buona probabilità, che nulla osta a riconoscere come possibile il ricorso alla *deiectio* quale sanzione per il *falsum testimonium*, tanto più se si sottolinea un ulteriore aspetto. Si è osservato come la *deiectio* venisse impiegata come punizione per diverse tipologie di illeciti: crimini contro la patria, furto manifesto perpetrato da uno schiavo e falsa

---

<sup>95</sup> *Witnesses in the Law of Twelve Tables* cit. 243.

<sup>96</sup> Sappiamo però che ancora in età avanzata il ricorso a questa tipologia di testimonianze si aveva solo *cum alia probatio ad eruendam veritatem non est* (D. 22.5.7 [Mod. 3 reg.]). Cfr. U. Vincenti, *Duo genera sunt testium* cit. 28.

<sup>97</sup> Per la tarda repubblica, infatti, si conservano due particolari episodi che vedono protagonisti due uomini di condizione servile. Il primo è riportato da Cassio Dione 48.34: Μάξιμον γοῦν τινα ταμειῦσαι μέλλοντα ἐγνώρισέτε ὁ δεσπότης καὶ ἀπήγαγε. καὶ τούτῳ μὲν ἄδεὲς ἐγένετο τολμήσαντι τὴν ἀρχὴν αἰτήσαι: ἕτερος δὲ ἐν τοῖς στρατηγούσι φωραθεὶς κατὰ τῶν τοῦ Καπιτωλίου πετρῶν ἐώσθη, προελευθερωθεὶς ἵνα ἀξίωμα ἢ τιμωρία αὐτοῦ λάβῃ. Lo storico greco ricorda, in queste brevi righe, la vicenda di un certo Massimo che si era presentato, nonostante il suo *status*, alle elezioni, ma, riconosciuto dal padrone, venne preso (cfr. Hier. *Chron.* 158 [Helm]: *Vibium Maximum designatum quaestorem agnovit dominus se abduxit*). Non gli fu però inflitta alcuna sanzione, cosa che invece avvenne per un altro personaggio, di cui però non si fa menzione del nome, che scoperto nel rango di pretore, per il suo oltraggio venne precipitato dalla rupe Tarpeia, però, specifica lo storico greco, «dopo essere stato prima affrancato, al fine di dare dignità alla sua pena». Su queste due vicende N. Rampazzo, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione* (Napoli 2008) 373 s. L'altro episodio è ricordato da Livio, Valerio Massimo e Plutarco, in modo abbastanza concorde, e vede protagonista il servo traditore di P. Sulpicio. Liv. Per. 77: *Servus ut praemium promissum indici haberet, manumissus et ob scelus proditi domini de Saxo deiectus est*, analogamente anche Val. Max. 6.5.7: *...in villa latentem a servo proditum conperisset, manu missum parricidam, ut fides edicti sui constaret, praecipitari protinus saxo Tarpeio...* cfr. Plut. *Sull.* 10. Ciò che accomuna i due episodi è che in entrambi i rei, di condizione servile, vengono condannati alla *deiectio* della Rupe ma, prima di essere precipitati, sono manomessi.

testimonianza<sup>98</sup>. A prima vista queste fattispecie possono apparire molto diverse tra loro, in realtà sono accomunate da un medesimo elemento: l'infrazione della *fides*, sia essa pubblica o privata<sup>99</sup>.

In un'epoca arcaica in cui la *fides* era importante al punto da costituire uno dei perni portanti della *civitas* romana<sup>100</sup>, ugualmente necessaria doveva apparire agli occhi dei consociati una sua tutela e una dura repressione della sua infrazione<sup>101</sup>.

La connotazione sacrale della pena, cui già si è fatto cenno, lascia supporre che i decemviri abbiano recepito nella loro codificazione un antico *mos*, rimontante ad un'epoca molto risalente<sup>102</sup>. Lo stesso luogo dove questa pena veniva posta in essere fornisce una ulteriore conferma<sup>103</sup>.

---

<sup>98</sup> E. Pais, *Saxum Tarpeium* cit. 18 s., parla di una originaria specializzazione di questa pena come uno dei modi impiegati per punire "i traditori dello Stato". Solo successivamente sarebbe stata impiegata anche per coloro che si erano mostrati manchevoli di *fides* rispetto a privati.

<sup>99</sup> Che ci sia infrazione della *fides* da parte dello schiavo è credibile, ciò che non è determinabile è la modalità, nel senso che la previsione non ci dice chiaramente rispetto a chi (non è detto che uno schiavo derubi il solo suo padrone e non altri...).

<sup>100</sup> Sulla *fides* e *bona fides*: A. Nicoletti, s.v. «*fides*», in *NNDI*. VII cit. 293 s.; L. Lombardi, *Dalla fides alla bona fides* (Milano 1961); L. Fascione, *Cenni bibliografici sulla bona fides*, in *Studi sulla buona fede* (Milano 1975) 51 ss.; R. Fiori, *Homo sacer* cit. 148 ss.; M. Talamanca, *La bona fides nei giuristi romani: «Leerformeln» e valori dell'ordinamento*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea* IV, cur. L. Garofalo (Padova 2003) 1 ss.; R. Cardilli, *Bona fides tra storia e sistema* (Torino 2004); E. Stolfi, *Bonae fidei interpretatio. Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica* (Napoli 2004); R. Fiori, *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (Parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato* 4, cur. R. Fiori (Napoli 2011) 101 ss. Cfr. anche E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. 1. *économie, parenté, société* (Paris 1969) 103 ss.

<sup>101</sup> Analoga durezza nella repressione della falsa testimonianza, tenendo conto naturalmente delle dovute differenze, si ritrova anche nell'ambito del diritto militare, ove Polibio (6.37.9) attesta il ricorso al *supplicium fustuarium* (ξυλοκοπέεται δὲ καὶ <πᾶς> ὁ κλέψας τι τῶν ἐκ τοῦ στρατοπέδου, καὶ μὴν ὁ μαρτυρήσας ψευδῆ παραπλησίως, ...). Su questa tipologia di pena cfr. Cic. *Phil.* 3.6.14; Liv. 5.6.14; Tac. *ann.* 3.21. Si vd. anche Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 30 s.; C. Lovisi, *Contribution à l'étude de la peine de mort* cit. 216 s.; C.E. Brand, *Roman Military Law* (Austin London 1968) *passim*.

<sup>102</sup> Sul problema dei contenuti delle Dodici tavole e il loro rapporto con i *mores* preesistenti vd. M. Talamanca, *Lineamenti di storia*<sup>2</sup> cit. 99 ss.; A. Bernardi, *Le XII Tavole: i contenuti legislativi*, in *Storia di Roma I. Roma in Italia* (Torino 1988) 415 ss.; M. Humbert, *La codificazione decemvirale* cit. 16 ss., 48 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Sino alle XII Tavole ed oltre*, in *Studi in onore di Remo Martini I* (Milano 2008) 378 s.

<sup>103</sup> La tradizione antica è concorde nel presentare Numa Pompilio quale secondo fondatore di Roma. Se Romolo l'aveva fondata con le armi, Numa l'aveva rifondata con le leggi e la religione (cfr. Cic. *de rep.* 2.13.25; 2.14.26; Liv. 1.19.1; Verg. *Aen.* 6.809-811; Ovid. *Fast.* 3.277-279; Tac. *ann.* 3.26; Plut. *Numa* 8). Il re sabino, infatti, avrebbe introdotto nell'*Urbe* nuovi culti, nuovi riti e nuovi sacerdoti ovvero riaffermato culti preesistenti. In particolare al suo nome la tradizione lega innovazioni relative al culto della *Fides*, per cui ordinò la costruzione di un tempio sul *Capitolium*. Cfr. Cic. *de off.* 3.29.104: *Qui ius igitur iurandum violat, is fidem violat, quam in Capitolio vicinam*

Accolta dunque l'ipotesi del ricorso alla *deiectio* come sanzione per il *falsum testimonium dicere*, stando alla testimonianza di Gellio, questa tipologia di pena, rispetto però alla sola falsa testimonianza<sup>104</sup>, sarebbe andata cadendo progressivamente in desuetudine, tanto da non essere più impiegata, come lamenta Africano, nel II sec. d.C.

Tornando all'interrogativo sopra posto se sia possibile ipotizzare per questo periodo una pena più blanda rispetto alla *deiectio*, probabilmente la risposta è negativa. Guardando agli sviluppi della disciplina del falso nel corso del tempo, si può osservare come questa fattispecie venne ad essere parzialmente ripresa da Silla nella sua opera di risistemazione della materia criminale<sup>105</sup>. Oltre la *lex Cornelia testamentaria nummaria*, con cui il dittatore introdusse e regolamentò due nuove fattispecie di falso, anche la falsa testimonianza venne ad essere oggetto di nuova disciplina. All'interno della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, Silla contemplò, infatti, l'ipotesi di colui che *falsum testimonium dolo malo dixerit, quo quis publico iudicio rei capitalis damnaretur*<sup>106</sup>.

---

*Iovis optimi maximi, ut in Catonis oratione est, maiores nostri esse voluerunt.* Questo dato suggerisce una ulteriore suggestione in quanto il *Saxum Tarpeium* si trovava proprio sul Campidoglio. Sulla localizzazione del *Saxum Tarpeium* (o rupe Tarpeia) nel corso del tempo sono state avanzate numerose ipotesi. In origine, stando a quanto attestato dalle fonti, l'intero colle era definito come *Tarpeius* (vd. Prop. 4.1.7; Sil. Ital. 3.623; Luc. 3.154). Secondo Pais, *Saxum Tarpeium* cit. 3 ss., questo sarebbe stato anzi il suo nome più antico, nonché il nome delle antiche divinità Tarpeio e Tarpeia, che in epoca successiva avrebbero ceduto il posto a Giove Capitolino e Giunone Moneta. Pais, *Saxum Tarpeium* cit. 3 ss., agli inizi del secolo scorso, propose, per la prima volta la collocazione del *Saxum* sull'*Arx* capitolina, ma la sua proposta, inizialmente, non ebbe largo seguito. Successivi scavi e ricerche archeologiche, unite ad una più accurata analisi delle fonti hanno però confermato questa sua ipotesi, oggi comunemente accettata vd. F. Coarelli, *Il Foro Romano 2. Periodo repubblicano e augusteo* (Roma 1985) 80 ss., ove, riprendendo l'ipotesi di Pais, recupera anche l'idea da questi avanzata (p. 19 ss.) di un probabile stretto collegamento di questo luogo con le *Scalae Gemoniae*, o dei sospiri, che probabilmente servivano da collegamento tra la rupe Tarpeia e il sottostante *Tullianum*, ed una loro possibile identificazione con le *Scalae Tarquiniae* (che secondo la testimonianza di Festo, Paul. Fest. s.v. «*Tarquitias scalas*» [496 L.], avrebbero preso il nome da Tarquinio il Superbo, che ne avrebbe ordinato la costruzione). Coarelli (p. 83 s.) sottolinea questo legame e in particolare quello con le sedi dei tribuni della plebe, in quanto «depositari ufficiali delle esecuzioni al *Saxum Tarpeium*». Cfr. E. Cantarella, *I supplizi capitali* cit. 240 s.; T.P. Wiseman, *Topography and Rhetoric* cit. 42 ss., ove rassegna delle principali ipotesi, avanzate dagli studiosi nel secolo scorso, per rispondere al problema della precisa ubicazione del *Saxum Tarpeium*.

<sup>104</sup> Abbiamo infatti attestazione dalle fonti, ancora per il primo principato, dell'impiego di questa modalità di messa a morte cfr. Tac. *ann.* 2.32; 6.19; Cass. Dio 58.22; Sen. *rhet. contr.* 1.3.

<sup>105</sup> Verosimilmente potremmo ipotizzare che proprio a seguito di questo intervento la *deiectio* venne ad *abolescere*.

<sup>106</sup> D. 48.8.1.1 (Marc. 14 *inst.*). Cfr. D. 48.8.1 pr. (Marc. 14 *inst.*): *...quo quis falsum iudicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur.*

Assimilata ad una forma di omicidio<sup>107</sup>, la falsa testimonianza dolosamente resa in un processo capitale viene dal dittatore sanzionata con la pena di morte. Nella sostanza quindi si riprende<sup>108</sup>, sia pure in modo parziale, quanto già previsto nella statuizione decemvirale ma si modifica la modalità di messa a morte, che non viene più ad essere, in principio solo per questa tipologia specifica di falsa testimonianza, la *deiectio*. Ciò di cui si rammaricherebbe Africano sarebbe l'essere venuta meno l'efficacia deterrente di quella pena, intrisa di una forte valenza magico religiosa, che nel passato era riuscita a preservare la comunità romana dal dilagare di «mentitori giurati»<sup>109</sup>.

---

<sup>107</sup> D. 48.8.1 pr. (Marc. 14 *inst.*): *Lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur, qui hominem occiderit: cuiusve dolo malo incendium factum erit: quive hominis occidendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit: quive, cum magistratus esset publicove iudicio praeeset, operam dedisset, quo quis falsum iudicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur*. Vd. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 632 ss.; A. Magdelain, *Remarques sur la perduellio* cit. 534; C. Lovisi, *Contribution à l'étude de la peine de mort* cit. 144. *Contra*: W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. 35

<sup>108</sup> Secondo C. Lovisi, *Contribution à l'étude de la peine de mort* cit. 144 s., «Les deux codifications, décevinaire et syllanienne, visent une hypothèse identique. Le faux témoignage est assimilé à un meurtre car il peut entraîner la mort de l'accusé». Questa medesima ispirazione spiegherebbe anche la restrizione apportata dalla *lex Cornelia*, in quanto, nella tarda repubblica, solo in un processo capitale la vita del convenuto sarebbe realmente minacciata, mentre al tempo delle Dodici Tavole il *iudicatus* rischierebbe ugualmente, anche in sede di procedura civile, «d'être coupé en morceaux s'il n'acquiesce pas le montant de la condamnation».

<sup>109</sup> Non bisogna poi dimenticare l'affermarsi di quel costume così lodato da Polibio (6.14.7), e dallo storico greco presentato come peculiare dell'ordinamento Romano, dell'esilio volontario prima della pronuncia della condanna, che consentiva al giudicato di potersi sottrarre a questa. L'invalersi di questa prassi aveva fatto sí che ormai nella tarda repubblica ben poche fossero le condanne capitali effettivamente pronunciate. Sul problema vd. G. Crifò, *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano I* (Milano 1961); R.A. Bauman, *Crime and Punishment in Ancient Rome* (London-New York 1996) 14 ss.; 26 ss.

## Capitolo secondo

### 1. *Falsum testimonium* e spergiuro

L'originaria natura dell'illecito classificato come *falsum testimonium dicere* era, come si è detto, sacrale. Si trattava di uno *scelus inexplabile*, che, in quanto tale, conosceva come sola possibile soluzione la *consecratio* del reo. Questi, infatti, con la sua condotta, essendo venuto meno alla *fides*, costituiva una minaccia per il benessere dell'intera comunità. L'unico modo per ristabilire l'ordine turbato era l'eliminazione del colpevole, atto questo che originariamente altro non doveva essere se non «un rito magico di purificazione»<sup>1</sup>.

Autorevoli studiosi, nell'indagare i caratteri originari di questo illecito, hanno posto in stretta connessione il *falsum testimonium* e lo spergiuro<sup>2</sup>, così da giungere ad

---

<sup>1</sup> P. de Francisci, *Primordia civitatis* (Romae 1959) 318. Cfr. J.-M. David, *Du comitium à la Roche Tarpéienne* cit. 135. R. Fiori, *Homo sacer* cit. 219, sostiene che la *deiectio e saxo Tarpeio* non può considerarsi un *supplicium* in senso proprio, «ma – come la lapidazione – è modo di soppressione tipico dei proscritti e dei φαρμακοί, attestato in particolare per gli *homines sacri* a seguito di offesa ai tribuni della plebe». *Contra*, E. Cantarella, *La sacertà nel sistema originario delle pene. Considerazione su una recente ipotesi*, in *Mélanges à la mémoire de A. Magdelain*, cur. M. Humbert, Y. Thomas (Paris 1998) 63 s., oppone alla ipotesi di Fiori due obiezioni. La prima che la *deiectio* non era una *immolatio* nel senso letterale del termine. Fiori avrebbe utilizzato il termine quale sinonimo di «uccisione rituale, cittadina, istituzionale, in contrapposizione a quella irrituale». Da qui discende la seconda obiezione: «la *deiectio* non era “assai lontana” da una esecuzione ufficiale: anche se eseguita da privati essa era una di queste esecuzioni».

<sup>2</sup> Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 668; A. Steinwenter, s.v. «*iusiurandum*», in *PWRE*. X.1 (Stuttgart 1918) 1253; P. Voci, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI*. 19 (1953) 60; L. Amirante, *Il giuramento prestato prima della litis contestatio nelle legis actiones e nelle formulae*

individuare nella violazione del giuramento prestato alla divinità l'elemento che, originariamente, ne avrebbe costituito la base stessa. Nessun altro mezzo migliore del giuramento esisteva infatti, secondo i *maiores*, per vincolare la *fides*. Così Cicerone nel *de officiis*:

3.31.111 Nullum enim vinculum ad astringendam fidem iure iurando maiores artius esse voluerunt. Id indicant leges in Duodecim tabulis, indicant sacratae, indicant foedera, quibus etiam cum hoste devincitur fides, indicant notiones animadversionesque censorum, qui nulla de re diligentius quam de iure iurando iudicabant.

L'Arpinate, per dimostrare la connessione tra onesto e utile, ricorda come *exemplo aut laudabilius aut praestantius* Attilio Regolo<sup>3</sup>. Questi, fatto prigioniero dai Cartaginesi, venne inviato a Roma come messaggero, al fine di richiedere al senato il rilascio dei prigionieri punici. Dopo aver prestato promessa giurata di far ritorno a Cartagine laddove il senato non si fosse mostrato accondiscendente rispetto alle rivendicazioni avanzate, il condottiero giunse nell'Urbe, ma anziché perorare le richieste dei cartaginesi fu il primo ad opporvisi. Fu infatti anche per le sue parole che i senatori decisero di non procedere con la liberazione dei prigionieri. Pur avendo la possibilità di profittare dell'occasione per rimanere in patria, Regolo, mostrandosi fedele al giuramento prestato, decise di far ritorno fra i nemici e affrontare così un sicuro destino di morte. Cicerone, nel valutare la condotta del console romano, affronta dunque il problema della natura del vincolo giurato ed evidenzia una

---

(Napoli 1954) 178 ss.; Id., s.v. «giuramento (diritto romano)», in *NNDI*. VII cit. 938; P. de Francisci, *Primordia civitatis* cit. 318; G. Broggin, *La prova* cit. 177; G. MacCormack, *Witnesses in the Law of Twelve Tables* cit. 241; R. Fiori, *Homo sacer* cit. 218 ss.; U. Vincenti, *Falsum testimonium dicere* cit. 28; Id., *Duo genera sunt testium* cit. 27 s.; A. Calore, *Per Iovem lapidem. Alle origini del giuramento. Sulla presenza del sacro nell'esperienza giuridica romana* (Milano 2000) 137, in part. n. 30;156 ss.; M. Salazar Revuelta, *Antecedentes jurídicos de la prueba testifica* cit. 139 s. *Contra*, C. Bertolini, *Il giuramento nel diritto privato romano* (rist. Roma 1967) 67, sottolinea come sebbene la posizione di colui che spergiurava non fosse certamente positiva, tuttavia all'infuori della nota censoria, non si troverebbe alcuna traccia di una vera e propria pena stabilita per legge, atta a reprimere lo spergiuro. Questo troverebbe giustificazione nella concezione stessa che i Romani avevano del giuramento, secondo cui colui che veniva meno al giuramento prestato era oggetto della vendetta della stessa divinità. Laddove l'autorità civile fosse intervenuta per sanzionare questo illecito con una vera e propria pena, sarebbe stato come «una usurpazione dei diritti della divinità». In part. in nt. 7, contro quanti sostenevano che lo spergiuro venisse sanzionato con la *deiexio e Saxo Tarpeio*, sulla base di Gell. *n.a.* 20.1.53, ribadisce la diversità tra falsa testimonianza e spergiuro.

<sup>3</sup> *de off.* 3.26.99-27.100.

diversità nella percezione di valore del giuramento tra i suoi tempi e quelli antichi: Regolo *illis quidem temporibus aliter facere non potuit*, non avrebbe potuto agire diversamente per quei tempi, infatti allora *nullum enim vinculum ad astringendam fidem iure iurando maiores artius esse voluerunt*.

Il giuramento, quindi, sarebbe servito come mezzo atto a consolidare e rafforzare la *fides*<sup>4</sup>. Questo sarebbe stato testimoniato dalle Dodici Tavole, dalle *leges sacratae*<sup>5</sup>, dai *foedera*<sup>6</sup> e dalle note dei censori, che non giudicarono e sanzionarono mai nulla più severamente dello spergiuro<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> R. Santoro, *Potere e azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA*. 30 (1967) 524 ss., in part. 528 «Il *ius iurandum* è un'affirmatio. (...) L'affirmatio è un atto che conferisce stabilità e forza insieme, qualunque sia il contenuto della pronuncia così sanzionata ('Bekräftigung', non 'Bejahung')».

<sup>5</sup> Sul problema della definizione e della natura delle *leges sacratae*, gli studiosi si sono mostrati divisi. Si tratta di un problema ampio e di difficile soluzione. L'unico dato certo è la connessione di queste *leges* con il giuramento, legame questo presente in tutta la tradizione ed esplicitamente richiamato nelle fonti vd. Fest. s.v. «*sacratae leges*» [422 L.]: *Sacratae leges sunt, quibus sanctum est, qui[c]quid adversus eas fecerit, sacer alicui deorum sit cum familia pecuniaque. Sunt qui esse dicant sacratas, quas plebe iurata in monte Sacro scriverit*, cfr. anche Fest. s.v. «*sacrosanctum*» [422 L.]; Liv. 3.55.10. Secondo alcuni la *lex sacrata* sarebbe un giuramento seguito ad un *foedus* patrizio-plebeo, così per es. P. de Francisci, *Storia del diritto romano*<sup>2</sup> I (Milano 1943) 217 ss., che riprende la tesi già espressa da Lange (*De sacrosanctae potestatis tribuniciae natura eiusque origine commentatio*, in *Kleine Schriften aus dem Gebiete der classischen Alterthumswissenschaft* I [Göttingen 1887] 545), per poi ripudiarla in *Arcana Imperii* III/1 (Milano 1948) 72; A. Dell'Oro, *La formazione dello Stato patrizio-plebeo* (Milano 1950) 87 ss., secondo altri una legge comiziale un tempo preceduta da un giuramento plebeo, vd. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II<sup>2</sup>/1 (Leipzig 1877) 287; E. Pais, *Storia di Roma* III (Roma 1927) 511; secondo altri un plebiscito seguito dall'impegno giurato dei maggiorenti patrizi di osservare il provvedimento plebeo, in tal senso V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup> (Napoli 1957) 47; o un plebiscito preceduto da un giuramento della plebe, C. Gioffredi, *Il fondamento della tribunicia postestas e i procedimenti normativi dell'ordine plebeo (sacrosanctum - lex sacrata - sacramentum)*, in *SDHI*. 11 (1945) 37 ss.; per altri si identificerebbe col solo giuramento della plebe, B. Kübler, s.v. «*sacrosanctum*», in *PWRE*. IA/2 (Stuttgart 1920) 1684 ss.; F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*<sup>2</sup> I (Napoli 1972) 340 s. Una tesi conciliatoria tra Mommsen e Lange quella di F. Stella Maranca, *Il tribunato della plebe dalla lex Hortensia alla lex Cornelia* (Roma 1967, rist. anast. dell'ed. Lanciano 1901) 22 ss. Su questo problema vd. anche L. Amirante, *Il giuramento* cit. 179 ss.; Id., *Plebiscito e legge. Primi appunti per una storia*, in *Sodalitas* IV cit. 2025 ss.; F. Salerno, *Dalla consecratio alla publicatio bonorum* cit. 63 ss.; R. Fiori, *Homo sacer* cit. 293 ss.; F. Zuccotti, *Giuramento collettivo e leges sacratae*, in *Studi per G. Nicosia* VIII (Milano 2007) 511 ss.

<sup>6</sup> K.-J. Holkeskamp, *Fides – deditio in fidem – dextra data et accepta: Recht, Religion und Ritual in Rom*, in *The Roman Middle Republic: Politics, Religion, and Historiography c. 400-133 B.C.*, cur. Ch. Bruun (Roma 2000) 221 ss.; A. Valvo, *Fides, foedus, Iovem lapidem iurare*, in *Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'antichità*, cur. M. Sordi (Milano 1992) 115 ss.; P. Frezza, *Ius gentium*, in *RIDA*. 2 (1949) 259 ss.; V. Bellini, *Deditio in fidem*, in *RHD*. 42 (1964) 448 ss.; L. Amirante, *Il giuramento* cit. 180 s.; L. Zurli, *Ius iurandum patrare, id est sancire foedus (Liv. I,24,6)*, in *RhM*. 123 (1980) 337 ss.; G. Turelli, *Audi Iuppiter. Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana* (Milano 2011) 55 ss.

<sup>7</sup> I rapporti riconducibili alla *fides* possono essere divisi in due gruppi, solo apparentemente diversi. Il primo ricomprende quegli atti che si legano alla prestazione di un giuramento (cfr. Cic. *de*

Questo passo è particolarmente interessante per il riferimento che conserva rispetto alle previsioni decemvirali. Come si è anticipato sopra, questo riferimento è stato posto in connessione alla falsa testimonianza, in quanto anche il testimone era tenuto da giuramento<sup>8</sup>. Qualora questi fosse venuto meno ai suoi obblighi prestando parole non veritiere si sarebbe dunque macchiato di una colpa di carattere sacrale, in quanto con la sua condotta avrebbe recato offesa a Giove, che dei giuramenti e della *fides* era garante<sup>9</sup>.

Alcuni studiosi<sup>10</sup> sono giunti a sovrapporre e identificare *falsum testimonium* e spergiuro tout court, ma verosimilmente queste due fattispecie non dovevano essere completamente sovrapponibili. Questo sembrerebbe potersi dedurre dalle stesse parole di Cicerone che menziona da un lato un generico riferimento alle Dodici

---

*off.* 3.29.104: *qui ius igitur iurandum violat, is fidem violat*) come la testimonianza, l'esecuzione dei compiti magistratuali, l'attività giurisdizionale. Il secondo gruppo si lega al *foedus* (sia in senso proprio che figurato) e ricomprende *matrimonium, amicitia, hospitium, clientela*, rapporti obbligatori. Come si diceva il discrimine tra questi due gruppi in realtà sembrerebbe essere solo apparente, infatti «se si riflette sul fatto che alle origini «*foedus*» designava unicamente l'atto solenne, la procedura – realizzantesi attraverso un giuramento e un sacrificio – (...) e che solo con il tempo il termine sarebbe passato ad indicare anche la sostanza del trattato, si comprende come ogni rapporto di *fides* sia, in ultima analisi, riconducibile ad un giuramento». Così R. Fiori, *Homo sacer* cit. 153 ss.

<sup>8</sup> Vd. Cic. *Font.* 30: *Ab isdem gentibus sanctis et in testimonio religiosis obsessum Capitolium est atque ille Iuppiter cuius nomine maiores nostri vinciam testimoniorum fidem esse voluerunt*. In tal senso G. Brogini, *La prova* cit. 177.

<sup>9</sup> Forma antichissima di giuramento era quella *per Iovem Lapidem* (cfr. sui problemi di interpretazione di questa espressione A. Calore, *Per Iovem lapidem* cit. 35 ss.; A. Valvo, *Fides, foedus, Iovem lapidem iurare* cit. 115 ss.). La strutturazione di questo *sanctissimus* e *vetustissimus* giuramento, che sarebbe stato l'archetipo dell'atto giurato solenne nel periodo più risalente della storia di Roma, prevedeva una interazione fra oralità e gestualità. Il privato giurante, reggendo tra le mani il *lapis silex*, pronunciava il suo *promissum conceptis verbis* (vd. Serv. in *Verg. Aen.* 12.13, cfr. Gell. *n.a.* 2.24; 4.20; Liv. 43.18). Seguivano poi la *precatio*, con cui si invocava la protezione della divinità nel caso in cui il giuramento fosse mantenuto, e la *deprecatio* (ovvero *execratio*), con cui ci si assoggettava alla vendetta divina in caso di infrazione del giuramento. Atto conclusivo era lo scagliare lontano la pietra retta dal giurante nel corso di tutto il rito. Il giuramento nella primissima fase della storia di Roma era da intendersi come strumento creativo di rapporti giuridici [così A. Calore, *Per Iovem lapidem* cit. 146. Cfr. E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 2. pouvoir, droit, religion* (Paris 1969) 370 ss.], sia per la realizzazione di atti internazionali (*foedera*), sia per l'assunzione di atti privati solenni. Chi giurava, giurava su Giove e “sul fulmine”, che il *lapis silex*, per credenza diffusa, simbolicamente rappresentava (cfr. G. Wissowa, s.v. «*lapis*», in *PWRE.* XII (Stuttgart 1924) 782. Su questi temi P. de Francisci, *Primordia civitatis* cit. 317 s.; P. Voci, *Diritto sacro* cit. 73 ss.; L. Amirante, *Il giuramento* cit. 184 ss.; A. Calore, *Per Iovem lapidem* cit. 143 ss. Giovenale, *sat.* 13.78 ss., riporta il “giuramento” di un impostore che per sostenere la propria frode, incurante evidentemente delle conseguenze dello spergiuro (ma non erano *illa tempora* cui si riferiva Cicerone), *per Solis radios Tarpeiaque fulmina iurat*.

<sup>10</sup> A. Steinwenter, s.v. «*iusiurandum*» cit. 1253; P. Voci, *Diritto sacro* cit. 60 n. 74; P. de Francisci, *Primordia civitatis* cit. 318 n. 901; L. Amirante, *Il giuramento* cit. 178; U. Vincenti, *Falsum testimonium dicere* cit 27 s.; 33 n. 49; Id., *Duo genera sunt testium* cit. 7 ss.; 27 ss.

tavole, dall'altro la nota censoria. Ammettendo che l'Arpinate, nel suo riferimento alle Dodici tavole, voglia alludere proprio al versetto relativo alla falsa testimonianza, sapendo che questa era sanzionata con la morte del reo mediante *deiectio* sembra quanto meno strano che una simile sanzione possa essere pacificamente commutata in una "più blanda" nota censoria<sup>11</sup>.

Sebbene Cicerone, nella *pro Roscio Comodeo* (16.46), sembri suggerire questa identificazione allorquando dichiara *propterea, quae poena ab dis immortalibus periuro, haec eadem mendaci constituta est*, bisogna supporre che altro sia la "testimonianza" falsa, altro una "dichiarazione giurata" falsa, intendendo con questa definizione sottolineare una differenza di occasione e finalità rispetto alla testimonianza come sopra definita. Se è vero che la falsa testimonianza poteva assimilarsi, per certi versi, allo spergiuro, non si può ammettere il contrario.

Guardando ai contenuti delle Dodici tavole e alle possibili connessioni con le parole dell'Arpinate, non può non venire alla mente l'immagine di un altro "*reus convictus*":

Gell. *n.a.* 20.1.7-8: Dure autem scriptum esse in istis legibus quid existimari potest? nisi duram esse legem putas, quae iudicem arbitrumve iure datum, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitur (...). 8. Dic enim, quaeso, dic, vir sapientiae studiosissime, an aut iudicis illius perfidiam contra omnia iura divina atque humana iusiurandum suum pecunia vendentis aut furis manifesti intolerandam audaciam aut nocturni grassatoris insidiosam violentiam non dignam esse capitis poena existumes?

Anche questo escerto, come quello relativo al *falsum testimonium dicere*, è tratta dalla *disceptatio* tra Sesto Cecilio e Favorino, e anche in questo caso colui che parla è il giurista. Il filosofo aveva aperto la discussione osservando, in risposta alle lodi che Africano aveva manifestato rispetto alle disposizioni decemvirali<sup>12</sup>, come queste fossero *aut obscurissima aut durissima aut lenia contra nimis et remissa aut*

---

<sup>11</sup> Una ipotesi di questo tipo sembra potersi dedurre dalle parole di C. Ferrini, s.v. «falso (diritto penale)», in *DI*. XI/1 (Torino 1895) 218, che, riguardo alla sanzione del falso tra età decemvirale e sillana, scrive «nel tempo intermedio molto avrà potuto il timore della censura». Alla luce di una simile lettura si spiega anche quanto sostiene l'Arpinate in *de leg. 2.9: periurii poena divina exitium, humana dedecus*, intendendo per *poena periurii* proprio la nota censoria.

<sup>12</sup> Gell. *n.a.* 20.1.4: *Eas leges cum Sex. Caecilius inquisitis exploratisque multarum urbium legibus eleganti atque absoluta brevitate verborum scriptas diceret.*

*nequaquam ita, ut scriptum est, consistentia*<sup>13</sup>. Il giurista inizia quindi la sua argomentazione, ribattendo i vari punti su cui Favorino aveva articolato la sua critica. Giunto al problema della durezza di alcune disposizioni decemvirali per scardinare gli argomenti dell'interlocutore gli pone retoricamente una domanda: *dure autem scriptum esse in istis legibus quid existimari potest?* Segue a questo punto la sua esemplificazione che richiama, in particolare, tre previsioni: il giudice o arbitro di un processo che si lascia corrompere, il ladro flagrante e il ladro notturno. Queste tipologie di illecito sarebbero state tutte sanzionate con *poena capitis* e questo, lascia intuire il giurista, sarebbe da leggersi come sanzione perfettamente bilanciata rispetto alla gravità dell'illecito stesso.

Senza entrare nel merito delle ipotesi di furto manifesto e notturno<sup>14</sup>, bisogna invece soffermare l'attenzione sul caso del giudice o dell'arbitro *qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est*. Una sanzione dura, quale era appunto la *poena capitis*, troverebbe, secondo il giurista, piena giustificazione nell'infrazione del giuramento. Il giudice o l'arbitro riconosciuto colpevole di tale imputazione, infatti, avrebbe dimostrato di aver svenduto il proprio ruolo e infranto il proprio giuramento<sup>15</sup> per denaro, venendo così meno, con la sua *perfidia*<sup>16</sup>, ad ogni diritto umano e divino.

Chiaramente connessa alla sanzione in questo caso l'infrazione del giuramento. Per primo Amirante<sup>17</sup>, seguito poi da numerosi altri studiosi<sup>18</sup>, ha posto in relazione questa fattispecie con la falsa testimonianza proprio per questo elemento.

Alcuni studiosi hanno anche ipotizzato che la non menzionata pena capitale cui sarebbero stati condannati i *convicti* di questo illecito, proprio per la vicinanza al *falsum testimonium dicere*, sarebbe stata la medesima, vale a dire la *deiectio e*

---

<sup>13</sup> Gell. *n.a.* 20.1.4

<sup>14</sup> C. Pelloso, *Studi sul furto* cit. 135 ss.; M.A. Fenocchio, *Sulle tracce del delitto di furtum* cit. 269 ss.; L. Pepe, *Ricerche sul furto* cit. 55 ss.

<sup>15</sup> Sul giuramento da questi prestato vd. Cic. *inv.* 2.126; *Rosc.* 8; *Scaur.* 17. Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 395.

<sup>16</sup> Il termine, composto di *fides*, indica *qui per fidem decipit*, ed ha una formazione analoga a *periurus*. Cfr. A. Ernout, A. Meillet, s.v. «*fides*», in *Dictionnaire étymologique* cit. 233.

<sup>17</sup> *Il giuramento* cit. 179

<sup>18</sup> M. Scarlata Fazio, s.v. «*falsità e falso (storia)*» cit. 507 ss.; R. Fiori, *Homo sacer* cit. 220; A. Guarino, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII tavole* cit. 99 s.; A. Calore, *Per Iovem lapidem* cit. 137 ss. in part. n. 30; P. Voci, *Azioni penali e azioni miste*, in *SDHI.* 64 (1998) 22 [=in *Ultimi studi di diritto romano* (Napoli 2007) 219, da cui cito].

*Saxo*<sup>19</sup>. Questa ipotesi appare sicuramente molto suggestiva in quanto anticiperebbe (dando forse anche una probabile spiegazione) in età arcaica un qualcosa che sicuramente abbiamo attestato per l'età del principato, vale a dire l'inclusione, fra le fattispecie di falso, della collusione del giudice<sup>20</sup>. Purtroppo per l'età arcaica non abbiamo elementi atti a provare con certezza tali ricostruzioni, che quindi, pur constatando una innegabile vicinanza fra le due fattispecie, rimangono nel limbo del probabile<sup>21</sup>.

## 2. Il processo a Marco Volscio Fittore.

L'ipotesi del *falsum testimonium dicere*, come si è avuto modo di osservare, fu oggetto di attenzione da parte della comunità romana già in epoca risalente. Sebbene si abbia attestazione di una regolamentazione esplicita di questa fattispecie solo nelle Dodici tavole, guardando in particolare ai caratteri di questa codificazione<sup>22</sup>, è verosimile ritenere che già prima di questa fissazione per iscritto nella percezione degli antichi una tale condotta fosse considerata come illecita e, quindi, degna di sanzione. La stessa *deiectio* ricordata da Gellio come pena per i rei di *falsum testimonium*, con la sua originaria connotazione sacrale, sembra rimontare ad una fase molto arcaica della storia di Roma<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup> Il primo ad ipotizzare simile pena Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 668 ss. A. Guarino, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII tavole* cit. 99 s., dopo aver fatto riferimento alla sanzione della *deiectio* per la falsa testimonianza, riguardo alla corruzione dell'arbitro o giudice «è più probabile, quindi, che essa fosse un'ipotesi di illecito privato, andasse accosto alla fattispecie della tab. VIII.23 e si risolvesse al pari con la *praecipitatio e saxo*»; P. Voci, *Azioni penali e azioni miste* cit. 219 «come il testimone falso, era fatto precipitare dalla rupe Tarpea: il processo ne accertava la colpa, l'esecuzione della pena era lasciata all'offeso».

<sup>20</sup> D. 48.10.1.2 (Marc. 14 *inst.*); D. 48.10.1.3 (Marc. 14 *inst.*).

<sup>21</sup> Considerano la corruzione del giudice una fattispecie di falso già in questa epoca M. Voigt, *Die XII Tafeln* II (Leipzig 1883) 812 ss.; Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 668; H.F. Hitzig, s.v. «*falsum*», in *PWRE*. VI (Stuttgart 1909) 1973; M. Scarlata Fazio, s.v. «*falsità e falso (storia)*» cit. 507 ss.; I. Buti, *Il praetor e le formalità introduttive del processo formulare* (Napoli 1984) 72; F. Marino, *Cic. Verr. II,1,42,108* cit. 141 s.

<sup>22</sup> L'innovazione delle Dodici Tavole doveva risiedere più nella utilizzazione della scrittura per fissare precetti normativi, che non nei contenuti. Piuttosto che come radicale innovazione legislativa del preesistente ordinamento, le Dodici Tavole vanno interpretate come punto d'arrivo di un processo di consolidamento e precisazione della precedente tradizione (*mores*).

<sup>23</sup> Vd. *supra*.

Di contro a questi dati, purtroppo, con riguardo ad eventuali casi della prassi, che sarebbero utili per meglio comprendere i meccanismi della più antica repressione della falsa testimonianza, siamo costretti a constatare come le fonti siano poche di informazioni. Se si eccettua un breve cenno a L. Minucio, accusato dal tribuno Spurio Melio di averlo *falsis criminibus circumventum*<sup>24</sup>, la tradizione antica ricorda un solo, e purtroppo ambiguo, episodio di falsa testimonianza. La vicenda, collocabile cronologicamente intorno al 459 a.C., vede come protagonista M. Volscio Fittore, reo di aver prestato falsa testimonianza nel processo contro Cesone Quinzio, figlio dell'eroe civico Lucio Quinzio Cincinnato<sup>25</sup>.

Il processo a Cesone si presenta come un caso particolarmente interessante, che si inserisce nel contesto della accesa lotta politica fra patrizi e plebei occasionata dalla proposta del tribuno Gaio Terentilio Harsa che *quod populus in se ius dederit, eo consulem usurum, non ipsos libidinem ac licentiam suam pro lege habituros*<sup>26</sup>. La tradizione annalistica, come ben noto, delinea per il V sec. uno scenario caratterizzato da uno scontro patrizio-plebeo, che sarebbe stato segnato dalla volontà dei plebei di ricercare una uguaglianza normativa contrapposta ad un diritto pensato ed esercitato esclusivamente da una ristrettissima cerchia di individui<sup>27</sup>. Si tratta di

---

<sup>24</sup> Liv. 4.21. Questo breve cenno, però, non ci consente di trarre nulla più se non la mera notizia dei fatti. G.W. Botsford, *The Roman Assemblies. From their Origin to the End of the Republic* (New York 1909) 246, aggiunge agli episodi su menzionati anche un terzo che vede protagonista M. Claudius che, «condemned for false testimony, was exiled». Anche in questo caso, specifica poi, si sarebbe avuta una mitigazione della pena, in quanto, p. 246 n. 5, «false testimony in a cause of this kind, which was vindicia not murder, was not capital». Sull'episodio di Claudio: Liv. 3.58.10; Dion. Hal. 11.46.5, ove però non sembra rinvenibile alcuna traccia di una accusa o di un processo per falsa testimonianza. Cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> (Milano 1998) 81, ricorda gli episodi di Minucio e Claudio come esempi di reati comuni, nel caso specifico falsa testimonianza, perseguiti per iniziativa tribunitia.

<sup>25</sup> R. Hanslik, s.v. «*Quinctius*, 27», in *PWRE*. XXIV (Stuttgart 1963) 1020 ss.; A. Piganiol, *Romains et Latins I. La legende des Quinctii*, in *MEFRA*. 38 (1920) 288 ss. [=in *Scripta varia* II (Bruxelles 1973) 206 ss.]; F. Mora, *Fasti e schemi cronologici. La riorganizzazione annalistica del passato remoto romano* (Stuttgart 1999) 110 s.

<sup>26</sup> Liv. 3.9.5.

<sup>27</sup> Tito Livio sottolinea come la funzione delle Dodici Tavole sarebbe stata quella di *aequare libertatem* (Liv. 3.31.7) ed *aequare iura* (Liv. 3.34.3), vale a dire di parificare la posizione dei cittadini davanti al diritto. Sulla posizione della plebe nello "stato patrizio" del V sec. vd. C. Ferenczy, *From the patrician State to the patrician-plebeian State* (Budapest 1976) passim; A. Guarino, *La rivoluzione della plebe* (Napoli 1975) 170 ss.; Id., *La formazione della respublica romana*, in *RIDA*. 1 (1948) 35 ss. [=in *Pagine di diritto romano* III (Napoli 1994) 41 ss.]; F. Serrao, *Lotte per la terra e per la casa a Roma*, in *Legge e società nella repubblica romana* I cit. 51 ss.; A. Bernardi, *Patrizi e plebei nella costituzione della primitiva repubblica romana*, in *RIL*. 79 (1945-6) 1 ss.; F. Càssola, *Lo scontro fra patrizi e plebei e la formazione della nobilitas*, in A. Momigliano, A. Schiavone (curr.),

anni travagliati, caratterizzati da agitazioni della plebe ed in cui i tribuni, forti della loro *sacrosanctitas*, si ergono a vendicatori di ogni ingiuria arrecata alla plebe<sup>28</sup>, esercitando anche poteri di giustizia sommaria contro chiunque contravvenisse (o per loro avesse contravvenuto) alle leggi *sacratae*<sup>29</sup>.

Nel 462 la *rogatio* presentata da Harsa, *ut quinque viri creentur legibus de imperio consulari scribendis*<sup>30</sup>, fornì nuovi argomenti per rincarare lo scontro già in atto. L'opposizione patrizia, che non tardò a manifestarsi, vide spiccare tra le sue file proprio Cesone Quinzio<sup>31</sup> che, insieme ad un folto gruppo di *sodales*<sup>32</sup>, di cui

---

*Storia di Roma I. Roma in Italia* (Torino 1988) 451 ss.; D. Musti, *Lotte sociali e storia delle magistrature*, in *Storia di Roma I* cit. 367 ss.

<sup>28</sup> Essi esercitavano una sorta di "potere negativo" rispetto al funzionamento dell'apparato cittadino, per assolvere al loro compito di assistere e proteggere gli interessi della plebe. Benché a lungo considerati, anche in modo ostentato, *privati sine imperio, sine magistratu*, l'indipendenza di queste figure era garantita dalla inviolabilità della loro persona, considerata "sacrosanta", per una protezione di cui erano garanti gli stessi dei, evocati da un giuramento collettivo della plebe. Si v. F. Càssola, L. Labruna, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*<sup>3</sup> (Napoli 1991) 137ss; L. Capogossi Colognesi, *Diritto e potere nella storia di Roma* (Napoli 2007) 105 ss.; F. Stella Maranca, *Il tribunato della plebe dalla lex Hortensia alla lex Cornelia* (rist. anast. Roma 1967) 33 ss.; G. Lobrano, *Patricii magistratus, plebei magistratus, magistratus populi Romani*, in *SDHI*. 41 (1975) 245 ss.; Id., *Il potere dei tribuni della plebe* (Milano 1982) 245 ss.; P. Catalano, *Tribunato e resistenza* (Torino 1971) 343 ss.

<sup>29</sup> Su questi processi rivoluzionari della plebe nella prima metà del V sec. a.C. vd. F. Serrao, *Lotte per la terra* cit. 108, 121; B. Santalucia, *I tribuni e le centurie*, in *Il problema della pena criminale* cit. 23 ss. [=in *Studi di diritto penale romano* cit. 58 ss.]; Id., *Il processo penale nelle XII Tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale. Atti del convegno di diritto romano (Copanello 3-7 giugno 1984)* (Napoli 1988) 262 ss. [=in *Studi di diritto penale romano* cit. 30 ss.]; Id., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup> (Milano 1998) 40 ss.; Id., *Sacertà e processi rivoluzionari plebei: a proposito di un recente libro*, in *Studi per Giovanni Nicosia VII* (Milano 2007) 252 ss. [=in *Altri studi di diritto penale romano* (Milano 2009) 139 ss.]; R. Fiori, *Homo sacer* cit. 362 ss.

<sup>30</sup> Liv. 3.9.5. Vd. anche G. Rotondi, *Leges publicae populi romani* (Milano 1912, rist. Hildesheim-Zürich-New York 1990) 198 s.; J. Bleicken, *Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v. Chr.* (München 1955) 15 ss.

<sup>31</sup> Liv. 3.9.2.

<sup>32</sup> 3.14.3: ...*Caesonis sodalicium*. Accanto a rapporti di tipo clientelare, che legano individui con *status* e mezzi diseguali, nella vita politica romana esistevano anche dei legami, sociali ed istituzionali, che si potrebbero definire di "solidarietà orizzontale". Il fenomeno delle *sodalitates*, che era presente e diffuso anche presso le altre popolazioni italiche, appare attestato fin già dalle origini di Roma. Già prima della fondazione della città Romolo e Remo appaiono circondati da un *globus iuvenum* (Liv. 1.5.7), con cui compiono le loro scorrerie e dividono il bottino così conquistato. Ancora in età monarchica, personaggi come Tullo Ostilio (Dion. Hal. 3.26.4), l'Orazio superstite (Dion. Hal. 3.21.4), Mettìo Fufezio (Dion. Hal. 3.26.3; 3.30.7; cfr. 3.7.1) *et alii*, sovente, vengono ricordati dalle fonti attornati dai loro *sodales*, che, con una posizione ormai integrata all'interno della organizzazione cittadina, assolvono funzioni politiche e militari. Con la fine del *regnum* le *sodalitates* continuano a sussistere ed assumono, nel contesto della lotta patrizio plebea, una più marcata connotazione, in particolare come strumento di lotta politica. Numerosi sono i leaders politici che nel V sec. a.C. si avvalgono di *sodales*. Il caso più noto è sicuramente quello di Valerio Publicola, il cui ricordo sembrerebbe conservarsi nel *lapis Satricanus*, iscrizione votiva dedicata a Marte dai *Popliosio*

facevano parte *nobiles iuniores, instructi paratique cum ingenti clientium exercitu*<sup>33</sup>, si era illustrato per la sua arroganza, per i suoi soprusi ed, in particolare, anche per l'accanimento con cui si era opposto alle rivendicazioni plebee. Per porre un freno a questa situazione, il tribuno Aulo Virginio *Caesoni capitis diem dicit*<sup>34</sup>.

---

*Valesiosio suodales*, che è stata rinvenuta nel 1977 a Satrico, nei pressi del tempio di Mater Matuta ed è stata oggetto di grande attenzione soprattutto da parte di filologi, linguisti e storici. Su questa iscrizione ed i problemi ad essa connessi, in particolare per il suo rapporto con la *gens Valeria*, vd. R. Bloch, *À propos de l'inscription latine archaïque trouvée à Satricum*, in *Latomus* 42 (1983) 368 ss.; C. De Simone, *L'iscrizione latina arcaica di Satricum. Problemi metodologici ed ermeneutici*, in *Giornale Italiano di Filologia* 12 (1981) 25 ss.; Id., *Ancora sull'iscrizione satricana di P. Valerio*, in *Studi Etruschi* 61 (1995) 247 ss.; H.S. Versnel, *Die neue Inschrift von Satricum in historischer Sicht*, in *Gymnasium* 89 (1982) 193 ss.; A. Prosdocimi, *Sull'iscrizione di Satricum*, in *Giornale Italiano di Filologia* 15 (1984) 183 ss.; L. Arcella, *L'iscrizione di Satrico e il mito di Publio Valerio*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* 16 (1992) 219 ss.; A. Prosdocimi, *Satricum. I sodales del Publicola steterai a Mater (Matuta?)*, in *La Parola del Passato* 49 (1994) 365 ss.; M.A. Levi, *Il lapis satricanus e le genti romane*, in *RIDA*. 42 (1995) 195 ss.; E. Flores, *Il lapis Satricanus e la dedica a Marte*, in *Sileno* 23 (1997) 253 ss. [=in *La Camena, l'epos e la storia. Studi sulla cultura latina antica* (Napoli 1998) 3 ss.]; E. Hermon, *Le Lapis Satricanus et la colonisation militaire au début de la République*, in *MEFRA*. 111 (1999) 847 ss. Con il passaggio alla *libera res publica* anche la caratterizzazione delle *sodalitates*, come sopra ricordato, muta. Se ancora nel 504 a.C. Appio Claudio (Attius Clausus) giungendo a Roma col suo folto seguito di συγγενείς, φίλοι e πελάται (Dion. Hal. 5.40.3; cfr. Plut. *Popl.* 21.5; Serv. in *Verg. Aen.* 7.706: *clientes et amici*) forniva con i suoi compagni l'immagine di una *sodalitas* per così dire tradizionale, solo qualche anno dopo, nel 494, durante la secessione della plebe, sarebbe stato accusato di essere a capo di una ἑταιρεία di patrizi facinorosi (Dion. Hal. 6.58.3). Si accentua dunque la caratterizzazione politica di queste "associazioni", che benché in generale siano ricordate come anonime *sodalitates* attive nei momenti più intensi dello scontro fra gli ordini, spesso si associano a nomi illustri e del patriziato e della plebe. Th. Mommsen, *De collegiis et sodaliciis Romanorum* (Kiliae 1843, rist. anast. Napoli 2006) 8 ss., identificava le *sodalitates* con associazioni aventi finalità religiose. Queste sarebbero sorte al fine di conservare i culti inizialmente compiuti *pro populo* da *gentes* poi estintesi o per celebrare culti pubblici di nuova istituzione. A queste si sarebbero poi contrapposte da una parte le associazioni sediziose dei *sodalicia*, dall'altra i *collegia*. Questa teorizzazione, che ebbe vasto seguito [vd. W. Liebenmann, *Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens* (Leipzig 1890) 165 ss.; O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte II*<sup>2</sup> (Leipzig 1901) 61 ss.; J.-P. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les romains I* (Bruxelles 1895) 34 ss.], venne per la prima volta ad essere oggetto di critica con U. Coli, *Collegia e sodalitates. Contributo allo studio dei collegi nel diritto romano* (Bologna 1913) [=in *Scritti di diritto romano I* (Milano 1973) 1 ss.] che propose di interpretare le *sodalitates* come antiche associazioni nel contempo conviviali e religiose. Nel corso del tempo queste confraternite avrebbero assunto anche un connotato politico. Sul queste tematiche vd. F.M. de Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano I* (Bari 1971) 32 ss.; R. Cosi, *Rapporti di sodalitas e degenerazione politica a Roma*, in *Epigrafia e territorio, politica e società: temi di antichità romane VI*, cur. M. Pani (Bari 1999) 181 ss.; M.A. Levi, *Il lapis satricanus* cit. 203 ss.; R. Fiori, *Sodales. 'Gefolgschaften' e diritto di associazione in Roma arcaica (VIII-V sec. a. C.)*, in *Societas-ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao* (Napoli 1999) 125 ss.; C. Masi Doria, *Per una ristampa dei collegia mommseniani*, in *Forme di aggregazione nel mondo romano*, cur. E. Lo Cascio, G.D. Merola (Bari 2007) 220 ss.

<sup>33</sup> Liv. 3.14.2-3.

<sup>34</sup> Liv. 3.11.6.

Iniziato il procedimento di fronte all'assemblea della plebe, furono adottati molti testimoni<sup>35</sup> e fra questi anche l'ex tribuno M. Volscio Fittore<sup>36</sup>, che, con la sua testimonianza, fu determinante nell'orientare la valutazione del caso nel senso di una colpevolezza del convenuto.

Liv. 3.13.1-2: *Premebat reum praeter volgatam invidiam crimen unum, quod M. Volscius Fictor, qui ante aliquot annos tribunus plebis fuerat, testis exstiterat se, haud multo post quam pestilentia in urbe fuerat, in iuventutem grassantem in Subura incidisse. 2. Ibi rixam natam esse fratremque suum maiorem natu, necdum ex morbo satis validum, pugno ictum ab Caesone cecidisse; semianimem inter manus domum ablatum, mortuumque inde arbitrari, nec sibi rem exsequi tam atrocem per consules superiorum annorum licuisse. Haec Volscio clamitante adeo concitati homines sunt ut haud multum afuerit quin impetu populi Caeso interiret.*

Una generale ostilità circondava Cesone<sup>37</sup> e Fittore con le sue parole contribuì ad incrementarla, al punto che, dopo la sua deposizione, poco mancò che gli animi infuocati della gente non rendessero il giovane patrizio vittima della furia popolare<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Stando alla versione riportata da Dionigi d'Alicarnasso (10.5-7) sarebbero intervenuti nel dibattito anche numerosi altri plebei. Lo stesso padre, Lucio Quinzio Cincinnato, avrebbe tenuto un discorso in difesa del figlio, in cui, pur riconoscendo alcune delle colpe a lui imputate, avrebbe sminuito queste accuse adducendo a giustificazione un giovanile desiderio di gloria. Cfr. Liv. 3.13.1-9.

<sup>36</sup> Livio qualifica Volscio Fittore come ex tribuno. Secondo Dionigi d'Alicarnasso, in riferimento agli stessi eventi, Fittore sarebbe stato collega di Virginio (10.7.1: ταῦτ' εἰπὼν ἀνίστησιν ἐκ τῶν συναρχόντων Μάρκον Οὐολούσκιον...). Circa gli anni in cui Volscio Fittore avrebbe ricoperto la carica di tribuno della plebe ci sono diverse tradizioni. Una prima, riportata da Dionigi d'Alicarnasso (10.8.5; 10.19.3; 10.22.1; 10.26.4), ricorda che, insieme ad Aulo Virginio, Fittore avrebbe reiterato la carica per cinque volte dal 461 al 457. Secondo quanto riportato da Valerio Massimo (4.1.4) la reiterazione nel ricoprire la carica tribunizia si sarebbe interrotta nel 459. Cfr. G. Niccolini, *I Fasti dei tribuni della plebe* (Milano 1934) 19 s., T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 37 ss.; H. Gundel, s.v. «*Volscius*, 2», in *PWRE*. XVII (Stuttgart 1961) 828. Broughton e Gundel legano alla prima tradizione anche la testimonianza di Livio (3.14.6; 3.21.3; 3.24.9; 3.29.8), che ricorda, genericamente, dal 461 al 457 la rielezione per l'anno successivo dei tribuni in carica. Questo dato però se può accordarsi con l'ipotesi di una rielezione di Virginio, stride rispetto a quella di Volscio, che per Livio sarebbe stato tribuno *aliquot annos* prima del processo a Cesone. Alle due tradizioni sopra ricordare quindi si potrebbe aggiungere quella liviana per cui Fittore sarebbe stato tribuno in un periodo non ben precisato prima del processo a Cesone.

<sup>37</sup> Cfr. Dion. Hal. 10.5.1: οἱ δ' ἐκ τοῦ δήμου πάντων δὴ μάλιστα αὐτὸν ἀνθρώπων ἐμίσειον.

<sup>38</sup> Cfr. Dion. Hal. 10.8.1: ταῦτ' εἰπόντος αὐτοῦ κραυγὴ τε ἐκ τῶν παρόντων ἐγένετο καὶ ὀρμητικῶν ἐπὶ τὴν ἐκ χειρὸς δίκην. ἀλλ' οἱ τε ὑπατοὶ ἐμποδῶν ἐγένοντο καὶ τῶν δημάρχων οἱ πλείους πονηρὸν ἔθος οὐκ ἀξιοῦντες εἰς τὴν πόλιν εἰσάγειν. ἦν δὲ καὶ τοῦ δήμου τὸ καθαρώτατον οὐ βουλόμενον ἀποστεινύλογου τοὺς ὑπὲρ τῶν μεγίστων ἀγωνιζομένους.

In qualità di testimone, infatti, l'ex tribuno aveva dichiarato che poco dopo la fine della pestilenza, imbattutosi nella Suburra in Cesone con i suoi compagni, ne era nata una rissa, nel corso della quale l'imputato aveva colpito con un pugno suo fratello Lucio<sup>39</sup>. Questi però, ancora convalescente, proprio a causa del colpo subito, dopo essere stato trasportato a casa, sarebbe poi morto.

Oltre che da Livio, il processo di Cesone è ricordato anche da Dionigi d'Alicarnasso<sup>40</sup> che, con riferimento alle dichiarazioni di M. Volscio Fittore, riporta contenuti analoghi anche se non del tutto coincidenti in alcuni dettagli<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Questo è il prenome ricordato da Dion. Hal. 10.7.3. Vd. anche H. Gundel, s.v. «*Volscius*, 1», in *PWRE*. XVII cit. 827.

<sup>40</sup> Diversi negli intenti, tanto storiografici quanto politici, ma anche nella tecnica compositiva, se non anche nell'uso delle fonti e della documentazione precedente, Tito Livio e Dionigi d'Alicarnasso rappresentano lo stadio finale di una lunga rielaborazione di molti materiali tradizionali. Sui diversi orientamenti di questi autori e sui caratteri delle loro "Storie", nonché il loro rapporto con le fonti vd. E. Gabba, *Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica*, in *Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica. In memoria di F. Castagnoli* (Roma 1993) 13 ss. [=in *Roma arcaica* cit. 11 ss.]; L. Fascione, *Il mondo nuovo. La costituzione romana nella 'storia di Roma arcaica' di Dionigi d'Alicarnasso* (Napoli 1988) passim; D. Musti, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi d'Alicarnasso*, in *QUCC*. 10 (1970) 5 ss.

<sup>41</sup> 10.7.1-6: ταῦτ' εἰπὼν ἀνίστησιν ἐκ τῶν συναρχόντων Μάρκον Οὐολούσκιον καὶ λέγειν ἐκέλευσεν, ἃ συνοῖδε τῷ μειρακίῳ. σιωπῆς δὲ γενομένης καὶ πολλῆς ἐξ ἀπάντων προσδοκίας μικρὸν ἐπισχῶν ὁ Οὐολούσκιος εἶπεν: 2. ἐγὼ μάλιστα ἐβουλόμην ἄν, ὃ πολῖται, δίκην ἰδίαν, ἣν ὁ νόμος δίδωσί μοι, παρὰ τούτου λαβεῖν δεινὰ καὶ πέρα δεινῶν πεπονθῶς: κωλυθεὶς δὲ τούτου τυχεῖν διὰ πενίαν καὶ ἀσθένειαν καὶ τὸ τῶν πολλῶν εἶς εἶναι, νῦν γ' ἠνίκα ἔξεστί μοι τὸ τοῦ μάρτυρος σχῆμα, ἐπειδὴ οὐ τὸ τοῦ κατηγοροῦ, λήψομαι. ἃ δὲ πέπονθα, ὡς ὠμὰ καὶ ἀνήκεστα, ἀκούσατέ μου. 3. ἀδελφὸς ἦν μοι Λεύκιος, ὃν ἐγὼ πάντων ἀνθρώπων μᾶλλον ἠγάπησα. οὗτός μοι συνεδείπνει παρὰ φίλῳ, καὶ μετὰ ταῦτ' ἀναστάντες τῆς ἐχομένης νυκτὸς ὤχομεθα. διεληλυθόσι δ' ἡμῖν τὴν ἀγορὰν περιτυγχάνει Καίσιων οὕτοσι κωμάζων συνένετροις ἀγερῶχοις μειρακίοις. καὶ οὗτοι τὸ μὲν πρῶτον ἔσκαωπτόν τε καὶ ὕβριζον εἰς ἡμᾶς, οἷα μεθύνοντες ἄν νεοὶ καὶ αὐθάδεις ὡς ἄν εἰς ταπεινοῦς καὶ πένητας ὕβρισαιεν, ὡς δ' ἠγανακτοῦμεν πρὸς αὐτούς, ἐλεύθερον ῥῆμα εἰς τοῦτον εἶπε. δεινὸν δ' ἠγησάμενος οὕτοσι Καίσιων ἀκούσαι τι, ὧν οὐκ ἐβούλετο, προσδραμών αὐτῷ παίων καὶ λακτίζων καὶ πᾶσαν ἄλλην ὠμότητα καὶ ὕβριν ἐνδεικνύμενος ἀποκτείνει. 4. ἐμοῦ δὲ κεκραγὸς καὶ ἀμυνομένου τοσαῦτα ὅσα ἐδυνάμην, ἐκεῖνον ἤδη νεκρὸν κείμενον ἀφείς ἐμὲ πάλιν ἔπαιε καὶ οὐ πρότερον ἐπαύσατο, πρὶν ἀκίνητόν τε καὶ ἄφωνον εἶδεν ἐρριμμένον, δόξας εἶναι νεκρὸν. μετὰ δὲ ταῦτα οὗτος μὲν ἀπίων ὄχρετο χαίρων ὡς περ ἐπὶ καλῷ ἔργῳ: ἡμᾶς δὲ οἱ παραγενόμενοι μετὰ ταῦτα αἵματι πεφυρμένους αἴρουσι καὶ εἰς τὴν οἰκίαν ἀπεκόμισαν, τὸν μὲν ἀδελφόν μου Λεύκιον νεκρὸν, ὡς περ ἔφην, ἐμὲ δὲ ἡμιθανῆ καὶ ἐλπίδας ἔχοντα τοῦ ζῆν ὀλίγας. 5. ταῦτα δ' ἐγένετο Ποπλίου Σερουιλίου καὶ Λευκίου Αἰβουτίου τὴν ὑπάτειαν ἐχόντων, ὅτε ἡ μεγάλη νόσος κατέλαβε τὴν πόλιν, ἧς ἀπελαύσαμεν καὶ ἡμεῖς ἀμφοτέρω. τότε μὲν οὖν δίκην οὐχ οἷόν τ' ἦν μοι παρ' αὐτοῦ λαβεῖν τεθνηκότων ἀμφοτέρων τῶν ὑπᾶτων: Λευκίου δὲ Λοκρητίου καὶ Τίτου Οὐετουρίου παραλαβόντων τὴν ἀρχὴν βουλόμενος αὐτὸν ἀγαγεῖν ὑπὸ δίκην ἐκωλύθη διὰ τὸν πόλεμον, ἐκλειυπῶτων ἀμφοτέρων τῶν ὑπᾶτων τὴν πόλιν. 6. ὡς δὲ ἀνέστρεψαν ἀπὸ τῆς στρατείας, πολλάκις αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν καλῶν, ὅσάκις προσέλθοιμι (καὶ ταῦτα δὴ πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἴσασι) πληγὰς ἐλάμβανον ὑπ' αὐτοῦ. ταῦτ' ἐστὶν ἃ πέπονθα, ὃ δημόται, μετὰ πάσης ἀληθείας εἰρημένα πρὸς ὑμᾶς. Il discorso di Fittore è presentato da Dionigi in maniera più articolata. La prima rilevante differenza rispetto al breve resoconto di Livio è che qui si dice Fittore essere collega di Virginio e quindi tribuno della plebe (cfr. *supra*). Gli eventi si sarebbero svolti non nella Suburra, bensì nel Foro. Dopo essere stati a cena da un amico, i due fratelli, mentre tornavano a

Senza entrare nel merito delle varie fasi di svolgimento di questi eventi<sup>42</sup>, sulla cui autenticità storica pure sono stati posti non pochi dubbi<sup>43</sup>, ciò che in questa sede rileva sottolineare è l'esito cui si giunse. Concordemente sia Livio che Dionigi attribuiscono alla testimonianza di Fittore peso decisivo nella valutazione del caso, infatti subito dopo il suo discorso, vista anche la reazione dei presenti, si decise di fissare la data del giudizio di fronte all'assemblea<sup>44</sup>. Rispetto alla possibilità di tenere

---

casa, si sarebbero imbattuti nel Foro in Cesone e nei suoi compagni. Di fronte alla arroganza e agli insulti di questo gruppo di *iuvenes*, Lucio, che era il fratello maggiore, avrebbe tentato di parlare con libertà, ma venne di tutta risposta picchiato ed ucciso da Cesone. Egli stesso sarebbe stato oggetto di una brutale aggressione, tanto da essere stato ridotto quasi in fin di vita.

<sup>42</sup> Per quanto riguarda l'imputazione iniziale opposta a Cesone sia Livio che Dionigi sono piuttosto vaghi: il primo parla di *res capitalis*, il secondo di un ἀδικημα δημόσιον, sanzionato con la pena capitale. C.H. Brecht, *Perduellio* cit. 284 s. interpreta l'accusa mossa a Cesone come *perduellio*. R. Fiori, *Homo sacer* cit. 373, ritiene che il *crimen* opposto al giovane patrizio sia quello di *adfectatio regni*. A questa poi si sarebbe associata e sovrapposta una non esplicitamente espressa accusa di violazione delle *leges sacrae*. A tale violazione come principale capo di imputazione pensano L. Monaco, *Nota critica sul carattere gentilizio dell'antico exilium*, in G. Franciosi (cur.), *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana II* (Napoli 1988) 118; G. Crifò, *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano I* (Milano 1961) 136 [parte di questo lavoro è stato riproposto, con particolare attenzione ai problemi dell'origine e dell'evoluzione dell'istituto dell'*exilium*, in Id., *Ricerche sull'exilium. L'origine dell'istituto e gli elementi della sua evoluzione*, in *Studi in onore di E. Betti II* (Milano 1962) in part. 268.]. M. Humbert, *Les procès criminels tribunicien, du 5<sup>e</sup> au 4<sup>e</sup> siècle av. J.-C.*, in *Collatio iuris romani. Études dédiées à H. Ankum à l'occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire I* (Amsterdam 1995) 171 ss., attribuisce a Cesone una imputazione per omicidio. Vd. anche Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 635, 638. In generale su questo episodio vd. W. Kunkel, *Ein direktes Zeugnis für den privaten Mordprozeß im altrömischen Recht*, in *ZSS.* 84 (1967) 382 ss. [=in *Kleine Schriften* (Weimar 1974) 111 ss., da cui in seguito cito]; G. Crifò, *Ricerche sull'exilium* cit. 135 ss.; R. Fiori, *Homo sacer* cit. 372 ss.; M. Humbert, *Les procès criminels tribunicien* cit. 171 ss.; A. Magdelain, *Remarques sur la perduellio* cit. 405 ss.; R. Pesaresi, *Studi sul processo penale in età repubblicana. Dai tribunali rivoluzionari alla difesa della legalità democratica* (Napoli 2005) 38 ss.

<sup>43</sup> Lo ritengono una costruzione leggendaria per es. R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy. Books 1-5* (Oxford 1965) 323 ss., che lo interpreta nel senso di induzione annalistica basata sulla cronaca gentilizia dei Quinzi, che illustrerebbe l'istituzione giuridica del *vadimonium*; A. Piganiol, *Romains et Latins* cit. 313 s., che vi legge una falsificazione dei Fabii. Dubbiosi sul punto anche G.W. Botsford, *The Roman Assemblies* cit. 246 ss.; J.D. Cloud, *Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, in *ZSS.* 88 (1971) 25.

<sup>44</sup> Il racconto dei due storici su questo punto non è del tutto coincidente. Livio (3.13.4-8) ricorda, come l'Alicarnassense, che dopo la testimonianza di Fittore, i presenti avrebbero veementemente mostrato la loro ostilità al giovane patrizio. Virginio avrebbe ordinato quindi di incarcerare Cesone ma *patricii vi contra vim resistunt*. T. Quinzio si oppose a questa decisione intimando il tribuno a non procedere con la messa a morte di un *indemnatus indicta causa*. Seguì quindi un confronto fra i tribuni, per giungere infine ad un compromesso. Si decise di fissare la data dell'assemblea per il giudizio, ma, per evitare al giovane l'incarcerazione preventiva, si stabilisce che questi avrebbe dovuto prestare dei garanti (*vades*). Nel racconto di Dionigi (10.8.1-3) la prospettiva sembra essere diversa. Lo storico ricorda infatti che, di fronte ai dissensi sorti al termine del discorso di Fittore e alle richieste di immediata vendetta, ferma fu la opposizione dei consoli e dei tribuni affinché non fossero negate le difese a chi in quel momento vedeva la sua vita posta in rischio: ἄλλ' οἳ τε ὑπατοὶ ἐμποδῶν ἐγένοντο καὶ τῶν δημάρχων οἱ πλείους πονηρὸν ἔθος οὐκ ἀξιῶντες εἰς τὴν πόλιν εἰσάγειν (10.8.1). Si

Cesone in detenzione preventiva fino all'inizio del processo, si decise per una formula di compromesso: la liberà dell'imputato condizionata dalla promessa di comparizione nella data fissata e dalla prestazione di garanzie<sup>45</sup>, il cui ammontare sarebbe stato fissato dal senato. Durante la notte però, prima che potesse celebrarsi l'apertura del processo, Cesone *in Tuscos in exsilium abiit*<sup>46</sup>.

Se nella narrazione dei fatti fin qui analizzati i due storici, sia pure con prospettive (e, probabilmente, anche sottintesi intenti) non del tutto coincidenti, riportano un analogo svolgimento degli eventi, guardando però al prosieguo e alle sorti di Fittore le cose cambiano notevolmente.

Mentre l'Alicarnassense si limita a dare incidentale cognizione di quella che si sarebbe rivelata poi essere la natura falsa delle dichiarazioni prestate contro Cesone da Volscio<sup>47</sup>, Livio dedica a questa vicenda più ampio spazio.

3.24.3: A. Cornelius et Q. Servilius quaestores M. Volscio, quod falsus haud dubie testis in Caesonem exstitisset, diem dixerant.

Sono passati due anni da quando Cesone aveva scelto l'esilio volontario dall'Urbe e i questori in carica, Aulo Cornelio e Quinto Servilio<sup>48</sup>, citano in giudizio Marco Volscio, adducendo come motivazione il suo aver prestato una testimonianza manifestamente falsa contro Cesone.

---

fissò quindi la data dell'assemblea e rispetto alla possibile alternativa se tenere il giovane in carcere o lasciarlo libero, dopo che avesse presentato dei *vades*, come chiedeva il padre, si decise per questa ultima possibilità.

<sup>45</sup> Sulla richiesta di *vades*, che in questa occasione venne per la prima volta avanzata (cfr. Liv. 3.13.8: *hic primus vades publico dedit*), G. Crifò, *Ricerche sull'exilium* cit. 140 ss., nota: «Il caso di Cesone e la logica delle cose fanno chiaramente vedere che l'introduzione dei *vades* è avvenuta in funzione patrizia: i ricchi sono, infatti, per lo più i patrizi». Questa innovazione sarebbe servita «ad attenuare le iniziative repressive della plebe». *Contra* R. Fiori, *Homo sacer* cit. 347 n. 378: «L'autore (scil. Crifò) ritiene inverosimile che i plebei avessero interesse a richiedere una misura che certo favoriva i più ricchi e che avrebbe comportato un costo elevatissimo per i plebei minacciati di pena capitale da un magistrato patrizio ... ma mi sembra non tener conto della previsione della legge del 492 a.C., che riguardava i processi innanzi ai concili della plebe, i quali verisimilmente avevano come accusati principalmente i patrizi ed erano promossi sempre da magistrati plebei».

<sup>46</sup> Liv. 3.13.8. Cfr. Dion. Hal. 10.8.4. Dopo questa fuga in esilio, il padre Cincinnato andò in rovina per saldare l'onerosa cauzione che era stata fissata per la libertà del figlio vd. Liv. 3.13.10; Dion. Hal. 10.8.4-6. Cfr. Val. Max. 4.4.7; Auct., *de vir. ill.* 17.

<sup>47</sup> Dion. Hal. 10.8.4: ... Οὐλοουσκίου ψευδῆ μαρτυρήσαντος. L'Alicarnassense, a differenza di quanto riporta Livio, vd. *infra*, non fa alcun cenno ad una accusa o ad un processo per falsa testimonianza. È inoltre da ricordare che, nell'anno in cui il Patavino colloca questi eventi, nel racconto di Dionigi Fittore avrebbe ricoperto la carica di tribuno della plebe (cfr. *supra*).

<sup>48</sup> Sono i questori del 459 a.C. cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 38.

3.24.4-5. Multis enim emanabat indiciis neque fratrem Volsci ex quo semel fuerit aeger unquam non modo visum in publico, sed ne adsurrexisse quidem ex morbo, multorumque tabe mensum mortuum; 5. nec iis temporibus in quae testis crimen coniecisset Caesonem Romae visum, adfirmantibus qui una meruerant secum eum tum frequentemque ad signa sine ullo com meatu fuisse.

Molti sarebbero stati gli indizi che avrebbero comprovato questo dato. In particolare si evidenziava come la morte del fratello non fosse da attribuirsi ad una aggressione di Cesone e dei suoi compagni, come l'ex tribuno aveva dichiarato, bensì al *morbus* che lo aveva infermato. Da quando si era ammalato, infatti, questi non era stato più visto in pubblico. La malattia, che lo aveva colpito, lo avrebbe lentamente consumato fino a condurlo alla morte. Ad avvalorare ulteriormente la tesi della deposizione mendacia di Volscio vi era poi il fatto che proprio nei giorni in cui questi aveva collocato l'aggressione, Cesone, come testimoniavano i suoi compagni d'armi, non sarebbe stato presente a Roma, in quanto impegnato *ad signa sine ullo com meatu*. Se le cose non fossero state così, *multi privatim ferebant Volscio iudicem*<sup>49</sup>.

Liv. 3.24.6. Cum ad iudicium ire non auderet, omnes eae res in unum congruentes haud magis dubiam damnationem Volsci quam Caesonis Volscio teste fuerat faciebant.

La convergenza di tutti questi indizi, unita alla reticenza di Volscio *ad iudicium ire*, rendeva la percezione di una sua colpevolezza tanto certa e condivisa, quanto era stata quella di Cesone dopo le sue dichiarazioni.

Alla richiesta pressante dei questori di dare avvio ad un processo contro Fittore si opponevano però i tribuni della plebe, che si dichiaravano pronti ad impedire la convocazione dell'assemblea, che avrebbe dovuto giudicare il caso, se prima non si fosse risolto il problema della *rogatio Terentilia*<sup>50</sup>. Dopo lunghi dibattiti e contrasti, alla fine le resistenze dei tribuni furono superate grazie alla fermezza del *dictator*

---

<sup>49</sup> Liv. 3.24.5.

<sup>50</sup> Liv. 3.24.7.

Cincinnato<sup>51</sup>. Questi, rientrato nell'Urbe trionfante, dopo aver risolto il problema degli Equi, sfruttando il *metus* che incuteva ai tribuni, riuscì finalmente a vincere il loro ostruzionismo<sup>52</sup>, cosicché *Volscius damnatus Lanuvium in exilium abiit*<sup>53</sup>.

Come sopra premesso, questo episodio costituisce l'unico caso della prassi, relativo alla repressione della falsa testimonianza in epoca arcaica, di cui è possibile trovare memoria nelle fonti. Guardando alla vicenda nel suo complesso, però, si riscontrano dei punti "anomali" che meritano qualche considerazione. Preliminarmente, però, è necessario confrontarsi con un dato: il non isolato scetticismo con cui in dottrina questo episodio è stato valutato.

Un primo elemento su cui si è focalizzata l'attenzione degli studiosi è stato lo stesso *nomen loquens* del protagonista. È stato, infatti, notato come «Volscius est un ethnique et Fictor est un *cognomen* autrement inconnu, qui dérive du délit»<sup>54</sup>. Già nel nome ci sarebbe dunque una caratterizzazione del personaggio che rimanderebbe da un lato alla sua origine etnica<sup>55</sup>, dall'altra ad una sua qualificazione come mentitore.

Anche l'assenza nelle storie di Dionigi di un parallelo ricordo di questo processo, ha fatto pensare ad una falsificazione operata da Livio<sup>56</sup>.

---

<sup>51</sup> La nomina di Cincinnato a dittatore si lega al difficile momento che Roma, impegnata nella guerra contro Equi e Sabini, stava vivendo. Scelto, in un clima di unanimità di consensi, per porre rimedio alla situazione (Liv. 3.26.6), Cincinnato viene presentato da Livio come esempio di grande virtù. *Spes unica imperii populi Romani*, venne raggiunto dai messi del senato incaricati di informarlo della nomina a dittatore mentre era intento a coltivare il suo podere di quattro iugeri vd. Liv. 3.26.7-12. Questo aneddoto è ricordato anche da Dionigi d'Alicarnasso (10.17.3-6) che lo pone però in connessione con la sua elezione al consolato.

<sup>52</sup> Liv. 3.29.6: *Confestim se dictator magistratu abdicasset ni comitia M. Volsci, falsi testis, tenuissent. Ea ne impedirent tribuni dictatoris obstitit metus.*

<sup>53</sup> Liv. 3.29.6.

<sup>54</sup> A. Magdelain, *De la coercion capitale* cit. 145, da ribadire, però, che per questo autore lo stesso processo contro Cesone non avrebbe fondamento storico. Analogamente H. Gundel, s.v. «*Volscius*, 2» cit. 827 s.; R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy* cit. 421; J.D. Cloud, *Parricidium* cit. 26; W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. 35 n. 113, «*volskischer Lügner*»; Id., *Ein direktes Zeugnis* cit. 114.

<sup>55</sup> Sicuramente suggestiva l'ipotesi di W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. 35 n. 113, che legge nel gentilizio Volscio un rimando all'immagine del nemico, con evidente riferimento agli scontri con i Volsci che Roma, proprio in quegli anni, si trovava a fronteggiare. G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe* cit. 19 «Il nome Volscius vorrebbe accennare ad una immigrazione di persone che sarebbero denominate dal luogo di origine», come nel caso di Mecilius, tratto dalla località presso Lanuvio Mecium o Maecium (Liv. 6.2.8), da cui anche il nome della tribù Maecia, o Scaptius, dal nome della città Scaptia, da cui, ugualmente, il nome tribù Scaptia.

<sup>56</sup> R. Pesaresi, *Studi sul processo penale* cit. 90 «è significativo che Dionigi, pur ricordando la deposizione di Volscio contro Cesone, non faccia parola di un processo a carico del falso testimone né all'esilio di quest'ultimo: segno evidente che lo storico di Alicarnasso non trovava questa notizia nelle fonti che reputava più attendibili».

Questi argomenti però non sono necessariamente probanti o inoppugnabili. Per quanto riguarda il primo punto, vale a dire la lettura di Volscio Fittore come *nomen loquens*, si può osservare che nella onomastica latina la presenza di *nomina* in vario modo legati a dei toponimi o etnici non è inusuale<sup>57</sup> e che il *cognomen Fictor* non necessariamente deve interpretarsi come significante di mentitore. «Generatim fictores dicti sunt, qui liba in sacris faciebant»<sup>58</sup>, come attesta Varrone nel *de lingua Latina*<sup>59</sup>. Questo *cognomen* potrebbe quindi anche alludere ad una qualche partecipazione del nostro ad attività di tipo sacrale<sup>60</sup>.

Guardando all'argomento fondato sull'assenza in Dionigi del ricordo di questo episodio, la presenza nell'opera nello storico greco di un solo breve cenno potrebbe semplicemente segnalare una non pertinenza rispetto all'economia della narrazione complessiva di un resoconto più esaustivo e non necessariamente la non veridicità dell'episodio.

Ponendosi su una posizione che potremmo definire intermedia, Vincenti, pur non negando una plausibilità del processo o della condanna di Volscio, ipotizza come frutto di una falsificazione le modalità di svolgimento e gli esiti del processo<sup>61</sup>. Lo studioso, in particolare, ha posto l'accento su una differenza di prospettive fra il

---

<sup>57</sup> Il gentilizio *Volscius* appare attestato anche in Sall. *hist.* 3.41 [=3.59 M.] ove Volscio è un legato inviato da M. Cotta in Bitinia per trattare col suo sottoposto P. Oppio, cfr. T.R.S. Broughton, *Supplement to The Magistrates of the Roman Republic* (New York 1960) 71. Accostabile a questo *nomen*, ed in particolare alla forma Οὐλοουσκίος riportata da Dionigi, è il gentilizio Voluscusius. Si tratta di una forma gentilizia molto rara derivata dall'etnico volscio che è attestata in tre epigrafi: *CIL*. VI 29511 (da Roma); X 5150 (da Atina); X 7448 (di cui non è specificata la provenienza). Quest'ultima epigrafe è riprodotta anche in L. Bivona, *Iscrizioni latine lapidarie del museo civico di Termini Imerese* (Roma 1994) p. 245 n. 163, ove l'autrice suggerisce un accostamento col *nomen* Volscius. Una possibile vicinanza (o forse confusione) fra questi due gentilizi sembra essere suggerita anche da T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic II* (New York 1952) 115, ove fra gli *aedilicii*, incerti (?), pone L. Voluscusius (Volscius) L. f. Arn., vd. anche p. 636.

<sup>58</sup> Cfr. anche Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis II* cit. s.v. «*fictor*» 471, ove si ricorda che «*speciatim fictor dicitur figulus, statuarius etc.*».

<sup>59</sup> 7.44: *Liba, quod libandi causa fiunt. Fictores dicti a fingendis libis.*

<sup>60</sup> In tal senso vd. J. André, *Sur la datation des mots latins par les cognomina*, in *Hommages à M. Renard I* (Bruxelles 1969) 19 ss., 23 s., che tra le varie datazioni di termini che ha rimesso in discussione, si è interessato anche di *fictor*. Questo, attestato a partire da Plauto ed Ennio, definirebbe, secondo la testimonianza di Varr. *de l.L.* 7.44 un assistente del sacerdote, con il compito di preparare *liba, quod libandi causa fiunt*, di pontefici e vestali e sarebbe riportabile al 461, con riferimento proprio a tribuno Marco Volscio.

<sup>61</sup> U. Vincenti, *Falsum testimonium dicere* cit. 38 nt. 71, osserva che se il processo e la condanna sono credibili, non ugualmente si può dire per le modalità di svolgimento e l'esito del processo, di cui l'annalista consultato da Livio potrebbe aver taciuto, come anche Dionigi, essendo queste, in definitiva, considerabili come circostanze marginali rispetto ai caratteri dei resoconti annalistici che hanno come primaria finalità quella di trasmettere i dati essenziali.

Patavino e l'Alicarnassense<sup>62</sup>. Livio, infatti, «non doveva vedere di buon occhio la condanna di Cesone, presentatoci come avvolto da *vulgata invidia, maximus iuvenum*, strappato alla famiglia e alla *res publica* a causa di un falso testimone, il quale aveva tolto ad un *innoxius* la possibilità di difendersi»<sup>63</sup>. Nella sua rievocazione dei fatti lo storico romano non avrebbe tralasciato di mostrare il suo disappunto per la condanna di Cesone, tanto da considerare *iustus ac pium bellum*<sup>64</sup> il processo a Volscio e mero ricatto politico l'iniziale opposizione ad esso dei tribuni, che si sarebbero infine mostrati interessati solo all'egoistico intento di farsi rieleggere per la quarta volta consecutiva al tribunato<sup>65</sup>.

Se si ipotizza dunque come credibile la notizia di un processo e di una condanna di Volscio, c'è da chiedersi se le modalità di repressione che lo storico romano ricorda essere state adottate e l'esito del processo siano ugualmente verosimili o frutto di una falsificazione. Come sopra anticipato, ci sono alcuni punti nel racconto liviano che meritano particolare attenzione. Giova, dunque, a tal proposito ripercorrere lo svolgersi degli eventi, così come riportati dalla fonte.

Seguendo il racconto di Livio, iniziali promotori dell'accusa di *falsum testimonium* contro Volscio sarebbero stati i questori Aulo Cornelio e Quinto Servilio, che, però, nonostante le prove evidenti a disposizione, non poterono procedere con la convocazione dell'assemblea a causa della opposizione dei tribuni della plebe. Si decise quindi di aspettare il rientro nell'Urbe dei consoli per risolvere la questione. Ciascuna delle due parti rimaneva sulle proprie posizioni creando così una situazione di stallo che, ormai allo scadere dell'anno magistratuale, si sarebbe infine protratta ulteriormente: *L. Minucius inde et C. Natus consules facti duas residuas anni prioris causas exceperunt*<sup>66</sup>. Le due questioni rimaste in sospeso, vale a dire *rogatio Terentilia* e processo di Volscio, vengono ereditate dai nuovi consoli e con esse anche contrasti: *eodem modo consules legem, tribuni iudicium de Volscio impediabant*<sup>67</sup>. Anche i nuovi *questores* Marco Valerio e Tito Quinzio Capitolino<sup>68</sup> si fanno continuatori dei programmi dei loro predecessori e con *maior vis* e *auctoritas*

---

<sup>62</sup> U. Vincenti, *Falsum testimonium dicere* cit. 36 ss.

<sup>63</sup> U. Vincenti, *Falsum testimonium dicere* cit. 36.

<sup>64</sup> Liv. 3.25.3.

<sup>65</sup> U. Vincenti, *Falsum testimonium dicere* cit. 36 ss.

<sup>66</sup> Liv. 3.25.1.

<sup>67</sup> Liv. 3.25.1.

<sup>68</sup> T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 40.

cercano di riuscire laddove questi avevano fallito<sup>69</sup>. Intanto però il problema esterno di Sabini ed Equi si somma alle, sia pur momentaneamente sedate, opposizioni tribunicie<sup>70</sup> e contribuisce ad allungare ulteriormente i tempi della vicenda, che sembrerebbe destinata così a rimanere insoluta. L'attenzione dello storico patavino si sposta a questo punto sugli eventi bellici esterni e ricorda a tal proposito la nomina a dittatore di Cincinnato. Questi, dopo essere tornato vittorioso nella città, prima di abdicare alla dittatura, decide di porre un punto alla ormai lunga questione del processo di Volscio. Infatti, *confestim se dictator magistratu abdicasset ni comitia M. Volsci, falsi testis, tenuissent*<sup>71</sup>. Il timore del dittatore fu deterrente per l'opposizione dei tribuni e *Volscius damnatus Lanuvium in exilium abiit*<sup>72</sup>.

L'epilogo della vicenda merita attenzione, ma prima di soffermarsi su questo punto è opportuno analizzare la tipologia repressiva adottata nei confronti di Volscio.

Promotori dell'accusa sarebbero stati, come si è visto, i *quaestores*<sup>73</sup>, in forza dei loro poteri di *diem dicere de capite civis*<sup>74</sup>. Chiamato a giudicare il caso sarebbe stato dunque il popolo raccolto in assemblea.

---

<sup>69</sup> In particolare Tito Quinzio Capitolino viene descritto come particolarmente coinvolto nella vicenda. Liv. 3.25.3: *Is, quoniam neque Quinctiae familiae Caeso neque rei publicae maximus iuvenum restitui posset, falsum testem qui dicendae causae innoxio potestatem ademisset, iusto ac pio bello persequatur.*

<sup>70</sup> Liv. 3.25.4: *Cum Verginius maxime ex tribunis de lege ageret, duum mensum spatium consulibus datum est ad inspiciendam legem ut cum edocuisent populum quid fraudis occultae ferretur, sinerent deinde suffragium inire. Hoc intervalli datum res tranquillas in Urbe fecit.*

<sup>71</sup> Liv. 3.29.6.

<sup>72</sup> Liv. 3.29.6.

<sup>73</sup> Riguardo a questi *magistratus minores* molti sono i punti controversi e oggetto di vivo dibattito in dottrina. Ulpiano, citando Giunio Graciano (D. 1.13.1 pr. [Ulp. l.s. de off. quaest.]), e Tacito (ann. 11.22.4) collocano in epoca regia la nascita della questura. Zonara (7.13) conferma questa notizia e traccia un quadro relativo all'evoluzione delle loro attribuzioni: *καὶ τὴν τῶν χρημάτων διοίκησιν ἄλλοις ἀπένειμεν [scil. Ποπλικόλας], ἵνα μὴ τοῦ τῶν ἐγκρατεῖς ὄντες οἱ ὑπατεύοντες μέγα δύνωνται. ὅτε πρῶτον οἱ ταμίαι ἤρξαντο γίνεσθαι· κοιαίστωρας δ' ἐκάλουν αὐτούς. οἱ πρῶτον μὲν τὰς θανασίμους δ' ἐκάλουν αὐτούς. οἱ πρῶτον μὲν τὰς θανασίμους δίκας ἐδίκασον, ὅθεν καὶ τὴν προσηγορίαν ταύτην διὰ τὰς ἀνακρίσεις ἐσχίκασι καὶ διὰ τὴν τῆς ἀληθείας ἐκ τῶν ἀνακρίσεων ζήτησιν ὕστερον δὲ καὶ τὴν τῶν κοινῶν χρημάτων διοίκησιν ἔλαχον, καὶ ταμίαι προσωνομάσθησαν. μετὰ ταῦτα δ' ἑτέροις μὲν ἐπετρόπη τὰ δικαστήρια, ἐκεῖνοι δὲ τῶν χρημάτων ἦσαν διοικηταί. Il cronista bizantino individua una precisa scansione temporale dello sviluppo di questa magistratura. I *quaestores* sarebbero stati originariamente preposti alla repressione criminale, di qui il loro nome connesso appunto con l'attività dell'interrogare e del ricercare la verità mediante domande. Publicola, nei primi anni della repubblica, avrebbe affidato loro anche l'amministrazione dell'erario, che, alla fine, riservati i giudizi capitali ad altri, sarebbe rimasta la loro unica competenza (cfr. Plutarco, *Popl.* 12, secondo cui i *quaestores* sarebbero stati istituiti nel primo anno della repubblica, da Valerio Publicola, con soli compiti di amministrazione dell'erario). Di contro a questa tradizione, Livio (4.4.3)*

Contro questa ipotesi, recentemente è stata prospettata una nuova soluzione che richiama la possibilità di una reazione alla falsa testimonianza mediante il ricorso ad una azione privata, più precisamente la *legis actio sacramento in personam*<sup>75</sup>. «Scrive ... Livio che, dinnanzi all'accusa di falsa testimonianza elevata contro Volscio, *multi privatim ferebant Volscio iudicem* e che, non osando Volscio ad

---

e Pomponio (*ench.*, D. 1.2.2.22-23) collocano la nascita dei questori in epoca repubblicana. Rispetto a queste divergenti notizie, la maggioranza degli studiosi propende per attribuire maggior credito alla prima serie di fonti e quindi ad una risalenza in epoca monarchica della questura, mi limito a richiamare F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> I (Napoli 1972) 285; A.H.M. Jones, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate* (Oxford 1972) 34 ss.; L. Garofalo, *La competenza giudiziaria dei quaestores e Pomp. D. 1.2.2.16 e 23*, in *SDHI*. 51 (1985) 409; B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 23 ss. Più che l'origine, ciò che è oggetto di maggiore controversia in dottrina è il problema delle funzioni assegnate a questi magistrati. La maggior parte degli studiosi ritengono che i questori con competenza criminale, nelle fonti individuati con l'appellativo *parricidii*, sarebbero da identificarsi con i *quaestores aerarii*. Vd. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht II*<sup>3</sup> (Graz 1952) 536 ss., in particolare, sottolinea come sarebbero stati una magistratura stabile con competenze sui delitti comuni, mentre i *Ilviri perduellionis*, nominati per il caso in questione, avrebbero sovrinteso i reati politici. Cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> I cit. 285 ss; B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 75 ss., in part. nt. 25 «i *quaestores* di età storica sono da identificare con i *quaestores parricidii* menzionati dalla legge delle XII tavole ... è opinione del tutto attendibile della dominante dottrina. Essi ebbero anche l'appellativo di *aerarii* in quanto custodivano il ricavato delle confische ordinate nei processi capitali ... e da ciò le loro funzioni gradatamente si estesero all'amministrazione dell'erario pubblico». A questa ipotesi si sono opposti però fermamente altri studiosi, come, per primo, K. Latte, *The Origins of the roman Questorschip*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 67 (1936) 28 ss., seguito poi da W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. 37, 39 ss. e J.D. Cloud, *Parricidium* cit. 18 ss., secondo cui gli *aerarii* e i *parricidii* sarebbero stati magistrati diversi: mentre i primi avrebbero ricoperto una magistratura ordinaria con durata annuale, i *parricidii*, al pari dei *Ilviri perduellionis*, sarebbero stati scelti, laddove necessario, caso per caso. Questi, inoltre, non avrebbero avuto alcun legame con i procedimenti comiziali, ma sarebbero stati giudici o presidenti di un collegio giudicante, col compito di sovrintendere e regolare l'esercizio della vendetta privata in caso di omicidio (cfr. *Leges Numae* in Paul. Fest. s.v. «*parrici<di> quaestores*» [L. 247] e Serv. in Verg. ecl. 4.43). Una simile interpretazione, naturalmente, porta questi autori ad escludere la storicità dei più antichi processi questorii attestati (Sp. Cassio e Volscio Fittore), rispetto ai quali, non essendo discussa una causa di omicidio, era gioco forza esclusa la partecipazione dei *quaestores parricidii*. *Contra* vd. in part. le *Rec.* a W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. di G. Pugliese, in *BIDR.* 66 (1963) 161 ss. e di G. Crifò, in *Labeo* 10 (1964) 101 ss. Guardando al caso specifico qui discusso si può rilevare come questo fornisca un chiaro esempio di come *quaestores* con competenze connesse con la repressione criminale non siano eletti o scelti solo per il caso specifico in questione, ma siano dei magistrati ordinari, dotati di *ius agendi cum populo* sia pur limitato alla espletazione delle loro funzioni.

<sup>74</sup> I *quaestores par(r)icidii* avevano competenze in relazione alle *res capitales*. B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 75 ss., in part., ricorda che le loro competenze in questo settore vennero a restringersi dopo la legislazione decemvirale ai soli reati comuni; L. Garofalo, *La competenza giudiziaria dei quaestores* cit. 409 ss., in part. 414 «la funzione in materia di repressione criminale capitale, assegnata ai *quaestores* nell'epoca repubblicana, si esplica mediante l'instaurazione, nei confronti del cittadino ritenuto colpevole di un reato capitale, dello *iudicium populi de capite civis*, nell'ambito del quale spetta ancora ai *quaestores* l'esercizio del potere istruttorio ed eventualmente la proposta al popolo della condanna di morte»

<sup>75</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 46 ss.; Ead., *Un caso di falsa testimonianza* cit. 357 ss.

*iudicium ire, omnes res in unum congruentes haud magis dubiam damnationem Volsci quam Caesonis Volscio teste fuerat faciebant»<sup>76</sup>.*

L'espressione su cui si focalizza l'attenzione è *multi privatim ferebant Volscio iudicem*<sup>77</sup>. Piazza osserva che si tratta di una espressione non molto chiara. Questa, infatti, si può intendere sia nel senso, letterale, «beaucoup lui proposaient, à titre privé, de venir devant un iuge»<sup>78</sup> ovvero nel senso, da lei poi accolto, «many persons offered Volscius to refer the question of fact to a private arbitration»<sup>79</sup>. In entrambi i casi, osserva, la soluzione che Livio prospetterebbe non sarebbe diversa, vale a dire «la possibilità di affidare la decisione sulla pretesa falsa testimonianza di Volscio ad un giudice, invece che al comizio»<sup>80</sup>. Questa eventualità non potrebbe considerarsi una invenzione dello storico romano in quanto nella realtà a lui contemporanea vigeva la pena di carattere pubblicistico, comminata dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, per chi avesse deposto il falso in un processo capitale. Inoltre non sarebbe concepibile in un contesto di V sec. ipotizzare una tale eventualità come alternativa alla persecuzione criminale laddove questa fosse già stata prevista per la falsa testimonianza.

Di fronte a queste considerazioni, però, un elemento che bisogna rilevare è come l'escerto discusso sia in realtà estrapolato da un contesto che sembra suggerire una diversa interpretazione.

Liv. 3.24.5: ... nec iis temporibus in quae testis crimen coniecisset Caesonem Romae visum, adfirmantibus qui una meruerant secum eum tum frequentemque ad signa sine ullo comite fuisse. Nisi ita esset, multi privatim ferebant Volscio iudicem.

Fra gli elementi addotti a sostegno della falsa testimonianza di Volscio vi erano anche le dichiarazioni dei compagni d'arme di Cesone. L'espressione, sopra

---

<sup>76</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 46.

<sup>77</sup> Liv. 3.24.5.

<sup>78</sup> Traduzione proposta da Baillet, nella edizione francese del terzo libro delle Storie di Livio (Paris 1963) 38.

<sup>79</sup> Traduzione proposta da B.O. Foster, *Livy, History of Rome II* (London 1953) 83.

<sup>80</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 46 s.

discussa, si apre con la condizione *nisi ita esset*<sup>81</sup> che logicamente sembra legarsi a quanto immediatamente precede. La frase sembra quindi riferirsi più che alla falsa testimonianza di Volscio, alle dichiarazioni dei compagni di Cesone, subito prima riportate. Piuttosto che l'ipotesi di una "alternativa" procedura privata a carico di Volscio, la frase sembrerebbe rendere una sorta di sfida lanciata dai *multi*, amici di Cesone, a Volscio, laddove per lui quanto da loro sostenuto non corrispondesse al vero, di sottoporre al giudizio di un giudice la questione. In questo caso, però, non si tratterebbe di ipotetiche "false testimonianze" ma di "false dichiarazioni".

Se si esclude un giudizio nelle forme del processo privato, l'ipotesi più probabile ed immediata sembrerebbe quella di un procedimento questorio<sup>82</sup>, coerente fra l'altro con le competenze nell'ambito della repressione criminale che i questori avevano<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 48; Ead., *Un caso di falsa testimonianza* cit. 356 «il *nisi ita esset* di Livio ricorda il *si negat*, che le *notae iuris* di Probo mostrano come premessa del *sacramento quaerere*», cfr. *Prob. de not. iuris* 4.5: SNSQ = *si negat sacramento quaerito*.

<sup>82</sup> Accettano questa ipotesi per es. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II<sup>3</sup>/1 cit. 541; C.H. Brecht, *Perduellio* cit. 266 s.; B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 77; L. Garofalo, *La competenza giudiziaria dei quaestores* cit. 411; R. Fiori, *Homo sacer* cit. 387 ss.

<sup>83</sup> Questi magistrati, in epoca repubblicana, fino alla introduzione e stabilizzazione delle *quaestiones perpetuae*, si occupano dell'istruttoria e dell'accusa (*anquisitio*) da portare contro coloro che si fossero resi colpevoli di crimini capitali, estendendo le loro competenze oltre che all'omicidio, anche a tutti gli altri delitti capitali, eccettuata la *perduellio* flagrante, la cui cognizione era diretta competenza dei *duoviri perduellionis*. I processi questorii che le fonti ricordano non sono numerosi. Per l'epoca predecemvirale sono attestati due soli casi: il processo di Sp. Cassio (Liv. 2.41.11; Dion. Hal. 8.77.2-80) e quello di Volscio. Per una più ampia rassegna vd. L. Garofalo, *La competenza giudiziaria dei quaestores* cit. 410 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 76 ss. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup> II/1 cit. 537 ss., attribuisce ai questori competenze sui soli reati comuni e in particolare, p. 541 nt. 4, in relazione al caso di Volscio mette in relazione la presenza dei questori in questo procedimento col fatto che la falsa testimonianza prestata in un processo capitale ricadeva nella fattispecie dell'omicidio. Analogamente C.H. Brecht, *Perduellio* cit. 266 s., al fine di mantenersi fedele a questo assunto mommseniano, di fronte al processo di Cassio, ipotizza che questo avesse una originaria menzione di un processo duumvirale e che all'ipotesi del giudizio questorio fosse da preferirsi quella di un «Hausvaterprozeß». Per quanto riguarda il processo di Volscio ipotizza (in part. p. 266 s. nt. 3), contro quanto le fonti concordemente riportano, una accusa di omicidio. Parla ugualmente di processo questorio e accusa di falsa testimonianza, che però è assimilata all'omicidio, in quanto prestata in un processo capitale, E. Gabba, *Studi su Dionigi da Alicarnasso* cit. 144. R. Fiori, *Homo sacer* cit. 387 ss., per superare questo problema, partendo dall'analisi di Paul. Fest. s.v. «*parrici<di> quaestores*» [247 L.], ipotizza una identità *homo liber-homo indemnatus*, per cui si avrebbe «*par<r>icidium* quando si uccide un soggetto che, non essendo stato giudicato colpevole di una *res capitalis*, conserva la *civitas libertesque*». Guardando a quanto attesta Paul. Fest. s.v. «*sacer mons*» [424 L.], lo studioso osserva che non vi sarebbe *par<r>icidium* quando si uccide un *homo sacer*. Raccordando questi dati sarebbe possibile desumere come la determinazione della sacertà di un individuo fosse importante per capire se, nel caso di uccisione di qualcuno ci sia stato o meno *par<r>icidium*. «I *quaestores parricidii*, leggiamo in Festo, *qui solebant creari causa rerum capitalium quaerendam*. Nel processo arcaico, erano loro a stabilire la legittimità dell'uccisione e, conseguentemente, la qualità di *sacer* dell'ucciso».

L'elemento che, probabilmente, cattura maggiormente l'attenzione, rispetto al racconto del processo di Volscio, è l'epilogo. Livio conclude il suo resoconto della vicenda in modo alquanto lapidario:

*Volscius damnatus Lanuvium in exsilium abiit*<sup>84</sup>.

Con questa concisa frase il Patavino ci dà notizia del riconoscimento della colpevolezza di Volscio e del suo successivo esilio a Lanuvio. Se l'individuazione di una chiara colpa non desta particolare stupore, in quanto sembra essere preannunciata già dagli esordi della vicenda, ciò che sorprende è l'assenza di qualsivoglia riferimento alla *deiectio e saxo Tarpeio*. Come si è visto, la *deiectio* era la normale sanzione da applicarsi ai rei di *falsum testimonium*<sup>85</sup>, in questo caso però sembrerebbe non essere stata applicata. Per cercare di dare spiegazione a questo dato si possono avanzare diverse congetture.

Una prima ipotesi potrebbe essere che proprio in questo passo ci sarebbe la prova di una veridicità della testimonianza di Gellio relativamente alla *deiectio*<sup>86</sup> ovvero che questa sanzione sia stata una originale innovazione dei decemviri. Da qui potrebbe discendere l'ipotesi che in questa fase storica la falsa testimonianza fosse soggetta alla condanna all'esilio. Sulla credibilità della notizia tradita da Gellio e sui caratteri delle Dodici tavole si è già avuto modo di riflettere, per quanto riguarda una possibile lettura dell'esilio come condanna c'è da sottolineare che il verbo *abire*<sup>87</sup> esprime il senso di un allontanamento volontario e non di una espulsione coatta a seguito di condanna<sup>88</sup>.

Se l'esilio fu volontario, si dovrebbe pensare ad esso come un modo per sottrarsi alla vera pena, vale a dire la *deiectio*. Questa sarebbe l'ipotesi più probabile se non fosse che il testo riporta in modo esplicito la notizia di una *damnatio*. Polibio ricorda come costume romano degno di lode la prassi di concedere a colui che è sottoposto

---

<sup>84</sup> Liv. 3.29.6.

<sup>85</sup> Vd. le considerazioni *supra* svolte.

<sup>86</sup> La non menzione della *deiectio* quale condanna per Volscio secondo M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 43 ss.; Ead., *Un caso di falsa testimonianza* cit. 362 ss., sarebbe indicativa di una non autenticità del contenuto di Gell. *n.a.* 20.1.53., ovvero del ricorso alla *deiectio* quale sanzione per il *falsum testimonium dicere*. G. MacCormack, *Witnesses in the Law of Twelve Tables* cit. 242, legge in questo epilogo la prova dell'applicazione alla *deiectio* per i soli *falsi testimonii* di condizione servile.

<sup>87</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* I cit. s.v. «abeo» 8 s.

<sup>88</sup> Il ricorso all'esilio come pena si colloca in una fase più avanzata della storia di Roma, vd. U. Brasiello, s.v. «pena (diritto romano)» cit. 811.

ad un giudizio capitale di ricorrere all'esilio volontario come mezzo per sottrarsi alla pena, però, specifica, questo sarebbe possibile laddove la sentenza di condanna non fosse già stata emessa<sup>89</sup>.

La soluzione del problema sembrerebbe dunque risiedere nella corretta interpretazione del termine *damnatus*.

Si potrebbe pensare ad una svista, a dir vero grossolana, per cui Livio avrebbe creato un epilogo della vicenda facendo riferimento alla realtà a lui contemporanea, in cui la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* comminava la *poena capitis* per i rei di *falsum testimonium* in un giudizio capitale, evitabile, però, esercitando, eventualmente anche a condanna già emanata, il *ius exilii*. Sarebbe però questa una possibilità ammessa nell'età di Livio e che comporterebbe come conseguenza che «Volscio ... avrebbe goduto, per un errore storico-giuridico commesso da Livio, di quello stesso trattamento riservato, nel I sec. a.C., ai colpevoli di falsa testimonianza»<sup>90</sup>.

Le parole di Livio suggeriscono un ulteriore dato.

Liv. 3.29.6-7: Confestim se dictator magistratu abdicasset ni comitia M. Volsci, falsi testis, tenuissent. Ea ne impedirent tribuni dictatoris obstitit metus; Volscius damnatus Lanuuium in exsilium abiit. 7. Quinctius sexto decimo die dictatura in sex menses accepta se abdicavit.

Leggendo questo passo è possibile individuare una precisa scansione temporale degli eventi. Cincinnato, tornato a Roma, avrebbe abdicato subito alla dittatura ma il problema del processo di Volscio lo trattenne. Vinta l'opposizione dei tribuni, *Volscius damnatus*, il dittatore, dopo sedici giorni, abdicò alla carica che gli era stata conferita per sei mesi. Livio sottolinea la breve durata della dittatura di Cincinnato: solo sedici giorni di contro ai possibili sei mesi in cui avrebbe potuto continuare a reggerla.

---

<sup>89</sup> Poly. 6.14.7: καὶ γίνεται τι περὶ ταύτην τὴν χρεῖαν παρ' αὐτοῖς ἄξιον ἐπαίνου καὶ μνήμης. τοῖς γὰρ θανάτου κρινομένοις, ἐπὶ καταδικάζονται, δίδωσι τὴν ἐξουσίαν τὸ παρ' αὐτοῖς ἔθος ἀπαλλάττεσθαι φανερώς, κἂν ἔτι μία λείπηται φυλὴ τῶν ἐπικυρουσῶν τὴν κρίσιν ἀψηφοφόρητος, ἐκούσιον ἔαν τοῦ καταγόντα φυγαδεῖαν. Su questo passo, G. Crifò, *Ricerche sull'exilium* cit. 43 ss.; O. Robinson, *Polybius on Exile*, in *Iura* 52 (2001) 19 ss.; M. Jońca, *The Scope of exilium voluntarium in the Roman Republic*, in B. Santalucia (cur.), *La repressione criminale nella roma repubblicana fra norma e persuasione* (Pavia 2009) 78 ss.

<sup>90</sup> U. Vincenti, *Falsum testimonium dicere* cit. 41 s.

Il passo si potrebbe interpretare nel senso che il dittatore vinse le opposizioni dei tribuni e consentì che potesse darsi avvio al processo contro il falso testimone, ma altresì che nel computo dei sedici giorni di dittatura sia da includersi anche la condanna di Volscio. Il senso complessivo potrebbe dunque essere che il dittatore non lasciò la carica fino a che l'ormai annoso problema non fosse stato risolto, quindi dopo il volontario esilio dell'ex tribuno, questi dopo solo sedici giorni lasciò la carica.

Se questa lettura fosse corretta allora avremmo una chiara aporia rispetto alla definizione della condizione di Volscio come *damnatus*. Livio, come si è visto, parla, come tipologia di processo, di un *iudicium populi* e rispetto ad esso sedici giorni, tenendo conto anche delle altre incombenze che il dittatore avrebbe affrontato e risolto, sarebbero stati troppo pochi per pervenire ad una condanna<sup>91</sup>. Si potrebbe dunque pensare ad un *damnatus absens*<sup>92</sup> ovvero ad un uso atipico del termine *damnatus*, volto a significare un riconoscimento di colpevolezza senza una concreta inflizione della pena.

---

<sup>91</sup> Per quanto riguarda la modalità di svolgimento dei giudizi di fronte al popolo (*iudicia populi*), le testimonianze che possediamo sono oscure, imprecise e spesso si prestano a diverse interpretazioni. Il procedimento, di carattere inquisitorio, ha inizio con la *diei dictio* del magistrato che intima all'accusato di presentarsi di fronte all'assemblea in una certa data, specificando accusa e pena che intende proporre. Nel giorno fissato il magistrato in una prima *contio* espone le ragioni della sua accusa e l'accusato svolge le sue difese. Questa procedura (*anquisitio*) si rinnova in altre due *contiones* che si susseguono con un intervallo almeno di un giorno l'una dall'altra. Con la terza *contio*, laddove si decida di procedere con l'accusa, il magistrato formula l'accusa definitiva e propone al popolo la condanna, fissando la data in cui si sarebbe tenuta la cd. *quarta accusatio*, la *contio* conclusiva, e i comizi per la votazione. Fra la terza *contio* e la data dei comizi doveva essere rispettato il periodo di un *trinundinum* (a meno che l'imputato non chiedesse o accettasse una data più ravvicinata). Si trattava di un procedimento molto articolato che si stendeva in un arco temporale non di certo breve. Sulla modalità di svolgimento degli *iudicia populi* vd. C.H. Brecht, *Zum römischen Komitialverfahren*, in ZSS. 59 (1939) 261 ss.; Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III/1 (Leipzig 1887) 354 ss.; W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. 21 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 84 ss.; M. Talamanca, *Lineamenti di storia*<sup>2</sup> cit. 276 ss.

<sup>92</sup> Cfr. Liv. 2.35.6: *damnatus absens in Volscos exsulatum abiit*, in riferimento a Coriolano (anche se da Dion. Hal. 7.64.6 e Plut. *Marc.* 22-23 sembrerebbe dedursi che l'esilio sia stato proprio la pena a lui inflitta).

### 3. La *falsa vindicia*.

Ipotesi contemplata nella codificazione decemvirale e ascritta, da alcuni studiosi<sup>93</sup>, alle fattispecie del *falsum* è la *falsa vindicia*. Si tratta questa di una tipologia di illecito su cui gli studiosi si sono variamente e per lungo tempo confrontati, senza giungere, però, ancora oggi, a delle soluzioni che possano apparire definitive ovvero completamente soddisfacenti<sup>94</sup>.

L'aura di incertezza che circonda il problema della definizione della *falsa vindicia* deriva in primo luogo dalle difficoltà di lettura e interpretazione della fonte stessa che di essa serba ricordo:

Fest. s.v. «*vindiciae*» [516-8 L.]: *vindiciae appellantur res eae de quibus controversia est: quod potius dicitur ius quia*<sup>95</sup> *fit inter eos qui contendunt.* [M:] Cato

---

<sup>93</sup> M. Scarlata Fazio, s.v. «*falsità e falso (storia)*» cit. 507 s., U. Brasiello, s.v. «*falso (diritto romano)*» cit. 34 (nella sua voce sul falso inserisce questa opzione ma nota: «vi è poi l'ipotesi del *vindiciam falsam ferre* ... che alcuni escludono dal falso. Si è ipotizzato che qualche ipotesi potesse rientrare nel concetto di furto, allora vastissimo»); M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 56 ss.

<sup>94</sup> B. Albanese, *Il processo privato romano delle legis actiones* (Palermo 1987) 92 ss., pone in rilievo come fra tutte le norme decemvirali Tab. XII.3 sia sicuramente la più interessante ed enigmatica. Già F. Buonamici, oltre un secolo fa, nel suo contributo, *Intorno ad un frammento delle XII tavole*, in *AG.* 44 (1890) 381 ss., dedicato proprio a questo problema, definiva Tab. XII.3 come «una regola di diritto antichissimo, sempre dagli studiosi giudicata oscura». Queste difficoltà di interpretazione sono state rilevate e sottolineate da diversi studiosi vd. R. Santoro, *XII Tab. 12.3*, in *AUPA.* 30 (1967) 94, che parla di «profondo dissidio che tuttora regna in dottrina sulla portata della norma decemvirale», p. 25, e di come «per una ragione o per l'altra tutti i tentativi di ricostruzione e interpretazione di XII Tab. 12.3 appaiono ... falliti», p. 44; analogamente R. Fiori, *Ea res agatur. I due modelli del processo formulare romano* (Milano 2003) 115: «Il testo della disposizione... – così come ci è riportato ... – non consente di giungere ad alcuna certezza». Cfr. G. Nicosia, *Il processo privato romano II. La regolamentazione decemvirale. Corso di diritto romano*<sup>2</sup> (Torino 1986) 175 ss.; C.A. Cannata, *Rec.* a G. Nicosia, *Il processo privato romano*<sup>2</sup> II cit., in *Iura* 37 (1986) 116 s., 121; F.M. D'Ippolito, *Problemi storico-esegetici delle XII Tavole* (Napoli 2003) 136 ss.; M. Fuentesca Degeneffe, *La función procesal de los praedes litis et vindiciarum*, in *RIDA.* 53 (2006) 243.

<sup>95</sup> Seguendo l'ed. Lindsay, riporto, in questo caso, *ius quia*. È opportuno però segnalare che molti studiosi hanno preferito la lezione *vis quam*. Come segnala Lyndsay, p. 517, l'alternativa *ius-vis* è suggerita già nel manoscritto di Poliziano (su questo vd. *infra*), ove *vis* è soprascritto a *ius* (*contra* M.H. Crawford [ed.], *Roman Statutes II* [London 1996]: 719 «the copy of Politian... offers *uis* as the first reading with *ius* as an alternative reading»). Ipotizzare la presenza nel testo di *vis*, anziché *ius*, potrebbe indurre a pensare ad una proposta etimologica di Verrio Flacco di *vindiciae* da *vim dicere* (tra i litiganti si verificherebbe una enunciazione verbale di *vis*, più che un suo effettivo esercizio, cfr. B. Albanese, *Il processo privato romano* cit. 74, 93). Circa una simile derivazione sarebbe possibile trovare conforto in Gell. *n.a.* 20.10.1-10. Questo passo delle *Noctes Atticae* si apre con l'interrogativo posto dall'erudito circa il preciso significato dell'espressione *ex iure manum consertum* ad un *grammaticus*. Avendo questi obiettato *rem enim doceo grammaticam, non ius respondeo*, Gellio si giustifica sostenendo che aveva rinvenuto questa espressione negli *Annales* di Ennio e cita quindi, a

in ea quam scripsit L. Furio de aqua: ... s pretore secundum populum vindicias dicunt ... Lucilius: nemo hic vindicias neque sacra ... en veretur. De quo verbo Cincius sic ait: Vindiciae olim dicebantur illae, quae ex fundo sumptae in ius adlatae erant. At Ser. Sulpicius ... iam singulariter formato vindiciam esse ait ... <qua> de re controversia est, ab eo quod vindicatur ... [Tab. XII.3] XII si vindiciam falsam tulit, si veliti is ... tor arbitros tris dato; eorum arbitrio ... fructus duplione damnum decideto.

Nello studio delle scienze dell'antichità sicuramente rilevante è il supporto dei lemmi del *de verborum significatu* di Sesto Pompeo Festo. Oggetto di attenzione, ma anche di critica, da parte degli studiosi del diritto, per le numerose glosse giuridiche in esso riportate<sup>96</sup>, questo prezioso lessico, che si rifaceva all'omonima e,

---

memoria, per sostenere le sue asserzioni, i versi in questione. Il grammatico, pur constatando la presenza in Ennio di una simile espressione sottolinea come avesse appreso ciò *non ex poeticae litteris, set ex iuris aliquo perito*, da cui l'invito a rivolgersi a queste medesime fonti. Dopo aver consultato i *commentarii* di alcuni giureconsulti, Gellio afferma di aver trovato in essi il senso dell'espressione *manum conserere*. La conclusione cui perviene alla fine di queste ricerche è che Ennio, utilizzando questa espressione, legata alla procedura della antica *legis actio sacramento in rem*, avrebbe voluto sottolineare la contrapposizione fra rivendicazioni di terre fatte *vera vi atque solida e vi civile et festucaria*, che comporterebbe l'esercizio di una *vis* espressa a parole, e non di una *vis, quae manu fieret*. R. Cardilli, *La nozione giuridica di fructus* (Napoli 2000) 35 «la scelta di *ius* condurrebbe ad un analogo significato («affermare il proprio diritto»), ma si perderebbe l'etimologia *vindicia – vim dicere*». Alcuni autori correggono il testo con *lis*, però questa opzione «sembra introdurre nel discorso un tautologico chiarimento del significato *vindiciae*». Sullo *status quaestionis* R. Santoro, *XII Tab. 12.3* cit. 7, in part. nt. 3; B. Albanese, *Il processo privato romano* cit. 74 ss.; M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes II* cit. 719 s.; R. Cardilli, *La nozione giuridica di fructus* cit. 34 ss.; I. Buti, *Il praetor e le formalità introduttive del processo formulare* cit. 35 ss.

<sup>96</sup> Molte volte, nelle definizioni dei lemmi raccolti, ricorrono anche nomi di illustri giuristi, quali Q. Mucio Scevola, Servio Sulpicio Rufo, Capitone, *et alii*, che vengono richiamati nel testo proprio per meglio esemplificare la glossa oggetto di analisi. Sebbene spesso, come ha sottolineato F. Bona, *Contributo allo studio della composizione del de verborum significatu di Verrio Flacco* (Milano 1965) 2 s., l'atteggiamento degli studiosi rispetto alle testimonianze del grammatico siano ambivalenti, tanto che, in particolare per i lemmi «adespoti», si antepone il non essere giurista dell'autore alla genuinità della notizia tradita, così da declassare a livello di notazioni atecniche informazioni pur rilevanti per problemi cruciali della storia degli istituti giuridici, l'importanza del compendio è indubabilmente notevole. Un dato interessante che è utile rilevare è la scelta di una esclusione di Festo quale fonte per la conoscenza del pensiero dei giuristi romani operata da O. Lenel nella realizzazione della sua *Palingenesia* (Lipsiae 1889). Nella *praefatio* lo studioso tedesco illustra i criteri seguiti nella realizzazione della sua raccolta e motiva alcune sue esclusioni. Mentre nel caso delle Istituzioni di Gaio, delle *Pauli Sententiae*, del *Liber singularis regularum* di Ulpiano, dei *fragmenta Dositheana* e del *Fragmentum de iure fisci* il motivo addotto appare essere meramente di natura «materiale», o meglio editoriale («quod molem per se iam satis amplam huius collectionis inutiliter auxissent»), nel caso di Festo si menziona una omissione che, sebbene avvenuta «in vitis et quodam modo cactus», si giustificerebbe per la «miseram condicionem» dei frammenti stessi. Questa qualificazione può alludere sia ad una valutazione negativa della mera tradizione testuale della fonte, sia, anche, ad una

purtroppo, perduta opera di Verrio Flacco, ci è noto solo in modo parziale a causa delle sfortunate vicende che hanno gravemente e irrimediabilmente reso mutilo e parzialmente illeggibile il codice *Farnesinus* (o *Farnesianus*), *codex unicus* per l'opera festina<sup>97</sup>, di cui sono apografi gli altri manoscritti noti. Questo passo, in particolare, si mostra chiaramente eloquente rispetto ai problemi di lettura e interpretazione che lo stato lacunoso del testo può porre<sup>98</sup>.

In questo escerto il lessicografo prende in esame il lemma *vindiciae*, che, dice, è utilizzato per definire quelle cose che sono oggetto di *controversia*<sup>99</sup>. Dopo aver specificato *quod potius dicitur ius quia fit inter eos qui contendunt*, cita, a titolo esemplificativo, Catone, Lucilio e Cincio (Alimento), al fine di illustrare i diversi modi in cui il termine può essere utilizzato<sup>100</sup>. Sebbene, «*saepius*»<sup>101</sup>, il termine sia

---

non positiva valutazione delle coeve edizioni dell'opera di Festo (disponibile allora solo l'edizione di Müller, del 1839, mentre nello stesso anno in cui era edita la *Palingenesia* veniva data alle stampe la nuova edizione del Thewrewk. Per la migliore edizione del Lindsay si sarebbe dovuto aspettare il primo decennio del '900). Per un elenco alfabetico dei lemmi giuridici contenuti nel lessico di Festo, C.G. Bruns, O. Grandenwitz, *Fontes Iuris Romani Antiqui*<sup>7</sup> II (Tubingae 1909) 1 ss.; F. Bona, *Contributo allo studio della composizione del de verborum significato* cit. 35 ss.; Id., *Il de verborum significato di Festo e le XII Tavole. I. Gli Auctores di Verrio Flacco*, in *Index* 20 (1992) 211 ss.

<sup>97</sup> Questo manoscritto è databile al sec. XI ed è considerato il modello da cui sono stati tratti gli altri manoscritti oggi noti per il glossario festino, fra cui anche la copia realizzata dal Poliziano (cod. Vat. lat. 3368), che è considerata come, relativamente, la più fedele (vd. W.M. Lindsey, nella *praefatio* alla edizione teubneriana del 1913, p. xvii «proculdubio omnium fidelissimum»). Purtroppo però già al tempo in cui vennero realizzate le successive copie, questo si presentava molto danneggiato, anche a causa di un incendio. Sulle vicende del manoscritto, W.M. Lindsey, *Praefatio* cit. p. iii ss.; F. Bona, *Contributo allo studio della composizione del de verborum significato* cit. 3 s.; G. Nicosia, *Il processo privato romano*<sup>2</sup> II cit. 171 ss. Alcune parti perdute sono reintegrabili grazie al compendio curato da Paolo Diacono, ma il confronto tra l'epitome e ciò che si conserva dell'originale festino fa emergere chiaramente la quantità di modifiche e perdite occorse nel processo di epitomazione.

<sup>98</sup> I primi tentativi di ricostruzione del testo sono quelli di J. Cuiacio, *Observationum et emendationum libri XXVIII. Opera omnia* I (Prato 1836) 224, e J. Gotofredo, *Legis duodecim tabularum fragmenta. Opera juridica minora* (Leyden 1753) 139 s.

<sup>99</sup> P. Fuentesca, *Trasferimento della proprietà e auctoritas nella vendita romana*, in *Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparativistica. Atti del Congresso internazionale Pisa-Viareggio-Lucca. 17-21 aprile 1990* (Milano 1991) 104 «per Servio Sulpicio, *vindicia* è la cosa controversa perchè sottoposta a vindicazione (*ab eo quod vindicator*). Dunque *vindicia* non significa soltanto la cosa in litigio, bensì, in generale, una cosa oggetto di *vindicatio*».

<sup>100</sup> Il termine può assumere diversi significati cfr. Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* IV cit. s.v. «*vindiciae*» 997 «abstractorum more, sunt sententiae sive assertiones seu adjudicationes», «concreto, ut ajunt, ..., ipsae res, quarum possessio per *vindiciae* petitor, *vindiciae* dicebantur». Rispetto ai «significati» esemplati in Festo, Gaio (4.16; 4.94) ricorda l'uso di *vindiciae* come sinonimo di *fructus*, in riferimento ai *praedes litis et vindiciarum* dati nella *legis actio sacramento in rem*. Il dato che in Tab. XII.3 vi sia la contemporanea presenza di *vindicia* e *fructus* impiegati, però, in riferimento ad entità diverse, ha portato gli studiosi a leggere questo uso di *vindiciae* sinonimo di *fructus* come posteriore, rispetto all'epoca degli *auctores* citati da Verrio Flacco. In tal senso R.

adoperato nella sua forma plurale, ricorda Festo, richiamando l'autorevole testimonianza di Servio Sulpicio<sup>102</sup>, anche un uso singolare di questa voce e proprio a tal proposito menziona il versetto decemvirale posto dalla moderna critica in Tab. XII.3.

Come si diceva, il passo si presenta molto enigmatico, e questo ha favorito il succedersi, nel corso del tempo, di diverse e spesso contrastanti ipotesi interpretative<sup>103</sup>. Il primo punto discusso è proprio quello relativo alla stessa individuazione e definizione della fattispecie indicata con la locuzione *falsam vindiciam ferre*.

Se la *vindicia* è la *res de qua controversia est*, il problema è capire perché e in che senso venga connotata come falsa.

Prima del fondamentale studio di Buonamici<sup>104</sup>, l'opinione prevalente tra gli studiosi era quella di leggere in questa locuzione l'ipotesi dell'ingiusto conseguimento della *res* controversa mediante il ricorso a raggiri o comunque nella piena consapevolezza, della parte cui questa viene attribuita, della illegittimità della sua acquisizione<sup>105</sup>. La connotazione della *vindicia* come falsa troverebbe dunque giustificazione, secondo questo filone di studi, nella modalità di acquisizione della stessa.

Nell'ultimo decennio del XIX sec. Buonamici, nel suo studio dedicato proprio a questo tema, contro l'orientamento allora comunemente condiviso, prendendo spunto

---

Santoro, *XII Tab. 12.3* cit. 46 ss.; C. Gioffredi, s.v. «*vindiciae*», in *NNDI. XX* (Torino 1957) 831; G. Nicosia, *Il processo privato romano*<sup>2</sup> II cit. 223, in part. nt. 262; B. Albanese, *Il processo privato romano* cit. 77.

<sup>101</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis IV* cit. s.v. «*vindiciae*» 997. Le uniche attestazioni di un suo uso al singolare sono Fest. s.v. «*vindiciae*» [518 L.] e Gell. *n.a.* 20.10.7.

<sup>102</sup> Nel passo di Festo «si contrappongono ... le posizioni di Catone, Lucilio e Cincio, che adoperano la parola nella forma plurale e quella di Servio, intesa come avversativa delle precedenti, che l'adopera al singolare, – anche se, come è stato notato, la posizione di Cincio e quella di Servio non appaiono affatto contrastanti» F.M. D'Ippolito, *Problemi storico-esegetici* cit. 136.

<sup>103</sup> Nonostante le citazioni esplicative riportate dal lessicografo, come nota M.H. Crawford, *Roman Statutes* II cit. 719, nessuna da un contributo decisivo «in deciding what *vindiciam falsam ferre* was».

<sup>104</sup> *Intorno ad un frammento delle XII tavole* cit. 341 ss.

<sup>105</sup> Si vd., per es., R.J. Pothier, *Pandectae Justinianae I* cit., che nella sezione dedicata ai frammenti delle Dodici Tavole, in part. p. clxiii, dà come interpretazione: «se uno ottiene di mala fede il possesso provvisorio di una cosa controversa, il pretore dovrà nominare tre arbitri per decidere la lite, e questi condanneranno il possessore di mala fede a restituire il doppio del valore dei frutti conseguiti». In altre parole l'illecito indicherebbe l'arrogarsi «il possesso di una cosa della quale era controversa, *falso*, cioè con mala fede». *Falsum* segnalerebbe quindi la consapevolezza della illegittimità della acquisizione da parte della parte beneficiata, che quindi con mala fede si approprierebbe della cosa, pur sapendo essere di altri. Per una panoramica più ampia della letteratura più antica F. Buonamici, *Intorno ad un frammento delle XII tavole* cit. 341 ss.

da alcune osservazioni mosse da Brini<sup>106</sup>, ha ipotizzato che la connotazione *falsa* discendesse non dall'intento malevolo del possessore interinale ma fosse da leggersi come una caratteristica, per così dire, materiale della *vindicia*. In altre parole i decemviri, con questo versetto, avrebbero inteso regolamentare l'ipotesi in cui il possessore interinale, risultato soccombente nel giudizio di rivendica, anziché restituire il "vero" oggetto conteso, ne riconsegnasse uno diverso, una *vindicia falsa*, dunque, in quanto «mutata per ragione di frode, di mala fede e di mendacio». Da qui sarebbe discesa la possibilità per la parte vittoriosa di poter agire per riaversi del *duplum* rispetto al valore della cosa e dei suoi frutti<sup>107</sup>.

Sulla scia di Buonamici<sup>108</sup>, Brogginì, intorno alla metà del secolo scorso, partendo dalla considerazione che la *vindicia* è lo «Streitobjekt»<sup>109</sup> e che l'aggettivo *falsa*, quindi, connota la cosa e non la situazione giuridica in cui essa si trova<sup>110</sup>, spiega la locuzione come «einen dem erteilten nicht entsprechenden Streitgegenstand bieten»<sup>111</sup>. Nella sua ricostruzione lo studioso ipotizza che questa fattispecie

---

<sup>106</sup> G. Brini, *Della condanna nelle legis actiones* (Roma 1978, rist. anast. dell'ed. Bologna 1878) 25 ss.

<sup>107</sup> F. Buonamici, *Intorno ad un frammento delle XII tavole* cit. 341 ss., osserva, in particolare, come l'attribuzione del possesso interinale delle *vindiciae* era decisa sulla base dall'apprezzamento del magistrato e dalle garanzie di restituzione presentate dalle parti. Una eventuale considerazione sulla fondatezza della pretesa o sull'esito del procedimento era a tal fine irrilevante. Lo studioso pone in evidenza come l'ottenimento della *vindicia* non avrebbe potuto poi far sorgere in modo automatico una responsabilità per il *duplum*, in quanto, in tal caso, si sarebbe dovuto immaginare una qualche, però non attestata, regola generale per la quale la parte soccombente di una qualunque *rei vindicatio*, qualora corrispondesse a quella che aveva ottenuto il possesso interinale, fosse automaticamente assoggettata ad una tale responsabilità. Il termine *vindicia*, inoltre, anche al singolare indicava un possesso provvisorio e la connotazione *falsa* non poteva corrispondere di certo ad *iniusta*.

<sup>108</sup> Nei primi decenni del secolo scorso anche E. Betti, *Studi sulla litis aestimatio del processo civile romano I. Il litis aestimationem sufferre e il iusiurandum in litem* (Pavia 1915) 7 ss., ha affrontato la questione, proponendo una interpretazione particolarmente articolata, che è stata oggetto di numerose critiche. Secondo lo studioso, il senso del versetto sarebbe stato «se il *praes litis et vindiciarum (rei et fructuum)* avrà sostenuto con la sua garanzia (tale è il senso di *ferre = sufferre*) – o avrà assunto sotto la sua garanzia (*ferre = suspicere, recipere*) – una *vindicia* (singolare = cosa materiale controversa = *lis*) attribuita *interim* dal *praetor* a quello dei due litiganti al quale non doveva essere attribuita perché non proprietario di essa (onde *falsa*), egli può, se vuole liberarsi dalla responsabilità personale di restituire la *vindicia* stessa coi *fructus (vindiciae)* al plurale), postulare dal *praetor* un *arbitrium* di tre *boni viri* a fine di procedere alla *aestimatio litis* e prestare la congrua composizione (*damnum decidere*) in base a tale *aestimatio*». Contro questa ricostruzione Kaeser, Santoro, Nicosia

<sup>109</sup> G. Brogginì, *Iudex arbiterve. Prolegomena zum Officium des römischen Privatrechts* (Köln Graz 1957) 127.

<sup>110</sup> G. Brogginì, *Iudex arbiterve* cit. 132 «das Adjektiv verweist auf eine Qualität der strittigen Sache und nicht auf eine Qualität des Rechtszustandes».

<sup>111</sup> G. Brogginì, *Iudex arbiterve* cit. 132.

contemplasse l'eventualità in cui il possessore interinale, risultato soccombente nella azione di *rei vindicatio*, corrispondesse alla controparte vittoriosa una *vindicia* non corrispondente a quella ricevuta o perché completamente diversa o perché modificata, rispetto al suo stato originario, in quanto *deperita* o *deminuta*<sup>112</sup>. Stando a quanto previsto dai decemviri, la parte vittoriosa, avrebbe potuto agire per ottenere la condanna della controparte al pagamento del *duplum*, calcolato sulla base della stima di tre arbitri.

Sebbene giudicata «vicina alla verità» da Pugliese<sup>113</sup>, questa teorizzazione ha incontrato le ferme opposizioni di Kaser<sup>114</sup> e Santoro<sup>115</sup>.

Kaser<sup>116</sup>, recuperando la più vecchia interpretazione di *vindiciam falsam ferre* nel senso di illegittimo conseguimento del possesso interinale, identifica la fattispecie con l'atto del portar via dal tribunale, con presupposta mala fede, la *res* contesa, da parte di chi non ne avrebbe avuto diritto. Questa caratterizzazione, unita alla pena del *duplum* sanzionante l'illecito, accosterebbe la fattispecie al *furtum nec manifestum*.

In termini analoghi, sia pur sviluppati con argomentazioni diverse, si esprime Santoro<sup>117</sup>, che, ugualmente, lega la fattispecie all'attribuzione di un possesso interinale infondato. Partendo da una meticolosa e puntuale analisi del lemma

---

<sup>112</sup> G. Brogginì, *Iudex arbiterve* cit. 132 ss.

<sup>113</sup> G. Pugliese, *Il processo civile romano. I. Le legis actiones* (Roma 1962) 439 ss. (in part. anche 441 s.). Lo studioso italiano, in aggiunta rispetto alla posizione di Brogginì, suppone che in questa fattispecie sarebbe potuta essere ricompresa oltre che l'ipotesi della restituzione di una *res* diversa, anche la possibilità della restituzione di «frutti in misura minore o in quantità diversa rispetto a quelli realmente percepiti». Pugliese ipotizza anche che tale illecito potesse esse essere imputato non solo al possessore interinale ma anche ad un *praes*.

<sup>114</sup> *Vindicia falsa und fructus duplio*, in *Iura* 13 (1962) 28 ss. Le critiche che avanza si articolano in quattro punti: a) sebbene sia possibile ipotizzare per *tulit* un significato di Hinbringen, nel contesto esaminato appare più plausibile intenderlo nel senso di portar via. Dell'ipotesi poi di restituire *aliud pro alio* non si troverebbe cenno nelle fonti, così come l'ipotesi del *deperire deminutum esse*; b) una regolamentazione intesa in questi termini non sarebbe stata soddisfacente in quanto non avrebbe contemplato i casi in cui non ci sarebbe stata alcuna restituzione; c) non si capirebbe il motivo di istituire una simile fattispecie allorquando della restituzione della cosa rispondono personalmente i *praedes*; d) appare strano che nella successiva regolamentazione della restituzione nelle *actiones in rem* non si trovi traccia della supposta regola.

<sup>115</sup> *XII Tab. 12.3* cit. 27 ss. La prima critica mossa è che «se il delitto fosse costituito effettivamente nella offerta di una cosa diversa da quella in controversia, la formulazione, a rigore, avrebbe dovuto essere differente. Una cosa diversa da quella in controversia non è una *vindicia falsa*. Quel che può dirsi è che non è affatto la *vindicia*».

<sup>116</sup> *Vindicia falsa und fructus duplio* cit. 22 ss. Cfr. anche Id., *Zum Ursprung des geteilten römischen Zivilprozessverfahrens*, in *Festschrift für L. Wenger I* (München 1944) 115 ss.; Id., *Das altrömische Ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer* (Göttingen 1949) 153 ss.

<sup>117</sup> *XII Tab. 12.3* cit. 7 ss.

festino, riconosce nel termine *vindicia* il significato di «*res* oggetto di una *vindicatio*»<sup>118</sup> ma legge nella aggettivazione *falsa* il riferimento alla falsità del *sacramentum* prestato. In altre parole «l'ipotesi prevista consiste nell'atto di quella parte che, nel procedimento della *legis actio sacramento in rem*, dopo aver prestato un *falsum sacramentum*, ottenuta, tuttavia, da parte del magistrato, la concessione della *res* in controversia, la porta via con se»<sup>119</sup>.

Guardando alle ipotesi fin qui ricordate si possono riconoscere due grandi filoni interpretativi. Da un lato vi sarebbe chi intenderebbe la *falsa vindicia* come ingiusto conseguimento del possesso interinale<sup>120</sup>, dall'altro chi vi leggerebbe il riferimento alla restituzione di una *res* non del tutto coincidente con quella inizialmente attribuita<sup>121</sup>. Il discrimine fra questi due diversi orientamenti è individuabile, in sostanza, nel fatto che si interpreterebbe il *falsa* nell'un caso come elemento caratterizzante la situazione giuridica in cui si troverebbe la *res*, nell'altro come elemento qualificante un aspetto materiale della stessa.

All'interno di questo quadro, posizione a sé stante è quella di Nicosia che, dopo aver svolto una accurata analisi dei problemi di integrazione e interpretazione che il testo pone, conclude che la fattispecie non poteva legarsi né al problema dell'assegnazione in possesso interinale della cosa, né altresì implicare l'ipotesi di

---

<sup>118</sup> *XII Tab. 12.3* cit. in part. 46 «si tratta, del resto, del significato più antico del termine. Gli altri appaiono derivati».

<sup>119</sup> *XII Tab. 12.3* cit. in part. 48 ss., dopo aver respinto nuovamente la tesi del Brogginì relativamente ad una «*vindicia deteriorata*», richiama la derivazione di *falsum* da *fallo* e alla presenza di questo nella formula propria del giuramento *si sciens fallo*, per sottolineare il legame tra questo aggettivo e il *periurium*. «Posto che il *sacramentum* implica un giuramento, se v'è corrispondenza fra *sacramentum iniustum* e *vindiciae iniustae*, ..., analogamente un rapporto deve sussistere tra *vindicia falsa* e *falsum sacramentum*. Tutto ciò induce a ritenere che la qualifica attribuita alla *vindicia* in *XII Tab. 12.3* dipenda, appunto, dalla pronuncia di un *falsum sacramentum*». Vd. anche Id., *Potere e azione* cit. 593 ss. Questa ipotesi è accolta anche da G. Valditara, *Sulle origini del concetto di damnum*<sup>2</sup> (Torino 1998) 50, in part. nt. 250.

<sup>120</sup> Cfr., oltre gli autori citati, O. Karlowa, *Der römische Civilprozess zur Zeit der Legisactionen* (Berlin 1872) 81, 86; S. Perozzi, *Della in rem actio per sponsionem durante il sistema formulare* (in litografia, Macerata 1880) [= in *Scritti giuridici* III (Milano 1948) 327 ss.], che in particolare individua nei *praedes* i soggetti che concretamente sarebbero stati assoggettati alla pena del *duplum* [lo studioso, però, nel suo successivo studio *Dell'arbitrium litis aestimandae nella procedura civile romana* (Vicenza 1884) 46, abbandona questa tesi per aderire a quella della mancata restituzione della cosa e conseguente condanna ai frutti]; U. Brasiello, s.v. «*falso (diritto romano)*» cit. 34; C. Gioffredi, *Diritto e processo* cit. 139; R. Cardilli, *La nozione giuridica di fructus* cit. 40 ss.

<sup>121</sup> Relativamente a questa posizione, oltre gli autori sopra citati, vd. anche M. Voigt, *Die XII Tafeln* II cit. 664; H. Lévy-Bruhl, *Recherches sur les actions de la loi* (Paris 1960) 173 ss.; G. Pugliese, *Il processo civile romano* I cit. 439 ss.; I. Buti, *Il praetor e le formalità introduttive del processo formulare* cit. 39 ss.

una indebita, e protratta, utilizzazione della *res* contesa, così da far emergere il problema della, conseguente, illecita percezione dei *fructus*<sup>122</sup>. Dato indubbio sarebbe che l'oggetto della previsione è la *vindicatio*, nel senso di cosa controversa. La connotazione falsa sarebbe da leggersi nel senso più semplice e naturale di «*falsus* come contrario di *verus*»<sup>123</sup>. «Pertanto l'ipotesi cui viene spontaneo pensare è quella di una *vindicatio* che si sia svolta non sulla vera cosa oggetto di controversia, bensì su una *falsa vindicia*, artatamente e ingannevolmente esibita *in iure* dalla controparte, sicché il vincitore della lite finisce col portar via ... tale *falsa vindicia* e non la sua vera cosa»<sup>124</sup>.

Ci sarebbe dunque la produzione *in iure* di una *res* diversa rispetto a quella rivendicata effettivamente dall'attore che, una volta chiusasi in suo favore la *vindicatio*, riconosciuto l'inganno posto in essere dal convenuto, può agire contro di lui per il *duplio rei*, come risarcimento per l'ingiusta utilizzazione della cosa, ma anche per il *duplio fructus*, laddove la *res* contesa fosse stata fruttifera<sup>125</sup>.

Guardando a quelle che sono state le diverse ipotesi elaborate in storiografia relativamente alla definizione del *falsam vindiciam ferre*, non si può non pensare che ad un vero e proprio enigma. Come si è già avuto modo di osservare è la stessa ricostruzione del tenore originario del versetto decemvirale ad essere oggetto di dibattito. Tre a tal proposito sono i punti nodali oggetto di discussione: le due lacune

---

<sup>122</sup> G. Nicosia, *Il processo privato romano*<sup>2</sup> II cit. 227 ss.

<sup>123</sup> G. Nicosia, *Il processo privato romano*<sup>2</sup> II cit. 228, vd. anche nt. 270.

<sup>124</sup> G. Nicosia, *Il processo privato romano*<sup>2</sup> II cit. 228.

<sup>125</sup> G. Nicosia, *Il processo privato romano*<sup>2</sup> II cit. 228 s. Cfr. B. Albanese, *Il processo privato romano* cit. 94, che colloca già *in iure* la scoperta della non corrispondenza della *res* addotta, rispetto a quella rivendicata. Su una prospettiva invertita si colloca Cannata, che nella sua *Recensione* cit. alla seconda edizione del volume di Nicosia, p. 122 nt. 14, supponendo che sia vera l'ipotesi da lui avanzata, in *Violenza fittizia e violenza reale nelle strutture primigenie del processo privato romano*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo IV* (Milano 1983) 169 ss., secondo cui la *in ius vocatio*, così come descritta nelle XII Tavole, sarebbe stata solo per le azioni *in personam* di cognizione, mentre per le rivendiche immobiliari si sarebbe ricorsi direttamente al *manum conserere*, ipotizza che la fattispecie della *vindicatio falsa* sia da ricollegarsi alla possibilità per l'attore, nell'ambito di una rivendica immobiliare, di prelevare direttamente dal possessore la cosa contesa per portarla *in ius*. L'illecito si configurerebbe allorché l'attore avesse prelevato una cosa sbagliata rispetto a quella che avrebbe voluto effettivamente rivendicare. In questo caso il convenuto avrebbe potuto agire ricorrendo ad una *arbitrorum postulatio* per riaversi dei danni subiti, *rei et fructus*. Non si configurerebbe però *furtum* in quanto la cosa sarebbe stata presa per essere portata in giudizio, seppure falsa (inteso quindi nel senso «sbagliata, magari scelta per errore», inoltre, osserva, nella descrizione della fattispecie si prescinderebbe dal dolo) sarebbe pur sempre una *vindicatio*, di qui la necessità di una norma speciale.

che spezzano il dettato normativo<sup>126</sup> e la locuzione *si velit is*<sup>127</sup>, accolta dalla maggioranza degli studiosi ed ottenuta sciogliendo il *sivelitis* riportato nell'apografo del Poliziano<sup>128</sup>.

---

<sup>126</sup> La lacuna presente subito prima dell'inizio della citazione può essere agevolmente integrata con un *ut in* ovvero *et in*. In ogni caso non si presenta rilevante ai fini dell'interpretazione del testo. Più problematiche sono le altre due lacune che interessano direttamente il testo in esame, sia per quanto attiene la sua lettura, sia, soprattutto, per i problemi interpretativi che pone l'accettare una proposta integrativa piuttosto che un'altra. L'integrazione proposta, e pressoché unanimemente accolta dagli studiosi, con riguardo alla lacuna fra *si velit is* ed il monco *tor*, è <*prae*>*tor*. Nicosia, *Il processo privato romano* II<sup>2</sup> cit. 205 ss., sostiene l'inammissibilità di questa integrazione, facendo leva su tre diverse argomentazioni. Lo studioso si richiama prima a "ragioni storiche", ricordando che la figura del pretore giurisdicente fu creata a Roma solo nel 367, poi a "ragioni linguistiche", sottolineando come accogliendo questa proposta di integrazione si verrebbe a determinare poi un problema di coordinazione col successivo *si velit is*, ed infine a "ragioni paleografiche", basate sulla constatazione che nel codice festino il termine *praetor* è sempre riportato nella forma abbreviata *pr*. Alla luce di queste considerazioni avanza l'ipotesi di supplire al *vacat* con *queri*<*tor*> (nella forma abbreviata <*q'ri*>*tor*). Fra questi argomenti sicuramente il primo si presenta particolarmente debole, in quanto la semplice constatazione che prima della creazione del pretore giurisdicente a Roma, la giurisdizione era esercitata da consoli, pure denominati *praetores*, appare sufficiente a scardinarla. Per quanto riguarda l'aspetto paleografico osserva M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes* II cit. 719 «it is very difficult not to restore [*prae*]*tor*; 3 letters are missing, 'p.', 'r.' and 'ae.' in ligature. It is irrelevant that Festus, when not claiming to quote Twelve Tables, abbreviates *pr(aetor)*» (cfr. anche I. Buti, *Il praetor e le formalità introduttive del processo formulare* cit. 39). Per quanto riguarda l'argomento linguistico è da osservare che in ultima analisi anche questa integrazione non risolve in modo soddisfacente il problema della coordinazione del precedente *is*. Per una valutazione critica della ipotesi di Nicosia vd. C.A. Cannata, *Rec.* a G. Nicosia, *Il processo privato romano*<sup>2</sup> II cit. 116 ss., che pur definendo questa soluzione «geniale», p. 112, rileva come anche questa non sia completamente soddisfacente. Considera questa integrazione ammissibile M. Fuentesca Degeneffe, *La función procesal* cit. 245 s. In generale sull'integrazione *praetor*, G. Brogгинi, *Iudex arbiterve* cit. 128 ss.; R. Santoro, *XII Tab. 12.3* cit. 10. Riguardo l'ultima lacuna l'integrazione comunemente accolta è *rei* (interpretato sia come asindeto rispetto a *fructus*, sia come sua specificazione), ma non sono mancate, anche in questo caso, proposte di soluzioni alternative. Sul punto G. Brogгинi, *Iudex arbiterve* cit. 139 ss.; R. Cardilli, *La nozione giuridica di fructus* cit. 46 s.; M. Kaser, *Vindicia falsa und fructus duplio* cit. 38 ss.

<sup>127</sup> M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes* II cit. 719 «the word order, *si velit is*, is a monstrosity». Il problema è soprattutto quello di coordinare l'*is*.

<sup>128</sup> Lindsey, *Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome* cit., accoglie nel testo *si velit is* ma da come possibile alternativa *sive litis* (corretta poi in *sive litem* da P. Fuentesca, *Trasferimento della proprietà e auctoritas* cit. 105). L'interpretazione e soluzione del *sivelitis* dei codd. è stato oggetto di discussioni fra gli studiosi ancora più accese di quelle relative alla integrazione delle lacune del testo. La maggioranza segue la lezione *si velit is*, vd. M. Voigt, *Die XII Tafeln* II cit. 737; F. Buonamici, *Intorno ad un frammento delle XII tavole* cit. 382 s.; E. Betti, *Studi sulla litis aestimatio del processo civile romano* I cit. 7; M. Wlassak, *Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse mit Beiträgen zur Scheidung des privaten und öffentlichen Rechtes* (Wien 1921) 199, vd. nt. 35; C. Gioffredi, *Diritto e processo* cit. 138; G. Brogгинi, *Iudex arbiterve* cit. 127; M. Kaser, *Vindicia falsa und fructus duplio* cit. 23, 36; R. Santoro, *XII Tab. 12.3* cit. 10; I. Buti, *Il praetor e le formalità introduttive del processo formulare* cit. 35; G. Nicosia, *Il processo privato romano*<sup>2</sup> II cit. 206, che, in particolare, individua in una errata punteggiatura l'origine dei problemi di interpretazione dell'espressione e suggerisce di inserire una virgola dopo *velit*; U. von Lübtow, *Ursprung und Entwicklung der condemnatio pecuniaria*, in *ZSS.* 68 (1951) 331 pur accogliendo la soluzione *si velit is*, fa ad essa seguire un <*qui praes est*>, vd. *infra*. Non sono però mancate altre

Prescindendo da questi problemi, leggendo il versetto in esame, anche guardando al solo senso complessivo, possiamo osservare come questo risulti, in ultima analisi, abbastanza vago e ambiguo. Scarni, infatti, sono i dati che possiamo trarre con certo margine di sicurezza: si individua da un lato la fattispecie, dall'altro la modalità e tipologia di sanzione. Il *falsam vindiciam ferre*<sup>129</sup> sarebbe il presupposto che azionerebbe, a seguito dell'esternazione della volontà di qualcuno (*si velit is?*), dopo la nomina di tre arbitri, il meccanismo del *damnum decidere*. Molti però sono gli interrogativi che sorgono a cui, però, stando allo stato attuale delle nostre conoscenze, non sembra possibile dare risposte soddisfacenti. Il soggetto del *tulit* iniziale è inespresso, così come non chiaramente, o pacificamente, riconoscibile è chi debba *damnum decidere*<sup>130</sup> o chi possa essere imputabile per tale illecito. Sebbene, su questo ultimo punto, in particolare, la maggioranza degli studiosi, come si è visto, pensi al possessore interinale, vi è stato anche chi, opportunamente, ha obiettato come una simile fattispecie, intesa come forma di rivalsa dell'attore frodato rispetto al possessore interinale, appaia strana, in quanto della cosa controversa erano chiamati a rispondere in primo luogo i *praedes litis vindiciarum*, che dovevano essere presentati da quello dei contendenti cui era attribuito il possesso temporaneo della *res*<sup>131</sup>.

---

proposte. Oltre il *sive litis* (accolto per es. da B. Albanese, *Il processo privato romano* cit. 82), c'è chi ha proposto la correzione *s<t>litis* (accolta da M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes* II cit. 719) o *si vilis sit* (H. Lévy-Bruhl, *Recherches* cit. 177).

<sup>129</sup> P. Fuentesca, *Trasferimento della proprietà e auctoritas* cit. 105 ss., proponendo la correzione *sive litem*, suggerisce di leggere nel contenuto della norma decemvirale la presenza di una dualità di ipotesi. La prima sarebbe rappresentata dal *vindiciam falsam ferre* e si riferirebbe «alla persona che apporta come *dominus*, all'atto della *mancipatio*, una cosa non sua, o che non è in condizioni di vendere e consente che il *mancipio accipiens* la renda oggetto di *vindicatio*». Riguardo l'ipotesi del *litem falsam ferre*, questa farebbe riferimento alla *vindicatio* processuale, «laddove le due parti in lite rivendicano la stessa cosa, e una delle *vindicaciones* risulta basata su una affermazione falsa della condizione di *dominus*, e quindi su un *falsum sacramentum*».

<sup>130</sup> G. Nicosia, *Il processo privato romano*<sup>2</sup> II cit. 173 osserva che l'attività del *damnum decidere* non spetterebbe ai tre arbitri ma ad un altro soggetto «perché *decideto* (forma arcaica, che gli editori preferiscono ammodernare in *decidito*) è imperativo singolare». Cfr. R. Santoro, *XII Tab. 12.3* cit. 30 nt. 67 «... *damnum decideto* non può riferirsi ai *tres arbitri* menzionati nella stessa norma»; R. La Rosa, *La repressione del furtum* cit. 26.

<sup>131</sup> Cfr. R. Santoro, *XII Tab. 12.3* cit. 58 ss. individua nei *praedes* coloro «che rispondono per il delitto commesso dalla parte che ha ricevuto a torto, previo un falso giuramento, la concessione della *vindicia*». Un filone di studi identifica la fattispecie con la mancata restituzione della cosa e dei suoi frutti da parte del *praes litis (et) vindiciarum*. Vd. J. Partsch, in *ZSS.* 31 (1910) 439; P. Koschaker, in *ZSS.* 37 (1916) 358; M. Wlassak, *Der Judikationsbefehl* cit. 199, in part. nt. 35. U. von Lübtow, *Ursprung und Entwicklung der condemnatio pecuniaria* cit. 331 ss., in particolare, pur riferendo il *tulit* del versetto decemvirale alla parte, che sarebbe dunque responsabile dell'aver sottratto la *res*

Come sopra anticipato, alcuni studiosi ascrivono il *falsam vindiciam ferre* alle fattispecie del falso<sup>132</sup>. In particolare, vi è stato chi ha sottolineato come sarebbe «indiscutibile» questa inclusione, anche se «non siamo in grado di indicare con sicurezza la precisa configurazione della fattispecie», in quanto, questa, «sia che la si concepisca ... come restituzione di una cosa diversa da quella di cui si aveva il possesso interinale ... sia che la si concepisca come indebito conseguimento dello stesso possesso interinale, sia che la si voglia configurare come esibizione *in iure*, sin dall'inizio, di una cosa diversa da quella rivendicata», in ogni caso implicherebbe la mutazione di una situazione di fatto, in contrasto con la situazione affermata e riconosciuta come giuridicamente fondata<sup>133</sup>.

Su questa tematica è possibile formulare qualche riflessione. Pur non potendo, allo stato attuale, sciogliere tutti i dubbi relativi a questa tipologia di illecito, guardando al versetto così come è formulato, e al contesto in cui è inserito, la prima considerazione che si può avanzare è che probabilmente l'«oggetto» di riferimento doveva essere la *vindicia* nella sua concretezza. Accogliere la definizione proposta da Festo di *vindicia* quale *res de qua controversia est*, rispetto alla quale, in ogni caso, non si hanno elementi concreti da opporre, darebbe anche immediata spiegazione alla tipologia di sanzione prevista per questo illecito<sup>134</sup>. La caratterizzazione della *vindicia* come *falsa*, quindi, farebbe riferimento ad un intervento materiale di falsificazione della stessa. In tal senso, non si dovrebbe pensare necessariamente ad sostituzione della *res* vera con una falsa, ma al pari di quello che, secoli dopo Silla avrebbe stabilito per monete e testamenti, un qualsivoglia intervento volto ad alterarne, verosimilmente con sottinteso dolo, l'originaria natura<sup>135</sup>.

---

contesa con l'inganno, considera il *praes* responsabile per il doppio sulla base dell'integrazione, però poco probabile, *si velit is <qui praes est prae>tor*.

<sup>132</sup> In particolare, M. Scarlata Fazio, s.v. «falsità e falso (*storia*)» cit. 507 ricollegandosi al suo assunto iniziale, *supra* discusso, per cui il segno falso indicherebbe una mutazione criminosa della realtà, non della verità, spiegherebbe l'illecito, alla luce di questo, come la riconsegna non solo di una cosa completamente diversa, ma anche di una cosa parzialmente diversa. Ciò troverebbe conforto anche nella tipologia di sanzione statuita («il doppio del guadagno realizzato»).

<sup>133</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 69 s.

<sup>134</sup> Tanto più se fosse confermata l'integrazione *rei* prima di *fructus*, cfr. *supra*.

<sup>135</sup> Come si approfondirà meglio in seguito, Silla avrebbe sanzionato nel caso di testamenti non solo la creazione di testamenti completamente falsi, ma anche le azioni dell'*amovere*, *subicere*, *resignare*, *delere*, così come per le monete, non solo quella che per noi sarebbe la falsificazione di monete tout court, ma anche il *corrumpere*, *vitiare*, *radere*, *conflare*.

Sebbene indubitabile sia il riferimento ad una azione di falsificazione ovvero alterazione, un primo dato che è necessario rilevare è che stabilendo un confronto con l'altra fattispecie di falso nota dalle Dodici Tavole, vale a dire la falsa testimonianza, appare chiaramente come in realtà fra queste due tipologie di illeciti ci siano delle notevoli differenze, non solo per quanto riguarda la sanzione, ma anche, ed è ciò che più rileva, nella caratterizzazione e quindi conseguente percezione da parte della comunità. Se nel caso del *falsum testimonium dicere*, come si è visto, una originaria motivazione "sacrale" giustificava il ricorso alla *poena capitis*, rispetto alla *falsa vindicia* una tale caratterizzazione manca. Guardando alla sanzione stabilita dai decemviri per questa previsione è possibile trarre qualche indizio. Festo attesta che l'estrema conseguenza derivante dal *falsam vindiciam ferre* era l'attivazione della *duplione damni decisio*<sup>136</sup>, una composizione pecuniaria valutata nel *duplum*.

Se il versetto in esame nel suo complesso si presenta dubbio e problematico, analoghi caratteri ha anche la stessa espressione *damnum decidere*. Le fonti in cui ricorre questa formula, infatti, non solo sono scarse<sup>137</sup>, ma anche di difficile interpretazione<sup>138</sup>. Ciò che rileva però in questa sede è soprattutto che questa espressione risulta sempre in connessione col regime del furto, in particolare il *furtum nec manifestum*<sup>139</sup>, rispetto al quale imporrebbe una composizione pecuniaria obbligatoria per evitare al derubato di ricorrere a sanzioni di carattere afflittivo e quindi al *fur* di sottrarsi a quelle conseguenze personalmente negative previste per l'illecito perpetrato.

Come il ricorso ad una sanzione diversa non è necessariamente indicativo di una non associabilità di questa fattispecie al regime del falso, così non necessariamente

---

<sup>136</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 70 sottolinea il carattere privatistico della reazione al comportamento antigiuridico individuato come *falsa vindicia*, sanzionato, a seguito di una *damni decisio*, con la *poena dupli*, calcolata sulla base della stima di tre arbitri. Questo «conferma e convalida l'ipotesi affacciata a proposito della falsa testimonianza, che, ..., la repressione del falso è stata in diversi casi e per una certa fase della storia giuridica romana questione riguardata come interesse precipuo dei soggetti lesi e non della collettività». Un simile accostamento, però, appare poco opportuno in quanto si tratta di fattispecie diverse, con effetti diversi.

<sup>137</sup> La tradizione antica conserva, complessivamente, solo otto occorrenze. Oltre Tab. XII.3, Gai 4.37; D. 4.4.9.2 (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 13.1.7 pr. (Ulp. 42 *ad sab.*); D. 47.2.46.5 (Ulp. 42 *ad sab.*); D. 47.2.62(61).1-2 (Afr. 8 *quaest.*); D. 47.2.62(61).5 (Afr. 8 *quaest.*). A questi va poi aggiunto Gai 4.45, ove però l'espressione è integrata.

<sup>138</sup> Per un quadro complessivo delle diverse posizioni dottrinali assunte sul problema nel corso del tempo vd. R. La Rosa, *La repressione del furtum* cit. 7 ss.; C. Pelloso, *Studi sul furto* cit. 249 ss.

<sup>139</sup> C. Pelloso, *Studi sul furto* cit. 249 «talora, pare imporsi nelle fonti quale sinonimo del 'de furto pacisci' preclusivo per il derubato pacisciente dell'esperibilità dell'*actio furti*, ma non della *condictio ex causa furtiva*».

bisogna immaginare una categoria generale di falso, in particolare per una epoca così risalente quale l'età decemvirale. Anche se nel corso del tempo si sarebbero assommati sotto la dicitura *lex Cornelia de falsis* illeciti tra loro molto eterogenei, probabilmente sarebbe più corretto considerare il *falsam vindiciam ferre* come una tipologia di azione delittuosa a se stante, in rispetto dei caratteri suoi peculiari. Anche se una azione di falsificazione ha connotato la *vindicia* è in particolare il *ferre* che esprime l'atto illecito. In altri termini se anche è occorsa una alterazione dolosa della *res* così da renderla *falsa*, si guarderebbe all'aspetto materiale delle conseguenze che l'aver "portato" una *vindicia* così caratterizzata avrebbe cagionato alla controparte. Potremmo quindi ipotizzare che il danno arrecato fosse percepito come una sottrazione e per questo sanzionabile, al pari del *furtum nec manifestum*, con una *poena dupli*.

## Capitolo terzo

### 1. Cic. Verr. II 1.42.108: *ius novum e malum facinus*.

Come si è avuto modo di vedere, nonostante la frammentarietà e l'incertezza delle fonti disponibili, fin dagli inizi della repubblica il problema del falso e della sua repressione si era palesato all'attenzione della comunità romana. A dispetto di questa alta risalenza, bisogna altresì osservare come solo con Silla si sia avuta una più organica regolamentazione di questa fattispecie.

Nello sviluppo della repressione criminale romana, l'età sillana<sup>1</sup> costituisce sicuramente un momento di estrema importanza, in quanto rappresenta una tappa decisiva nel passaggio dal sistema degli *iudicia populi* a quello delle *quaestiones perpetuae*<sup>2</sup>. Benché la sua azione in ambito criminale non possa definirsi in senso

---

<sup>1</sup> Per un inquadramento complessivo S. Tondo, *Svolgimento della crisi della costituzione repubblicana romana*, in *BIDR.* 89 (1986) 1 ss.; E. Gabba, *Mario e Silla*, in *ANRW.* I.1 (Berlin-New York 1972) 764 ss.

<sup>2</sup> Per sopperire alla ormai farraginoso, e probabilmente sempre più inadeguata, procedura degli *iudicia populi*, nel corso del II sec., sempre più spesso, si decise di ricorrere, in risposta alla commissione di crimini di particolare gravità, che potevano minare la pubblica sicurezza o la stessa vita della *civitas*, a delle *quaestiones extraordinarie*. Il senato, ergendosi a supremo difensore delle istituzioni repubblicane, cominciò ad attribuirsi la facoltà di esercitare una repressione criminale indipendentemente dai comizi, mediante il ricorso a forme di giurisdizione straordinaria. In parallelo alla normale procedura comiziale, il senato comincia ad affidare sempre più spesso a commissioni straordinarie, composte da consoli o uno dei pretori con l'ausilio di un collegio di giurati, il compito di indagare e giudicare, sulla base di una procedura determinata per il caso specifico, su dati crimini. Oltre a questi tribunali straordinari istituiti *ex senatus consulto*, successivamente vennero ad esserne istituiti di analoghi anche mediante plebiscito. Queste corti sopperirono per un certo periodo ai difetti della procedura comiziale, ma ben presto ci si rese conto che questi problemi potevano essere superati

proprio una riforma e corti stabili<sup>3</sup> preposte alla cognizione di alcuni specifici illeciti fossero già operanti da tempo<sup>4</sup>, al dittatore romano v'è l'indubbio merito di aver dato

---

solo con la creazione di corti stabili. Gli studiosi sono concordi nel legare la nascita di questi nuovi tribunali stabili al problema della repressione delle *repetundae*, le illecite appropriazioni ed estorsioni poste in essere dai magistrati romani ai danni dei provinciali. Sarebbe stato infatti sull'esempio della prima *quaestio repetundarum*, così come configurata dalla *lex Acilia*, che sarebbero state successivamente costituite nuove corti giudicanti preposte alla repressione di altri crimini. Su questi problemi, qui stringatamente riassunti, molto è stato scritto. Si vd., almeno, Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 193 ss.; W. Kunkel, s.v. «*quaestio*», in *PWRE*. XXIV (Stuttgart 1963) 720 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> III (Napoli 1973) 106 ss.; C. Gioffredi, *I principi del diritto penale romano* (Torino 1970) 17 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 103 ss.; Id., s.v. «*processo penale*», in *Enciclopedia del diritto* XXXVI (Milano 1987) 318 ss. [=in *Studi di diritto penale* cit. 180 ss., da cui cito]; C. Venturini, *Quaestiones non permanenti: problemi di definizione e di tipologia*, in *Idee vecchie e nuove* cit. 85 ss.; Id., *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana* (Pisa 1996) 87 ss.; A.H.M. Jones, *The Criminal Courts* cit. 45 ss.; D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale* (Padova 1989) in part. 203 ss.; V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*<sup>3</sup> (Napoli 1993) 73 ss.

<sup>3</sup> Nei moderni studi si parla comunemente di *quaestiones perpetuae*. Rispetto a questa locuzione, però, sono necessarie delle precisazioni. L'espressione *quaestiones perpetuae*, che tanta fortuna ha riscontrato presso i moderni, è un *hapax* ciceroniano. *Brut.* 106: *Hic (scil. C. Carbo) optimus illis temporibus est patronus habitus eoque forum tenente plura fieri iudicia coeperunt. nam et quaestiones perpetuae hoc adulescente constitutae sunt, quae antea nullae fuerunt; L. enim Piso tribunus plebis legem primus de pecuniis repetundis Censorino et Manilio consulibus tulit - ipse etiam Piso et causas egit et multarum legum auctor aut dissuasor fuit, isque et orationes reliquit, quae iam evanuerunt, et annales sane exiliter scriptos -; et iudicia populi, quibus aderat Carbo, iam magis patronum desiderabant tabella data; quam legem L. Cassius Lepido et Mancino consulibus tulit.* L'espressione è usata dall'Arpinate in riferimento ai processi *de repetundis*, volendo alludere al loro ripetersi continuamente nel tempo e ai lunghi dibattimenti che questi suscitavano. Sottolinea D. Mantovani, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index* 37 (2009) 46, che «questa giuntura singolare ha forse alla sua base l'espressione *perpetua quaestio*, che è nozione tecnica del gergo filosofico e retorico, dove indica una questione di carattere generale, sganciata da circostanze concrete di persone o fatti e che, come tale, può continuamente ripresentarsi» (cfr., su questo uso, *Cic. orat.* 126; *Gell. n.a.* 5.15.1). L'esatto significato di questo *hapax*, che sicuramente non aveva un valore tecnico, non è chiaro. Cfr. anche D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare* cit. 205 s. nt. 7, che suggerisce, dopo aver riconosciuto nell'espressione il riferimento ad una frequente applicazione di questi procedimenti, una sostanziale coincidenza di significato fra *perpetuae* ed il *quotidiana(e)* di *Cic. nat. deor.* 3.30.74, su cui vd. *infra*. Lo studioso pone poi in rilievo come il parallelismo con l'aggettivazione dell'editto pretorio suggerisca «che l'elemento cui viene dato risalto era che di anno in anno le varie leggi *iudiciorum publicorum* assicuravano la continuità nell'amministrazione della giustizia, pur nell'avvicinarsi dei titolari della carica». Nell'usare la locuzione *quaestiones perpetuae* i moderni attribuiscono ad essa il senso di corte stabile o tribunale, che però non rende appieno l'originario significato. Il termine *quaestio* si lega a *quaerere* ed indica l'attività del ricercare e dell'indagare posta in essere dal magistrato (cfr. Ae. Forcellini, s.v. «*quaero*», in *Lexicon Totius Latinitatis* III [Bologna 1865] 991 s.). Ciò cui allude questo segno non è dunque la struttura ma il procedimento stesso. Gli antichi per indicare il processo criminale per giuria ricorrevano, normalmente, all'espressione *iudicium publicum*. A.W. Lintott, *Provocatio. From the struggle of the orders to the principate*, in *ANRW*. I.2 (Berlin-New York 1972) 246 ss., sostiene che originariamente i soli *iudicia publica* erano quelli di fronte all'assemblea, poi con l'affermarsi delle *quaestiones perpetuae* come più frequente esempio di *iudicium publicum*, venne adottato per contrasto

un sostanziale impulso affinché questo nuovo sistema trovasse piena, generale e definitiva attuazione<sup>5</sup>.

Silla, in linea con il suo programma di restaurazione oligarchica, dapprima, probabilmente con una *lex iudiciaria* generale<sup>6</sup>, riformò i collegi giudicanti, restituendoli al senato<sup>7</sup>, poi con singole leggi riorganizzò le *quaestiones* preesistenti e ne istituì di nuove<sup>8</sup>.

---

*iudicium populi* in riferimento ai processi comiziali. *Contra* D. Mantovani, *Quaerere, quaestio* cit. 42 ss., ove sottolinea come l'espressione sia specifica per il processo per giuria. Impiegato è anche il termine *quaestio* in genere però sempre associato ad un aggettivo. *Quaestio* era, nel lessico latino, un termine di ampio impiego. Questo poteva assumere diversi significati e quindi l'assenza di una aggettivazione adeguata poteva creare confusioni. Cfr. Ae. Forcellini, s.v. «*quaestio*», in *Lexicon Totius Latinitatis* III cit. 994, in senso generale indica una ricerca, un *actus quaerendi*, «speciatim est interrogatio, disputatio, controversia, dubitatio», nel lessico retorico è ciò «circa quod totius causae cardo vertitur, et ex quo controversia nascitur», inoltre, molto spesso, questo termine è adoperato per indicare gli interrogatori giudiziari, e in particolare gli interrogatori sotto tortura. Laddove si impiegava dunque il termine *quaestio*, che comunque, vd. B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 103 s. nt. 1, col tempo «passò ad indicare – dopo l'introduzione delle corti permanenti – anche il procedimento dinanzi alla giuria, e infine lo stesso tribunale presieduto dal magistrato», questo veniva connesso all'aggettivo *publica* o *legitima*. Vd. D. Mantovani, *Quaerere, quaestio* cit. 49 ss.; W. Kunkel, s.v. «*quaestio*» cit. 723 ss.; G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW*. II.14 (Berlin-New York 1982) 727 ss.

<sup>4</sup> Sugli sviluppi della repressione criminale fra l'età dei Gracchi e Silla le fonti in nostro possesso non ci consentono di avere un quadro preciso. Non è infatti possibile delineare con nettezza lo svolgersi degli eventi, ovvero modi e tempi di introduzione di nuovi tribunali stabili. Sembra che sull'esempio della prima *quaestio repetundarum* siano state poi create una *quaestio de sicariis* ed una *de veneficiis*. Probabilmente a queste vennero poi ad aggiungersi le *quaestiones maiestatis* e *peculatus*. Non è possibile stabilire con certezza se si possa collocare già in epoca presillana anche la creazione di una *quaestio de ambitus*. Cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 126 ss.; Id., *Processo penale* cit. 191 ss.; E. Gabba, *Mario e Silla* cit. 765 ss.; C. Venturini, *Quaestiones non permanenti* cit. 85 ss.; A.H.M. Jones, *The Criminal Courts* cit. 51 ss.; E.S. Gruen, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.* (Cambridge Ma. 1968) 258 ss.; D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare* cit. 203 ss.

<sup>5</sup> S. Tondo, *Svolgimento della crisi* cit. 82 ss. Le riforme sillane sarebbero state volte ad una razionalizzazione delle strutture istituzionali. Questo avrebbe costituito una spinta anche nel senso di una riduzione del ruolo dell'assemblea che «a cagione della vastità ed occasionalità della sua composizione ... sempre meno si prestava a deliberazioni criticamente motivate». In questo senso, proprio per il coinvolgimento popolare, si interpreta anche la ristrutturazione sillana della giustizia criminale. Analogamente, nel senso di un ridimensionamento dell'opera del dittatore romano, D. Mantovani, *Il problema dell'origine dell'accusa popolare* cit. 204.

<sup>6</sup> Questa *lex Cornelia iudiciaria* si collocherebbe cronologicamente tra l'82 e l'81 a.C. Cfr. G. Rotondi, *Leges Publicae* cit. 351; T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 75.

<sup>7</sup> Abrogando, non sappiamo se espressamente o tacitamente, la precedente *lex Plautia* dell'89, restituì ai senatori i collegi giudicanti. Con la sua *lex iudiciaria* regolò anche il sistema di scelta dei giudici e le modalità di votazione (Schol. Cic. Gron. 335 [Stang.], Cic. *Cluent.* 22.55).

<sup>8</sup> Le corti istituite ovvero riorganizzate da Silla sarebbero state complessivamente sei. Su questo numero però non vi è accordo unanime. «Le fonti ricordano una *lex de maiestate*, che probabilmente riformò la *quaestio perpetua* per i casi di tradimento istituita da Saturnino; una *lex de ambitu*, che stabilì un tribunale permanente per il reato di corruzione elettorale; una *lex de repetundis*, che dettò

All'interno di questo quadro si inserisce anche il problema della repressione del falso, che, al pari di altre fattispecie, divenne oggetto di una rinnovata disciplina. Al nome del dittatore, come sopra si è anticipato, si lega un primo provvedimento organico volto a definire, in maniera precisa, quello che sarebbe stato l'originario nucleo del *crimen falsi*. La sua *lex testamentaria nummaria*<sup>9</sup>, infatti, avrebbe rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per i successivi interventi avutisi in materia. Con essa il dittatore istituì, per la prima volta, una apposita *quaestio* preposta alla cognizione e repressione del falso testamentario e nummario.

Cic. *de nat. deor.* 3.30.74: Sed exeamus e theatro, veniamus in forum! Sessum it praetor. Quid ut iudicetur? Qui tabularium incenderit. Quod facinus occultius: at se Q. Sosius, splendidus eques Romanus, ex agro Piceno, fecisse confessus est. Qui transcripserit tabulas publicas; id quoque L. Alenus fecit, cum chirographum sex primorum imitatus est; quid hoc homine sollertius? Cognosce alias quaestiones, auri Tolossani, coniurationis Iugurthinae; repete superiora: Tubuli de pecunia capta ob rem iudicandam; posteriora: de incestu rogatione Peducaea; tum haec cotidiana, sicae, veneni, peculatus, testamentorum etiam lege nova quaestiones.

Nella finzione del suo dialogo sulla natura degli dei Cicerone riporta questa scena, in cui si riproduce una giornata tipo del pretore. Il dialogo, che si immagina collocato fra il 77-75 a.C.<sup>10</sup>, in questa sezione vede come protagonista Gaio Aurelio Cotta<sup>11</sup>,

---

nuove norme sui giudizi di estorsione contro magistrati; una *lex de sicariis et veneficis*, che unificò in un tribunale unico le due precedenti corti per l'omicidio e il veneficio; una *lex testamentaria nummaria* (...), che istituì una nuova *quaestio* per la repressione di varie ipotesi di falsificazione di testamenti e di monete; una *lex de iniuriis*, che separò dalle altre ingiurie alcuni casi di particolare gravità (...). Dubbia è invece l'esistenza di una *lex de peculatu*, che secondo una congettura discussa avrebbe riorganizzato il tribunale permanente già istituito per la materia in età presillana» B. Santalucia, *Processo penale* cit. 197 s., vd. anche Id., *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 140 ss.; Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 203 («Repetunden, Sacrilegium und Peculat, Mord, Ambitus, Majestätsverbrechen, Fälschung, Schwere Injurien»); W. Kunkel, s.v. «*quaestio*» cit. 740 ss., considera dubbia la *quaestio de ambitu* e più sicura quella *de peculatu*; A.H.M. Jones, *The Criminal Courts* cit. 56 ss.; E.S. Gruen, *Roman Politics* cit. 262 ss., ove specifica, «a *quaestio peculatus* certainly functioned in the Ciceronian period, but no record survives of a *lex Cornelia de peculatu*».

<sup>9</sup> Sul nome e contenuti di questo provvedimento ci si soffermerà *infra*.

<sup>10</sup> Cicerone scrive questo dialogo nell'estate del 45 a.C., ma lo pone cronologicamente intorno alla metà degli anni Settanta. Cfr. E. Narducci, *Introduzione a Cicerone* (Roma-Bari 1992) 166.

<sup>11</sup> Su questo personaggio, console nel 75 e artefice di una legge *de tribunicia potestate*, con cui abolì in parte le precedenti disposizioni sillane (vd. Sall. *hist.* 3.48.8; Asc. in *Cornel.* 67, 78 [Clark]; Ps. Ascon. 255 [Stang.], cfr. anche G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 365), vd. E. Klebs, s.v. «C. Aurelius Cotta, 96», in *PWRE.* II (Stuttgart 1896) 2482 ss.; T.R.S. Broughton, *MRR.* II cit. 96; E.S.

intento ad illustrare le sue ragioni a favore di una negazione della provvidenza divina. L'attenzione, in particolare, si focalizza sulla ambivalenza del "dono" della ragione, fatto agli uomini dagli dei. Dopo aver chiamato a sostegno delle sue argomentazioni esempi tratti dal teatro<sup>12</sup>, l'attenzione di Cotta si sposta sulla vita del Foro: *exeamus e theatro, veniamus in forum*. Quasi a voler invitare i suoi interlocutori a visualizzare più vividamente la scena, presenta loro il pretore nell'atto di occupare la sua postazione e si interroga sulle possibili questioni che sarebbero state poi poste alla sua cognizione (*quid ut iudicetur?*). Vengono quindi ricordati una serie di processi. L'elencazione si apre con la menzione di alcuni casi specifici, alcuni dei quali avevano avuto ad oggetto fatti particolarmente eclatanti<sup>13</sup>, cui poi

---

Gruen, *The Last Generation of the Roman Republic* (Berkeley-Los Angeles-London 1974) 26 ss, 124 ss.

<sup>12</sup> Cic. *de nat. deor.* 3.26.66-29.73.

<sup>13</sup> L'ordine seguito nella elencazione sembra cronologico, anche se in chiusura vi è una inversione rimarcata dal *repete superiora ... posteriora*. Sui primi due processi, quelli contro Q. Sosio (su cui vd. F. Münzer, s.v. «*Sosius*, 3», in *PWRE*. III A,1 (Stuttgart 1927) 1180), che si colloca cronologicamente intorno all'83, e L. Aleno, del 77 o 76 a.C., non abbiamo altre notizie all'infuori di quelle ivi riportate da Cicerone. Cfr. M.C. Alexander, *Trials in the Late Roman Republic 149 BC. to 50 BC.* (Toronto 1990) 63 nr. 122; 69 nr. 136. Dopo la menzione di questi due procedimenti segue il ricordo di alcuni casi che avevano destato particolare scalpore. Riguardo la *quaestio de auri Tolossani*, del 103 a.C., le informazioni che possediamo sono scarse e confuse. Si trattò di una *magna quaestio* (così è definita da Oros. *hist.* 5.15.25; cfr. Strab. 4.1.13; Gell. *n.a.* 3.9.7), occasionata dal trafugamento, dal tempio di Apollo a Tolosa, di una ingente quantità di oro e argento. Il procedimento vide coinvolte numerose persone, fra cui Q. Servilio Cepione (cfr. Cass. Dio 27 fr. 90 Boissevin, *Auct. de vir. ill.* 73.5), ma le notizie che possediamo non ci consentono di delignare chiaramente lo svolgersi degli eventi. Su questo episodio cfr. M.C. Alexander, *Trials* cit. 33 s. nr. 65; T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 566. Cic. *Brut.* 162 ricorda che L. Licinio Crasso pronunciò un'orazione in difesa di Cepione. Non è possibile però stabilire con certezza se questa fu tenuta in occasione di questo procedimento o in una diversa circostanza. In generale, la tradizione relativa alle iniziative promosse contro Cepione si presenta molto problematica rispetto a qualsivoglia ricostruzione, vd. E.S. Gruen, *Roman Politics* cit. 161 ss.; J.-L. Ferrary, *Recherches sur la législation de Saturninus et de Glaucia*. II. *La loi de iudiciis repetundarum de C. Servilius Glaucia*, in *MEFRA*. 91 (1979) 92 ss. Segue poi il ricordo della repressione delle *coniurationes Iugurtinae*. Si tratta dei processi suscitati dal plebiscito del tribuno C. Mamilio Limetano (F. Münzer, s.v. «*Mamilius*, 7», in *PWRE*. XIV/1 (Stuttgart 1928) 957) nel 109 a.C. al fine di sanzionare l'operato di quelle personalità politiche che si sospettava essere state corrotte da Giugurta in occasione di ambascerie o operazioni militari svoltesi in Numidia negli anni precedenti. Sulla vicenda M.C. Alexander, *Trials* cit. 26 ss. nrr. 52; 53; 54; 55; 56; 57; T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 546; G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 324; C. Venturini, *Quaestiones non permanenti* cit. 99 ss.; Id., *Processo penale* cit. 220 ss.; W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. 57 s.; C. Masi Doria, *Tra aequitas e ius gentium: tracce di un processo popolare in Sall. Iug. 35?*, in *Diritto e giustizia nel processo* (Napoli 2002) 325 ss. [=in *Quaesitor urnam movet e altri studi sul diritto penale romano*<sup>2</sup> (Napoli 2007) 40 ss.]. Il successivo processo ricordato è quello contro L. Hostilio Tubulo, che era stato pretore nel 142 a.C., imputato per essersi lasciato corrompere durante la sua presidenza della *quaestio inter sicarios*. P. Mucio Scevola, tribuno nel 141, fece votare un plebiscito per sottoporlo a processo. Vd. M.C. Alexander, *Trials* cit. 5 nr. 5; T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 475; 477; G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 296; G. MacCormack, *The Liability of the Judge in the Republic*

vengono contrapposti casi di normale routine, *haec cotidiana*<sup>14</sup>, esemplificati col ricordo dei procedimenti *inter sicarios, de veneficis, peculatus e testamentorum*<sup>15</sup>.

Dalla lettura di questo escerto emerge un dato interessante. Rispetto alle altre *quaestiones* enumerate, la *quaestio de falsis* viene caratterizzata da Cicerone come una novità, in quanto istituita *lege nova*. Pur in assenza di espliciti riferimenti, il tacito referente dell'Arpinate doveva essere la *lex Cornelia testamentaria nummaria*, che, nella sua prospettiva, doveva aver avuto, rispetto alle altre leggi sillane in materia criminale, una portata più innovativa.

C'è stato chi, nella dottrina moderna, ha definito la *quaestio de falsis* come una creazione originale di Silla<sup>16</sup>, quasi a voler sottolineare come il dittatore in questo

---

*and Principate*, in *ANRW*. II.14 (Berlin-New York 1982) 6 s., in part. «that it was necessary for a special *plebiscitum* and *senatus consultum* to establish a *quaestio* for the trial of Tubulus does suggest that the acceptance of bribes by judges was not regarded as covered by an existing *lex*», dimenticando però che già nelle XII Tavole questa fattispecie era contemplata (Tab. IX.5 = Gell. *n.a.* 20.1.7). Cfr. anche E.S. Gruen, *Roman Politics* cit. 30 s.; Id., *The Political Allegiance of P. Mucius Scaevola*, in *Athenaeum* 53 (1965) 322 s.; G.P. Kelly, *The Attempted Exile of L. Hostilius Tubulus*, in *Athenaeum* 89 (2001) 229 ss. L'ultimo episodio ricordato si lega alla *rogatio* fatta votare dal tribuno S. Peduceo. Questa proposta venne originata dall'attività del collegio dei pontefici, presieduto da Q. Cecilio Metello, chiamato, verso la fine del 114 a.C., a giudicare un caso di *incestum* che vedeva coinvolte tre vestali (una *Aemilia*, una *Licinia* ed una *Marcia*). Il plebiscito fu approvato e *populus... Cassium (scil. L. Cassio Longino Ravilla) creavit qui de iisdem virginibus quaereret. Isque et utrasque eas et praeterea complures alias nimia etiam, ut exisimatio est, asperitate usus damnavit* (Ascon. in *Milon.* 44 [Clark]). Sull'episodio M.C. Alexander, *Trials* cit. 19 ss. nr. 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 534, 537; G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 341; E.S. Gruen, *Roman Politics* cit. 127 ss.; C. Venturini, *Quaestiones non permanenti* cit. 94 ss.

<sup>14</sup> L'aggettivo *cotidiana* in questo contesto vuole caratterizzare i reati che subito seguono come di normale routine di contro ai casi precedentemente illustrati. L'intenzione dell'Arpinate sarebbe dunque quella di sottolineare la frequenza con cui avvengono taluni illeciti e quindi, di conseguenza, la frequenza dei connessi processi. L'aggettivo, posto al neutro plurale, si lega infatti ad *haec* e non a *quaestiones*. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 196 nt. 1 usa questa espressione come mezzo di categorizzazione delle *quaestiones extraordinariae*. *Contra*, C. Venturini, *Processo penale* cit. 89, in part. 208 ricorda che scartata l'espressione *quaestiones extraordinariae* «ritenuta non corretta né conforme alle fonti Mommsen optò per quella di *quaestiones cotidianae*, forzando decisamente il senso di Cic., *nat. deor.*, 3,74, dove essa è sì presente, ma per rispecchiare un concetto del tutto diverso, ossia il ricorrere nell'esperienza di tutti i giorni dell'intervento dei tribunali permanenti». In realtà però sulla base delle considerazioni sopra svolte appare chiaro come neanche l'espressione *quaestiones cotidianae* sia attestata dalle fonti, nemmeno come *hapax*. In tal senso D. Mantovani, *Quaerere, quaestio* cit. 51.

<sup>15</sup> Più che all'immagine di un pretore reale, la descrizione sembra far riferimento ad una figura ideale. D. Mantovani, *Il pretore giudice criminale in epoca repubblicana*, in *Athenaeum* 78 (1990) 21 s., in part. nt. 11, osserva che l'aumento del numero dei pretori con Silla aveva determinato, «pur senza incidere sulla unitarietà della magistratura», una «parcellizzazione dei compiti giurisdizionali». In questo passo viene proposta una rassegna di casi su più livelli, sia in riferimento alla giustizia criminale, sia alla *iurisdictio* civile, che subito segue.

<sup>16</sup> B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 149.

caso fosse andato ad intervenire in un ambito, per così dire, non precedentemente ovvero sufficientemente disciplinato.

Di fronte a questi dati la questione che si pone è capire in che termini l'intervento del dittatore romano, nell'ambito della repressione del falso, possa considerarsi innovativo e in quale contesto la sua azione venga ad inserirsi.

Cic. *Verr.* II 1.42.108: In lege Voconia non est “fecit fecerit”, neque in ulla praeteritum tempus reprehenditur nisi eius rei quae sua sponte tam scelerata et nefaria est ut, etiamsi lex non esset, magnopere vitanda fuerit. Atque in his ipsis rebus multa videmus ita sancta esse legibus ut ante facta in iudicium non vocentur; Cornelia testamentaria nummaria, ceterae complures, in quibus non ius aliquod novum populo constituitur, sed sancitur ut, quod semper malum facinus fuerit, eius quaestio ad populum pertineat ex certo tempore.

Ancora una volta è Cicerone che ci fornisce preziose informazioni sulla questione esaminata. Il passo preso in esame è tratto dalla *actio secunda in Verrem*. Passando in rassegna le varie nefandezze di cui Verre, durante la sua pretura urbana<sup>17</sup>, si era macchiato, l'oratore sofferma la sua attenzione sul caso relativo al testamento di P. Annio Asello<sup>18</sup>.

P. Annio era morto durante la pretura di C. Sacerdos<sup>19</sup>, il predecessore di Verre. Questi, non essendo *censitus* e avendo solo una figlia, *lex nulla prohibebat, fecit ut*

---

<sup>17</sup> T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 102

<sup>18</sup> Su questo episodio vd. E. Ciccotti, *Il processo di Verre* (Milano 1895) 90 ss.; E. Costa, *La pretura di Verre. Contributo allo studio giuridico delle Verrine* (estr. Bologna 1907), in *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna* 1 (1907) 12 ss.; Id., *Cicerone giureconsulto*<sup>2</sup> I (Bologna 1927) 224 s.; H. Siber, *Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrechte des Römischen Freistaates* (Leipzig 1936)46; T. Marquardt, *Appunti sulla retroattività delle norme giuridiche nel diritto romano*, in *BIDR.* 53-54 (1948) 250 ss.; S. Cassisi, *L'editto di Verre e la lex Voconia*, in *Annali Catania* 3 (1949) 490 ss.; U. Wesel, *Über den Zusammenhang der lex Furia, Voconia und Falcidia*, in *ZSS.* 81 (1964) 315 in part. nt. 20; G. Broggin, *La retroattività della legge nella prospettiva romanistica*, in *SDHI.* 32 (1966) 34 ss. [= in *Coniectanea* cit. 380 ss., da cui cito]; M. Bartošek, *Variazioni metodologiche su tema ciceroniano (Lex Voconia, ius novum, retroattività)*, in *Studi Scherillo* II (Milano 1972) 652 ss.; C. Masi Doria, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali* (Napoli 1996) 101 .

<sup>19</sup> T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 97. Su C. Licinius C. f. Sacerdos, pretore urbano nel 75 a.C., vd. anche F. Münzer, s.v. «*Licinius*, 154», in *PWRE.* XIII/1 (Stuttgart 1926) 458 s.

*filiam bonis suis heredem institueret*<sup>20</sup>. Verre, *praetor designatus*, aveva proposto a L. Annio, secondo erede di P. Annio dopo la figlia, in cambio di una ingente somma di denaro, di essere riconosciuto come unico erede, grazie ad una clausola *ad hoc* che avrebbe poi inserito nel suo editto, non appena assunta la carica di pretore<sup>21</sup>. Non pago di ciò, però, dando prova di una *audacia* smisurata, Verre aveva cominciato a trattare anche con la madre e i tutori della figlia di Asello, in modo da poter ottenere il denaro che bramava senza emanare un editto che, sembra suggerire l'Arpinate, egli stesso riconosceva essere *tam improbum et tam inhumanum*<sup>22</sup>. Poiché i tutori, dopo una serie di trattative, infine rifiutarono l'offerta loro avanzata<sup>23</sup>, Verre, ormai assunta la carica, emanò un editto, che si richiamava alla *lex Voconia*<sup>24</sup>, con cui

---

<sup>20</sup> Cic. Verr. II 1.41.104: *P. Annius Asellus mortuus est C. Sacerdote praetore. Is cum haberet unicam filiam neque census esset, quod eum natura hortabatur, lex nulla prohibebat, fecit ut filiam bonis suis heredem institueret: heres erat filia.*

<sup>21</sup> Cic. Verr. II 1.41.105: *Iste praetor designatus ... appellat heredem L. Annium, qui erat institutus secundum filiam (non enim mihi persuadetur istum ab illo prius appellatum); dicit se posse ei condonare edicto hereditatem; docet hominem quid possit fieri.*

<sup>22</sup> Cic. Verr. II 1.41.105.

<sup>23</sup> Cic. Verr. II 1.42.106: *Tutores pecuniam praetori si pupillae nomine dedissent, grandem praesertim, quem ad modum in rationem inducerent, quem ad modum sine periculo suo dare possent, non videbant; simul et istum fore tam improbum non arbitrabantur; saepe appellati pernegaverunt.*

<sup>24</sup> Si tratta di una legge molto discussa, sin dall'antichità. Venne rogata dal tribuno Q. Voconio Saxa, appoggiato da Catone, nel 169 a.C. (cfr. Cic. *Cato Maior* 5.14: *Quem quidem (scil. Ennium) probe meminisse potestis: anno enim undevicesimo post eius mortem hi consules T. Flamininus et M. Acilius facti sunt; ille autem Caepione et Philippo iterum consulibus mortuus est, cum ego quinque et sexaginta annos natus, legem Voconiam magna voce et bonis lateribus suasi.* Ancora al tempo di Livio la *suasio* recitata dal Censore sopravviveva. Vd. Liv. Per. 41: *Q. Voconius Saxa tr. pl. legem tulit, nequis mulierem heredem institueret. Suasit legem M. Cato. Extat oratio eius.* Cfr., su questo discorso, Gell. *n.a.* 17.6.1). In forza delle sue disposizioni le donne non potevano essere istituite eredi per testamento da coloro che erano censiti nella prima classe. Questa legge conteneva anche una ulteriore previsione, di cui discusso è l'ambito di applicazione, per cui si vietava al testatore di lasciare al legatario più di quanto non fosse stato attribuito all'erede. Fonti su questa legge in G. Rotondi, *Leges Publicae* cit. 283 s.; T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 425. Sui suoi contenuti e caratteri: A. Steinwenter, s.v. «*lex Voconia*», in *PWRE*. XII/2 (Stuttgart 1925) 2418 ss.; S. Cassisi, *L'editto di Verre e la lex Voconia* cit. 490 ss.; G. Longo, s.v. «*lex Voconia*», in *NNDI*. IX (Torino 1963) 825; P. Voci, *Diritto ereditario romano*<sup>2</sup> I (Milano 1967) 123 ss.; G. Broggin, *La retroattività della legge* cit. 380 ss.; M. Bartošek, *Variazioni metodologiche su tema ciceroniano* cit. 658 ss.; A. Guarino, *La lex Voconia*, in *Labeo* 28 (1982) 188 ss. [=in *Pagine di Diritto Romano III* (Napoli 1994) 259 ss.]; M. Balestri Fumagalli, *Riflessioni sulla lex Voconia* (Milano 2008) passim. Tra gli studi che più si concentrano sul movente antifemminile di questa legge: P. Vigneron, *L'antiféministe loi Voconia et les Schleichwege des Lebens*, in *Labeo* 29 (1983) 140 ss.; A.J.B. Sirks, *Sacra, Succession and the lex Voconia*, in *Latomus* 53 (1994) 273 ss. Negli ultimi anni alcuni studiosi hanno fortemente ridimensionato questo movente vd. J.A.J.M. van der Meer, *Made for Men. The lex Voconia: mulier heres institui non potest* (Eijsden 1996); A. Weishaupt, *Die lex Voconia* (Weimar 1999) 488 ss.; L. Monaco, *Hereditas e mulieres* (Napoli 2000) passim; T. Spagnuolo Vigorita, *Joersiana IV: Livia, Augusto e il plebiscito Voconio*, in *Index* 40 (2012) 257 ss.

estromise definitivamente la figlia di Asello dalla eredità paterna in favore di L. Annio<sup>25</sup>.

Dopo aver descritto lo svolgersi degli eventi, l'oratore analizza e critica i caratteri di pretesa retroattività dell'editto emanato da Verre. La tesi portata avanti dall'Arpinate è che il testamento realizzato da Asello non era *improbum*, *inofficiosum* o *inhumanum*, ma anche laddove si fosse avuta questa eventualità, dopo la sua morte, non si sarebbe dovuta fare alcuna innovazione giuridica relativa al suo testamento<sup>26</sup>. Verre, però, con la sua formulazione *qui ab A. Postumio Q. Fulvio censoribus postove ea heredem fecit fecerit*<sup>27</sup> pretendeva di violare il principio generale della irretroattività della legge<sup>28</sup>. La stessa legge Voconia, cui lui si richiamava, non pretendeva di togliere ad alcuna donna una eredità già attribuita ma statuiva, per il futuro, a partire dal successivo censimento, *ne quis heredem virginem*

---

<sup>25</sup> Oltre che la vera *ratio* di questa legge, discusso è anche l'ammontare del patrimonio previsto perché si ricadesse nelle previsioni della stessa vd. A. Steinwenter, s.v. «*lex Voconia*» cit. 2418 s.; P. Voci, *Diritto ereditario romano*<sup>2</sup> I cit. 123; P. Vigneron, *L'antifemminista* cit. 141, in part. nt. 3, F. Marino, *Cic. Verr. II, 1,42,108* cit. 143, in part. nt. 16.

<sup>26</sup> *Cic. Verr. II 1.42.107*.

<sup>27</sup> *Cic. Verr. II 1.42.106*.

<sup>28</sup> G. Brogginì, *La retroattività* cit. 343 «La norma legale avendo una precisa, storicamente puntualizzabile data di nascita ed una, anche se non sempre altrettanto facilmente identificabile data di morte, essendo essa dunque il prodotto di un momento storico determinabile, non può non porsi in relazione di contemporaneità con le fattispecie della vita sociale che essa vuole e deve regolare». Su questa corrispondenza temporale tra *ius* e *factum*, seguendo le parole di Brogginì, si fonderebbe il principio della irretroattività della legge, che esclude ogni possibilità, da parte del legislatore, di invadere, con la sua nuova normazione, il passato. Questo principio, noto anche al diritto greco (vd. Demost. *in Timocratem* 75, 116-117), è variamente attestato per il mondo romano da Cicerone (ma vd. anche Plut. *Cato Utic.* 48.3). M. Bartošek, *Variazioni metodologiche su tema ciceroniano* cit. 658, «taluni autori moderni ritengono che l'editto di Verre, nonostante tutte le cesure di Cicerone, sia stato corretto – dal punto di vista giuridico – colpendo, in conformità con la legge Voconia, tutti i cittadini aventi un patrimonio maggiore di 100.000 assi, fra cui, senza dubbio, era anche P. Annio». Secondo Cassisi, *L'editto di Verre e la lex Voconia* cit. 490, questo editto «colpendo la *fraus* dell'*incensus*, costituisce un passo verso una interpretazione formalistica della legge. Verre ha inteso il valore della legge Voconia e ne ha facilitato l'applicazione». Verre, dunque, non avrebbe creato, nella sostanza, un *ius novum*, ma avrebbe chiarito che le previsioni della legge si sarebbero dovute applicare anche a coloro che, pur non essendo *censiti*, avevano un patrimonio tale da essere collocabili nella prima classe. T. Markey, *Appunti sulla retroattività delle norme* cit. 259, pone l'accento su una diversità fra legge comiziale ed editto pretorio: «l'editto pretorio era veramente retroattivo, mentre nella legislazione comiziale vigeva, se anche non senza eccezioni, il principio della irretroattività», p. 257 «non potendo il nuovo pretore applicare l'editto del suo predecessore. doveva giudicare delle fattispecie protrattesi al tempo del vecchio editto secondo il nuovo». Analogamente G. Brogginì, *La retroattività* cit. 362 ss. *Contra* questo argomento M. Bartošek, *Variazioni metodologiche su tema ciceroniano* cit. 670 s. «nell'*edictum tralaticium* il momento della retroattività non viene in considerazione, trattandovisi del modo di dirigere correntemente i processi in conformità con la prassi consueta». Sul punto vd. anche H. Siber, *Analogie* cit. 46 ss.

*neve mulierem faceret*<sup>29</sup>. Né nella *lex Voconia* né in nessun'altra legge compare infatti una dicitura come *fecit fecerit* mirante a operare una cesura sul passato<sup>30</sup>.

Rispetto a questo principio così formulato Cicerone sembra però ammettere una generale eccezione in relazione a quegli atti che pur non espressamente vietati da una legge in ogni caso bisognerebbe astenersi, *sponte*, dal compiere, in quanto *scelerata e nefaria*<sup>31</sup>. Nonostante ciò, come eccezione dell'eccezione, riguardo a questi stessi comportamenti, che *sponte sunt vitanda*<sup>32</sup>, una volta introdotta la legge questa non ha una efficacia sul passato: non si possono citare in giudizio gli *ante facta*, ma solo quegli atti commessi *ex certo tempore*, cioè dall'entrata in vigore della legge<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> Cic. *Verr.* II 1.42.107.

<sup>30</sup> Nella sua arringa contro Verre l'oratore si richiama al principio della irretroattività per rafforzare le sue accuse. A tal fine pone l'accento su esempi che dovevano ai suoi occhi apparire particolarmente rappresentativi ed efficaci vd. in tal senso E. Costa, *Cicerone giureconsulto*<sup>2</sup> cit. 224 s. Il suo discorso, però, appare a tratti forzato, in particolare allorché chiama in causa la *lex Atinia* (Cic. *Verr.* II 1.42.109), sulla cui retroattività a lungo i *veteres* si erano confrontati vd. Gell. *n.a.* 17.7.1-8. Su questa legge G. Rotondi, *Leges Publicae* cit. 291; A. Berger, s.v. «*Lex Atinia de rebus subreptis*», in *PWRE.* XII/2 (Stuttgart 1925) 2331; S. Solazzi, *Sulla Lex Atinia de rebus subreptis*, in *AG.* 144 (1953) 3 ss. [=in Id., *Scritti di diritto romano IV* (Napoli 1972) 478 ss]; B. Albanese, *Un problema in tema di lex Atinia*, in *Scritti G. Salemi* (Milano 1961) 25 ss.; M. Frunzio Giancoli, *La lex Atinia de rebus subreptis: un'ipotesi sulla datazione*, in *Labeo* 43 (1997) 259 ss.; P. Cantarone, *Ius controversum e controversie giurisprudenziali*, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi I* (Napoli 2007) 460 ss. G. Broggin, *La retroattività della legge* cit. 365 s. nt. 59 «Cicerone semplifica qui eccessivamente il problema temporale e cita quali esempi di leggi irretroattive anche leggi che si limitano a fissare l'inizio della loro entrata in vigore, senza analizzare se poi esse si applicano anche ad fattispecie preterite (...). Insomma Cicerone non distingue nella sua esemplificazione fra vigenza nel tempo e campo di applicazione temporale». Secondo T. Markey, *Appunti sul problema della retroattività* cit. 253 nt. 1 è possibile che Cicerone citi la *lex Atinia* perché secondo lui la controversia si sarebbe già risolta in favore di una irretroattività della stessa.

<sup>31</sup> Cicerone pensa evidentemente alle norme fondamentali del vivere sociale. Il limite della irretroattività si porrebbe nel diritto naturale, nelle regole fondamentali di giustizia. Cfr. Cic. *de leg.* 2.10: *erat enim ratio, profecta a rerum natura, et ad recte faciendum impellens et a delicto avocans, quae non tum denique incipit lex esse quom scripta est, sed tum quom orta est. Orta autem est simul cum mente divina.* Su questo tema G. Broggin, *La retroattività della legge* cit. 386.

<sup>32</sup> H. Siber, *Analogie* cit. 46 nt. 3, ipotizza *vituperanda*.

<sup>33</sup> Molte leggi presentavano, a ribadire e riaffermare questo principio della irretroattività, una clausola del tipo *post hanc legem rogatam, ex hac lege* o simile. Cfr. H. Siber, *Analogie* cit. 47 s. Che questo elemento fosse abituale, in particolare nelle leggi in materia criminale, sembra essere suggerito anche da Cic. *pro Rab. post.* 6.14: *Glaucia solebat, homo impurus, sed tamen acutus, populum monere ut, cum lex aliqua recitaretur, primum versum attenderet. Si esset DICTATOR, CONSUL PRAETOR, MAGISTER EQUITUM ne laboraret; sciret nihil ad se pertinere; sin esset QVICUMQUE POST HANC LEGEM, videret ne qua nova quaestione adligaretur.* Su questo testo H. Siber, *Analogie* cit. 46; M. Bartošek, *Variazioni metodologiche su tema ciceroniano* cit. 245; G. Broggin, *La retroattività della legge* cit. 359. Nella tarda repubblica «l'idea della irretroattività era profondamente penetrata nella coscienza sociale, al punto da divenire la regola fondamentale, nonostante Quinto Mucio Scevola *pontifex* facesse sua, sulle orme del padre Publio, l'idea della retroattività proprio dalla legge *Atinia*», in tal senso P. Cantarone, *Ius controversum* cit. 461.

Al fine di meglio esemplificare le sue argomentazioni Cicerone chiama in causa degli esempi concreti e cita, a tal proposito, la *lex Cornelia testamentaria nummaria*. Questa legge, insieme a *ceterae complures* non meglio specificate, non avrebbe creato un *ius novum*<sup>34</sup>, in quanto la fattispecie, che era andata a disciplinare, era già da considerarsi un *malum facinus*, ma la sua innovazione, si potrebbe dire, si sarebbe posta sul piano della procedura, in quanto avrebbe statuito che da quel momento la *quaestio* di quell'illecito *ad populum pertineat*<sup>35</sup>. Il delitto sarebbe stato sempre tale, solo la procedura sarebbe mutata. Rileva Brogini «la *lex* introduce e specifica gli strumenti a disposizione del magistrato e del giudice per la ricerca concreta del diritto, essa non aggiunge nulla di sostanziale alla regolamentazione giuridica, ma semplicemente facilita l'operazione giudiziale di accertamento del diritto»<sup>36</sup>.

Se la *lex Cornelia* istituisce, per la prima volta, una apposita *quaestio* preposta alla repressione della falsificazione di testamenti e monete, il problema è chiarire se ed in che misura questa tipologia di illecito, che *semper malum facinus fuit*, fosse repressa nei tempi precedenti.

Mommsen, basandosi proprio sulla locuzione *quod semper malum facinus fuit*, ipotizzò che queste tipologie di falsificazione fossero considerate solo come comportamenti moralmente riprovevoli ma, tuttavia, esenti da repressione<sup>37</sup>.

Il termine *facinus*, però, benché *vox media*<sup>38</sup>, non necessariamente indica una azione delittuosa priva di sanzione<sup>39</sup> ovvero degna di semplice riprovazione morale<sup>40</sup>.

---

<sup>34</sup> Sulla espressione *novum ius* S. Riccobono, *Cognitio extra ordinem. Nozioni e caratteri del ius novum*, in *BIDR.* 55-56 (1952) 9 ss.; C.A. Cannata, *Iura condere. Il problema della certezza del diritto fra tradizione giurisprudenziale e auctoritas principis*, in (cur.) F. Milazzo, *Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi, principe e diritto nel primo impero. Atti del Convegno internazionale di diritto romano (Copanello 11-13 giugno 1998)* (Napoli 2003) 40 ss.

<sup>35</sup> F. Marino, *Cic. Verr. II, 1,42,108* cit. 152, ritiene che il giudizio è attribuito al popolo «non come organizzazione politica rappresentata dall'assemblea comiziale bensì come tribunale popolare costituito dalla *quaestio*», di contro alla *coercitio* magistratuale.

<sup>36</sup> G. Brogini, *La retroattività* cit. 387.

<sup>37</sup> *Römisches Strafrecht* cit. 670 nt. 1, secondo cui Cicerone «braucht das Gesetz als Beispiel dafür, dass die davon betroffen Handlungen bis zu dem Tage, wo es in Kraft trat, kriminell straflos waren».

<sup>38</sup> Gell. *n.a.* 12.9.1: *Est plurifariam videre atque animadvertere in veteribus scriptis pleraque vocabula, quae nunc in sermonibus vulgi unam certamque rem demonstrant, ita fuisse media et communia, ut significare et capere possent duas inter se res contrarias. Ex quibus quaedam satis nota sunt, ut tempestas, valitudo, facinus, dolus, gratia, industria.*

<sup>39</sup> E.E. Kocher, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich der Lex Cornelia de falsis* (München 1965) 97 nt. 2 «*malum facinus* heißt nicht straflos». Su questo termine vd. anche Ae. Forcellini, s.v. «*facinus*», in *Lexicon totius Latinitatis* III cit. 407; *ThLL.* VI cit. s.v. «*facinus*» 77; E. Albertario, *Delictum e crimen*, in *PUC.* 22 (1934) [= in *Studi di diritto romano* III (Milano 1936) 143 ss.]; F. Marino, *Cic. Verr. II, 1,42,108* cit. 150 ss.; M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 10 ss.

Benché in assenza di una precisa regolamentazione si può pensare all'azione coercitiva magistratuale, poi superata dalla *lex Cornelia*. La novità sarebbe dunque che questa legge, per quei determinati illeciti, fissò quale tribunale dovesse giudicare, con quali precise modalità e quale pena dovesse essere irrogata a colui che fosse riconosciuto come reo. Si dovrebbe parlare di una modifica procedurale, ma anche di innovazione sul piano sostanziale. La legge consentiva, infatti, anche una definizione e individuazione più precisa della fattispecie stessa, così da favorirne anche una prima sistemazione, cosa che nel sistema coercitivo magistratuale, privo di costanza e tipicità dei fatti puniti, non sarebbe stata possibile<sup>41</sup>.

## 2. Falso testamentario e nummario in epoca pre sillana.

Quando Cicerone, nelle *Verrinae*, parla di *malum facinus* intende con questa locuzione alludere alle fattispecie esplicitamente previste dalla *lex Cornelia*: falsificazione di testamenti e monete. Sono questi illeciti che rispetto alle tipologie riscontrate come oggetto di esplicita sanzione nell'età più arcaica costituiscono una novità, venutasi a manifestare in una con gli sviluppi della comunità romana.

Ferrini, alla voce falso da lui curata per il *Digesto Italiano*, evidenzia che «dalle XII Tavole in poi non si conosce altra legge contro il falso, che quella emanata da L. Cornelio Silla», però, per mantenersi coerente con l'ipotesi che «la riforma sillana sarebbe stata più di diritto processuale, che non di gius costituente» ipotizza che prima di Silla, oltre che col timore della censura, «i casi di falso fossero repressi in forza di leggi a noi ignote»<sup>42</sup>.

Purtroppo le fonti a nostra disposizione non ci consentono di delineare un quadro preciso circa gli sviluppi della disciplina del falso per il periodo intercorrente fra le leggi decemvirali e il provvedimento sillano. Nonostante ciò, alcuni indizi ci suggeriscono una conferma a quanto arguito dall'Arpinate, ponendo luce su come, pur in assenza di una organica disciplina, la percezione della falsificazione monetale

---

<sup>40</sup> Per esempi delle fonti giuridiche vd. *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae* II (Berolini 1933) s.v. «*facinus*» 738; H.G. Heumann, E. Seckel, s.v. «*facinus*», in *Handlexicon*<sup>11</sup> cit. 204.

<sup>41</sup> G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1502. Cfr. anche F. Marino, *Cic. Verr. II, 1,42,108* cit. 152 ss.

<sup>42</sup> s.v. «*falso (diritto penale)*» cit. 218.

e testamentaria quale illecito degno di sanzione fosse presente e viva agli occhi della *civitas romana*.

## 2.1. La *lex Silia* e l'editto di Gratidiano.

Il problema della falsificazione monetaria si ritiene, generalmente, che prenda avvio con l'apparire stesso della moneta. L'evidenza numismatica sembra dare fondamento a questo assunto attestando come questo fenomeno sia stato diffuso e presente in ogni fase della monetazione antica, tanto greca quanto romana<sup>43</sup>.

Se dai rinvenimenti monetali è desumibile come sin dalle prime serie coniate presenti siano stati fenomeni di falsificazione<sup>44</sup>, di contro il dato letterario non ci consente di avere un quadro preciso circa l'esistenza di possibili espliciti provvedimenti volti a porre ad essi un freno.

Alcuni studiosi, pur riconoscendo la probabile presenza, già prima della *lex Cornelia*, di mezzi finalizzati da un lato a tutelare la spendita di monete, dall'altro a reprimere eventuali alterazioni delle stesse, hanno tentato di risolvere il problema collegando questa figura di falso ad una serie di provvedimenti legislativi di epoca presillana.

Brasiello<sup>45</sup>, nell'illustrare gli sviluppi della repressione del falso fra l'età decemvirale e la dittatura di Silla, enumera, senza però specificare esattamente in che rapporto si pongano con la fattispecie discussa, una serie di *leges*: la *Fabia Ogulnia* (269 a.C.)<sup>46</sup>, la *Clodia de victoriato* (104 a.C.)<sup>47</sup>, la *Livia nummaria* (91 a.C.)<sup>48</sup>, la

---

<sup>43</sup> In tal senso W. Campbell, *Greek and Roman plated Coins* (New York 1933); E. Bernareggi, *Istituzioni di numismatica antica* (Milano 1953) 87 s.; M.H. Crawford, *Roman Republican Coinage I* (Cambridge 1974); L. Pedroni, *L'intenzionalità dell'errore nei falsi monetari repubblicani*, in *Revue numismatique* 151 (1996) 95 ss.; Id., *Ricerche sulla prima monetazione di Roma* (Napoli 1993) 19 ss.

<sup>44</sup> A. Burnett, *The First Roman Silver Coin*, in *NAC*. 7 (1978) 137 ss.; L. Pedroni, *Ricerche sulla prima monetazione* cit. 19 ss.

<sup>45</sup> S.v. «falso (diritto romano)» cit. 34.

<sup>46</sup> Plin. *n.h.* 33.13.44: *Argentum signatum anno urbis CCCCLXXXV, Q. Ogulnio C. Fabio cos., quinque annis ante primum Punicum bellum. et placuit denarium pro X libris aeris valere, quinarium pro V, sestertium pro dupondio ac semisse*. Questa legge, rogata dai consoli Q. Ogulnius Gallus e C. Fabius Pictor, avrebbe introdotto a Roma la monetazione d'argento. G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 243 s. pone in dubbio questo contenuto, sostenendo, sulla scia di Cuq (s.v. «*lex*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* III (1904) 1107 ss.), che l'innovazione sarebbe dovuta al senato e non al popolo. Cfr. Fest. s.v. «*sextantari asses*» [470 L.]. Per una discussione sui contenuti di questa legge Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens* (Berlin 1860) 29; H. Zehnacker, *Moneta. Recherches sur l'organisation et l'art des émissions monétaires de la République romaine (289-31 a.C)* (Roma 1973) 325; M.H. Crawford, *RRC*. I cit. 615.

*Papiria semiunciaria* (89 a.C.)<sup>49</sup> e, infine, la *Silia de mensuris et ponderibus* (di data incerta)<sup>50</sup>. In termini analoghi si esprime anche Scarlata Fazio<sup>51</sup>. Lo studioso, in particolare, pone l'accento sull'importanza del plebiscito Silio e sottolinea come questo, unito alle altre leggi che regolavano la monetazione romana<sup>52</sup>, fosse indicativo dell'esistenza, già in epoca presillana, di una, sia pur parziale ed imperfetta, regolamentazione del falso monetale.

Tralasciando per ora la *lex Silia* e soffermandoci sui contenuti delle sopramenzionate leggi *Fabia Ogulnia*, *Clodia*, *Livia* e *Papiria*, si può osservare come tutti questi provvedimenti avessero avuto in realtà un più generico fine di disciplina, si potrebbe dire materiale, della *res nummaria*. Queste *leges*, infatti, avrebbero introdotto innovazioni o modifiche connesse con l'aspetto pratico della coniazione della moneta, segnando, per esempio, l'immissione nel circuito monetario di nuovi tipi o riduzioni della base ponderale. Nessuna delle fonti in nostro possesso sembra suggerire ovvero avallare l'ipotesi che potessero prevedere anche *capita* specifici relativi ad ipotesi di falsificazione<sup>53</sup>.

---

<sup>47</sup> Plin. *n.h.* 33.13.46 ...*qui nunc victoriatu appellatur, lege Clodia percussus est ... est autem signatus Victoria, et inde nomen*. Questa legge introdusse nel numerario romano i quinari col tipo della Vittoria. Su questa legge G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 326; Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens* cit. 399.; M.H. Crawford, *Roman Republican Coinage II* (Cambridge 1974)610 ss.

<sup>48</sup> Plin. *n.h.* 33.13.46: *Livius Drusus in tribunatu plebei octavam partem aeris argento miscuit*. Si tratta di un plebiscito, rogato da M. Livio Druso, tribuno nel 91 [non si tratta dunque del padre, M. Livio Druso, tribuno nel 122, come pure è stato proposto in passato da H. Mattingly, *Some historical coins of the Late Republic*, in *JRS.* 12 (1922) 232], che va ad incidere sul contenuto di fino della moneta argentea, introducendo una serie di monete legate. Vd. G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 336; Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens* cit. 368 ss. Sui contenuti e le conseguenze di questo provvedimento si tornerà più dettagliatamente *infra*.

<sup>49</sup> Plin. *n.h.* 33.13.46: *mox lege Papiria semunciarii asses facti*. Questo plebiscito, rogato dal tribuno C. Papirius Carbo Arvina, introduce una riduzione ponderale dell'asse a mezza oncia. G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 341 s.; Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens* cit. 580 ss.

<sup>50</sup> Su questo provvedimento, che aveva ad oggetto la falsificazione dei *pondera publica*, vd. *infra*.

<sup>51</sup> S.v. «*falsità e falso (storia)*» cit. 512.

<sup>52</sup> S.v. «*falsità e falso (storia)*» cit. 512 nt. 19, cita, come Brasiello, la *lex Fabia Ogulnia*, la *lex Clodia de victoriato*, la *lex Livia nummaria* e la *lex Papiria semiunciaria*.

<sup>53</sup> Cfr. M.H. Crawford, *RRC.* II cit. 628; M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 19, discutendo questo possibile collegamento, sostiene che «si tratta ... di accenni molto sommari e non motivati, il che trova, peraltro una giustificazione nell'estrema scarsezza, per non dire assenza, di dati precisi».

Escluse dunque queste leggi, merita, al contrario, qualche riflessione l'accento alla *lex Silia*, che sembrerebbe sanzionare proprio un particolare caso di falsificazione<sup>54</sup>.

Fest. s.v. «*publica pondera*» [288 L.]: Publica pondera ad legitimam normam exacta fuisse ex ea causa Iunius in ... <colligi>t, quod duo Silii <P. et M.> tribuni pl. rogarint his verbis: Ex ponderibus publicis, quibus hac tempestate populus oetier [qui] solet, uti coaequatur se dolo malo, uti quadrantal vini octoginta pondo siet; congius vini decem pondo siet; sex sextari congius siet vini; duodequingenta sextari quadarantal siet vini; sextarius aequus aequo cum librario siet; sex decemque librari in modio sient. Si quis magistratus adversus hac d<olo> m<alo> pondera modiosque vasaque publica modica minora maiorave faxit iussitve [re] fieri, dolumve adduit, quo ea fiant, eum quis volet magistratus multare, dum minore parti familias taxat, liceto; sive quis in sacrum iudicare voluerit, liceto.

Il tenore di questo plebiscito, dalla moderna dottrina ricordato come *lex Silia de mensuris et ponderibus*<sup>55</sup>, ci è noto grazie ad una lunga glossa festina, la cui lettura, purtroppo, in diversi punti, si presenta tutt'altro che agevole<sup>56</sup>. Discussa è la sua datazione<sup>57</sup>, così come frutto di una emendazione moderna<sup>58</sup>, benché di prassi

---

<sup>54</sup> In tal senso, oltre i già citati Brasiello e Scarlata Fazio, anche M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 20.

<sup>55</sup> G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 473.

<sup>56</sup> Una accurata revisione di questo testo, con alcuni interessanti suggerimenti di integrazione, è stata realizzata da J.D. Cloud, *A lex de ponderibus (Festus p. 288 L)*, in *Athenaeum* 63 (1985) 405 ss.

<sup>57</sup> Guardando agli studi più risalenti si può osservare come questi si mostrassero abbastanza divisi su questo punto. Per es. A.A.F. Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte* I (Leipzig 1857) 92, proponeva come datazione il 244 a.C.; L. Lange, *Römische Alterthümer*<sup>3</sup> II (Berlin 1876) 670, suggeriva il 204 a.C.; G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 473, include questo provvedimento fra le leggi di incerta datazione e si astiene dal formulare qualunque ipotesi di attribuzione cronologica (cfr. 261 ove lo studioso pone in dubbio la sua stessa autenticità); G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe* cit. 394, si limita ad osservare che il tempo «in cui questa legge fu fatta è incertissimo»; F. Münzer, s.v. «*Silius*, 5-6», in *PWRE*. V (Stuttgart 1927) 71 s., lo colloca alla fine della II Punica. Il problema è stato nel complesso riesaminato da J.D. Cloud, *A lex de ponderibus* cit. 416 s., che constata come ogni soluzione non può che essere estremamente congetturale. Partendo da questo presupposto lo studioso ritiene di poter tuttavia collocare cronologicamente questa legge in un lasso di tempo circoscritto che si estende tra il 287, data di promulgazione della *lex Hortensia*, e il 223-218, anni in cui Livio (21.63.3) attesta l'approvazione della *lex Claudia*, rogata dal tribuno Q. Claudius, col sostegno di C. Flaminius, *ne quis senator cuius senator pater fuisset maritimam navem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet*. Questi limiti cronologici sono fissati sulla base della constatazione che non sarebbe pensabile ad un plebiscito vincolante per tutti i magistrati in epoca anteriore alla *lex Hortensia* e che la *lex Claudia* sembra presupporre l'esistenza di un sistema legalmente sanzionato di

normalmente accettata<sup>59</sup>, l'attribuzione al tribunato dei due fratelli Sillii, Publio e Marco<sup>60</sup>.

Festo, o Verrio Flacco, se a lui risale il lemma<sup>61</sup>, richiama come fonte un certo Iunius, da identificarsi con M. Iunius Graccanus<sup>62</sup>, che sappiamo da Cicerone essere

---

pesi e misure. Cfr. Id., in M.H. Crawford, *Roman Statutes II* cit. 737. Accoglie questa datazione anche M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 73 («può essere ragionevolmente datata verso la fine del 3° secolo a. C.»)

<sup>58</sup> Il manoscritto Farnesianus riporta *duos illi pet. m.*

<sup>59</sup> Così nelle principali raccolte che riportano questo testo, vd., a titolo esemplificativo, C.G. Bruns, *Fontes Iuris Romani Antiqui I. Leges et negotia*<sup>6</sup> (Lipsiae 1893) 46, fr. 3; F.P. Bremer, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt I* (Lipsiae 1986) 39 fr. 11; Ph.E. Huschke, E. Seckel, B. Kübler, *Iurisprudentiae Anteiustinianae reliquiae*<sup>6</sup> (Lipsiae 1908) p. 10 fr. 11; S. Riccobono, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani I. Leges*<sup>2</sup> (Florentiae 1941) 79 fr. 1; M.H. Crawford, *Roman Statutes II* cit. 738. J.D. Cloud, *A lex de ponderibus* cit. 407, sebbene consideri questa emendazione «nearly certain» suggerisce cautela e, come segnala lo stesso titolo del suo contributo, preferisce riferirsi a questo provvedimento con la più generica titolatura *lex de ponderibus*.

<sup>60</sup> Su questi personaggi non sappiamo nulla più del nome. Sono infatti ricordati solo in questo luogo di Festo. Anche sugli anni in cui questi due fratelli avrebbero ricoperto la carica di tribuni gli studiosi mostrano grande incertezza. Vd. F. Münzer, s.v. «*Silius*, 5-6» cit. 72 s.; G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe* cit. 394; T.R.S. Broughton, *MRR. I* cit. 307. Dato interessante da sottolineare è che fino all'età augustea la *gens Silia* sembra essere pressoché sconosciuta nel ricordo delle fonti vd. F. Münzer, s.v. «*Silius*», in *PWRE. V* cit. 68 s. Uniche attestazioni esplicite sembrerebbero essere quelle fornite da Tacito (*ann.* 11.12) e Giovenale (*sat.* 10.331), che segnalano la presenza di questa famiglia nel novero delle *gentes* patrizie in età augustea. Non sono mancati in passato tentativi di collegare questi due Sillii e il loro plebiscito alla *lex Silia de condicione*, che introdusse la *legis actio per condicionem* per i crediti di *certa pecunia*. Questa legge ci è nota dalla sola testimonianza di Gaio (4.19) e, al pari della *lex de ponderibus*, presenta problemi di attribuzione e datazione. L'ipotesi di una identificazione fra questi due provvedimenti è stata sostenuta . per es. F. Münzer, s.v. «*Silius*, 5-6» cit. 73; J.M. Nap, *Die Lex Silia bei Gaius*, in *TRG.* 9 (1929) 80. Già G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 261, però, definiva questa identificazione come arbitraria. Analogamente J.D. Cloud, *A lex de ponderibus* cit. 418; Id., in M.H. Crawford, *Roman Statutes II* cit. 737.

<sup>61</sup> Sulle problematiche connesse al *de verborum significatu* vd. *supra*.

<sup>62</sup> Le notizie che possediamo su Giunio Graccano sono estremamente esigue. Sappiamo che fu amico del padre di Attico (Cic. *de leg.* 3.48) e di G. Gracco. In particolare proprio da questo legame sarebbe stato tratto il suo *cognomen* Graccanus (Plin. *n.h.* 33.9.36). Per altri brevi cenni vd. Lucil. *Carm.* 595 s.; Cic. *pro Planc.* 58. Su questo personaggio vd. S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico II.1* (Bari 1966) 187 ss.; M. Bretone, *Tecniche ed ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup> (Napoli 1982) 59 ss.; P. Catalano, *La divisione del potere in Roma repubblicana*, in *Il problema del potere in Roma repubblicana* (Sassari 1974) 19 s. [=Id., *La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone)*, in *Studi in onore di G. Grosso VI* (Torino 1974) 678]; B. Zucchelli, *Un antiquario romano contro la nobilitas: M. Giunio Congo Graccano*, in *Studi Urbinati* 49 (1975) 109 ss.; D. Nörr, *Pomponius oder zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen*, in *ANRW. II.15* (Berlin-NewYork 1976) 503 nt. 21, 505; G. Urso, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della Repubblica nei frammenti della storia romana* (Milano 2005) 183 ss. Problema discusso è quello della identificazione di Graccano con il Giunio Congo menzionato da Cicerone (*de or.* 1.256). Per una panoramica complessiva sulla questione vd. B. Zucchelli, *Un antiquario romano* cit. 109 ss., che accetta l'identificazione. Nello stesso senso anche J.P. Neraudau, *La jeunesse dans la littérature et les institutions de la Rome républicaine* (Paris 1979) 290 n. 41. Non sembra prendere posizione sull'identificazione di Giunio Graccano M. Taglialatelà Scafati, *Appunti sull'ordinamento militare di*

stato autore di un'opera intitolata *de potestatibus*. Proprio in questo suo lavoro, avente ad oggetto lo studio e l'analisi di poteri e responsabilità dei magistrati<sup>63</sup>, Graccano doveva aver inserito la citazione *verbatim* del plebiscito, al fine di meglio illustrare e sostenere le sue argomentazioni<sup>64</sup>.

Primi destinatari del provvedimento sono, verosimilmente, gli edili<sup>65</sup>, cui è attribuito il compito di vigilare sul corretto impiego dei *publica pondera*, così come sono utilizzati in quel momento dal popolo, sulla base di una serie di equivalenze subito di seguito riportate, affinché non vi fossero dolose alterazioni. Dopo questa prima parte della legge, che si potrebbe dire illustrativa, segue la definizione della fattispecie contemplata e la connessa sanzione. L'ipotesi di illecito prevista è quella del magistrato che, *dolo malo*, avesse fabbricato, ordinato o anche tollerato la realizzazione (e quindi il conseguente impiego) di pesi e misure *minora maiorave* rispetto alle equivalenze sopra fissate. Contro una simile eventualità la legge invita

---

*Roma arcaica. Con una lettura di Dion. 3.71.1 e note a Flor. 1.1(5)2 e 1.1(1)15*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana II*, cur. G. Franciosi (Napoli 1988) 53. Tendono invece a differenziare Giunio Graccano da Giunio Congo, J. Poucet, *Recherches sur la légende sabine des origines de Rome* (Louvain-Kinshasa 1967) 339; D. Musti, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi di Alicarnasso*, in *QUCC*. 10 (1970) 48 nt. 45; J.D. Cloud, *A lex de ponderibus* cit. 415.

<sup>63</sup> *de leg.* 3.18.48-49: [ATTICUS] *Quam ob rem, si de sacrorum alienatione dicendum putasti, quom de religione leges proposueras, faciendum tibi est, ut magistratibus lege constitutis de potestatum iure disputes.* 49. MARCUS: *Faciam breviter, si consequi potuero; nam pluribus verbis scripsit ad patrem tuum M. Iunius sodalis perite meo quidem iudicio et diligenter.* I frammenti di questa opera sono raccolti in F.P. Bremer, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt* I cit. 37 ss.; Ph.E. Huschke, E. Seckel, B. Kübler, *Iurisprudentiae Anteiustinianae reliquiae* I cit. 10 ss.; H. Funaioli, *Grammaticae Romanae Fragmenta* I (Lipsiae 1907) 120 s.

<sup>64</sup> F. Bona, *Contributo allo studio della composizione del de verborum significato* cit. 100: «La sola presenza del nome dell'antiquario – una sola volta – nell'epitome festina, non è sufficiente a provare che Verrio Flacco ne abbia utilizzato direttamente l'opera, mentre è più probabile che questi abbia derivato la glossa direttamente da Varrone, dal quale discendono probabilmente tutti i passi che di Graccano ci ha tramandato l'antichità». Sappiamo tuttavia che ancora nel II sec. d.C. il *de potestatibus* di Graccano era consultabile (cfr. Gell. *n.a.* 14.8.1; D. 1.13.1 pr. [Ulpianus *l. s. de off. quaest*]). F. Sini, *Una sententia di iuris interpretes sulla inviolabilità dei tribuni della plebe*, in *Diritto@Storia* 6 (2007) «La trascrizione letterale del plebiscito dall'opera del giurista, seppure forse non sufficiente (...) a provare la diretta utilizzazione del *de potestatibus* da parte di Verrio Flacco, attesta invece assai bene la serietà del metodo di lavoro di M. Giunio Graccano, il quale evidentemente aveva la consuetudine di argomentare le tesi sostenute con dati testuali di documenti legislativi; dunque, proprio tali documenti dovevano costituire le fonti privilegiate delle sue ricerche giuridiche e antiquarie», cfr. Id., *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica* (Torino 2001) 290 ss.

<sup>65</sup> J.D. Cloud, *A lex de ponderibus* cit. 414, nella sua ricostruzione del testo integra, dopo *verbis*, <*aediles qui nunc sunt ex ea lege curanto*>. Vd. anche Id., in M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes II* cit. 738.

*qui volet magistratus*<sup>66</sup> a reprimere e sanzionare l'illecito posto in essere, lasciando aperta la duplice possibilità di agire con una *multae irrogatio*<sup>67</sup> ovvero con una *iudicatio in sacrum*<sup>68</sup>.

Piazza, che lega questa testimonianza al problema della primitiva repressione del falso nummario<sup>69</sup>, pone l'accento in particolare sul fatto che «questo provvedimento sarebbe la prima espressione, relativamente sicura e documentata, di un diretto

---

<sup>66</sup> In età repubblicana non erano infrequenti leggi che invitavano qualunque magistrato lo volesse a multare o perseguire con un processo d'ammenda coloro che avessero contravvenuto ai loro precetti. Vd., per es., *Lex Lat. tab. Bant.* ll. 11-12 (FIRA. I<sup>2</sup> n. 6 p. 82 ss.): *sei quis mag(istratus) multam inrogare volet [quei volet, dum minoris] partus familias taxsat, liceto*; *Lex luci Lucer.* ll. 7-8 (FIRA. I<sup>2</sup> n. 71b p. 224) *sieve mac[i]steratus volet multare [li]cetod*; *Fragm. Tudert* l. 6 (Bruns, *Fontes*<sup>7</sup> cit. n. 32 p. 157 ss.) [... *eamque pecuniam vel*] *populi iudicio petere vel in sacrum iudicare liceto*. B. Santalucia, *Edili e processi popolari*, in *Iura* 40 (1989) [=in *Studi di diritto penale* cit. 73] osserva, in relazione a questi esempi riportati, che sanzionando queste leggi illeciti connessi con l'amministrazione e la polizia urbana «il compito di perseguire i trasgressori era solitamente assunto dagli edili. Ciò tuttavia non toglie che, a norma di legge, l'azione potesse essere liberamente esercitata da qualunque magistrato munito di poteri di repressione criminale». Cfr. anche L. Garofalo, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi* (Padova 1989); D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare* cit. 139 ss.

<sup>67</sup> L'ammontare della multa viene fissata nella *minor pars* del patrimonio dell'eventuale reo. Cfr. Fronto *ep. ad Antonin. imp.* 1.5: *non ut antiquitus multas irrogari mos fuit, mille minus dimidio*; Gell. *n.a.* 6.3.37: *si quis illud facere voluerit, mille minus dimidium familiae multa esto*. Per M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 73, questa legge, se è vero che può essere datata ragionevolmente al III sec. a.C., costituirebbe il primo esempio noto di norma che conferirebbe formalmente ai magistrati della repubblica il potere di infliggere multe. In particolare si porrebbe «come momento di passaggio dall'originario potere autonomo del magistrato, espressione del suo *imperium*, che trova nell'irrogazione di multe una delle forme della *coercitio*, ad un potere che al magistrato viene conferito, entro determinati limiti, da una legge».

<sup>68</sup> La presenza del sintagma *iudicare in sacrum* in chiusura del passo festino ha fatto sorgere diverse discussioni. In particolare si è osservato che mentre la *multa* sarebbe propria dei magistrati cittadini, la *iudicatio in sacrum* si legherebbe ad iniziative tribunicie. Vd. Ph.E. Huschke, *Die Multa und das Sacramentum in ihren verschiedenen Anwendungen* (Leipzig 1874) 145 ss.; 251 ss.; Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* I<sup>3</sup> cit. 141; L. Strachan-Davidson, *Problems of the Roman criminal Law* I (Oxford 1912) 173 ss.; P.F. Girard, *Histoire de l'organisation judiciaire des romains* (Paris 1901) 241 ss. F. Casavola, *Studi sulle azioni popolari romane. Le actiones populares* (Napoli 1958) 29; J.D. Cloud, *The lex Papiria de sacramentis*, in *Athenaeum* 80 (1992) 170 e nt. 16; Id., *A lex de ponderibus* cit. 415, traduce «... it shall be lawful for any magistrate who please to fine him, providing that the penalty does not exceed half his estate, <and there shall be suit for that money>; or if anyone (i.e. any prosecuting magistrate) please to assign the money to sacral purpose, it shall be lawful». Secondo l'interpretazione dell'autore, che meglio specifica in M.H. Crawford, *Roman Statutes* II cit. 738, la differenziazione fra le due modalità di repressione sarebbe determinata da una diversa devoluzione, pubblica o sacrale. D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare* cit. 139 nt. 63, contro J.D. Cloud, *A lex de ponderibus* cit. 414, e la sua proposta di integrazione «... liceto <? eiusque pecuniae petitio esto>; sive ...», obietta una confusione fra *multae petitio* e *multae rogatio*.

<sup>69</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 20, pur specificando che il plebiscito ha ad oggetto la falsificazione di pesi e misure.

intervento del potere pubblico per la repressione di una specifica fattispecie di falso»<sup>70</sup>.

All'ipotesi di un accostamento del plebiscito silio al tema della repressione del falso, nello specifico nummario, in epoca presillana possono opporsi, però, diverse obiezioni. Primo evidente dato è che oggetto del provvedimento è la tutela dei *pondera publica*. Sebbene con tutta evidenza il contenuto di questa norma rimandi ad una dimensione di mercati o transazioni commerciali (il che, in modo molto lato, potrebbe costituire un legame con la falsificazione monetale), ove importante doveva essere la precisione delle corrispondenze ponderali e la loro osservanza, la fattispecie che da essa viene descritta sembra per nulla assimilabile agli illeciti originariamente repressi dalla *lex Cornelia*.

Se l'accostamento dei contenuti del plebiscito Silio al falso nummario desta perplessità, anche una più generica inserzione delle sue previsioni nelle fattispecie di falso può offrire il fianco a critiche.

Leggendo il testo in esame emerge un dato significativo: benché l'atto sanzionato implichi una alterazione, additiva o sottrattiva, del valore dei *pondera*, così da essere resi non corrispondenti a quanto statuito dalla legge, in alcun luogo del testo l'illecito ovvero il prodotto di questo vengono connotati col segno falso. I *pondera* non sono qualificati come *falsa* ma *minora maiorave* rispetto ai valori per essi previsti, così come per l'atto produttivo non si parla di falsificazione.

Se agli occhi di un moderno i contenuti del plebiscito Silio potrebbero agevolmente essere ricompresi in una, generica, ipotesi di falso, non necessariamente doveva essere così per gli antichi. In tal senso, infatti, sembrano indirizzare le fonti che suggeriscono come, originariamente, nella coscienza della comunità romana, simili ipotesi dovessero costituire una tipologia di illecito autonoma ed essere percepite piuttosto come affini a crimini annonari<sup>71</sup> o comunque connessi con l'amministrazione cittadina<sup>72</sup>. La percezione di una vicinanza fra alterazione dolosa

---

<sup>70</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 72.

<sup>71</sup> Il termine *annona* viene utilizzato, in senso generale, per indicare il rifornimento in particolare urbano, ma può assumere anche il significato di prezzo di mercato o di viveri, in particolare frumento. Cfr. Ae. Forcellini, s.v. «*annona*», in *Lexicon Totius Latinitatis* I cit. 253. Cfr. Pollera, *Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent. D. 47.11.6: note sulla repressione dei crimini annonari*, in *Index* 19 (1991) 427 s.

<sup>72</sup> O. F. Robinson, *Ancient Rome: City Planning and Administration* (London 1992) 113 ss.

di *pondera publica* e *falsum* sembrerebbe infatti rimontare solo all'età imperiale<sup>73</sup>. Parlando esplicitamente di *falsae mensurae* o *pondera falsa* o, ancora, riportando il caso di *qui pondera aut mensuras falsassent*, Ulpiano e Modestino<sup>74</sup> testimoniando come solo con Adriano anche la repressione della alterazione di pesi e misure sarebbe stata assoggettata alla *poena legis Corneliae*<sup>75</sup>.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, esclusi, dunque, i provvedimenti sopra discussi, per cercare di individuare elementi utili al fine di porre luce su problema del falso nummario in epoca presillana, è necessario guardare a cosa le fonti, pur nella scarsità di riferimenti precisi, ci testimoniano per gli anni che precedono la dittatura di Silla.

Periodo particolarmente turbolento dal punto di vista finanziario e monetario, l'arco temporale ricompreso fra lo scoppio della guerra sociale e l'esperienza della dittatura sillana si caratterizza per il ricorrente susseguirsi di varie misure e provvedimenti atti a ripristinare la compromessa normalità in campo economico<sup>76</sup>.

---

<sup>73</sup> A. Pollera, *Annonam adtemptare* cit. 428 nt. 66 «l'estensione della *lex Cornelia testamentaria* all'uso di false misure in connessione con l'annona [...] non può non costituire una importante estensione analogica ad opera dei giuristi classici».

<sup>74</sup> Che impiegano ora, come detto, l'esplicita qualifica di *falsum* vd. D. 47.11.6.2 (Ulp. 8 *de off. procons.*): *Sed et divus Hadrianus eum, qui falsas mensuras habuit, in insulam relegavit*; D. 48.10.32.1 (Mod. 1 *de poen.*): ... *decretoque divi Hadriani praeceptum est in insulam eos relegari, qui pondera aut mensuras falsassent*. Cfr. anche D. 48.19.37 (Paul. 1 *sent.*): *In dardanarios propter falsum mensurarum modum ob utilitatem popularis annonae pro modo admissi extra ordinem vindicari placuit*.

<sup>75</sup> Ricorda Ulpiano (D. 47.11.6.1 [8 *de off. proc.*]) che Traiano, con un editto, estese la *poena legis Corneliae* a coloro che avessero fatto uso di *sterae adulterinae*. Successivamente Adriano avrebbe operato una ulteriore estensione a *qui falsas mensuras habuit* (D. 47.11.6.2 [Ulp. 8 *de off. proc.*]) e *qui pondera aut mensuras falsassent* (D. 48.10.32.1 [Mod. 1 *de poen.*]), sancendo quindi che non solo la produzione ma anche la detenzione di falsi pesi e misure sarebbe stata oggetto di sanzione. Su questi temi vd. C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 400; A. Pollera, *Annonam adtemptare* cit. 411 ss.; P. Herz, *Studien zur römischen Wirtschaftssetzung* (Stuttgart 1988) 147 ss.; E. Höbenreich, *Annona: juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat* (Graz 1997) 262 ss.; O. F. Robinson, *Ancient Rome* cit. 115 ss.

<sup>76</sup> Per una analisi della situazione economica e delle sue implicazioni sociali in questo periodo Z. Yavetz, *Fluctuations monétaires et condition de la plèbe à la fin de la République*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique* (Paris 1970) 132 ss.; Ch.M. Blust, *Cinnum tempus: a reassessment of the Dominatio Cinnae*, in *Historia* 13 (1964) 330 ss.; E. Bernareggi, *Nummi pelliculati. Considerazioni sull'argento suberato della repubblica romana*, in *RIN*. 25 (1965) 21 ss.; H. Zehnacker, *Moneta* cit. 47; E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano. La gestione della res nummaria a Roma tra la lex Papiria e la lex Cornelia*, in *Athenaeum* 57 (1979) 227 ss.; M.R. Torelli, *La de imperio Cn. Pompei: una politica per l'economia dell'impero*, in *Athenaeum* 60 (1982) 19 ss.; A. Petrucci, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. – metà del III secolo d.C.)* (Napoli 1991) 258 ss.; J. Andreau, *Banking and Business in the Roman World* (Cambridge 1999) 120 ss.

Nel 91 a.C. il tribuno della plebe M. Livio Druso<sup>77</sup>, per far fronte alle ingenti difficoltà economiche in cui versava l'erario romano, propose e fece approvare una *rogatio* con cui si autorizzava la coniazione di monete argentee legate con rame, nella proporzione di 1/8<sup>78</sup>. Probabilmente degli stessi anni è anche la *lex Papiria*

---

<sup>77</sup> Figlio del M. Livio Druso avversario di G. Gracco e tribuno della plebe nel 91 a.C., propose e fece approvare una serie di plebisciti, i cui contenuti si legavano ai programmi della parte moderata dell'oligarchia senatoria legata ai Metelli. Sulla sua carriera e la sua azione politica vd. G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe* cit. 216 ss.; T.R.S. Broughton, *MRR*. II 21 s.; E. Badian, *Foreign Clientelae (264-79 B.C.)* (Oxford 1958) 216 ss.; Chr. Meier, *Res Publica Amissa* (Wiesbaden 1966) 208 ss.; E.S. Gruen, *Roman Politics* cit. 208; E.J. Weinrib, *The Judiciary Law of M. Livius Drusus*, in *Historia* 19 (1970) 414 ss.; E. Gabba, *Mario e Silla* cit. 769 ss.; Id., *Dallo stato città allo stato municipale*, in *Storia di Roma* II/1 (Torino 1990) 701 ss.; Id., *Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l'89 a.C.*, in *Athenaeum* 32 (1954) 41 ss. [=in *Esercito e società della tarda repubblica romana* (Firenze 1973) 193 ss.]; Id., *M. Livio Druso e le riforme di Silla*, in *ASNSP*. 33 (1964) 1 ss. [=in *Esercito e società* cit. 383 ss.]; F. Reduzzi Merola, *Aliquid de legibus statuere* cit. 51 ss.

<sup>78</sup> Plin. *n.h.* 33.13.46: *Livius Drusus in tribunatu plebei octavam partem aeris argento miscuit*. La notizia riportata da Plinio è stata oggetto di varie letture. In particolare gli studiosi si sono interrogati sulla natura dell'intervento drusiano, vale a dire se il tribuno avesse autorizzato l'emissione di monete legate o suberate. Secondo Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens* cit. 387 s., il senso del passo sarebbe che Druso avrebbe fatto coniare dei *denarii* suberati nella misura di uno ogni sette di metallo puro. Analogamente P. Petrillo Serafin, *Nota sull'argento suberato della repubblica romana*, in *AIIN*. 15 (1968) 15 ss. Parla di monete suberate anche G. Nenci, *Considerazioni sulla storia della monetazione romana in Plinio* (*Nat. Hist.*, XXXIII 42-47), in *Athenaeum* 46 (1968) 6. Accettando una simile lettura si dovrebbe intendere che Druso avrebbe tentato risolvere o, quanto meno, arginare la grave crisi di quegli anni ricorrendo alla emissione di monete realizzate con un cuore di metallo vile e ricoperte da una sottile lamina di argento. Le fonti numismatiche, in effetti, testimoniano come in quegli anni (91-90 a.C.) il numero dei suberati attestati sia superiore rispetto a quello degli anni precedenti e successivi. La natura di queste monete, però, in particolare negli studi numismatici, è stata oggetto di diverse valutazioni. Discusso è, infatti, se fossero frutto di emissioni ufficiali ovvero falsificazioni private, così come non perfettamente chiara è la tecnica usata per la loro realizzazione (forse anche con coni sottratti alla zecca). Cfr. M.H. Crawford, *RRC*. I cit. 562 ss.; 702. A ben vedere Plinio per descrivere i contenuti dell'intervento del tribuno utilizza il verbo *miscere*, che mal si concilia con una operazione di suberatura [cfr. Plin. *n.h.* 33.46.131: *miscuit denario triumphator Antonius ferrum...* ove il verbo è adoperato per descrivere la realizzazione dei Legionari di M. Antonio, indiscutibilmente legati. È stato osservato come in realtà una lega argento-ferro sia in realtà materialmente infattibile. Probabilmente il riferimento doveva essere al rame vd. I. Cazzaniga, *Nota al testo di Plinio, N.H. (X)XXIII.46*, in *PP*. 22 (1967) 366 ss.]. Crawford ha mostrato, con convincenti argomentazioni, come il dato numismatico non consenta in alcun modo di ipotizzare il ricorso a Roma, anche in periodi di grande crisi, alla emissione di *denarii* suberati. Se non frutto di emissioni ufficiali, tali serie sarebbero da intendersi esclusivamente come frutto di falsificazioni private. M.H. Crawford, *Plated Coins – False Coins*, in *NC*. 8 (1968) 55 ss.; Id., *The Edict of Marius Gratidianus*, in *PCPhS*. 14 (1968) 1 ss., Id., *RRC*. II 560 ss. Non sembrerebbe inoltre che tali emissioni siano mai state autorizzate per legge. Sul punto, con ampia discussione, E. Bernareggi, *Nummi pelliculati* cit. 24 s. Alla luce di queste considerazioni l'ipotesi più probabile è quella di una emissione di *denarii* legati. In tal senso vd. anche Z. Yavetz, *Fluctuations monétaires* cit. 156 ss.; E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 216 s.; B. Santalucia, *La legislazione Sillana in materia di falso nummario*, in *Iura* 30 (1979) 4 ss. [=in *Studi di diritto penale* cit. 80 ss.].

*semiunciaria*<sup>79</sup>, che portò ad una riduzione della base ponderale dell'asse. Fine di questi provvedimenti doveva essere verosimilmente quello di far fronte alle ingenti spese che la *civitas* romana si trovava ad affrontare in quel momento, di contro alla concomitante fase di estrema scarsità di numerario circolante<sup>80</sup>.

Ad acuire ulteriormente le difficoltà di quegli anni si assommava anche il problema dei debiti. Da sempre «cronica malattia dell'economia romana»<sup>81</sup>, in quegli anni la questione dell'*aes alienum* tornò a manifestarsi con rinnovata virulenza, toccando il suo apice fra gli anni 88-85 a.C., in una anche con le ripercussioni che la I guerra mitridatica aveva provocato sull'economia romana<sup>82</sup>, tanto da rendere necessari numerosi interventi legislativi, proprio al fine di sanare la situazione<sup>83</sup>.

---

<sup>79</sup> Vd. *supra*.

<sup>80</sup> E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 221 e nt. 22 sottolinea come fra le conseguenze dei coevi eventi bellici vi sarebbe stata, probabilmente, anche una rarefazione del numerario. Questo dato non desterebbe particolari sorprese vista la limitata produzione della zecca degli anni immediatamente precedenti. In questa chiave sarebbero infatti da leggersi i gap nella monetazione argentea fra 100-90 a.C. Cfr. M.H. Crawford, *RRC*. II cit. 650; 703; 617.

<sup>81</sup> E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 220.

<sup>82</sup> Cfr. Cic. *pro leg. Manil.* 19: *Deinde quod nos eadem Asia atque idem iste Mithridates initio belli Asiatici docuit, id quidem certe calamitate docti memoria retinere debemus. Nam tum, cum in Asia res magnas permulti, amiserant, scimus Romae, solutione impedita, fidem concidisse. Non enim possunt una in civitate multi rem ac fortunas amittere, ut non plures secum in eandem trahant calamitatem. A quo periculo prohibete rem publicam, et mihi credite id quod ipsi videtis: haec fides atque haec ratio pecuniarum, quae Romae, quae in foro versatur, implicata est cum illis pecuniis Asiaticis et cohaeret. Ruere illa non possunt, ut haec non eodem labefacta motu concidant. Qua re videte num dubitandum vobis sit omni studio ad id bellum incumbere, in quo gloria nominis vestri, salus sociorum, vectigalia maxima, fortunae plurimorum civium coniunctae cum re publica defendantur.* Cicerone sembrerebbe mostrare consapevolezza di una stretta connessione fra vicende politiche ed economiche. Le conseguenze che la guerra mitridatica aveva provocato sui mercati di Roma vengono portate come esempio e monito al suo uditorio. In quel frangente, osserva l'oratore, un gran numero di cittadini perse in Asia i propri beni mentre la conseguente sospensione dei pagamenti mise in crisi il credito a Roma. Osserva Torelli, *La de imperio Cn. Pompei* cit. 21: «In sintesi si sarebbe avuta una crisi del numerario circolante accresciuta evidentemente da una tendenza alla tesaurizzazione. Danneggiati da tale situazione erano ovviamente i *publicani*, i *negotiatores* ed i più piccoli *mercatores*, e indirettamente la plebe urbana». Cfr. A. Petrucci, *Mensam exercere* cit. 258.

<sup>83</sup> Oltre i numerosi provvedimenti che si susseguono nel volgere di pochi anni, la gravità della situazione è suggerita anche da un particolare episodio verificatosi nell'89 a.C. La vicenda è ricordata da Appiano (*b.c.* 1.54.234), con grande dovizia di particolari, dalle *Periochae* liviane (74) e Valerio Massimo (9.7.4), in modo più sintetico. Nell'89 a.C., alcuni creditori si rivolsero al pretore A. Sempronius Asellio per il riconoscimento dei loro diritti. Appiano racconta che non essendo stato in grado di fronteggiare le contestazioni dei debitori e di mediare tra le opposte esigenze, il magistrato avrebbe rimesso ai giudici di decidere sul problema dei prestiti o in base alle consuetudini, o in base alla legge (questo avrebbe creato uno scontro tra le parti in merito alle modalità di svolgimento del giudizio. Mentre i debitori invocavano una "antica legge", che vietando il prestito ad interesse comminava una sanzione penale per i trasgressori, i creditori, non essendo per loro conveniente l'applicazione della norma richiamata dalla controparte, reclamavano la consuetudine). Su questo punto però divergono le *Periochae* e Valerio Massimo secondo cui Asellio avrebbe preso le parti dei

In questo contesto così connotato si inserisce la figura di M. Mario Gratidiano<sup>84</sup>, le cui vicende, trascurata dalla dottrina meno recente, almeno fino agli studi di Lo Cascio<sup>85</sup> e Santalucia<sup>86</sup>, si presenta particolarmente interessante, tanto più se si tiene conto della stretta vicinanza cronologica con il successivo intervento del dittatore<sup>87</sup>.

---

debitori. Ciò su cui le fonti sono invece concordi è l'epilogo della vicenda. I creditori, *concitati a L. Cassio tribuno pl.* (Val. Max. 9.7.4), uccisero il pretore Asellio, nel corso di un sacrificio offerto a Castore e Polluce, assassinandolo in una taverna dove si era rifugiato. Cfr. Liv. Per. 74: *in foro occisus est*. Vd. T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 33; E. Gabba, *Appiani Bellorum civilium liber primus* (Firenze 1967) 158 ss.; Ch.M. Blust, *Cinnanum tempus* cit. 331 s.; J. Andreau, *Banking and Business* cit. 91 ss. Come si diceva in questa ristretta cerchia di anni si concentrano numerosi provvedimenti volti ad arginare il problema dei debiti. Nell'88 si colloca la *lex Cornelia Pompeia unciaria*, rogata da Silla e Pompeo Rufo e ricordata in un lacunoso passo di Festo (s.v. «*unciaria lex*» [516 L.]). Si discute se abbia provveduto a rimettere ai debitori un decimo del debito o a limitare il tasso d'interesse al 10 per cento, G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 344. Sempre dello stesso anno la *lex Sulpicia de aere alieno senatorum* (Plut. *Sull.* 8.4; Vell. Pat. 2.18.6; App. *b.c.* 1.59), del tribuno P. Sulpicio Rufo, che vietò ai senatori debiti superiori alle 2.000 dracme, G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 343 s. Nell'86 si colloca invece la *lex Valeria de aere alieno* (Vell. Pat. 2.23.2; Cic. *pro Font.* 1; *de off.* 3.20.80; *pro Quinct.* 4.17; Sall. *Cat.* 33), proposta da L. Valerio Flacco, *consul suffectus* di quell'anno, con cui si rimisero, a seguito dei gravi dissesti economici occasionati dalla guerra mitridatica, tre quarti dei debiti, G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 347 s. Su queste leggi cfr. M.H. Crawford, *RRC*. I cit. 637 ss.; E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 220 ss.

<sup>84</sup> Figlio di M. Gratidio e originario di Arpino, Gratidiano fu sicuramente una personalità di spicco nella vita politica romana degli anni 80 del I sec. a.C. Il prestigio dei Gratidii era rafforzato dai legami di parentela con quelle che erano, sicuramente, le due più illustri famiglie di Arpino, vale a dire quella dei Marii e dei Tullii. Vincoli familiari, quindi, legavano Gratidiano da un lato a Cicerone, dall'altro a C. Mario. Sappiamo infatti che M. Tullio Cicerone, nonno dell'oratore, aveva sposato una Gratidia, sorella del padre di Gratidiano e che questi, M. Gratidio, aveva sposato la sorella di C. Mario. Da questo matrimonio sarebbe nato il nostro, che sarebbe stato dunque nipote del grande generale romano sia per nascita, sia poi anche per adozione, dopo essere stato adottato dal fratello di Mario (da qui il nome M. Mario Gratidiano). Vd. F. Münzer, s.v. «*Marius, 42*», in *PWRE*. XIV (Stuttgart 1956) 1825 ss.; G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe* cit. 232 s.; 237; T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 57; 59 s.; T.F. Canary, *A Biography of C. Marius* (Chicago 1970) 77; Cl. Nicolet, *Arpinum, Aemilius Scaurus et les Tullii Cicerones*, in *REL*. 45 (1967) 276 ss. Cicerone (*Asc. in tog. cand.* 84) colloca la sua morte nel corso delle proscrizioni sillane e la lega alla mano di L. Sergio Catilina (*M. etiam Mari Gratidiani summe popularis hominis, qui ob id bis praetor fuit, caput abscisum per urbem sua manu Catilina tulerat*). Questo episodio, con dettagli talvolta diversi, è riportato anche da Plut. *Sull.* 32.2; Val. Max. 9.2.1; Lucan. 2.173-193; Florus 2.9.26 (3.21.26); Sen. *de ira* 3.18.1-2; Firm. Mat. 1.7.31; Oros. *hist.* 5.21.7-8. Per una analisi complessiva delle fonti M. Frederiksen, *Catilina and the execution of M. Marius Gratidianus*, in *CQ*. 35 (1985) 124 ss.

<sup>85</sup> *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 215 ss.

<sup>86</sup> *La legislazione Sillana* cit. 1 ss.

<sup>87</sup> Sul legame tra Gratidiano e il problema del falso nummario, oltre i già citati contributi di Lo Cascio e Santalucia, vd. M.H. Crawford, *The Edict of Marius Gratidianus* cit. 1 ss.; Id., *RRC*. II cit. 620; F. Marino, *Cic. Verr. II, 1,42,108* cit. 145 ss.; M.P. Piazza, *L'editto di Gratidiano*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano promosso dall'istituto milanese di diritto romano e storia dei diritti antichi (22-25 ottobre 1985)* (Milano 1988) 261 ss.; Ead., *La disciplina del falso* cit. 23 ss.; K. Verboven, *The Monetary Enactments of M. Marius Gratidianus*, in *Studies in Latin Literature and Roman History VII* (Bruxelles 1994) 117 ss.; A. Arrimadas García, *Consideraciones en torno a la falsificación de moneda*, in *El derecho penal: de Roma al derecho actual. VII Congreso Internacional*

Cic. *de off.* 3.20.80: Ne noster quidem Gratidianus officio viri boni functus est tum, cum praetor esset, collegiumque praetorium tribuni plebi adhibuissent, ut res nummaria de communi sententia constitueretur; iactabatur enim temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid haberet. Conscripserunt communiter edictum cum poena atque iudicio constitueruntque, ut omnes simul in rostra post meridiem escenderent. Et ceteri quidem alius alio: Marius ab subselliis in rostra recta idque, quod communiter compositum fuerat, solus edixit. Et ea res, si quaeris, ei magno honori fuit; omnibus vicis statuae, ad eas tus, cerei. Quid multa? Nemo umquam multitudini fuit carior.

Fra le virtù che devono essere proprie di ogni uomo che voglia essere considerato *bonus*<sup>88</sup> vi è secondo Cicerone la *iustitia*<sup>89</sup>. L'Arpinate in particolare sofferma la sua attenzione sulla presunta dicotomia onesto-utile, osservando come *quod turpe est, id, quamvis occultetur, tamen honestum fieri nullo modo potest, sic, quod honestum non*

---

y *X Iberoamericano de Derecho Romano* (Madrid 2005) 104 ss.; J. Heinrichs, *Währungstechnische Regelungen im Amtsjahr des Prätors M. Marius Gratidianus (85/4 v. Chr.)*, in *ZPE*. 166 (2008) 261 ss.

<sup>88</sup> Sulla nozione *bonus vir* così come emerge dalle pagine del trattato ciceroniano vd. R. Fiori, *Vir bonus* cit. *passim*, in part. 129 «il *vir bonus* del *de officiis* non è solo un sapiente, ma neanche un generico 'uomo perbene': è invece un cittadino che vive correttamente secondo le regole della *res publica* romana, e che si pone in connessione con i valori universali essenzialmente grazie al fatto che sono queste stesse regole cittadine ad attingere alla *natura*». L'ideale dell'uomo buono si presenta come un concetto complesso ed appare nella tradizione antica declinato in diversi modi. Si pensi, per es., alla tradizionale immagine del *vir bonus* quale buon *pater* e buon cittadino, o ancora all'ideale catoniano, nel tempo variamente rielaborato, del *vir bonus colendi peritus* o *dicendi peritus*, o ancora ai *boni viri-optimates* di ciceroniana ascendenza (cui si lega anche il problema del *consensus omnium bonorum*). A queste tematiche sono state dedicati numerosi contributi, fra cui vd. E. Lepore, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica* (Napoli 1954) 74 ss., 167 ss.; E. Villa, *Attualità e tradizione nell'ideale politico e sociale di vir bonus in Catone*, in *RSC*. 1 (1952-3), 96; J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*<sup>2</sup> (Paris 1972) 484 ss.; G. Achard, *L'emploi de boni, boni viri, boni cives et leur formes superlatives dans l'action politique de Cicéron*, in *LEC*. 41 (1973) 207 ss.; B.P. Seletsky, *The social and political meaning of the word bonus (boni) in Cicero's letters*, in *VDI*. 136 (1976) 142 ss.; B. Albanese, *La sponsio processuale sulla qualifica di vir bonus*, in *SDHI*. 60 (1994) 135 [=in *Scritti Giuridici III* (Torino 2006) 209 ss.]; A.M. Pignatelli, *Lessico politico a Roma fra III e II sec. a.C.* (Bari 2008); R. Fiori, *Fides et bona fides: hiérarchie sociale et catégories juridiques*, in *RHD*. 87 (2008) 465 ss.; G. Falcone, *L'attribuzione della qualifica vir bonus nella prassi giudiziaria di età repubblicana (a proposito di Cato, Or. frg. 186 Sblend. = 206 Malac.)*, in *AUPA*. 54 (2010-2011) 57 ss.; E. Giannozzi, *Uti frui arbitrio boni viri: Standard of Behaviour or Reference to an Arbitrator?*, in *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa* 4 (2011) 13 ss.; 17 ss.

<sup>89</sup> *de off.* 3.19.75-76.

*est, id utile ut sit effici non potest adversante et repugnante natura*<sup>90</sup>. Utile e onesto, infatti, non si porrebbero su due piani contrapposti ma *eadem utilitatis quae honestatis est regula*<sup>91</sup>. Rispetto a queste teorizzazioni l'oratore osserva però come la prospettiva di grandi vantaggi sembrerebbe fornire occasione e apparente giustificazione ad un agire male<sup>92</sup>. Ci sarebbero, in particolare, dei casi di fronte ai quali sembrerebbe difficile poter esprimere giudizi di merito, in quanto la violazione dell'*aequitas* non sarebbe tanto grande di contro ai vantaggi ricavati<sup>93</sup>. L'ambiguità di giudizio rispetto a tali evenienze viene però subito fugata dall'oratore che, richiamandosi all'immagine ideale del *vir bonus*<sup>94</sup>, chiede, a se stesso e ai suoi lettori: *cadit ergo in virum bonum mentiri, emolumenti sui causa criminari, praeripere, fallere?*<sup>95</sup> Di fronte ad un simile interrogativo la risposta non può che essere *nihil profecto minus*<sup>96</sup>.

All'interno di questa argomentazione si inserisce come *exemplum* la vicenda di Gratidiano. Il «nostro Gratidiano», come lo etichetta Cicerone, in riferimento ai legami di parentela che con questi aveva<sup>97</sup>, sarebbe venuto meno all'*officium viri boni*, in quanto, *cum praetor esset*<sup>98</sup>, non esitò ad attribuirsi il merito esclusivo di un

---

<sup>90</sup> *de off.* 3.19.78.

<sup>91</sup> *de off.* 3.18.74. Vd. anche 3.18.75: *Qui hoc non perviderit, ab hoc nulla fraus aberit, nullum facinus. Sic enim cogitans "est istuc quidem honestum, verum hoc expedit", res a natura copulatas audebit errore divellere, qui fons est fraudium, maleficiorum, scelerum omnium.*

<sup>92</sup> Cic. *de off.* 3.20.79: *At enim cum permagna praemia sunt, est causa peccandi.*

<sup>93</sup> Cic. *de off.* 3.20.81: *Haec sunt, quae conturbent in deliberatione non numquam, cum id, in quo violatur aequitas, non ita magnum, illud autem, quod ex eo paritur, permagnum videtur.*

<sup>94</sup> *de off.* 3.20.81: *Explica atque excute intellegentiam tuam, ut videas, quae sit in ea [species] forma et notio viri boni.*

<sup>95</sup> *de off.* 3.20.81.

<sup>96</sup> *de off.* 3.20.81.

<sup>97</sup> Cfr. *de off.* 3.16.67: *propinquus noster.*

<sup>98</sup> Circa la datazione della pretura di Gratidiano fra gli studiosi non c'è una opinione concorde, ma si oscilla fra l'86-84 a.C. L'unico dato sul *cursus* di Gratidiano sarebbe che questi fu tribuno della plebe nell'87 a.C. In tal senso G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe* cit. 232 s.; T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 47. Vd. anche E. Gabba, *Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l'89 a.C.*, in *Athenaeum* 32 (1954) 101 ss. e B.R. Katz, *Studies on the period of Cinna and Sulla*, in *AC*. 45 (1976) 502, che, con diverse prospettive ed argomentazioni, discutono circa la possibilità per un parente di C. Mario di presentarsi come candidato ed essere eletto al tribunato nell'88. M.P. Piazza, *L'editto di Gratidiano* cit. 262 s., basandosi proprio su questa notizia, scarta l'86 quale possibile datazione per la pretura «considerando che Gratidiano non avrebbe potuto presentarsi come candidato alle elezioni pretorie per l'anno immediatamente successivo mentre ancora ricopriva la carica di tribuno». Per questa datazione propende invece F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*<sup>2</sup> III (Napoli 1973) 78 s., ponendo in relazione l'editto di Gratidiano con la *lex Valeria de aere alieno*. Questa legge, infatti, avrebbe costituito una misura di rivalutazione della moneta, in quanto, stabilendo che i creditori dovessero ricevere solo un quarto dei loro crediti, avrebbe presupposto che la moneta avesse ripreso il suo antico valore. «Se vi è una logica in tali provvedimenti, la legge Valeria

provvedimento, realizzato collegialmente con gli altri pretori ed i tribuni, al fine di cattivarsi i favori della plebe e aprirsi in questo modo la strada per il consolato. Non così sconveniente doveva sembrargli una simile azione di contro alla più vantaggiosa prospettiva di divenire console<sup>99</sup>. Il suo proposito infine riuscì a concretizzarsi. Infatti, dopo aver proclamato da solo *quod communiter compositum fuerat*, ottenne onori tali che in tutti i quartieri gli furono erette statue, omaggiate poi con incenso e fiaccole. In conclusione «nessuno più di lui fu caro alle masse»<sup>100</sup>.

Prescindendo dalle valutazioni in merito alla condotta di Gratidiano, l'escerto ciceroniano preso in esame ci consente di fare delle riflessioni. Come si è detto il contesto economico entro cui si iscrive la vicenda non era dei più floridi: *iactabatur enim temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid haberet*. Una generale incertezza e instabilità monetaria dilagava in quegli anni, così da incidere direttamente sui patrimoni dei singoli. A causa di questo stato di cose, infatti, «nessuno poteva sapere quanto possedesse». Un insieme di fattori, quali le vicende d'Asia o torbidi interni, aveva determinato un'oscillazione del valore della moneta e del suo conseguente potere d'acquisto<sup>101</sup>. Probabilmente gli stessi interventi di Druso e Papirio Carbone dovevano aver contribuito ad accrescere questa instabilità facendo

---

non può essere precedente all'editto di Gratidiano», ma le due misure apparirebbero come un corpo unico. Però se è vero che Gratidiano fu tribuno della plebe nell'87, De Martino contraddice se stesso allorché sostiene che nel primo secolo «non si trova mai la continuazione di una magistratura plebea con una patrizia», così come di una magistratura patrizia con una plebea (*Storia della Costituzione romana*<sup>2</sup> II [Napoli 1973] 420). La datazione comunemente più accettata è quella che colloca la pretura di Gratidiano nell'85, vd. per es. G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe* cit. 237; T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 57; F. Münzer, s.v. «*Marius*, 42» cit. 1826; B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 6; E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 215; F. Marino, *Cic. Verr. II*, 1,42,108 cit. 146; M.H. Crawford, *RRC*. II cit. 614; Id., *The Edict of Marius Gratidianus* cit. 1. Propendono invece per una datazione all'84 Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens* cit. 388; E. Bernareggi, *Nummi pelliculati* cit. 23. M.P. Piazza, *L'editto di Gratidiano* cit. 265 pur riconoscendo come probabile la datazione all'84 non prende una posizione finale in quanto «una scelta veramente sicura non è, allo stato delle nostre conoscenze, possibile». Cfr. Ead., *La disciplina del falso* cit. 28. Stando alla testimonianza di Asconio, *in tog. cand.* 84, Gratidiano *bis praetor fuit*. Questa reiterazione della carica viene datata all'84 da T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 57; F. Münzer, s.v. «*Marius*, 42» cit. 1826; E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 215. Confermerebbe questa notizia Valerio Massimo (9.2.1) che ricorda come Gratidiano rivestisse la carica di pretore allorché cadde vittima delle proscrizioni sillane. Questo dato indurrebbe ad una datazione all'82. Cfr. Firm. Mat. 1.3 che lo identifica come *praetorius vir*; però Liv. Per. 88, in riferimento alle medesime circostanze, usa, per identificarlo, la locuzione *senatorii ordinis vir*.

<sup>99</sup> Cfr. *de off.* 3.20.81: ... *Mario praeripere collegis et tribunis plebi popularem gratiam non ita turpe, consullem ob eam rem fieri, quod sibi tum proposuerat, valde utile videbatur.*

<sup>100</sup> Cfr. Asc. *in tog. cand.* 84: *M. etiam Mari Gratidiani summe popularis hominis*; Plin. *n.h.* 33.46.132: ...*vicatim tota statuas dicaverit.*

<sup>101</sup> E. Bernareggi, *Nummi pelliculati* cit. 23 ss.; H. Zehnacker, *Moneta* cit. 47.

si che nel *Cinnanum tempus* fossero in circolazione denari “buoni” e denari legati, assi pesanti ed assi leggeri<sup>102</sup>, fatto questo che non poteva non avere ripercussioni nell’ambito dei rapporti di scambio<sup>103</sup>.

Di fronte ad una tale situazione i tribuni decisero di convocare il collegio dei pretori per poter, di comune accordo, dare nuova regolamentazione alla *res nummaria*. Il prodotto di questa collaborazione sarebbe stato un editto, caratterizzato *cum poena atque iudicio*, che Gratidiano, però, venendo meno a quanto era stato, *communiter*, stabilito relativamente alla modalità della sua promulgazione, salito sui *rostra*, mentre gli altri erano assenti, *solus edixit*.

Molto gli studiosi si sono interrogati su quali fossero la portata e la finalità di questo provvedimento. Le opinioni sul punto non sono concordi. Vi è stato chi, per esempio, ha ipotizzato che l’editto di Gratidiano avesse come fine di rimuovere dal circuito monetario i *denarii* suberati di Livio Druso<sup>104</sup> ovvero di porre un freno alla perdita del potere d’acquisto della moneta, cercando di riportare il numerario circolante alla purezza del titolo<sup>105</sup>, ma anche chi ha avanzato l’idea che con questo editto si prevedesse, forse per la prima volta esplicitamente, un corso legale della moneta<sup>106</sup>. Purtroppo, però, a ben vedere dalle parole di Cicerone non è possibile ricavare alcuna indicazione circa i contenuti specifici e le finalità di questo provvedimento. Gli unici dati certi che possiamo trarre sono che questo editto sarebbe andato a regolare la *res nummaria* e che per questo sarebbe stato particolarmente gradito a quella *multitudo*, che, evidentemente, dalla precedente situazione di instabilità aveva subito i danni maggiori.

Per poter cercare di chiarire ulteriormente la questione è possibile integrare quanto ricordato da Cicerone nel *de officiis* con un passaggio tratto dal lungo

---

<sup>102</sup> E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 234.

<sup>103</sup> E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 234 s., in tal senso la *lex Valeria de aere alieno* per ottenere il fine di ridurre ad un quarto la somma di debito contratto da restituire avrebbe fatto ricorso ad uno stratagemma: «il debito computato in sesterzi veniva ripagato in egual numero di assi». Nella sostanza si sarebbe temporaneamente riattribuito all’asse il valore di moneta di conto. Cfr. Sall. *Cat.* 33: *argentum aere solutum est*.

<sup>104</sup> Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens* cit. 388. Sul punto cfr. quanto detto *supra*.

<sup>105</sup> E. Bernareggi, *Nummi pelliculati* cit. 23.

<sup>106</sup> E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 235. Anticipando quanto poi sarebbe stato raccolto in un comma della *lex Cornelia nummaria*, si sarebbe fissato l’obbligo di accettare la moneta dello stato. Su questo punto vd. *infra*.

*excursus* che Plinio, nella sua enciclopedica opera, dedica alla storia della monetazione romana<sup>107</sup>.

*n.h.* 33.46.132: ... *miscent aera falsae monetae, alii et ponderi subtrahunt, cum sit iustum LXXXIII e libris signari. Igitur ars facta denarios probare, tam iucunda plebei lege, ut Mario Gratidiano vicatim totas statuas dicaverit.*

Il contesto entro cui si inserisce l'iniziativa di Gratidiano è da Plinio specificato col riferimento a frequenti fenomeni di falsificazione. Contraffazioni poste in essere da privati, con la produzione di monete legate, e da *opifices monetae*, che profittando della situazione di grande incertezza avrebbero prodotto, a loro vantaggio, monete con un valore ponderale ridotto<sup>108</sup>, costituirebbero, come segnala l'*igitur* del testo, ciò cui, in via consequenziale, si sarebbe legato il provvedimento del pretore.

Al fine di porre nuovo ordine nella *res nummaria*, secondo Plinio, Gratidiano avrebbe promosso una *lex* con cui sarebbe stata introdotta, per la prima volta, una *ars denarios probandi*. Presentato come una sorta di *πρῶτος εὐρετής* di questa nuova *ars*, Gratidiano, grazie a questa sua legge, sarebbe riuscito a conciliarsi i favori della plebe, cui questo provvedimento appariva particolarmente *iucundus*. Per questi motivi le masse urbane, come ricorda anche Cicerone, gli tributarono onori quasi divini, dedicandogli statue in ogni quartiere.

Confrontando quanto riportato nelle due fonti analizzate si può osservare che se queste concordano sui presupposti<sup>109</sup> e gli esiti dell'iniziativa del pretore<sup>110</sup>, ciò in cui differiscono è la definizione del mezzo da lui adoperato. Mentre Cicerone parla di un *edictum*, Plinio, nel dare notizia dell'episodio, ricorda l'approvazione di una *lex*.

---

<sup>107</sup> Sull'importanza di questo passo, quale principale fonte, nell'ambito della tradizione letteraria, per la storia della monetazione romana di epoca repubblicana vd. G. Nenci, *Considerazioni sulla storia della monetazione romana* cit. 3 ss., che in particolare sottolinea come «proprio dalla sua accettazione totale o parziale, dipendono le teorie moderne sulle diverse fasi di tale monetazione».

<sup>108</sup> B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 5 ss., che evidenzia come una alterazione della moneta consistente nel *ponderi subtrahere* non sarebbe attribuibile a falsificatori privati.

<sup>109</sup> Cic. *de off.* 3.20.80: *Iactabatur enim temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid haberet*; Plin. *n.h.* 33.46.132: *miscent aera falsae monetae, alii et ponderi subtrahunt*. In entrambi i casi si allude ad una situazione problematica in ambito monetario.

<sup>110</sup> Cic. *de off.* 3.20.80: *omnibus vicis statuae, ad eas tus, cerei*; Plin. *n.h.* 33.46.132: *vicatim totas statuas dicaverit*.

Se vi è stato chi sembrerebbe aver volutamente glissato sul punto, magari pensando ad un duplice contenuto dell'editto<sup>111</sup>, basandosi proprio su questa difformità fra l'indicazione ciceroniana e quella pliniana<sup>112</sup>, Bernareggi ha sottolineato come le due testimonianze fossero tra loro in contraddizione<sup>113</sup>. Altri hanno invece supposto una sostanziale inesattezza della notizia tradita da Plinio<sup>114</sup>. Fra le critiche mosse a quanto tradito dall'erudito vi sarebbe il fatto che Plinio attribuirebbe a Gratidiano il merito di essere stato "l'inventore" di una *ars denarios probandi*. In realtà, questa notazione non sarebbe del tutto precisa in quanto una tale *ars* doveva essere già da tempo esercitata dai *nummularii*, che avevano appunto il compito di *nummos spectare et probare*<sup>115</sup>.

Probabilmente, però, una tale notizia può giustificarsi guardando al contesto più ampio dell'*excursus* in cui è inserita, ove Plinio traccia una argomentazione di tipo moralistico e spesso indugia sulla tematica del *πρῶτος αἴτιος*<sup>116</sup>. Si potrebbe in questa chiave ridimensionare l'ipotesi che vuole una istituzione di uffici di verifica della moneta<sup>117</sup>, di cui comunque il testo non parla, ed ipotizzare il conferimento di una dignità "ufficiale" a tali operazioni.

Anche l'argomento basato sulla qualifica di *lex* per il provvedimento di Gratidiano<sup>118</sup>, non è necessariamente probante. Se da un lato è pur vero che nelle fonti estremamente scarni sono i riferimenti a leggi legate ad una iniziativa

---

<sup>111</sup> E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 235.

<sup>112</sup> Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 673 nt. 1, pensa ad una confusione di Plinio. Cicerone, vista la sua vicinanza cronologica e i suoi stessi legami con Gratidiano, sarebbe sul punto maggiormente fededegno.

<sup>113</sup> *Nummi pelliculati* cit. 25.

<sup>114</sup> M.H. Crawford, *The Edict of Marius Gratidianus* cit. 2 ss.; M.P. Piazza, *L'editto di Gratidiano* cit. 271 ss.; K. Verboven, *The Monetary Enactments of M. Marius Gratidianus* cit. 118 ss.

<sup>115</sup> M.H. Crawford, *The Edict of Marius Gratidianus* cit. 2 ss.; K. Verboven, *The Monetary Enactments of M. Marius Gratidianus* cit. 124 ss. Sull'attività dei *nummularii* A. Petrucci, *Mensam exercere* cit. 77 ss.; J. Andreau, *La vie financière dans le monde romain: les métiers de manieurs d'argent (IV<sup>e</sup> siècle av. J.-C – III<sup>e</sup> siècle ap. J.-C)* (Rome, 1987) 202 ss.; Id., *Banking and Business in the Roman World* cit. 80 ss. M.P. Piazza, *L'editto di Gratidiano* cit. 272 ss., come rafforzativo rispetto a questa critica si interroga sul perché la notazione di una simile legge, che avrebbe probabilmente costituito la parte più importante del programma di Gratidiano sia ignorata da Cicerone e sul perché, una tale innovazione, non sarebbe stata poi recepita da Silla, nella sua legge sul falso testamentario e nummario, che di lì a pochi anni sarebbe tornata ad intervenire su questa materia.

<sup>116</sup> G. Nenci, *Considerazioni sulla storia della monetazione romana* cit. 5 ss.

<sup>117</sup> B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 8.

<sup>118</sup> M.P. Piazza, *L'editto di Gratidiano* cit. 274.

pretoria<sup>119</sup>, è altrettanto vero che l'estrema rarità di una simile eventualità nella prassi costituzionale romana non comporta una impossibilità assoluta.

Lo stesso contesto del *de officiis* potrebbe fornire una riprova per questo. Come si è detto Cicerone ricorda la realizzazione, collegialmente operata da pretori e tribuni, di un editto, che, però, Gratidiano, da solo, *edixit*. Una suggestiva ipotesi potrebbe essere che i tribuni intendessero, di comune accordo coi pretori, realizzare una proposta di legge da sottoporre poi a voto popolare. In tal caso *edictum* sarebbe da intendersi nel senso di *rogatio* e Gratidiano, dai *rostra*, avrebbe dato “pubblicità” a questa proposta<sup>120</sup>. Cicerone non qualificerebbe come *lex* il provvedimento perché nell'economia del discorso la sua attenzione sarebbe concentrata sulla cattiva condotta di Gratidiano che si sarebbe avuta proprio in questa, eventuale, fase di presentazione al popolo della interrogazione.

Accogliendo dunque, alla luce di quanto detto, la testimonianza pliniana e accostandola a quanto riportato da Cicerone, possiamo considerare queste notizie come integranti a vicenda<sup>121</sup>.

Che si faccia riferimento a due provvedimenti diversi o a due aspetti di un medesimo intervento, Gratidiano sarebbe intervenuto nella caotica situazione in cui, in quegli anni, versava la *res nummaria* e che vedeva nel falso monetale una questione presente e vividamente colta nella sua problematicità. Al fine di porre un argine a siffatta condizione, Gratidiano avrebbe dato nuovo vigore ai mezzi di saggiatura della moneta.

Considerando l'*edictum* di cui parla Cicerone come un atto autonomo rispetto alla *lex* ricordata da Plinio, questo si potrebbe leggere come un *edictum repentinum*<sup>122</sup>, emanato da Gratidiano in forza della sua carica di pretore, in cui sarebbero stati fissati *poena et iudicium*<sup>123</sup>. Nel testo non si specifica contro chi si indirizzasse tale

---

<sup>119</sup> G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 122, ricorda come i *praetores* in quanto *conlegae minores* dei consoli avevano in teoria tutte le loro competenze. In caso di assenza dall'Urbe dei consoli, questi potevano procedere con la convocazione dei *comitia*. «La mancanza di una diretta attestazione di leggi pretorie centuriate non prova nulla, data la scarsità sia di leggi centuriate in genere ... sia di leggi pretorie, di cui risultano solo 17, di cui 7 rimaste allo stato di rogazioni».

<sup>120</sup> Cfr. Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* II cit. s.v. «*edico*» 223 s.

<sup>121</sup> B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 8.

<sup>122</sup> B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 8.

<sup>123</sup> G. Broggin, *Fictio civitatis strumento dell'arbitrio giurisdizionale di Verre?*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz* II (Napoli 1964) 936 [=in *Coniectanea* cit. 333], il termine *iudicium*, nel linguaggio ciceroniano, «significa talvolta, in modo generico, processo, tribunale o anche funzione giudicante (*officium iudicis*), ma normalmente primeggia il significato tecnico di formula d'azione». B.

provvedimento<sup>124</sup>, ma, verosimilmente, doveva colpire coloro che attentassero alla stabilità economica o alle pratiche di normale spendita di monete. In questo contesto troverebbe posto il problema del falso nummario, nelle forme, presumibilmente, di coniazione e spendita di monete adulterate<sup>125</sup>, che avrebbe conosciuto però più organica e specifica disciplina solo con Silla.

## 2.2. La repressione dei Baccanali e la falsificazione di testamenti e *signa* in età presillana.

Al pari del falso nummario, anche la falsificazione di testamenti e *signa*, seguendo, come si è visto, quanto Cicerone sostiene a proposito della *quaestio de falsis, semper malum facinus fuit*. Anche in questo caso, però, così come già rilevato per il problema della falsificazione di monete, le fonti in nostro possesso, utili a delineare un quadro di questa problematica in età pre sillana, sono estremamente limitate<sup>126</sup>. In proposito, infatti, si conserva una sola attestazione, inserita all'interno del resoconto che Livio traccia della vicenda dei Baccanali e della loro repressione<sup>127</sup>.

---

Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 8, evidenzia come, con tutta probabilità, l'editto di Gratidiano fissava pena e formula, configurando in questo modo un illecito di carattere privatistico, un *delictum* perseguibile dalla parte lesa nelle forme del processo civile e sanzionato con pena pecuniaria. Analogamente M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 26 ss. Ritengono, al contrario, che, anticipando Silla, Gratidiano abbia col suo editto assoggettato la fattispecie del falso in moneta a persecuzione criminale E. Bernareggi, *Nummi pelliculati* cit. 26.; P. Petrillo Serafin, *Nota sull'argento suberato* cit. 13; E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 235 ss.

<sup>124</sup> B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 8, «contro chi avesse dolosamente dato in pagamento denari falsi». Però nei testi non figura una simile esplicita e specifica caratterizzazione.

<sup>125</sup> E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 235, in connessione con la sua ipotesi di una finalità dell'editto connessa alla fissazione di un «corso legale» della moneta, individua fra le previsioni di questo editto anche «l'obbligo di accettare la moneta dello stato», che sarebbe poi divenuto uno dei *capita* della legge sillana.

<sup>126</sup> Se si eccettuano i contributi di F. Marino, *Cic. Verr. II, 1,42,108* cit. 147 ss. e M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 77 ss., il problema dei possibili precedenti della *lex Cornelia* per quanto attiene le falsificazioni in materia testamentaria sembra essere stato sostanzialmente trascurato dagli studiosi.

<sup>127</sup> Oltre il lungo racconto liviano (39.8-19), fonte importante per la conoscenza dei provvedimenti assunti da Roma per reprimere il dilagare di questi culti è il cd. *senatus consultum de Bacchanalibus*, che ci è noto grazie ad una epigrafe su tavola bronzea, rinvenuta a Tiriolo, in agro Teurano, nel 1640 (*CIL*. I/2<sup>2</sup> 581 = *ILS*. 18 = *ILLRP*. 511 = *FIRA*. I<sup>2</sup> n. 30 p. 240 ss.). Su questa vicenda ricchissima è la bibliografia. Tra i contributi specifici si v., oltre al classico volume di C. Gallini, *Processo e integrazione nella Roma antica* (Bari 1976), T. Frank, *The Bacchanalian Cult of 186 B.C.*, in *CQ*. 21 (1927) 128 ss.; M. Gelzer, *Die Unterdrückung der Bacchanalien bei Livius*, in *Hermes* 71 (1936) 275 ss. [=in *Kleine Schriften* III (Wiesbaden 1964) 256 ss.]; S. Accame, *Il Senatus Consultum de Bacchanalibus*, in *RFIC*. 16 (1938) 225 ss.; G. Tarditi, *La questione dei Baccanali a Roma nel 186*

L'episodio si colloca cronologicamente nel 186, durante il consolato di Sp. Postumio Albino e Q. Marcio Filippo<sup>128</sup>. Il Patavino dà avvio alla sua narrazione focalizzando da subito l'attenzione su quello che sarebbe stato l'elemento caratterizzante di quell'anno. I consoli, infatti, *ab exercituum bellorumque et provinciarum cura ad intestinae coniurationis vindictam avertit*<sup>129</sup>. Dopo aver ricordato la *sortitio provinciarum* dei nuovi pretori<sup>130</sup>, a completare quanto già anticipato in apertura, lo storico specifica: *consulibus ambobus quaestio de clandestinis coniurationibus decreta est*<sup>131</sup>.

Fin da subito Livio suggerisce al lettore la pericolosità degli eventi che si accinge a narrare e connota i riti dei Bacchanali, pur non ancora espressamente menzionati, quali una forma di *coniuratio*<sup>132</sup>. Chiuso il preambolo introduttivo, la perniciosità dapprima solo paventata viene esplicitata nella dettagliata menzione in crescendo delle nefandezze attribuite agli iniziati del culto bacchico. Tutto aveva avuto origine

---

a.C., in *PP.* 9 (1954) 265 ss.; M.A. Levi, *Bacchanalia, foedus e foederati*, in *Klearchos* (1969) 15 ss.; F. Costabile, *Istituzioni e forme istituzionali nelle città del Bruzio in età romana* (Bari 1970); P.V. Cova, *Livio e la repressione dei Bacchanali*, in *Atheneum* 62 (1974) 82; F. De Marini Avonzo, *Il senato romano nella repressione penale* (Torino 1977) 155 ss.; C. Rascon, *A proposito de la represion de las Bacanales en Roma*, in *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Ursicino Alvarez Suárez* (Madrid 1978) 383 ss.; A. Luisi, *La lex Maenia e la repressione dei Bacchanali nel 186 a.C.*, in *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente*, cur. M. Sordi (Milano 1982) 179 ss.; J.-M. Pailler, *Bacchanalia. La répression de 186 av J. C. à Rome et in Italie* (Roma 1988); R.A. Bauman, *The Suppression of Bacchanalia. Five. Questions*, in *Historia* 39 (1990) 334 ss.; A. Zoia, *Il s.c. de Bacchanalibus*, in *Zetesis* 2 (2001); F. Sini, *Sua cuique civitati religio* cit. 62 ss.; B. Albanese, *Per l'interpretazione dell'iscrizione con norme del SC De Bacchanalibus (186 a.C.)*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca I* (Napoli 2001) 1 ss. [=in *Scritti giuridici IV* (Torino 2006)] 845 ss.]; A. Watson, *Bacchanalian rewards: Publius Aebutius and Hispala Faecenia*, in *Ex iusta causa traditum. Essays for Eric H. Pool* (Pretoria 2005) 411 ss.; A. Luisi, *La terminologia del terrorismo nella vicenda dei bacchanali del 186 a.C.*, in *Terror et pavor: violenza, intimidazione, clandestinità nel mondo antico Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2005* (Pisa 2006) 145 ss.

<sup>128</sup> T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 370 s.

<sup>129</sup> Liv. 39.8.1.

<sup>130</sup> Liv. 39.8.2.

<sup>131</sup> Liv. 39.8.3.

<sup>132</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* II cit. s.v. «conjuro» 395 in senso proprio «cum alio juro», spesso però è usato in accezione negativa come «consentire in rem pravam». Sinonimo di *coniurare* è *conspirare* ma, come ben evidenzia lo scoliasta (Ps. Acrone) di Orazio (*carm.* 1.15.7) *inter coniurare et conspirare hoc interest, quod conspirare interdum bonorum est, malorum coniurare*. Mentre si può *conspirare* anche per un buon fine, *coniurare* manterrebbe una accezione peggiorativa. Sulla ambiguità di questo termine in relazione ai Bacchanali vd. A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy II. The Hannibalic War's Effects on Roman Life* (Oxford 1965) 395 s.; R.A. Bauman, *The Suppression of Bacchanalia* cit. 342 ss.; A. Luisi, *La terminologia del terrorismo* cit. 149 ss.

da un *graecus ignobilis*<sup>133</sup> che, dall'Etruria<sup>134</sup>, aveva portato a Roma i germi di questo morbo<sup>135</sup>. Dapprima riservati solo a pochi, questi misteri sarebbero poi stati aperti indiscriminatamente a uomini e donne<sup>136</sup>, conoscendo una progressiva degenerazione: *discrimen omne pudoris extinxissent, corruptelae primum omnis generis fieri coeptae*<sup>137</sup>.

39.8.7-8: nec unum genus noxae, stupra promiscua ingenuorum feminarumque erant, sed falsi testes, falsa signa testamentaque et indicia ex eadem officina exhibant: venena indidem intestinaeque caedes, ita ut ne corpora quidem interdum ad sepulturam exstarent.

La gamma di *noxae* attribuite agli iniziati si specifica. *Multa dolo, pleraque per vim audebantur*<sup>138</sup>. Violenze e raggiri vengono audacemente posti in essere, concretizzandosi in assassinii e avvelenamenti, ma anche, ed è ciò che più rileva in questa sede, con la prestazione di false testimonianze, delazioni, falsificazioni di testamenti e *signa*.

---

<sup>133</sup> Liv. 39.8.3.

<sup>134</sup> Questa notazione ha suscitato particolare interesse negli studiosi ed è stata variamente interpretata. Gli orientamenti assunti in proposito, infatti, oscillano fra una esclusione della possibilità che questo culto sia penetrato a Roma direttamente dall'Etruria e l'ipotesi contraria di una sua probabile origine etrusca. A tal proposito, con una discussione delle diverse ricostruzioni, vd. T. Frank, *The Bacchanalian Cult* cit. 128 ss.; F. Cumont, *Les religions orientales dans les paganisme romain* (Paris 1929) 191; G. Tarditi, *La questione dei Baccanali* cit. 266; P.V. Cova, *Livio e la repressione dei Baccanali* cit. 87 s.; C. Gallini, *Processo e integrazione* cit. 29 ss.; C. Rascon, *A proposito de la represion de las Bacanales* cit. 386; A. Luisi, *La terminologia del terrorismo* cit. 147. A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy II* cit. 389 ss., sottolinea come l'attribuzione all'Etruria di questi riti si legherebbe al fatto che in questa regione sarebbero stati particolarmente diffusi. La loro diffusione in Campania e nel Lazio sarebbe stata favorita dagli eventi connessi con la guerra annibalica, in particolare dalla situazione di prostrazione psicologica dei Romani dopo le sconfitte.

<sup>135</sup> Liv. 39.9.1.

<sup>136</sup> Dapprima dovevano essere solo femminili. Una serie di modifiche nel culto sarebbero state introdotte dalla sacerdotessa Annia Paculla, probabilmente originaria di Capua (Liv. 39.13.9: *Pacullam Anniam Campanam sacerdotem omnia, tamquam deum monitu, immutasse: nam et viros eam primam filios suos initiasset, Minium et Herennium Cerrinius; et nocturnum sacrum ex diurno, et pro tribus in anno diebus quinos singulis mensibus dies initiorum fecisse*). Sul punto vd. J.L. Voisin, *Tite-Live, Capoue et les Bacchanales*, in *MEFRA*. 96 (1984) 601 ss. Cfr. anche Liv. 39.16.9. Per una panoramica dei caratteri originari di questi riti J. Gagé, *Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations cultuelles des femmes dans l'ancienne Rome* (Paris 1963) *passim*.

<sup>137</sup> Liv. 39.8.6.

<sup>138</sup> Liv. 39.8.8.

Storia e romanzo si intrecciano conferendo al racconto una coloritura drammatica<sup>139</sup>. Alla dimensione pubblica del dilagare del *morbus* bacchico<sup>140</sup> si associa la vicenda privata di Ebuizio, che, con la sua denuncia, relata in udienza privata al console Postumio, fornisce alle autorità cittadine l'occasione per poter portare alla luce e affrontare la latente minaccia gravante sull'Urbe<sup>141</sup>.

Ascoltato e verificato l'*indicium* del giovane, corroborato poi dalle rivelazioni di Ispala Facennia<sup>142</sup>, il console *rem ad senatum refert*<sup>143</sup>. L'esito delle sue indagini sulla vicenda venne riportato nella curia senatoria provocando nei *patres* l'insorgere di un *ingens pavor*. Il timore era rivolto non solo all'interesse pubblico, in relazione alle *fraudes* e ai *periculi* che quelle *coniurationes* e quei *coetus nocturni* potevano porre in essere ai danni della cosa pubblica, ma anche privato, in quanto i *patres*

---

<sup>139</sup> Cfr., in part., P.V. Cova, *Livio e la repressione dei Bacchanali* cit. 82 ss.; A. Luisi, *La terminologia del terrorismo* cit. 145 ss.

<sup>140</sup> Particolarmente significativo l'impiego di questo termine da parte di Livio. I Romani erano particolarmente tolleranti nei confronti di culti stranieri. Questa tolleranza, però, trovava un suo limite invalicabile nelle *superstitiones*, quelle religioni che comportassero un timore eccessivo degli dei. Particolarmente pericolosi erano poi considerati quei culti che suscitavano nei fedeli forti emozioni (*morbus animi*, cfr. Cic. *de fin.* 1.59.60; *de div.* 2.148; 2.125; 2.81; *de dom.* 40.105) e li portavano a riunirsi in privato e di notte. Su questi temi F. Sini, *Sua cuique civitati religio* cit. 60 ss.

<sup>141</sup> Livio racconta che Ebuizio era figlio di un *eques romanus equo publico*. Rimasto orfano quando era ancora *pupillus*, venne affidato a dei tutori. Morti questi, venne educato dalla madre Duronia e dal patrigno Sempronio Rutilio, che, però, *tutelam ita gesserat ut rationem reddere non posset, aut tolli pupillium aut obnoxium sibi vinculo aliquo fieri cupiebat* (39.9.3). La vicenda di Ebuizio viene svolta dallo storico in diversi capitoli (39.9.2-14.3), in cui si rende conto delle trame ordite dal patrigno e dalla madre, che *dedita viro erat* (39.9.3), al fine di compromettere il giovane per privarlo dei suoi diritti e in cui si inserisce la figura di Ispala Facennia, *scortum nobile, libertina ..., non digna quaestu, cui ancillula assuerat* (39.9.5). Su questo personaggio M. Humbert, *Hisपाला Faecenia et l'endogamie des affranchis sous la République*, in *Index* 15 (1987) 131 ss.; C. Herrmann, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine* (Bruxelles 1964) 1 ss. Ispala è, dopo Ebuizio, di cui è l'amante, la seconda principale testimone ascoltata da Postumio sulla pericolosità dei culti bacchici. Venuta a sapere dal giovane della sua intenzione, su richiesta della madre, di essere iniziato ai riti dionisiaci, si oppose energicamente al progetto dell'ignaro ragazzo, raccontandogli le nefandezze di quella *officina corruptelarum omnis generis* (39.10.6). Lei stessa era stata testimone in prima persona delle atrocità commesse in quei contesti quando, ancora schiava, vi aveva preso parte per accompagnare la sua *domina*. Per una più precisa analisi di queste pagine liviane vd. P.V. Cova, *Livio e la repressione dei Bacchanali* cit. 82 ss.; C. Rascon, *A proposito de la represion de las Bacanales* cit. 386 ss.; A. Luisi, *La terminologia del terrorismo* cit. 145 ss. Sugli aspetti sociologici che emergono da questa vicenda vd. G. Franciosi, *Clan gentilizio e strutture monogamiche*<sup>6</sup> (Napoli 1999) 21 ss.; F. Càssola, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.* (Roma 1968) 367.

<sup>142</sup> Liv. 39.12.3-13.14.

<sup>143</sup> Liv. 39.14.3.

paventavano la possibilità di un coinvolgimento in questo affaire di propri congiunti<sup>144</sup>.

In reazione a simili minacce, che potevano turbare l'ordine morale e sociale della *civitas* romana, il senato reagisce con fermezza ed affida ai consoli l'incarico di assumere la direzione della *questio extra ordinem de Bacchanalibus sacrisque nocturnis*<sup>145</sup>. Dopo aver edotto il popolo, riunito *in contione*, delle gravi circostanze che si erano verificate e di quanto il senato aveva deciso<sup>146</sup>, i consoli si dedicano all'incarico loro assegnato<sup>147</sup>. Moltissime furono le persone coinvolte<sup>148</sup>, così come le condanne<sup>149</sup>.

---

<sup>144</sup> Liv. 39.14.4: *patres pavor ingens cepit, cum publico nomine, ne quid eae coniurationes coetusque nocturni fraudis occultae aut periculi importarent, tum privatim suorum cuiusque vicem, ne quis adfinis ei noxae esset*. Il timore dei senatori, come detto, si pone su due diversi livelli quello pubblico e quello privato. I Bacchanali vengono etichettati come *coniurationes* (cfr. 39.8.3) e *coetus nocturni* (Cfr. 39.14.10; 39.15.12. Vd. anche 39.16.4) cui si lega la minaccia di *fraudes occultae* e *periculi*. Anche in questo caso, nell'esposizione dei fatti, Livio sembra presupporre una duplicità di piani. Mentre col termine *fraus* lo storico vuole alludere alle *noxae* specificate in 39.9.7 (*nec unum genus noxae, stupra promiscua ingenuorum feminarumque erant, sed falsi testes, falsa signa testamentaque et indicia ex eadem officina exhibant*), i *periculi* paventati sembrerebbero doversi interpretare nel senso più specifico di ipotesi di cospirazione contro la *res publica* (cfr. 39.16.13). Nel discorso che Livio attribuisce a Postumio, il console specifica che *nullas adhuc vires coniuratio, ceterum incrementum ingens virium habet, quod in dies plures fiunt* (39.16.10).

<sup>145</sup> 39.14.6: ... *quaestionem deinde de Bacchanalibus sacrisque nocturnis extra ordinem consulibus mandant*. Seguono poi la precisazione delle altre disposizioni decretate dal senato (39.14.6-9: *indicibus Aebutio ac Faeceniae ne fraudi ea res sit curare et alios indices praemiis invitare iubent; sacerdotes eorum sacrorum, seu viri seu feminae essent, non Romae modo sed per omnia fora et conciliabula conquiri, ut in consulum potestate essent; edici praeterea in urbe Roma et per totam Italiam edicta mitti, ne quis, qui Bacchis initiatus esset, coisse aut conuenisse sacrorum causa velit, neu quid talis rei diuinae fecisse. ante omnia ut quaestio de iis habeatur, qui coierint coniuraverintve, quo stuprum flagitiumue inferretur*) e il ricordo delle disposizioni pratiche che impartirono i consoli ai magistrati minori nel dare avvio alla loro indagine (39.14.9-10: *consules aedilibus curulibus imperarunt, ut sacerdotes eius sacri omnes conquirerent, comprehensosque libero conclavi ad quaestionem servarent; aediles plebis viderent, ne qua sacra in aperto fierent. trivmuis capitalibus mandat est, ut vigiliis disponerent per urbem servarentque, ne qui nocturni coetus fierent, utque ab incendiis caveretur; adiutores triumviris quinqueviri uls cis Tiberim suae quisque regionis aedificiis praeessent*).

<sup>146</sup> Liv. 39.15.1-17.7. A parlare, in particolare, è il console Postumio. I discorsi riportati da Livio nella sua opera, pur rispondendo ad un criterio di verosimiglianza, sono frutto di una sua elaborazione personale. Infatti, lo storico immagina che un personaggio abbia esposto, in una data circostanza, delle determinate argomentazioni, senza però presumere di ripetere con precisione ciò che questi effettivamente disse. Circa la funzione e le caratteristiche dei discorsi nell'opera di Livio vd. A.H. McDonald, *The Style of Livy*, in *JRS*. 47 (1957) 155 ss.; P. G. Walsh, *Livy. His Historical Aims and Methods* (London – New York – Melbourne 1976) 208 ss.; P.V. Cova, *Livio e la repressione dei Bacchanali* cit. 85.

<sup>147</sup> In particolare, Liv. 39.18.2: *eadem solitudo, quia Romae non respondebant nec inueniebantur, quorum nomina delata erant, coegit consules circa fora proficisci ibique quaerere et iudicia exercere*.

Liv. 39.18.3-4: qui tantum initiati erant et ex carmine sacro, praeunte verba sacerdote, preces fecerant, [in] quibus nefanda coniuratio in omne facinus ac libidinem continebatur, nec earum rerum ullam, in quas iureiurando obligati erant, in se aut alios admiserant, eos in vinculis relinquebant: 4. qui stupris aut caedibus violati erant, qui falsis testimoniis, signis adulterinis, subiectione testamentorum, fraudibus aliis contaminati, eos capitali poena adficiabant.

Un trattamento diversificato sarebbe stato riservato a quanti implicati nella vicenda. Coloro che fossero stati solo iniziati ai riti, ma non si fossero macchiati di alcuna colpa, come il giuramento prestato li avrebbe obbligati, venivano tratti *in vinculis*. Diverso, invece, il caso di quegli iniziati che si fossero resi rei di stupri, uccisioni, false testimonianze, alterazioni di *signa*, soppressione di testamenti o altre *fraudes*. A questi, infatti, era riservata la pena capitale<sup>150</sup>.

Come in una sorta di Ringkomposition, quelle stesse azioni illecite che Livio in apertura del suo resoconto aveva attribuito ai proseliti del culto bacchico ritornano nell'epilogo della vicenda quale causa di condanna capitale.

*Prima facie*, sulla base dei dati fin qui illustrati, si potrebbe dedurre che già nel primo ventennio del II sec. a.C. la falsificazione di testamenti e *signa* fossero non solo oggetto di riprovazione sociale ma anche di repressione. Oltre il dato cronologico, l'elemento più rilevante che sembrerebbe potersi trarre dalla lettura del testo liviano sarebbe la connessione posta tra questi illeciti e una ipotesi di repressione criminale. La gravità di questi atti sarebbe infatti equiparata a quella di crimini lesivi di interessi pubblici e sanzionata per questo con pena capitale. Nel caso specifico *Bacchanalia*, vista la pericolosità degli eventi, la repressione sarebbe stata attuata in forza del potere coercizionale dei supremi magistrati cittadini.

Prima di accogliere una simile ipotesi ricostruttiva, però, guardando al particolare configurarsi dello scandalo dei Baccanali, con i problemi storico-giuridici ad esso connessi, e alle diverse valutazioni che in dottrina si sono avute rispetto al valore

---

<sup>148</sup> Più volte nel testo si sottolinea la pericolosità della vicenda in relazione al gran numero di persone coinvolte. 39.13.14: *multitudinem ingentem, alterum iam prope populum esse; in his nobiles quosdam viros feminasque*; 39.16.8: *quod ad multitudinem eorum attinet, si dixero multa milia hominum esse*; 39.17.6: *coniurasse supra septem milia virorum ac mulierum dicebantur*.

<sup>149</sup> Cfr. Liv. 39.18.5: *plures necati quam in vincula coniecti sunt. magna vis in utraque causa virorum mulierumque fuit*.

<sup>150</sup> Cfr. *sc. de Bacch.* l. 25: *eis rem capitalem faciendam*.

probante da attribuire a questo specifico passaggio liviano, appare necessaria qualche riflessione.

Alla eccezionalità degli eventi si rispose con misure altrettanto eccezionali. Livio qualifica la *quaestio de Bacchanalibus* come *extra ordinem*<sup>151</sup>. Rispetto alla tradizionale prassi degli *iudicia populi* si decise in questi frangenti di ricorrere ad uno strumento più duttile che consentisse una più rapida ed efficace soluzione del problema che, come si è detto, vedeva coinvolte un gran numero di persone<sup>152</sup>.

---

<sup>151</sup> 39.14.6; 39.17.12. Quella dei Baccanali è la vicenda più risalente in rapporto alla quale troviamo attestato il ricorso a questa locuzione. *Extra ordinem* (ed *extraordinarium*), letteralmente, è significante di una estraneità rispetto ad un *ordo*, nella duplice accezione di successione o insieme organico (cfr. *ThLL*. IX [Leipzig 1980] s.v. «*ordo*»). Normalmente accettata ed utilizzata dagli studiosi moderni per indicare i “procedimenti straordinari” che a partire dagli inizi del II sec. a.C. si sostituiscono, in numerosi casi, agli *iudicia populi*, l’espressione, in riferimento alla sfera della repressione criminale, nel senso di estraneità rispetto all’*ordo iudiciorum* stabilito, non sembra potersi attribuire ad una età precedente a quella augustea. Probabilmente Livio ricorre a questa espressione, mutuata dalla sua contemporaneità, in modo improprio per indicare come la vicenda in questione dovesse essere trattata fuori dell’ordine di ruolo e prima degli altri eventuali affari. In tal senso Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 152, in part. nt. 2. Per una più ampia discussione su questa espressione vd. W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. 68; C.H. Brecht, *Perduellio* cit. 234 ss.; H. Siber, *Analogie* cit. 7 ss. M. Lauria, *Accusatio – inquisitio. Ordo – cognitio extra ordinem – cognitio: rapporti ed influenze reciproche*, in *Atti della Reale Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli* 56 (1934) 305 ss. [=in *Studi e ricordi* (Napoli 1983) 278 ss.]; in relazione anche al racconto liviano e al significato che assume in epoca tardo repubblicana B. Santalucia, *Processi «fuori turno» e quaestiones extra ordinem: spunti critici*, in *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l’occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire II* (Amsterdam 1995) 441 ss. [=in *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2010) 264 ss.]; C. Venturini, *Quaestio extra ordinem*, in *SDHI*. 53 (1987) 74 ss. [=in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana* (Pisa 1996) 159 ss.]; Id., *Quaestiones non permanenti: problemi di definizione e di tipologia*, in *Idee vecchie e nuove* cit. 85 ss. [=in *Processo penale* cit. 207 ss.]; D. Mantovani, *Il problema d’origine dell’accusa popolare* cit. 1 ss.

<sup>152</sup> Dopo la fine della guerra annibalica i giudizi popolari, che fino a quel momento, fatte salve alcune eccezioni, avevano funzionato in maniera abbastanza regolare e soddisfacente, entrano in una fase di progressivo declino mostrando tutti i loro limiti. Numerosi fattori quali la degenerazione delle assemblee, a seguito della crescente proletarizzazione delle masse urbane, l’incremento nel numero dei processi, la lunghezza del procedimento, le difficoltà nell’affrontare in modo adeguato situazioni di una certa rilevanza, in quanto questi *iudicia* erano facilmente manovrabili con pressioni demagogiche, determinarono una crescente diffidenza nei confronti di questi procedimenti, soprattutto da parte dei gruppi di governo, che preferirono, in casi di particolare rilevanza, ricorrere a misure straordinarie. Oltre la vicenda dei Baccanali, che costituisce forse il caso più noto e studiato, numerosi furono i procedimenti *extra ordinem* di cui le fonti serbano ricordo. Si pensi alle *quaestiones* straordinarie istituite per i casi di veneficio negli anni 184, 180 e 152 (Liv. 39.41.5-6; 40.37.4-7; 40.43.2-3, Liv. Per. 48; cfr. Val. Max. 6.3.8) o per gli omicidi perpetrati nella Sila nel 138 (Cic. *Brut.* 85-88). Su questi temi Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 161 ss.; W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. 57 ss.; A.H.M. Jones, *The Criminal Courts* cit. 31 ss.; F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*<sup>2</sup> II cit. 202 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 97 ss.; Id., s.v. «*processo penale*» cit. 337 ss. [=in *Studi di diritto penale romano* cit. 180 ss.]; C. Venturini, *Quaestiones ex senatus consulto*, in *Legge e società nella repubblica romana II*, cur. F. Serrao (Napoli 1984) 211 ss. [=in *Processo penale* cit. 87 ss.]. Per un elenco completo di questi procedimenti J.L. Strachan Davidson, *Problems of the Roman Criminal law I* (London 1912) 225 ss.; 237 ss.

Affidato *ex senatus consulto* ai consoli il compito di *cognoscere et statuere de ea re*<sup>153</sup>, questi con grande impegno, in forza del loro *imperium*, dettero avvio alle loro indagini, che, in breve tempo, portarono ad un gran numero di condanne, rispetto alle quali gli studiosi hanno posto in rilievo soprattutto l'assenza del diritto alla *provocatio*<sup>154</sup>.

Fra i reati comuni elencati dallo storico patavino come capi di imputazione per coloro che sarebbero stati condannati a pena capitale figurano, come si è detto, oltre

---

<sup>153</sup> Cfr. Cic. *Brut.* 85: ... *decrevisse senatum, ut de ea re cognoscerent et statuerent consules.*

<sup>154</sup> Tra la fine del V sec. a.C. e l'età graccana le fonti ricordano un certo numero di *quaestiones* operate da magistrati romani nei confronti di *cives romani*, alcune promosse previa approvazione di un plebiscito, altre attuate dai magistrati stessi, in sintonia con una corrispondente volontà del senato. Le *quaestiones ex plebiscito* non pongono agli studiosi moderni particolari problemi valutativi da un punto di vista formale, in quanto, fondandosi su *plebiscita*, che dopo la *lex Hortensia*, del 287, sono produttivi di effetti analoghi a quelli delle *leges comiziali*, e quindi su una previa manifestazione di volontà popolare, consentono una pacifica ammissione di una interpretazione della pronuncia magistratuale come definitiva. Diverso è il caso delle *quaestiones ex senatus consulto*, in particolare in rapporto al problema della *provocatio*. Le valutazioni degli studiosi sul punto sono state diverse. Trascurate da Mommsen, sono classificate da J.L. Strachan Davidson, *Problems I* cit. 244, come sostanziali abusi perpetrati dal senato, fino a quando la *lex Sempronia de capite civis* del 123 non pose ad esse un limite. H. Siber, *Analogie* cit. 7 ss.; 48 ss., parla di una applicazione atipica di procedure mutate dall'ambito militare, mentre C.H. Brecht, *Perduellio* cit. 234 ss., ipotizza un caso di sommario «Hochverratsverfahren». Sono state rivalutate dal Kunkel, *Untersuchungen* cit. 51 ss., che le ha interpretate nel senso di un esplicarsi dell'attività giurisdizionale dei magistrati fondata sul deferimento ad essi della *quaestio* da parte del senato, avvicinandole alle *quaestiones ex plebiscito* per quanto riguarda gli effetti definitivi della decisione del magistrato. B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 100, le considera procedimenti straordinari motivati da momenti di particolare gravità, contro cui inizialmente, proprio per questi peculiari aspetti, nessuno ebbe da obiettare, ma che comportarono un progressivo arrogarsi del senato di una competenza che nel corso del tempo finì per essergli riconosciuta come propria. Di diverso avviso D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare* cit. 11 ss., secondo cui il senato avrebbe potuto legittimamente promuovere *quaestiones* capitali per sanzionare illeciti quali *proditio*, *coniuratio*, *veneficio et alii*, che trovavano già in una *lex publica* la definizione dei termini del reato e la fissazione della pena di morte per i contravventori. Il limite di questa ricostruzione, però, è quello di ridurre notevolmente la portata della *lex Sempronia de capite civis* rispetto a queste problematiche. Cfr. C. Venturini, *Quaestiones ex senatus consulto* cit. 151 ss.; in part. 155; B. Santalucia, *Processo penale* cit. 183 ss. Riguardo allo specifico problema della *provocatio* Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 143, evidenziando un preminente coinvolgimento femminile, puntava l'accento, in particolare, sull'assenza per le donne di tale diritto (*contra* L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana* [Milano 1984] 129 ss., obietta la parallela esclusione anche in riferimento agli uomini sottoposti a giudizio); W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. 68 nt. 256, la repressione dei Baccanali sarebbe l'esempio principale a favore della propria tesi complessiva diretta a svalutare l'idea della *provocatio* quale mezzo d'impugnazione di giudizio; A.W. Lintott, *Provocatio* cit. 253 ss., legge in questo episodio una conferma di progressiva desuetudine di fatto di questo istituto rispetto ad individui rei manifesti di reati di carattere non politico; B. Santalucia, *Processo penale* cit. 183 nt. 117, sottolinea come l'assenza della *provocatio* nel caso dei Baccanali e delle altre *cognitiones* straordinarie sia chiaro segno di come questi procedimenti non fossero da considerarsi come mera espressione di *coercitio* magistratuale, bensì come veri e propri giudizi sostitutivi di quelli popolari.

a delle generiche *fraudes*, ipotesi di false testimonianze e falsificazione di testamenti e *signa*.

Mentre le false testimonianze erano già represses sulla base di quanto statuito nelle dodici tavole, *signa adulterina* e *subiectio testamentorum* non sembra che fossero oggetto di ordinaria persecuzione. Riguardo a queste due ultime fattispecie si può osservare che se nel caso dei *signa* Livio sceglie di utilizzare una generica qualifica di *adulterina*, così da suggerire al lettore una più ampia gamma di azioni volte ad alterare un *signum*, nel suo duplice valore di impronta e strumento per sigillare<sup>155</sup>, nel caso dei *testamenta* l'iniziale generico *falsa*<sup>156</sup> si specifica in *subiectio*. Questo termine richiama l'azione del *subicere*, che comporta la sostituzione di un testamento vero con uno falso, e sembra alludere specificamente ad una delle previsioni della *lex Cornelia*<sup>157</sup>.

L'esplicita menzione di queste fattispecie potrebbe intendersi come una prova di una loro repressione in epoca pre-sillana. In tal senso, vi è stato chi<sup>158</sup>, ha scorto in esse un precedente alla legge sillana, anche se limitato al piano della repressione straordinaria dei baccanali e all'esercizio dei poteri magistratuali. In particolare, è stato sostenuto che «l'esposizione di Livio ci dice che le varie figure di falso ... non entrano nel quadro di una normativa già esistente ma sono colpite in virtù dei poteri coercitivi dei magistrati, ai quali, data la gravità degli eventi e l'estensione del fenomeno ... si era ritenuto opportuno conferire il crisma dell'autorità del senato»<sup>159</sup>.

Al di là dei problemi connessi con la definizione del valore da attribuire alla delibera senatoria in relazione a questa repressione straordinaria<sup>160</sup>, questa ipotesi non tiene conto dei problemi che possono essere connessi con la definizione stessa di queste fattispecie all'interno della narrazione liviana.

Come è stato posto in rilievo<sup>161</sup>, il racconto dello storico romano presenta forti accenni moralistici, volti a sottolineare il carattere di congiura che il dilagare di questi riti aveva assunto. I misteri sono presentati come fucina di ogni depravazione

---

<sup>155</sup> L. Wenger, s.v. «*signum*», in *PWRE*. II A.2 (Stuttgart 1923) 2361; E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 64.

<sup>156</sup> Liv. 39.8.7: *falsa signa testamentaque*.

<sup>157</sup> Cfr. D. 48.10.2 (Paul. 3 *ad sab.*): *Qui testamentum amoverit celaverit eripuerit deleverit interleverit subiecerit resignaverit*; D. 48.10.16.2 (Paul. 3 *resp.*):... *quid celaverunt subriperunt deleverunt subiecerunt resignaverunt*.

<sup>158</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 77 ss.

<sup>159</sup> M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 84.

<sup>160</sup> Oltre quanto detto *supra*, si vd. anche C. Venturini, *Quaestiones ex senatus consulto* cit. 137 ss.

<sup>161</sup> P.V. Cova, *Livio e la repressione dei Baccanali* cit. 85 s.

e “la legge” cui erano vincolati gli iniziati come del tutto incompatibile con quella della *civitas*. Alle parti storiche<sup>162</sup> del racconto si saldano e mescolano altre più romanzate, con imprecisioni e chiari esagerazioni annalistiche<sup>163</sup>.

Senza voler necessariamente revocare in dubbio l'intero resoconto liviano, è altresì importante tener conto di questi aspetti ed intenti del Patavino. False testimonianze, falsificazione di testamenti e sigilli, delazioni, erano tutti comportamenti potenzialmente lesivi per l'intera comunità, in quanto, rompendo i rapporti di *fides* fra i privati, andavano a minare la solidità stessa del tessuto sociale. Il ricordo di questi atti, quindi, può considerarsi funzionale ad una ulteriore connotazione del caso dei Baccanali quale potenziale grave pericolo per l'integrità della stessa dimensione pubblica. Probabilmente nell'immaginario collettivo tali illeciti dovevano evocare una immagine di intrighi e congiure se ancora nella vicenda di Catilina figurano false testimonianze e falsi *signa* quali primi precetti cui i giovani adescati venivano istruiti<sup>164</sup>.

Queste considerazioni inducono cautela rispetto alla possibilità di una utilizzazione di questo episodio come fonte di dati certi rispetto ad una effettiva e dilagante pratica di falsificazione di *tabulae signatae* agli inizi del II sec. a.C.<sup>165</sup>

Per cercare di inquadrare il tema del falso testamentario rispetto alla legislazione sillana è necessario adottare una prospettiva più ampia. Generalmente gli studiosi in riferimento a questo problema tendono a soffermarsi sul dato materiale della alterazione del documento scritto. In effetti una tale visione è giustificata dal fatto che la *lex Cornelia*, come si vedrà più approfonditamente, prevedeva fra le azioni atte a falsificare un *testamentum* l'*amovere*, il *celare*, l'*eripere*, il *delere*, l'*interlinere*, il *subicere* e il *resignare*<sup>166</sup>, che danno per presupposta l'esistenza concreta di una *tabula testamenti*. Un dato rilevante, però, è che a Roma, ancor prima

---

<sup>162</sup> Per quanto riguarda le fonti utilizzate la più autorevole pare sia Valerio Anziate, citato nel libro precedente (Liv. 38.50.5: *Scipioni Africano, ut Valerius Antias auctor est, duo Q. Petillii diem dixerunt*; 38.55.8: *has ego summas auri et argenti relatas apud Antiatem inveni*), notizia confermata anche da Gellio (*n.a.* 6.19.8), oltre a Polibio e a Claudio Quadrigario. Vd. F. Della Corte, *Catone Censore* (Firenze 1969) 166 ss.; P.V. Cova, *Livio e la repressione dei Baccanali* cit. 84 ss.

<sup>163</sup> W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. 68 nt. 256; C. Rascon, *A proposito de la represion de las Bacanales* cit. 386; F. Marino, *Cic. Verr. II, 1,42,108* cit. 149.

<sup>164</sup> Sall. *Cat.* 16: *Sed iuventutem, quam, ut supra diximus, illexerat, multis modis mala facinora edocebat. Ex illis testis signatoresque falsos commodare; fidem, fortunas, pericula vilia habere, post, ubi eorum famam atque pudorem attriverat, maiora alia imperaba.*

<sup>165</sup> In tal senso anche F. Marino, *Cic. Verr. II, 1,42,108* cit. 149.

<sup>166</sup> Cfr. D. 48.10.2 (Paul. 3 *ad Sab.*); D. 48.10.16.2 (Paul. 3 *resp.*).

della generalizzazione dell'uso della scrittura nella prassi<sup>167</sup> esistevano e si realizzavano testamenti. Pensando ad un *testamentum per aes et libram*<sup>168</sup>, allorquando si configurava come un negozio esclusivamente orale, appare chiaro come quegli atti poi successivamente sanzionati dalla *lex Cornelia* non si sarebbero mai potuti configurare per la mancanza dell'elemento materiale della tavola testamentaria.

Si pone quindi la domanda se potevano, in un simile contesto, aversi casi di falsificazione di testamenti ovvero poteva esistere per essi una qualche forma di tutela.

Come per tutti i negozi librali, anche nel caso del *testamentum per aes et libram* importante era la presenza di testimoni, al fine di assolvere una duplice funzione di garanzia e prova rispetto all'atto cui erano chiamati ad assistere<sup>169</sup>. Un caso di falsa testimonianza, in questo contesto, poteva inficiare il testamento stesso. Non appare dunque improbabile che lo stesso versetto decemvirale sanzionante il *falsum*

---

<sup>167</sup> L'impiego della *scriptura* comparve a Roma relativamente tardi e, soprattutto per ragioni economiche, fu sempre ridotto al minimo. Utile sul punto M. Talamanca, s.v. «Documento e documentazione», in *Enciclopedia del diritto* XIII (Milano 1967) 548 ss. A questo deve aggiungersi anche la cd. *imperitia litterarum*, l'alto tasso di analfabetismo della popolazione. Vd. J.M. Fröschl, *Imperitia Litterarum. Zur Frage der Beachtlichkeit des Analphabetismus in Römischen Recht*, in *ZSS*. 104 (1987) 85 ss.; A. Romano, *Il collegium scribarum. Aspetti sociali e giuridici della produzione letteraria tra III e II secolo a.C.* (Napoli 1990) 1 ss.

<sup>168</sup> Si tratta di un negozio giuridico che venne elaborato dalla giurisprudenza pontificale successivamente alle XII Tavole, consistente in una particolare forma di applicazione di *mancipatio*. Il testatore mancipava in blocco il suo patrimonio ad un acquirente di fiducia, il cd. *familiae emptor*, dandogli l'incarico di distribuirlo poi, dopo la sua morte, alle persone da lui indicate nella contestuale *nuncupatio*. Su questo istituto e la sua storia la bibliografia è vastissima, in particolare si vd. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 93; A. Guarino, *Diritto privato romano*<sup>12</sup> cit. 428 ss.; B. Albanese, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, in *AUPA*. 20 (1949) 418 ss.; V. Arangio-Ruiz, *Intorno alla forma scritta del testamentum per aes et libram*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto di Verona (27-28-29 settembre 1948)* III (Milano 1953) 82 ss. [=in *Scritti di diritto romano* IV (Napoli 1977) 186ss.]; U. von Lübtow, *Die entwicklungsgeschichtlichen Grundlagen des Römischen Erbrechts*, in *Studi in onore di P. De Francisci* I (Milano 1956) 434 ss.; G.G. Archi, *Oralità e scrittura nel testamentum per aes et libram*, in *Studi in onore di P. de Francisci* IV (Milano 1956) 285 ss. [=in *Scritti di diritto romano* II. *Studi di diritto privato* 2 (Milano 1981) 735 ss.]; G. Scherillo, *Corso di diritto romano. Il testamento* I (Milano 1966) 260 ss.; M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale I. Le forme classiche di testamento* (Firenze 1966) 69 ss.; P. Voci, *Il diritto ereditario romano dalle origini ai Severi*, in *ANRW*. II.14 (Berlin-New York 1982) 392 ss. [=in *Studi di diritto romano* II (Padova 1985) 1 ss.]; Id., *Diritto ereditario romano*<sup>2</sup> II (Milano 1967) 64 ss.; M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano* (Milano 1990) 717 s.; J.M. Blanch Nougès, *Nuncupare heredem*, in *RIDA*. 47 (2000) 123 ss.; F. Terranova, *Sulla natura testamentaria della cosiddetta mancipatio familiae*, in *AUPA*. 53 (2009) 301 s.

<sup>169</sup> Sulla loro importanza e funzione, soprattutto in epoca arcaica, si è già avuto modo di discutere *supra*.

*testimonium dicere*, se è vero, come si è visto, che era volto a reprimere le false testimonianze prestate non solo in sede giudiziaria, ma anche stragiudiziale, costituisse una iniziale forma di tutela per i *testamenta* stessi.

Nel corso del tempo la prassi del testamento esclusivamente orale cominciò ad essere soggetta a delle modifiche e ad affiancarsi all'uso di redigere documenti scritti in cui fossero riversate le ultime volontà del testatore. In questo compromesso fra oralità e scrittura<sup>170</sup>, le *tabulae testamenti* non avevano valore dispositivo ma solo probatorio<sup>171</sup>. Il ricorso a questo mezzo non era considerato un elemento indispensabile ai fini del perfezionamento dell'atto<sup>172</sup>, in quanto, fino ancora all'età postclassica, puramente facoltativo.

In un panorama così delineato si può ipotizzare che si potessero inverare casi di falsificazione di *tabulae* testamentarie, ma altresì che questi episodi non fossero

---

<sup>170</sup> Cfr. Gai 2.104: *Eaque res ita agitur: qui facit testamentum, adhibitis, sicut in ceteris mancipationibus, V testibus civibus Romanis puberibus et libripende, postquam tabulas testamenti scripserit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam; in qua re his verbis familiae emptor utitur: FAMILIAM PECUNIAMQUE TUAM ENDO MANDATELA TUA CUSTODELAQUE MEA ESSE AIO, EAQUE, QUO TU IRE TESTAMENTUM FACERE POSSIS SECUNDUM LEGE PUBLICAM, HOC AERE, et ut quidam adiciunt, AENEAQUE LIBRA, ESTO MIHI EMPTA; deinde aere percutit libram idque aes dat testatori velut pretii loco; deinde testator tabulas testamenti manu tenens ita dicit: HAEC ITA UT IN HIS TABULIS CERISQUE SCRIPTA SUNT, ITA DO ITA LEGO ITA TESTOR, ITAQUE VOS, QUIRITES, TESTIMONIUM MIHI PERHIBETOTE; et hoc dicitur nuncupatio: nuncupare est enim palam nominare, et sane quae testator specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur generali sermone nominare atque confirmare.*

<sup>171</sup> A. Guarino, *Diritto privato romano*<sup>12</sup> cit. 365; Id., *La scrittura nel testamento per aes et libram*, in *Studi in onore di U.E. Paoli* (Firenze 1955) 377 ss. [=in *Pagine di diritto romano VI* (Napoli 1994) 331 ss.]; P. Voci, *Il diritto ereditario romano* cit. 403; Id., *Diritto ereditario romano*<sup>2</sup> II cit. 67; V. Arangio-Ruiz, *Intorno alla forma scritta del testamento* cit. 79 ss.; G.G. Archi, *Oralità e scrittura* cit. 287 ss.

<sup>172</sup> In tal senso particolarmente significativo un episodio ricordato nelle *epistulae ad Atticum* 12.18a.2: *quod scribis Terentiam de obsignatoribus mei testamenti loqui, primum tibi persuade me istaec non curare neque esse quicquam aut parvae curae aut novae loci. Sed tamen quid simile? Illa eos non adhibuit quos existimavit quaesituros nisi scissent quid esset. Num id etiam mihi periculi fuit? Sed tamen faciat illa quod ego. dabo meum testamentum legendum cui voluerit; intellet non potuisse honorificentius a me fieri de nepote quam fecerim. Nam quod non advocavi ad obsignandum, primum mihi non venit in mentem, deinde ea re non venit, quia nihil attinuit. Tute scis, si modo meministi, me tibi tum dixisse ut de tuis aliquos adduceres. quid enim opus erat multis? Equidem domesticos iusseram. Tum tibi placuit ut mitterem ad Silium. Inde est natum ut ad Publilium; sed necesse neutrum fuit. Hoc tu tractabis ut tibi videbitur.* In questa lettera del 45 a.C. Cicerone riferisce all'amico Attico del testamento suo e di Terenzia. Ai rimproveri della moglie per il fatto che non avesse chiamato testi *ad obsignandum*, ribatte dicendo che non solo non gli era venuto in mente ma che questa sua dimenticanza si era avuta *quia nihil attinuit*. Altro punto di scontro sarebbe stato la segretezza del contenuto delle tavole, infatti mentre Terenzia, che sembrava tenere particolarmente alla cosa, si era rivolta *ad obsignatores quos existimavit quaesituros nisi scissent quid esset*, l'oratore conclude la sua lettera dichiarando che darà da leggere il proprio testamento a chiunque avesse voluto. Altro caso noto è quello del testamento di Orazio (Suet. *Vita Horatii*) che nominò suo erede Augusto, con un testamento orale, *cum urgente vi validudinis non sufficeret ad obsignandas testamenti tabulas*.

particolarmente frequenti, vista la preminente dimensione orale del testamento civilistico.

Un momento di svolta si ha agli inizi del I sec. a.C. con la introduzione del *testamentum iure praetorio factum*<sup>173</sup>. Questo deriva dall'iniziativa del *praetor urbanus* di concedere tutela a coloro che fossero stati beneficiati in un testamento civilistico reso però irregolare per la mancata *mancipatio*. In simili evenienze gli eredi potevano chiedere il possesso para-ereditario dei beni del defunto *secundum tabulas*, esibendo quindi un documento testamentario, i cui requisiti *ad substantiam* erano la scrittura e i sigilli<sup>174</sup>.

Con l'introduzione della *bonorum possessio secundum tabulas* maggiore valore viene attribuito alle tavole testamentarie e questo potrebbe aver determinato un considerevole aumento della pratica della loro falsificazione<sup>175</sup>, creando in questo modo i presupposti cui, nel volgere di pochi anni, si sarebbe legato Silla con la sua *lex de falsiis*<sup>176</sup>.

---

<sup>173</sup> A. Guarino, *Diritto privato romano*<sup>12</sup> cit. 430; P. Voci, *Diritto ereditario* cit. 443 ss.; U. von Lübtow, *Die entwicklungsgeschichtlichen Grundlagen des Römischen Erbrechts* cit. 409 ss.

<sup>174</sup> Cfr. Cic. *Verr. II* 1.45.117: *si de hereditate ambigitur et tabulae testamenti obsignatae non minus multis signis quam e lege oportet ad me proferentur, secundum tabulas testamenti potissimum possessionem dabo*.

<sup>175</sup> In tal senso anche F. Marino, *Cic. Verr. II, 1,42,108* cit. 155.

<sup>176</sup> G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1538: «la *lex Cornelia testamentaria* [...] mirava ad assecondare nel campo criminale l'importante riforma attuata in quello pretorio con la *bonorum possessio secundum tabulas* [...] La funzione della *lex* è [...] di soddisfare ad un bisogno che il nuovo ambiente sociale sentiva, la salvaguardia dell'esistenza e della formazione di un elemento essenziale a un istituto di grande importanza pubblica, quale è il testamento pretorio». Vd. anche Id., *Civiliter vel criminaliter agere in tema di falso documentale (Contributo storico-domatico al problema della efficacia della scrittura)*, in *Scritti in onore di C. Ferrini I* (Milano 1947) 6 [=in *Scritti III* cit. 1597]; S. Serangeli, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano. Contributo allo studio delle forme testamentarie* (Milano 1982) 123 ss. Contro questo accostamento M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 104, ritiene che l'introduzione della *bonorum possessio secundum tabulas* non possa considerarsi fattore determinante dell'iniziativa del legislatore in materia di falso testamentario.

## Capitolo quarto

### 1. La legislazione sillana in tema di falso.

Sebbene tracce di una repressione del falso siano individuabili fin nelle fasi più risalenti della repubblica romana, solo in epoca sillana l'individuazione di questa fattispecie sarebbe pervenuta ad una più organica definizione.

Come è noto<sup>1</sup>, una generale incertezza grava sul complesso di leggi rogate da Silla in materia criminale. Lo stato delle fonti, infatti, rende difficile conoscere il loro l'esatto tenore<sup>2</sup>, nonché valutare la complessiva portata della riorganizzazione delle *quaestiones perpetuae* posta in essere dal dittatore rispetto alla situazione preesistente.

All'interno di questo quadro si inserisce la *lex Cornelia* sul falso che, rogata intorno all'81 a.C.<sup>3</sup>, avrebbe istituito, per la prima volta, una apposita *quaestio*<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Vd. quanto detto *supra*.

<sup>2</sup> U. Brasiello, *Note introduttive allo studio dei crimini romani*, in *SDHI*. 12 (1946) 162 ss., secondo cui il problema non è tanto quello di ricostruire il testo legislativo, quanto quello di isolare, rispetto alla grande massa dei fatti punibili ricordati dalle fonti postclassiche e giustinianee, «quel *minimum* originario, che è dato dalla sfera di comprensione della legge».

<sup>3</sup> «Benché assai probabile», questa datazione «non è certa», in tal senso B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 2 nt. 2. Le fonti, infatti, non ci forniscono alcun dato sicuro in tal senso. F. Marino, *Il falso testamentario in diritto romano*, in *ZSS*. 105 (1988) 634 nt. 2, analogamente, specifica che «nessuna fonte riporta i nomi dei consoli e pertanto la datazione non è sicura». Cfr. E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 98 s. Nel *de natura deorum* (3.30.74) Cicerone, attraverso la voce di Aurelio Cotta, allude a questo provvedimento con l'espressione *lex nova*, per sottolineare come questa legge sia stata introdotta in un periodo vicino a quello in cui è immaginato porsi il dialogo (negli anni 77-75 a.C.).

preposta alla cognizione di quei *mala facinora*<sup>5</sup> che avrebbero costituito l'originario nucleo del *crimen falsi*.

L'importanza di questo provvedimento per la repressione del falso fu sicuramente decisiva. Questa legge, al pari della sua omonima *de sicaris et veneficis*, infatti, sarebbe restata fondamentale nella disciplina di questa materia, tanto da essere considerata costante punto di riferimento per gli sviluppi successivi<sup>6</sup>.

Nonostante ciò, diverse sono le incertezze che si legano a questo provvedimento, prima fra tutte la sua stessa titolatura ufficiale. Nelle fonti, soprattutto giuridiche, infatti, il nome di questa legge non è riportato in maniera univoca ma laddove non si parli genericamente di *lex Cornelia*<sup>7</sup>, compare, variamente, la specificazione

---

Questo dato ci fornisce un *terminus ante quem* che, però, non aiuta a precisare la datazione. In ogni caso, la legge sembra doversi collocare negli anni finali della dittatura di Silla e l'ipotesi di una sua risalenza all'81 è quella generalmente accettata dagli studiosi. In tal senso G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 356; T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 74 ss.; W. Kunkel, s.v. «*quaestio*» cit. 742; U. Brasiello, s.v. «*falso (diritto romano)*» cit. 34, anche se, per un chiaro mero errore materiale riporta 91; M. Scarlata Fazio, s.v. «*falsità e falso (storia)*» cit. 508; A. D'Ors, *Contribuciones a la historia del crimen falsi*, in *Studi in onore di E. Volterra II* (Milano 1971) 544; E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 98; B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 2; F. Marino, *Cic. Verr. II, 1,42,108* cit. 137; Id., *Il falso testamentario* cit. 634; R. Wolters, *Nummi signati* (München 1999) 362. Questa datazione troverebbe particolare fondamento laddove si accettasse l'ipotesi, proposta da E. Badian, *From the Gracchi to Sulla*, in *Historia* 11 (1962) 230 ed Id., *Additional Notes on Roman Magistrates*, in *Athenaeum* 48 (1970) 8 ss. (poi accolta da E. Gabba, *Mario e Silla* cit. 801), di una abdicazione di Silla alla fine di tale anno. Questo dato, però, non è certo e diverse sono state le opinioni avanzate dagli studiosi sul punto, vd. F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*<sup>2</sup> III cit. 116; I. Shatzman, *Four Notes on Roman Magistrates*, in *Athenaeum* 56 (1968) 345 ss.; B.L. Twyman, *The date of Sulla's abdication and the chronology of the first book of Appian's Civil Wars*, in *Athenaeum* 54 (1976) 271 ss. Facendo riferimento alle incertezze relative la fine della dittatura di Silla, M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 94 ss., rigettando la tesi di Badian e facendo riferimento alla datazione *pro Roscio* (in particolare si focalizza l'attenzione su *Cic. pro Rosc. Amer.* 139, in cui «Cicerone parla al passato della situazione eccezionale in cui *unus omnia poterat* e della situazione nuova in cui *sua cuique procuratio auctoritas est restituta*», che «presuppone la fine del regime dittatoriale»), propone una datazione della *lex Cornelia* sul falso all'80 a.C.

<sup>4</sup> D. 1.2.2.32 (Pomp. l. s. *enchir.*): *deinde Cornelius Sulla quaestiones publicas constituit, veluti de falso, de parricidio, de sicariis, et praetores quattuor adiecit.*

<sup>5</sup> Cfr. *Cic. Verr. II* 1.42.108.

<sup>6</sup> Significativi per es. in tal senso gli espliciti riferimenti a questa legge che si conservano nel *Codex* e nei *Digesta* di Giustiniano, ove figurano, rispettivamente, i titoli *Ad legem Corneliam de falsis* (CJ. 9.22) e *De lege Cornelia de falsis et de senatus consulto Liboniano* (D. 48.10). Analogamente allude a questa legge la locuzione *poena legis Corneliae* adoperata per indicare la sanzione prevista per gli illeciti che nel corso del tempo vennero inclusi sotto l'etichetta del *crimen falsi* (vd. D. 48.10.1 pr. [Marc. 14 *inst.*]; D. 48.10.1.2 [Marc. 14 *inst.*]; D. 48.10.6 pr. [Afr. 3 *quaest.*]; D. 48.10.9.3 [Ulp. 8 *de off. procons.*]; CJ. 9.23.3).

<sup>7</sup> Cfr. Suet. *Aug.* 33; D. 48.2.11.1 (Macer 2 *de publ. iudic.*); D. 48.10.25 (Ulp. 7 *ad ed.*); CJ. 4.21.2; CJ. 9.22.8.

*testamentaria*<sup>8</sup> o *de testamentis*<sup>9</sup> o, ancora, *de falsis*<sup>10</sup>. Solo Cicerone, nelle *Verrinae*, sembra dare attestazione di quella che doveva essere la sua denominazione originaria e più completa.

Cic. *Verr.* II 1.42.108: *Atque in his ipsis rebus multa videmus ita sancta esse legibus ut ante facta in iudicium non vocentur; Cornelia testamentaria nummaria, ceterae complures, in quibus non ius aliquod novum populo constituitur, sed sancitur ut, quod semper malum facinus fuerit, eius quaestio ad populum pertineat ex certo tempore.*

Senza entrare nel merito dei contenuti di questo escerto, su cui si è già avuto modo di riflettere<sup>11</sup>, ciò che rileva in questa sede è la indicazione di questa legge come *testamentaria nummaria*<sup>12</sup>. La testimonianza che l'Arpinate ci fornisce su

---

<sup>8</sup> Cfr. CTh. 9.20.1; PS. 5.25.1; Coll. 8.2.5.1; D. 43.5.3.6 (Ulp. 68 *ad ed.*); D. 47.11.6.1 (Ulp. 8 *de off. procons.*); D. 48.2.2 pr. (Papin. 1 *de adult.*); D. 48.10.30 pr. (Mod. 12 *pand.*); I. 4.18.7.

<sup>9</sup> D. 48.1.1 pr. (Macer 1 *de publ. iudic.*).

<sup>10</sup> PS. 1.12.1; PS. 4.7.1; PS. 5.25.11; D. 48.10.1.4 (Marc. 14 *inst.*); CJ. 9.22 tit.; I. 4.18.7. La forma *de falso* è attestata in CTh. 9.19 tit. Cfr. D. 1.2.2.32 (Pomp. *l. s. enchir.*) ove si parla di *quaestio de falso*.

<sup>11</sup> Vd. *supra*.

<sup>12</sup> Cfr. Ps. Asc. in *Verr.* II 1.108 [Stangl 248]: *Cornelia testamentaria nummaria: ut Cornelia testamentaria <...> quae de moneta, ne quis privatim pecuniam faceret <caveat>*. In apparato critico si propone di integrare la lacuna: *<quae et de falsis vocabatur, cavebat ne quis corrumpetur, ita nummaria>*. A. D'Ors, *Contribuciones* cit. 544 nt. 52, pone l'accento sul fatto che non si ha alcuna certezza circa l'eventuale carattere ufficiale di questa denominazione. Che gli autori antichi preferiscano riferirsi a questo provvedimento utilizzando una forma abbreviata, come *lex Cornelia testamentaria* o *de testamentis*, non desta particolare stupore, in quanto era consueto, nel caso di provvedimenti particolarmente complessi, indicare con apposita denominazione le varie parti di una stessa legge. Cfr., sul punto, C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 392 e nt. 3 («la denominazione è spesso accorciata in *lex C. testamentaria*, come l'altra *de sicariis et veneficis* è accorciata ordinariamente in *de sicariis*»); B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 1 nt. 1. Per quanto riguarda la specificazione *de falsis*, questa sembra riflettere un avanzato sviluppo della figura del reato, allorquando, rispetto alle previsioni originarie della legge, vennero ed essere incluse nuove ipotesi di illeciti, che contribuirono ad arricchire ed ampliare la definizione del *crimen falsi*. In part. G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1487 nt. 1, ritiene che «l'espressione "*lex Cornelia de falsis*" possa ritenersi già fissata negli scritti della tarda epoca classica». A proposito della testimonianza di D. 1.2.2.32 (Pomp. *l. s. enchir.*): *deinde Cornelius Sulla quaestiones publicas constituit, veluti de falso, de parricidio, de sicariis*, proprio alla luce di queste considerazioni, specifica, p. 1488 nt. 1: «la terminologia *quaestio de falso* presuppone una concentrazione di avvenimenti storici e di concetti, che forse non era ancora avvenuta all'epoca in cui Papiniano scriveva». Per questo l'inciso introdotto da *veluti* sarebbe da interpretarsi come una successiva glossa esplicativa. Su queste tematiche vd. anche Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 669 s.; H.F. Hitzig, s.v. «*falsum*» cit. 1973 s.; F. Marino, *Cic. Verr. II, 1, 42, 108* cit. 137; Id., *Il falso testamentario* cit. 634 s.; E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 100 ss.; M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 7; A. Arrimadas García, *Consideraciones* cit. 103; S.

questo punto si potrebbe intendere come particolarmente probante alla luce anche della stretta vicinanza cronologica rispetto all'intervento sillano, di cui, l'oratore, doveva aver avuto cognizione diretta.

La doppia specificazione *testamentaria nummaria* attestata da Cicerone, però, unita alla sopra ricordata non omogenea denominazione di questo provvedimento nelle fonti, soprattutto negli studi meno recenti, è servita come base per la teorizzazione dell'esistenza di due distinte leggi, l'una detta *testamentaria*, l'altra *nummaria*<sup>13</sup>. Ancora in diverse edizioni moderne del testo delle *Verrinae* si può osservare l'influenza di questo orientamento storiografico, allorché gli editori inseriscono una virgola fra *testamentaria* e *nummaria*, proprio al fine di segnalare come Cicerone intendesse riferirsi in questo luogo a due distinte *leges*<sup>14</sup>. Nonostante ancora in anni recenti vi si sia stato chi ha sostenuto come non possa considerarsi del tutto chiaro se Silla abbia rogato una o due diverse leggi<sup>15</sup>, la maggior parte degli studiosi preferisce schierarsi in favore di una unicità del provvedimento, sia pure articolato in due *capita*<sup>16</sup>.

A ben vedere, in effetti, se si eccettua il riferimento ciceroniano che può, apparentemente, prestarsi ad una simile lettura, non ci sono motivi sostanziali che possano giustificare l'ipotesi che il dittatore si sia reso promotore di due distinti

---

Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere* (Milano 2007) 120, in part. nt. 15.

<sup>13</sup> Vd., per es., fra gli studi più risalenti, R.J. Pothier, *Pandectae Justinianae* XX (Parisi 1823) 362 «Duplex fuit *lex Cornelia de falsis*: et 1<sup>o</sup>. Ea quae dicitur *testamentaria*, quia ad sola testamenta pertinebar, eorumque fidem adstruendam [...] 2<sup>o</sup>. Altera porro *Cornelia lex de falsis*, ad rem nummariam seu monetariam pertinet, ideoque *nummaria* dicitur.»; J. Cuiacio, *Comment. ad titulum XXII*, in *Opera omnia* IX (Neapoli 1722) 1495 ss.; A. Schulting, *Notae ad Digesta seu Pandectas* (Lugduni Batavorum 1832) 363 «duae diversae leges fuerint, an duo tantum ejusdem Legis diversa capita, disputant Interpp.».

<sup>14</sup> Si vd. W. Peterson, *M. Tulli Ciceronis orationes* III<sup>2</sup> (Oxford 1917).

<sup>15</sup> In tal senso O.F. Robinson, *The Criminal Law* cit. 36. Decisamente in favore di due distinti provvedimenti J.A. Crook, *Lex Cornelia de falsis*, in *Athenaeum* 65 (1987) 164, in part. nt. 3: «the run of Cicero's phrase, "*Cornelia testamentaria nummaria ceterae complures*" is, to my ear, in favour of there having been two enactments», anche se, in chiusura del suo contributo, p. 167, propone una ricostruzione del provvedimento in senso unitario.

<sup>16</sup> Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 669 s.; C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 392; H.F. Hitzig, s.v. «*falsum*» cit. 1973 s.; G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 356; U. Brasiello, s.v. «*falso (diritto romano)*» cit. 34; G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1487 s.; F. Marino, *Cic. Verr. II,1,42,108* cit. 137; Id., *Il falso testamentario* cit. 634 s.; B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 1 s. e nt.1; E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 101; M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 97 nt. 14; A. D'Ors, *Contribuciones* cit. 544; S. Schiavo, *Il falso documentale* cit. 120; A. Arrimadas García, *Consideraciones* cit. 103.

provvedimenti, mentre, al contrario, diverse considerazioni, nonché le stesse fonti, suggeriscono la fragilità di tale ricostruzione.

Come si è detto, il nome di questa legge appare spesso abbreviato nella forma *lex Cornelia testamentaria* o *de testamentis*. Se questo dato fosse indicativo dell'esistenza di una legge autonoma rispetto alle previsioni sul falso nummario, dovremmo avere attestazione anche di una omonima legge *nummaria* o *de nummis*. Benché alcuni studiosi moderni abbiano utilizzato l'espressione *lex Cornelia nummaria*<sup>17</sup>, un tal sintagma non trova alcuna corrispondenza nelle fonti antiche, giuridiche e non<sup>18</sup>. Bisogna però ammettere che rispetto al *caput* relativo al falso testamentario, la base documentale su cui si poggia la nostra conoscenza del falso monetale è più esigua. Se alla constatazione che nei *Digesta* queste previsioni sono poste sotto lo stesso titolo si può opporre che tale strutturazione si pone come esito degli sviluppi del *crimen falsi* in epoca imperiale, con l'inclusione estensiva di nuove figure d'illecito, più rilevante appare la testimonianza delle *Pauli sententiae*.

5.25.1: *Lege Cornelia testamentaria tenetur, qui testamentum quodve aliud instrumentum falsum sciens dolo malo scripserit recitaverit subiecerit suppresserit amoverit resignaverit deleverit, quodve signum adulterinum sculpsit, fecerit, expresserit, amoverit, resaverit, quive nummos aureos, argentos adulteraverit laverit conflaverit raserit corruerit vitiaverit, vultuve principum signatam monetam praeter adulterinam reprobaverit: honestiores quidem in insulam deportantur. humiliores autem aut in metallum dantur aut in crucem tolluntur: servi autem post admissum manumissi capite puniuntur.*

All'interno di questa raccolta pseudoepigrafa, nel titolo venticinquesimo, rubricato *ad legem Corneliam testamentariam*, il provvedimento sillano viene presentato nella sua unitarietà. Nonostante alcune imprecisioni che rimandano evidentemente a sviluppi successivi<sup>19</sup>, appare significativo che la *lex Cornelia*

---

<sup>17</sup> Si vd. per es. E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 235, che utilizza questa titolatura senza però con questo ipotizzare l'esistenza di due leggi distinte.

<sup>18</sup> Solo in D. 48.10.9 pr. (Ulp. 8 *de off. procons.*), relativamente al falso nummario, si usa la generica espressione *lex Cornelia*, senza ulteriori specificazioni.

<sup>19</sup> Come il riferimento al *vultus principum* o alla differenziazione di sanzione fra *humiliores* ed *honestiores*.

*testamentaria* sia presentata come un provvedimento volto a disciplinare non solo le ipotesi di falsificazione di testamenti e *signa* ma anche di monete<sup>20</sup>.

Gli stessi caratteri della “riforma” sillana sembrano avallare questa lettura in senso unitario. Il dittatore, con la sua azione, tende a razionalizzare la materia criminale, anche ponendo insieme, nelle competenze di una unica *quaestio*, illeciti precedentemente differenziati<sup>21</sup>. Sembrerebbe quanto meno strano che questi abbia poi deciso di attribuire a due diverse corti la cognizione dei casi di falsificazione di monete e di testamenti, che sarebbero stati invece facilmente accostabili<sup>22</sup>.

Alla luce di queste considerazioni non si può non pensare che ad una unica legge, con cui Silla pose, per la prima volta, i casi di falsificazione sul piano della repressione criminale.

Di questa legge, come delle altre omologhe, non possediamo il testo originario<sup>23</sup>, ma solo testimonianze indirette, prodotte, per lo più, dalla giurisprudenza posteriore e spesso viziate dalla inserzione di previsioni successive. Di qui nasce il problema di chiarire quale fosse la sua portata originaria.

Accogliendo la titolatura *lex Cornelia testamentaria nummaria* si potrebbe ammettere, *de plano*, come il nome stesso suggerisce, che Silla intendesse circoscrivere il suo campo di applicazione alle sole ipotesi di falsificazione di testamenti e monete.

Kocher<sup>24</sup>, a tal proposito, ha ammesso, la possibilità che, oltre queste fattispecie, l'originaria formulazione della *lex Cornelia* prevedesse anche la *suppositio partus*. Lo studioso, però, non illustra chiaramente le motivazioni a sostegno delle sue asserzioni<sup>25</sup>, il che rende questa ipotesi alquanto dubbia<sup>26</sup>. A ciò deve inoltre

---

<sup>20</sup> In tal senso anche Ps. Asc. in *Verr.* II 1.108 [Stangl 248] che, nonostante la lacuna, esemplifica la *lex Cornelia testamentaria nummaria*, facendo riferimento ad una sua unitarietà di previsioni.

<sup>21</sup> Come avvenne per esempio nel caso della *quaestio de sicaris et veneficis*, vd. B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 146; U. Brasiello, *Note introduttive allo studio dei crimini romani* cit. 163; D. Cloud, *Leges de Sicariis: the first Chapter of Sulla's Lex de Sicariis*, in *ZSS.* 126 (2009) 114 ss.

<sup>22</sup> Vd. U. Brasiello, *Note introduttive allo studio dei crimini romani* cit. 164, secondo cui la base comune è costituita dall'azione di falsificazione, in quanto in entrambe le ipotesi «il crimine si può commettere creando artificialmente qualcosa di nuovo (...) o di guastare ciò che preesisteva».

<sup>23</sup> J.A. Crook, *Lex Cornelia de falsis* cit. 167, propone, sulla base delle testimonianze indirette che possediamo, una palingenesi del testo, però dichiaratamente dubitativa («it may have looked like this, but it may not»). Cfr. anche E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 117.

<sup>24</sup> *Überlieferter* cit. 195 ss., seguito poi da J.A. Crook, *Lex Cornelia de falsis* cit. 167, che però ammette, p. 164 nt. 6, «but I do not understand why the offence could not have been added».

<sup>25</sup> Viene riportato come prova l'episodio di Lepida (*Tac. ann.* 3.22-23). La vicenda, che si svolge durante il principato di Tiberio, vede la donna sottoposta a *cognitio* senatoria per *partus suppositus*, cui poi si aggiunsero anche altre accuse quali adulterio, tentativi di avvelenamento e consultazione di

aggiungersi che è oggetto di vivo dibattito tra gli studiosi il rapporto fra *partus suppositus* e *crimen falsi*<sup>27</sup>.

Vi è stato chi ha sostenuto che questo illecito sarebbe da inserirsi fra gli autonomi *crimina extraordinaria* introdotti, attraverso la *cognitio extra ordinem*, in età

---

magi caldei sulle sorti della *domus Caesaris*. Dopo alterne vicende il processo si concluse con la condanna di Lepida, cui venne comminata come pena l'*aqua et igni interdictio*. Dal testo non emerge nulla però che possa collegare la fattispecie al falso o alle originarie previsioni della *lex Cornelia*, cui fra l'altro non si fa alcun cenno. L'unico elemento di raccordo potrebbe essere la tipologia di pena cui venne condannata Lepida, la stessa fissata per i casi di falso, ma si tratta di un dato non probante, in quanto questa venne decisa, contro anche l'opinione di quanti proponevano una sanzione più mite (Tac. *ann.* 3.23.2), a seguito di diverse valutazioni relative al comportamento tenuto dalla donna e non perché era quella fissata dalla *lex Cornelia*. Se è vero che comunque vigeva la prassi per il senato di avocare a sé, in date circostanze, la cognizione di taluni casi, benché esistessero apposite *quaestiones* per questi competenti (vd. B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 236 ss.), per la gravità dei fatti o per il particolare lignaggio dei coinvolti (in questo caso Lepida apparteneva alla famiglia degli Emilii), non sembra che l'episodio possa fornire dati inoppugnabili rispetto alla tematica discussa. G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale* cit. 757, in particolare, sostiene che il processo contro Lepida, lungi dal costituire un indizio circa la presenza del *partus suppositus* fra le originarie previsioni della *lex Cornelia*, «conferma invece la libertà del tribunale senatorio di punire come delitto legale di falso, fatti diversi da quelli che la *lex Cornelia* specificamente contemplava. (...) Questo di Lepida può essere stato uno dei precedenti, dei quali i successivi organi giudicanti e i successivi giuristi è verosimile abbiano tenuto conto nel contribuire a formare la prassi, secondo cui la supposizione di parto era punibile a titolo di falso».

<sup>26</sup> Anche W. Kunkel, *Über die Entstehung des Senatsgerichts* (München 1696) [=in *Kleine Schriften* cit. 308] ammette questa ipotesi, motivandola, forse in modo alquanto forzato e vago, con la constatazione che si sarebbe trattato di un crimine connesso al problema delle successioni (però naturalmente *ab intestato* e non testamentarie). Più interessanti le osservazioni di F. Reduzzi Merola, *Crimen falsi e suppositio partus*, in *Δύνασθαι διδάσκειν. Studi in onore di F. Càssola per il suo ottantesimo compleanno* (Trieste 2006) 353 s., che pone l'attenzione su Cat. 67.45-48: *praeterea addebat quendam, quem dicere nolo/ nomine, ne tollat rubra supercilia./ Longus homo est, magnas cui lites intulit olim/ falsum mendaci ventre puerperium*. Si tratta dei versi finali del cd. carme "della porta", in cui la porta della casa veronese elenca al viandante tutte le scelleratezze compiute dal padre e dalla moglie di Balbo. Nel parlare degli amanti della donna, si accenna, in questi versi, ad un uomo, di cui si tace il nome, che, però, ai contemporanei, la descrizione fisica doveva rivelare, specificando il suo coinvolgimento in un processo «per il falso figlio di una falsa gestante». «Il richiamo al *falsum pauperium* induce a pensare che il *partus suppositus* fosse contemplato nell'ambito del *crimen falsi* come previsto dalla *lex Cornelia*, anche se il contesto poetico non permette di capire il ruolo che "il rosso" avrebbe avuto nella vicenda processuale». Ciò che desta perplessità però è il ricorso nella fonte all'espressione *lites inferre*, che, sebbene l'autrice noti essere attestata in Cic. *pro Cluent.* 41.116 con riferimento all'ambito penale, potrebbe essere anche indicativa di una originaria persecuzione di questo illecito in ambito civilistico. Cfr. A. Torrent, *Suppositio partus – crimen falsi*, in *AHDE.* 52 (1982) 223; A. Metro, *La datazione dell'editto de inspiciendo ventre custodiendoque partu*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz II* cit. 944 ss.

<sup>27</sup> Vd. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 676; A. Torrent, *Suppositio partus* cit. 223 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 149 ss.; O.F. Robinson, *The Criminal Law of Ancient Rome* cit. 37; F. Reduzzi Merola, *Crimen falsi e suppositio partus* cit. 351 ss.; G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale* cit. 756 s.

imperiale<sup>28</sup>. Le fonti mostrano, però, chiaramente come questo sia stato presto attratto nel concetto di falso<sup>29</sup>. Ciò che non risulta immediatamente intellegibile è quando storicamente questa inclusione sia avvenuta.

Si potrebbe ipotizzare, vista la collocazione della fattispecie nei commenti giurisprudenziali alla *lex Cornelia*, che l'estensione sia avvenuta abbastanza precocemente<sup>30</sup>. L'attenzione però prestata dai giuristi al porre in rilievo alcune peculiarità processuali proprie di questo caso<sup>31</sup>, suggerisce una non originaria inclusione di questa ipotesi in una legge istitutiva di un *iudicium publicum*<sup>32</sup>, quale era appunto la *lex Cornelia*.

## 2. La *lex Cornelia testamentaria nummaria*.

Nel quadro della riorganizzazione sillana dei tribunali criminali, la *quaestio de falsis* è stata efficacemente definita come una «creazione originale di Silla»<sup>33</sup>. Benché la *lex Cornelia* non avesse introdotto una novità sul piano sostanziale, la sua importanza fu decisiva su quello procedurale, in quanto, per la prima volta, con essa, le ipotesi di falsificazione di testamenti e monete, che pure precedentemente, in diversi momenti e modi, erano state poste in rilievo nel sistema giuridico romano, vennero sottoposte a cognizione criminale.

---

<sup>28</sup> M. Lauria, *Accusatio – inquisitio* cit. 315. Cfr. G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale* cit. 757.

<sup>29</sup> D. 48.2.11.1 (Macer 2 *de publ. iudic.*): ... *si dicat suppositum ab ea partum, quo magis coheredem haberet, sed ream eam lege cornelia facere permissum ei non est*. Cfr. D. 48.10.19.1 (Paul. 5 *sent.*) [= PS. 5.25.1 b.]; D. 48.10.30. pr.-1 (Mod. 12 *pand.*).

<sup>30</sup> G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1515 s., evidenzia come i commenti sui vari casi ricompresi nella *lex Cornelia* traditi in D. 48.10.30 (Mod. 12 *pand.*); D. 48.10.19 (Paul. 5 *sent.*); D. 48.10.9 (Ulp. 8 *de off. procons.*); D. 48.10.1 (Marc. 14 *inst.*) «dimostrano che i medesimi erano fatti seguendo un ordine cronologico, non sempre esatto, è vero, ma verace nelle sue principali linee». Il *partus suppositus* avrebbe costituito «una delle prime estensioni» della *lex Cornelia*. Di diversa opinione, A. D'Ors, *Contribuciones* cit. 551 e nt. 86, pone la supposizione di parto fra le ultime estensioni cui la *lex Cornelia* sarebbe stata soggetta nel III sec. d.C. In particolare l'inclusione nella fattispecie di falso sarebbe stata motivata dal fatto che il *partus suppositus* «implicaba normalmente una utilización de certificado falso». Anche A. Torrent, *Suppositio partus* cit. 235, pensa ad un accostamento avvenuto solo in una età più avanzata. Lo studioso, in particolare, pensa alla attività legislativa imperiale della fine del II sec. d.C.

<sup>31</sup> D. 48.10.30.1 (Mod. 12 *pand.*): *De partu supposito soli accusant parentes aut hi, ad quos ea res pertineat: non quilibet ex populo ut publicam accusationem intendat*; D. 48.10.19.1 (Paul. 5 *sent.*): *Accusatio suppositi partus nulla temporis praescriptione depellitur, nec interest, decesserit nec ne ea, quae partum subdidisse contenditur*.

<sup>32</sup> Cfr. G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1515.

<sup>33</sup> B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit. 149.

Oltre a stabilire le linee di funzionamento della *quaestio de falsis*, la *lex testamentaria nummaria* sillana conteneva una precisa descrizione degli illeciti che andava a sanzionare e ne fissava la pena<sup>34</sup>.

La nostra conoscenza dei contenuti di questo provvedimento si basa soprattutto sulle testimonianze di giuristi di epoca imperiale, i quali, testimoni degli ulteriori sviluppi della materia, conservano nei loro commenti frammiste indistintamente alle previsioni originarie notazioni derivate dalle successive estensioni e modificazioni avvenute, in particolare, per mezzo di *senatusconsulta* e *constitutiones principum*.

## 2.1 Falso testamentario.

Nella ricostruzione delle originarie previsioni della *lex Cornelia*, relativamente al falso testamentario, la fonte principale, di cui possiamo giovarci, è costituita da un frammento di Paolo conservato in D. 48.10.2 (3 *ad Sab.*):

Qui testamentum amoverit, celaverit, eripuerit, deleverit, interleverit, subiecerit, resignaverit, quive, testamentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo, cuiusve dolo malo id factum erit, legis Cornelia poena damnatur.

Considerato la testimonianza più completa relativamente ai contenuti della *lex Cornelia* in tema di falso testamentario<sup>35</sup>, questo escerto individua ed elenca le diverse tipologie di azioni riconosciute come atte a compiere falsificazione e pertanto

---

<sup>34</sup> Cfr. G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1502; U. Brasiello, *Note introduttive allo studio dei crimini romani* cit. 162 s.; R.A. Bauman, *The leges iudiciorum publicorum and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in ANRW. II.13 (Berlin-New York 1980) 116 ss. Per quanto riguarda la sanzione fissata da questa legge, in epoca sillana era la pena di morte, che poteva essere evitata con il ricorso all'esilio volontario, poi tramutato in vera e propria pena (cfr. D. 48.10.33 [Mod. 3 *de poen.*]). Nel contesto della *cognitio* imperiale l'originaria sanzione viene sostituita e variata a seconda che i coinvolti fossero *honestiores* (ad essi si infligge la *deportatio in insulam*, con confisca dei beni), *humiliores* (condanna *ad metalla* o *crucifixio*) o schiavi (cui è riservato il *supremum supplicium*). Vd. PS. 4.7.1; PS. 5.25.1; PS. 5.25.2; PS. 5.25.7; PS. 5.25.9; CTh. 9.19.2.2; D. 48.10.1.13 (Marc. 14 *inst.*); CJ. 9.22.2; I. 4.18.7. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 670 s.; B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 9 e nt. 26; A. Torrent, *Moneda credito y derecho penal monetario en Roma (s. IV a.C. – IV d.C.)*, in SDHI. 73 (2007) 150. Più in generale, E. Levy, *Die römische Kapitalstrafe* (Heidelberg 1931) 30 ss. [=in *Gesammelte Schriften* II (Köln-Graz 1963) 344 ss.]; B. Santalucia, *Diritto e processo*<sup>2</sup> cit.249 ss.; Id., s.v. «pena criminale», in *Enciclopedia del diritto* XXXII (Milano 1982) [=in *Studi di diritto penale* cit. 239 ss.]; S. Giglio, *Humiliores*, in *Studi per Giovanni Nicosia* IV (Milano 2007) 149 ss.

<sup>35</sup> G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1510; F. Marino, *Il falso testamentario* cit. 636 s.; S. Schiavo, *Il falso documentale* cit. 121.

assoggettate alla *poena legis Corneliae*. L'elencazione dei comportamenti sanzionati si presenta bipartita. In primo luogo l'attenzione viene focalizzata sul caso del *testamentum (verum)* e su quegli atti che possono comportare la sua "falsificazione" (*amovere, celare, eripere, delere, interlinere, subicere, resignare*), seguono quindi le ipotesi di illecito legate al *testamentum falsum (scribere, signare, recitare)*.

Nella percezione di un moderno questa disposizione della materia, che pone l'accento prima sulle azioni di falsificazione di un testamento autentico e solo in secondo ordine sul caso della realizzazione ed uso di un testamento falso, potrebbe apparire strana. In un provvedimento mirante a sanzionare il falso ci si aspetterebbe, infatti, prima un riferimento alla realizzazione di un testamento non autentico, poi quello ad un testamento autentico variamente manomesso. Proprio una tale constatazione ha portato Piazza ad ipotizzare «un capovolgimento dell'ordine di formulazione delle fattispecie criminose»<sup>36</sup>, con conseguente lontananza del testo rispetto alla possibilità di una fedele riproduzione dei contenuti della legge sillana, e ad accordare maggiore attendibilità a quanto riportato in PS. 4.7.1:

Qui testamentum falsum scripserit recitaverit subiecerit signaverit suppresserit amoverit resignaverit deleverit, poena legis Corneliae de falsis tenebitur, id est in insulam deportatur.

Anche in questo passo delle *Pauli Sententiae* sono riprodotte, grossomodo, le medesime azioni ricordate in D. 48.10.19. La prima e più evidente differenza è, però, l'ordine seguito nell'elencazione, che si apre con il riferimento al *testamentum falsum*. Le condotte illecite sanzionate sono, inoltre, riportate di seguito senza una differenziazione esplicita, come è possibile osservare invece nel frammento dei *Digesta*, fra quelle legate ad un testamento vero o falso.

Se l'ordine seguito dalle *Pauli Sententiae* sembra essere quello più vicino alla nostra percezione, bisogna però considerare, come Archi ha ben evidenziato, che «i classici videro esattamente che dal punto di vista logico è falso tanto la soppressione, il celamento, la amozione ecc. di un testamento vero, quanto la creazione, l'uso ecc. di uno falso»<sup>37</sup>. Entrambe le ipotesi si porrebbero sullo stesso piano in quanto presenterebbero medesimi elementi di falsificazione. Lo studioso riconosce che

---

<sup>36</sup> *La disciplina del falso* cit. 124.

<sup>37</sup> G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1511.

«bisogna però convenire che alla mentalità comune questa concezione logica non si presenta subito chiara»<sup>38</sup>, però, probabilmente, proprio questo potrebbe essere indicativo di una maggiore fedeltà del testo paolino dei *Digesta*, rispetto alla originaria disposizione della materia nella *lex Cornelia*, di contro ad una “semplificazione” delle *Pauli Sententiae*, che, come specchio di una meno elaborata concezione della problematica in età post classica, preferirebbero porre l’attenzione, in particolare, al *falsum testamentum*<sup>39</sup>. A meno che non si ipotizzi una integrazione del testo fra *signaverit* e *suppresserit* con un inciso come <*sciens dolo malo, verumve*><sup>40</sup>, la stessa assenza di qualsivoglia riferimento al testamento vero, nonostante i riferimenti alle azioni del *supprimere*, *amovere*, *resignare* e *delere*, che non avrebbero senso in relazione ad un testamento falso, può essere letta nel senso di compendio semplificato<sup>41</sup>. Riconosciuto come oggetto di sanzione il *falsum testamentum* non ci si curerebbe di differenziare fra creazione *ex novo* di un tal documento contraffatto e le azioni di falsificazione rispetto ad un documento di per se autentico.

Se si accolgono queste osservazioni, maggiore attendibilità e completezza dovrà essere riconosciuta quindi alla testimonianza dei *Digesta*.

Guardando ai contenuti specifici dei due passi sopra riportati, si può notare come dal loro confronto emerga l’elencazione di undici azioni punite come falso. Seguendo la bipartizione proposta in D. 48.10.2, la falsificazione di un testamento (autentico) poteva attuarsi attraverso l’*amovere*, il *celare*, l’*eripere*, il *delere*, l’*interlinere*, il *subicere* e il *resignare*, cui è da aggiungersi il *supprimere* di PS. 4.7.1, mentre in relazione al *testamentum falsum* si individuano le azioni dello *scribere*, del *signare* e del *recitare*.

Ponendo l’attenzione sulle azioni di falsificazione di un testamento vero si riscontra come queste si indirizzino non solo ai contenuti ma anche alle *tabulae*

---

<sup>38</sup> G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1511.

<sup>39</sup> G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1511 s.

<sup>40</sup> In tal senso Ph.E. Huschke, *Iurisprudentiae Anteiustinianae reliquiae*<sup>6</sup> cit. 500.

<sup>41</sup> Cfr. C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 393, «la relazione delle *Sententiae* pare malamente abbreviata, perché non tien chiaramente distinta la fabbrica o l’uso (*recitatio*) di un testamento falso e la soppressione o l’alterazione di un testamento genuino. È possibile che l’abbreviazione si debba ai Visigoti».

stesse, nella loro dimensione materiale. Il sottrarre (*amovere*<sup>42</sup>), il nascondere (*celare*<sup>43</sup>), come anche il distruggere (*delere*<sup>44</sup>), le *tabulae testamenti*, rendendo inaccessibile il testo, vengono considerati come una forma di falsificazione dello stesso, al pari dell'*interlinere*<sup>45</sup>, che comportava una diretta cancellazione operata sul testo.

Fra le azioni elencate compare l'*eripere*. Si tratta di un termine interessante, che indica propriamente una azione violenta di sottrazione<sup>46</sup>. In questo senso sarebbe da giustapporsi ad *amovere*, che indicherebbe una sottrazione occulta<sup>47</sup>.

Ancora ad un aspetto materiale si riferisce il termine *subicere*<sup>48</sup>, che allude ad una azione di sostituzione. Sebbene le sequenze riprodotte nei due escerti presi in esame non siano del tutto coincidenti, proprio la diversa collocazione di questo

---

<sup>42</sup> Nelle fonti spesso questo termine appare associato al furto. Cfr. Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* I cit. s.v. «*amoveo*» 223 «est a loco moveo, a loco aufero, removeo»; *ThLL*. I cit. s.v. «*amoveo*» 1975 ss.

<sup>43</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* I cit. s.v. «*celo*» 574; *ThLL*. III (Lipsiae 1909) s.v. «*celo*» 765 ss. Spesso il termine *celare* si trova nelle fonti associato ad *amovere* (vd., per es., D. 43.5.3.6 [Ulp. 68 *ad ed.*]; CJ. 9.22.14). Secondo E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 26, l'azione si concretizzerebbe nel murare le *tabulae* ovvero nel rendere inaccessibile («*unzugänglich*») il luogo in cui esse si trovano.

<sup>44</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* II cit. s.v. «*deleo*» 574; *ThLL*. V/1 (Lipsiae 1910) s.v. «*deleo*» 433 ss. Sebbene il termine possa indicare anche la cancellazione di un testo scritto, in questo caso si riferisce alla distruzione materiale delle *tabulae testamenti*.

<sup>45</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* II cit. s.v. «*interlino*» 901, in senso proprio «est scripturam (...) corrumpere, destruere»; *ThLL*. VII/1 (Lipsiae 1989) s.v. «*interlino*» 2219.

<sup>46</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* II cit. s.v. «*eripio*» 295, «per vim tollere»; *ThLL*. V/2 (Lipsiae 1935) s.v. «*eripio*» 788; D. 2.7.4 pr. (Paul. 4 *ad ed.*): *eripere enim est de manibus auferre per raptum*.

<sup>47</sup> In tal senso Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 670, part. nt. 4; C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 393. E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 24, rilevando una singolarità d'uso di questo termine rispetto ad una atipicità dell'ipotesi di una sottrazione per vim delle *tabulae testamenti*, ipotizza che nel testo *eripere* sarebbe «*ein verschriebenes subripere*». Questo termine indicherebbe una sottrazione occulta (cfr. Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* IV cit. s.v. «*surripio*» 627), però, benché il suo uso appaia attestato anche in D. 48.10.16 pr. (Paul. 3 *resp.*) e CJ. 9.22.4 in riferimento al testamento, in questo contesto il suo significato appare molto simile a quello di *amovere*. In tal senso F. Marino, *Il falso testamentario* cit. 650, evidenzia come «*subripere*, eccettuata qualche sfumatura (...) ha un significato molto simile a quello di *amovere*, indicando entrambi i termini azioni rientranti di per se nel concetto di furto». Portando a sostegno quanto riprodotto in D. 48.10.16.2 (Paul. 3 *resp.*): *sed et ceteros, qui in rationibus tabulis litteris publicis aliave qua re sine consignatione falsum fecerunt vel, ut verum non appareat, quid celaverunt subriperunt deleverunt subiecerunt resignaverunt, eadem poena adfici solere dubium non esse*, nota che «*subripere* occupa la stessa posizione che ha *eripere* nel passo dal commentario *ad Sabinum* tra *celare* e *delere*. Solo che qui manca *interlinere* e, soprattutto, manca *amovere*. *Subripere* non appare mai insieme con *amovere*». M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 139, considera quella dell'*eripere* una «ipotesi alquanto improbabile per il testamento, custodito di solito in luogo sicuro, e che è dubbio fosse prevista in maniera autonoma dalla legge».

<sup>48</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* IV cit. s.v. «*subjicio*» 535.

termine desta qualche perplessità, che si riverbera, poi, sulla individuazione dell'oggetto della sostituzione. Mentre nel frammento dei *Digesta* si fa esplicita menzione del *subicere* fra i comportamenti volti ad alterare un testamento autentico, nelle *Pauli Sententiae* il ricordo di questa azione viene a porsi fra *recitaverit* e *signaverit*, legandosi in questo modo, logicamente, al *falsum testamentum*<sup>49</sup>. Per risolvere questa “contraddizione” Ferrini, che spiega la fattispecie come «l'insinuazione di un testamento falso nel posto del vero o dove dovrebbe trovarsi il vero», ponendo quindi come oggetto del *subicere* il *testamentum falsum*, proponeva un adeguamento della serie riportata nei *Digesta* a quella delle *Pauli Sententiae*<sup>50</sup>. Una simile proposta, però, contrasta con quanto le fonti ci conservano. Infatti se è vero che attestato è l'uso di questo termine con, all'accusativo, l'oggetto della indebita sostituzione<sup>51</sup>, proprio in relazione al falso documentale questo appare posto fra le azioni di alterazione di un documento vero<sup>52</sup>. Questi dati sembrano confermare l'ipotesi del *subicere* quale atto sostitutivo di un testamento vero<sup>53</sup>.

---

<sup>49</sup> Questo legame diviene ancora più esplicito laddove si accetti l'integrazione di Huschke.

<sup>50</sup> *Diritto penale romano* cit. 393, in part. nt. 6, secondo cui anche nei passo dei *Digesta* il *subicere*, «che va tolto come inetto dalla prima enumerazione», sarebbe da collocarsi fra *signaverit* e *recitaverit*. Pur giudicando la formulazione delle *Pauli Sententiae* «malamente abbreviata», con questa proposta lo studioso sembra, contraddittoriamente, tributare maggiore fede a questo testo rispetto a D. 48.10.2, cui pure riconosce «maggiore apparenza di fedeltà».

<sup>51</sup> Cfr. PS. 5.25.5: *quive cum argentums aurum poneret, aes stannumque subiecerit, falsi poena coercetur*; D. 13.7.36 pr. (Ulp. 11 *ad ed.*): *Si quis in pignore pro auro aes subiecisset creditor, qualiter teneatur, quaesitum est. in qua specie rectissime sabinus scribit, si quidem dato auro aes subiecisset, furti teneri: quod si in dando aes subiecisset, turpiter fecisse, non furem esse.*

<sup>52</sup> Vd. PS. 5.25.5: *qui rationes acta libellos album propositum testationes cautiones chirographa epistulas sciens dolo malo in fraudem alicuius deleverit mutaverit subiecerit subscripserit*; D. 48.10.16.2 (Paul. 3 *resp.*): *Sed et ceteros, qui in rationibus tabulis litteris publicis aliave qua re sine consignatione falsum fecerunt vel, ut verum non appareat, quid celaverunt subriperunt deleverunt subiecerunt resignaverunt, eadem poena adfici solere dubium non esse.* In I. 4.18.7 (*Item lex Cornelia de falsis, quae etiam testamentaria vocatur, poenam irrogat ei qui testamentum vel aliud instrumentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit, subiecerit*) il termine appare posto nella stessa sequenza di PS. 4.7.1. G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1510 nt. 58, spiega questa collocazione ipotizzando uno spostamento o una aggiunta fatta in conformità a quelle stesse idee che avrebbero ispirato le *Pauli Sententiae*.

<sup>53</sup> In tal senso G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1510 s.; E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 24; F. Marino, *Il falso testamentario* cit. 653 s.; J.A. Alejandre, *Estudio historico* cit. 131. M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 135 s., pur riconoscendo maggior valore probante a PS. 4.7.1, sul punto accetta la versione di D. 48.10.2, specificando però: «va, tuttavia, considerato che il *subicere* può convenire in astratto sia al testamento falso sia a quello autentico, si può intendere, cioè, sia come sostituire un testamento falso *ad* uno vero, sia come sostituire un testamento vero *con* uno falso, la sostanza dell'azione non cambia».

Altra azione considerata fonte di falsificazione è il *resignare*<sup>54</sup>, che si pone come parallelo al *signare* per un *falsum testamentum*. Il termine allude ad una azione di rimozione dei sigilli e ad una illecita apertura del testamento<sup>55</sup>.

Per quanto riguarda il *supprimere*<sup>56</sup>, questo è attestato solo dalle *Pauli Sententiae*, il che, se si attribuisce valore preponderante alla testimonianza del Digesto, potrebbe far dubitare della sua inclusione nelle originarie previsioni della *lex Cornelia*<sup>57</sup>. Lungi dall'essere semplice "soppressione" di un testamento autentico<sup>58</sup>, il significato di questo termine sembra essere precisato dalla stessa fonte che ne reca testimonianza:

PS. 4.7.3-5: Testamentum supprimit, qui sciens prudensque tabulas testamenti in fraudem heredum vel legatariorum fidei commissariorum aut libertatum non profert. 4. Supprimere tabulas videtur, qui cum habeat et proferrepossit, eas proferre non curat. 5. Codicilli quoque si lateant nec proferantur, supprimi videbuntur.

Le esemplificazioni riportate nelle *Sententiae* precisano *supprimere* nel senso di fattispecie omissiva, in quanto implica la violazione dell'obbligo giuridico di presentazione delle *tabulae*<sup>59</sup>. Sebbene il termine appaia attestato nelle fonti anche con significato più ampio e generico di "soppressione"<sup>60</sup>, proprio la consequenzialità che lega queste definizioni alla menzione del termine in riferimento alle previsioni della *lex Cornelia*, suggerisce un suo impiego in questo senso più specifico.

---

<sup>54</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* IV cit. s.v. «resigno» 108.

<sup>55</sup> Cfr. D. 48.19.38.7 (Paul. 5 sent.): *qui vivi testamentum aperuerit recitaverit resignaverit, poena corneliae tenetur*.

<sup>56</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* IV cit. s.v. «supprimo» 622 s.

<sup>57</sup> In tal senso F. Marino, *Il falso testamentario* cit. 655.

<sup>58</sup> In questo significato è accolto da M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 139 ss.

<sup>59</sup> Cfr. G.G. Archi, *Interesse privato ed interesse pubblico nell'apertura e pubblicazione del testamento romano*, in *Iura* 20 (1969) 380 ss. [=in *Scritti di diritto romano* II (Milano 1981) 846 ss.] che, in particolare, sofferma l'attenzione sul rapporto fra l'*accusatio falsi* e la clausola editale *testamenta quemadmodum operiantur inspiciantur et describantur*; F. Marino, *Il falso testamentario* cit. 655 ss.; E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 27; J.A. Alejandre, *Estudio histórico* cit. 130 s. M. Scarlata Fazio, s.v. «falsità e falso (storia)» cit. 509, rispetto a queste specificazioni, «non si tratta, evidentemente, di disposizioni originali della *lex Cornelia*, ma piuttosto di un commento di Paolo alla stessa; ciò risulta chiaramente dal fatto che si parla pure di codicilli che alla epoca della *lex Cornelia* non erano ancora entrati a far parte della sua pratica giuridica». Lo studioso lascia intuire che lo stesso *supprimere* potrebbe considerarsi una aggiunta posteriore.

<sup>60</sup> Una attenta analisi sul valore del termine, con riferimento al suo impiego nelle fonti, in F. Marino, *Il falso testamentario* cit. 656 ss.

Per quanto riguarda il caso del *testamentum falsum*, sia le *Sententiae* che i *Digesta* testimoniano, concordemente, se si esclude il riferimento al *subicere*, la repressione di tre specifiche azioni: *scribere*, *signare* e *recitare*<sup>61</sup>.

La realizzazione di un testamento falso presuppone naturalmente una scrittura mendacia dei contenuti dello stesso. La legge, quindi, sanzionava in primo luogo la stesura per iscritto di *tabulae testamenti* con contenuti difformi rispetto alle ultime volontà del testatore ovvero a questi falsamente attribuite<sup>62</sup>.

Come si è avuto modo di osservare nella prassi testamentaria romana il solo documento scritto non aveva di per se valore dispositivo ma solo probatorio. L'importanza delle *tabulae testamenti* venne ad evidenziarsi, in particolare, a seguito della introduzione della tutela pretoria della *bonorum possessio secundum tabulas*, per la cui concessione, però, era richiesta non solo la scrittura ma anche la presenza di *signa*. In questo senso il *signare* è da leggersi come sciente apposizione di sigillo ad un *falsum testamentum*.

Lo *scribere* ed il *signare* alludono quindi a due momenti essenziali e necessari nella creazione materiale di un testamento. Queste azioni possono connotarsi come illeciti laddove finalizzate alla realizzazione di un *testamentum falsum*, anche se non sempre una scrittura mendace presuppone una altrettanto mendace *obsignatio*<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Cfr. D. 47.11.6.1 (Ulp. 8 *de off. procons.*); PS. 5.25.1; I. 4.18.7.

<sup>62</sup> E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 18; S. Serangeli, *Studi sulla revoca del testamento* cit. 128; F. Marino, *Il falso testamentario* cit. 641. A. D'Ors, *Contribuciones* cit. 545, spiega il termine come «el hacer (...) un falso testamento», mentre J.A. Alejandre, *Estudio historico* cit. 130, fa riferimento ad una ipotesi di imitazione della scrittura.

<sup>63</sup> Un testamento falso poteva essere scritto e sigillato anche da persone diverse. Ciò comporta che non necessariamente i *signatores* fossero consapevoli del suo contenuto falso ovvero scienti complici della falsificazione. Cfr. Cic. *pro Cluent.* 13.37: *Cum esset adulescens apud mulierculam quandam, atque ubi pernoctarat ibi diem posterum commoraretur, Avillius, ut erat constitutum, simulat se aegrotare et testamentum facere velle. Oppianicus obsignatores ad eum, qui neque Asuvium neque Avillium nossent, adducit et illum Asuvium appellat. Ipse testamento Asuvi nomine obsignato discedit; Avillius ilico convalescit; Asuvius autem brevi illo tempore, quasi in hortulos iret, in harenarias quasdam extra portam Esquilinam perductus occiditur.* Fra le malefatte che Cicerone attribuisce ad Oppianico vi è anche la realizzazione di un falso testamento. Dal racconto emerge chiaramente che se la presenza di *obsignatores* era necessaria alla realizzazione del suo scopo, non ugualmente necessaria era la loro complicità. Oppianico, infatti, nel perpetrare il suo illecito, si era servito di *obsignatores* che non conoscevano né Asuvio né Avillio, incapaci quindi di riconoscere l'inganno. Riguardo la possibilità per questi signatari di essere imputati per falso, l'assenza di dolo dovrebbe far pensare ad un loro non coinvolgimento. Svetonio, però, ricorda (*Aug.* 33): *cum de falso testamento ageretur omnesque signatores lege Cornelia tenerentur, non tantum duas tabellas, damnatoriam et absolutoriam, simul cognoscentibus dedit, sed tertiam quoque, qua ignosceretur iis, quos fraude ad signandum vel errore inductos constitisset.* Facendo riferimento alla attenzione e moderatezza di Augusto nei giudizi, Svetonio ricorda questo caso di *cognitio* personale del *princeps* in tema di falso

Oltre che la creazione di un testamento falso, sanzionata è anche la sua *recitatio*. Variamente tradotto come “uso”<sup>64</sup> ovvero “uso giudiziale”<sup>65</sup>, il termine ha, in realtà, il più specifico significato di «*palam legere*»<sup>66</sup>. Come è stato notato, nelle fonti l’espressione *recitare testamentum* «si riferisce ad un momento ben determinato, quello della lettura pubblica del testamento fatta avanti ai *testes*, che hanno apposto il loro sigillo e convocati lo hanno riconosciuto»<sup>67</sup>. Analogamente, quindi, si dovrà ritenere che anche *recitare falsum testamentum* debba legarsi a simili circostanze e che l’azione repressa sia la pubblica lettura di *tabulae* testamentarie contraffatte da parte di una persona a conoscenza della loro falsità<sup>68</sup>.

Oltre le ipotesi fin qui illustrate, la *lex Cornelia* doveva contenere, come suggerisce l’attenzione al *signare*, anche specifiche indicazioni relative alla falsificazione dei *signa*<sup>69</sup>.

---

testamentario. Benché i *signatores* fossero tutti punibili in base alla legge Cornelia, Augusto fece consegnare ai giudici non solo le due tavolette consuete per la condanna e l’assoluzione, ma anche una terza su cui riportare i nomi di quanti volevano assolvere in quanto chiaramente vittime di un inganno o di un errore. Secondo E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 19, la *lenitas* di Augusto sarebbe consistita nell’aver assicurato agli imputati il voto dei membri del *consilium* ancora indecisi. Su questo episodio vd. anche F. Amarelli, *Consilia principum* (Napoli 1983) 145 s.; F. Marino, *Il falso testamentario* cit. 645.

<sup>64</sup> C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 394.

<sup>65</sup> A. D’Ors, *Contribuciones* cit. 545; J.A. Alejandre, *Estudio historico* cit. 130.

<sup>66</sup> *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae* V (Berolini 1939) s.v. «*recito*» 29; Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* IV cit. «*recito*» 28 «generatim est scripturam vel orationem vel aliud ejusmodi clara voce legere, ut alii adianto et intellegant; et proprie dicitur de iis, qui in causis libellos legunt et testimonia».

<sup>67</sup> G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1521; Id., *Interesse privato ed interesse pubblico* cit. 852 ss.

<sup>68</sup> Vd. anche F. Marino, *Il falso testamentario* cit. 647 s. *Contra*, M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 125 ss. in part. 128, «la *recitatio* era (...) o poteva essere un atto ben più importante che la lettura di un testamento già in sé falso; era l’atto in cui poteva concretarsi la stessa falsificazione». Il presupposto da cui parte la studiosa è che ancora agli inizi del principato il testamento poteva non essere scritto e la *lex Cornelia* non si sarebbe applicata al solo *testamentum signatum*. La *recitatio* sanzionata sarebbe dunque la riproduzione, da parte dei testimoni di un *testamentum per aes et libram*, di contenuti difformi (in tutto o in parte) dalla effettiva volontà del testatore. In questa accezione «*recitare falsum testamentum* doveva avere nella legge la stessa portata commissiva del *crimen falsi* che lo *scribere* ed il *signare*». Questa ipotesi, però, non appare supportata da alcuna fonte. Come si è detto, l’azione espressa da questo termine presuppone la presenza di un testo scritto, quindi il riferimento al *testamentum per aes et libram* sembra ingiustificato, tanto più laddove si consideri che una eventuale falsa riproduzione delle ultime volontà del testatore da parte dei testimoni, in simili contesti, si sarebbe potuta considerare come una forma di falsa testimonianza.

<sup>69</sup> Questa ipotesi è accolta da G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1533 ss.; M. Scarlata Fazio, s.v. «*falsità e falso (storia)*» cit. 509; F. Marino, *Il falso testamentario* cit. 643 ss.

PS: 5.25.1: *Lege Cornelia testamentaria tenetur qui testamentum quodve aliud instrumentum falsum sciens dolo malo scripserit recitaverit subiecerit suppresserit amoverit resignaverit deleverit, quodve signum adulterinum sculpsit fecerit expresserit amoverit reseraverit.*

Anche questo escerto è tratto dalle *Sententiae* pseudo paoline. Come in D. 48.10.2 e PS. 4.7.1, il testo focalizza l'attenzione sulle previsioni della *lex Cornelia*, fornendo un elenco delle azioni sanzionate. Il tenore della prima parte, eccettuata la specificazione *quodve aliud instrumentum falsum*<sup>70</sup>, si presenta molto vicino a quello dell'altro passo delle *Sententiae*, di cui segue grossomodo la struttura. A differenza dei passi sopra esaminati, in riferimento alle azioni connesse con il *falsum testamentum*, si riportano solo i casi dello *scribere* e del *recitare*, mentre non vi è alcuna menzione del *signare*. Questa che potrebbe sembrare una semplice omissione, si giustifica invece alla luce della successiva precisazione relativa ai *signa adulterina*.

L'attenzione del legislatore per questa tipologia di falsificazione potrebbe essere stata suggerita dall'importanza stessa che i sigilli avevano per i testamenti, alla luce soprattutto delle recenti innovazioni pretorie. Il pretore per concedere la sua tutela richiedeva non solo l'esistenza delle *tabulae*, che in un primo momento dovevano essere anche materialmente esibite, ma ugualmente la presenza dei *signa*.

Se è vero che l'attenzione di Silla al falso testamentario si lega, in qualche modo, alla introduzione del *testamentum iure praetorio factum*, il suo provvedimento si può leggere come strumento volto a tutelare quelli che erano i requisiti richiesti per la *bonorum possessio*: le *tabulae* e i *signa*. Sanzionati sarebbero stati non solo la creazione di un testamento falso e le manomissioni di uno vero, ma anche i vari dolosi interventi manipolatori sui sigilli.

La funzione di questa legge non sarebbe stata tutelare, in senso più ampio e generico, la prova documentale, ma soddisfare un bisogno che in quegli anni doveva essersi manifestato in maniera sempre più pressante agli occhi della comunità romana, vale a dire l'esigenza di avere degli strumenti di tutela per la salvaguardia degli interessi connessi al testamento pretorio.

---

<sup>70</sup> Si tratta verosimilmente di una aggiunta posteriore, che presuppone una estensione del *crimen falsi* anche alle falsificazioni di documenti diversi dal testamento.

## 2.2 Falso nummario.

Così come per il falso testamentario, anche nella ricostruzione delle previsioni della *lex Cornelia* relative al falso nummario, la base documentaria di cui possiamo giovarci è costituita da alcuni escerti dei *Digesta* giustinianeî e delle *Pauli Sententiae*. La distanza cronologica che separa queste fonti dalla materia trattata, le rielaborazioni di cui i testi recano traccia, così come la loro reciproca non omogeneità di contenuto, contribuiscono ad aumentare i dubbi circa le fattispecie originariamente represses da Silla, nonché l'oggetto stesso su cui il reato poteva commettersi.

Il primo passo su cui conviene soffermare l'attenzione è PS. 5.25.1:

Lege Cornelia testamentaria tenetur qui testamentum quodve aliud instrumentum falsum sciens dolo malo scripserit recitaverit subiecerit suppresserit amoverit resignaverit deleverit, quodve signum adulterinum sculpsit fecerit expresserit amoverit reseraverit, quive nummus aureos, argenteos adulteravit, laverit, conflaverit, raserit, corruperit, vitiaverit, vultuve principum signatam monetam, praeter adulterinam, reprobaverit.

Dopo aver analizzato i casi di *falsum testamentum* e *signum adulterinum*<sup>71</sup>, la fonte, seguendo sempre il consueto schema enumerativo, procede alla elencazione delle fattispecie di falso nummario. La serie casistica si apre con la specificazione dei possibili oggetti di falsificazione, *nummi aurei* ed *argentei*, rispetto ai quali si individuano le azioni dell'*adulterare*, *lavere*, *conflare*, *radere*, *corrumpere* e *vitiare*. Frutto, evidentemente, di una estensione posteriore è l'ipotesi d'illecito espressa dall'inciso *vultuve principum signatam monetam, praeter adulterinam, reprobaverit*. Benché non direttamente connesso ad una manipolazione materiale della moneta, l'espressione ricorda la possibilità di sanzionare come falso anche la *reprobatio* di monete che, eccettuato il caso in cui manifestamente adulterate, portassero come impronta il *vultus* del *princeps*<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> Su cui si sv. quanto detto *supra*.

<sup>72</sup> E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano* cit. 235 e nt.80, ipotizza che tale previsione, escludendo naturalmente come non genuino il riferimento al *vultus* dell'imperatore, costituisse un comma della *lex Cornelia* fin dalle origini. Nell'includere questa ipotesi nella sua legge sul falso, Silla si sarebbe richiamato al precedente provvedimento di Gratidiano, che «dovette (...) prevedere, e forse

Se questo ultimo caso, già nel riferimento al *vultus principis*, mostra la sua estraneità al dettato originario del provvedimento sillano, a ben vedere l'intera testimonianza delle *Sententiae*, sul punto, merita qualche considerazione.

La prima ipotesi contemplata è quella di *qui nummus aureos, argenteos adulteravit*. Come si è detto la legge Cornelia, stando a quanto riportato nel testo, avrebbe disciplinato i casi di falsificazione monetaria, individuando l'oggetto della sua tutela nelle monete argentee e auree. Se la precisazione relativa ai *nummi argentei* non desta particolare stupore, non uguale discorso può aversi per il riferimento ai *nummi aurei*. Come è stato notato<sup>73</sup>, in età sillana non vi era ancora un regolare uso dell'oro coniato, quindi questa indicazione potrebbe apparire anacronistica ovvero frutto di un successivo aggiornamento.

A tal proposito appare utile il confronto con quanto riportato nei Digesta.

D. 48.10.9 pr. (Ulp. 8 *de off. procons.*): lege Cornelia cavetur, ut, qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri.

Rispetto a quanto osservato in PS. 5.25.1, in questo escerto ulpiano si ricorda che l'ambito di applicazione della *lex Cornelia* sarebbe stato esteso oltre che alla

---

per la prima volta esplicitamente, un "corso legale" della moneta. Da qui sarebbe disceso l'obbligo di accettare «la moneta dello stato», che avrebbe trovato prima nell'editto pretorio, poi nella legge sillana, una forma di regolamentazione. Però, come si è visto, le fonti non offrono alcuna prova a sostegno dell'ipotesi che Gratidiano, nel suo intervento sulla *res nummaria*, avesse previsto anche un tale corso legale della moneta. In tal senso vd. anche P. Grierson, *The Roman Law of Counterfeiting*, in *Essay in Roman Coinage presented to M. Mattingly* (Oxford 1956) 242 ss.; B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 29 s., che sottolinea come non vada dimenticato che la legge di Silla era una legge sul falso, istitutiva di una quaestio per la persecuzione di tale reato, «nella quale ben difficilmente poteva figurare una clausola relativa ad un crimine di natura tanto diversa come la *reprobatio* di monete aventi corso legale nello stato». La stessa collocazione della frase nella parte finale del testo farebbe protendere per una tale ipotesi. M.A. De Dominicis, *Riflessi di costituzioni imperiali del Basso Impero nelle opere della giurisprudenza postclassica* (s.l., ma Trieste, 1955) 71 ss., sostiene che la frase *vultuve principum signatam monetam, praeter adulterinam, reprobaverit* delle *Pauli Sententiae* sia frutto di una sintesi di quanto disposto nella *Novella XVI* di Valentiniano III e Teodosio II, datata al 445 (*Frequens ad nos, Quirites, temerarii ausus querela pervenit, aut in parentum nostrorum contumeliam insigniti solidi eorum nominibus ab omni emptore recusarentur: quod diu inpunitum esse non patiamur. Hoc ergo edicto agnoscat universitas capitale manere supplicium, si quisquam vel domini patris mei Theodosii vel sacrarum necessitudinum nostrarum vel superiorum principum solidum aureum integri ponderis refutandum esse crediderit vel pretio minore taxaverit...*). Cfr. anche G.G. Archi, *Problemi in tema di falso* cit. 1514; M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 143 s.; A. D'Ors, *Contribuciones* cit. 546; J. Heinrichs, *Zwischen falsum und (laesa) maiestas: Münzdelikte im römischen Recht*, in *ZPE*. 166 (2008) 248.

<sup>73</sup> B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 14 ss.; 24.

coniazione di monete argentee adulterine anche all'ipotesi dell'*in aurum vitii quid addere*. A differenza delle *Pauli Sententiae*, che fanno esplicita menzione di monete auree, con questa espressione si vuole alludere ad una pratica di falsificazione dell'oro non monetato<sup>74</sup>. Questa notizia ben si accorda con quella che era la prassi economica del I sec. a.C. In età sillana, infatti, l'impiego dell'oro era legato soprattutto alle grandi transazioni commerciali, ove questo era normalmente usato non in forma coniato bensì in barre, il cui valore era determinato sulla base del peso<sup>75</sup>. Alla luce di queste considerazioni la testimonianza dei *Digesta* sembrerebbe meglio rispecchiare il contesto economico entro cui si sarebbe inserito il provvedimento del dittatore.

Contro una tale ipotesi, Kocher<sup>76</sup> sostiene che non vi sarebbe alcun motivo per escludere che nelle previsioni della *lex Cornelia* accanto ai casi di falsificazione delle monete argentee, fossero contemplati anche quelli delle monete d'oro<sup>77</sup>. Lo studioso, in particolare, struttura la sua argomentazione focalizzando l'attenzione su tre punti: il significato da attribuire al termine *aurum* nell'escerto ulpiano; le testimonianze relative alle serie auree in età presillana (e sillana); le considerazioni relative alla titolatura dei *tresviri monetales*.

Al fine di dimostrare come una eventuale menzione di *nummi aurei* nelle *lex Cornelia* possa considerarsi verosimile, analizzando la testimonianza di D. 48.10.9 pr., lo studioso tedesco evidenzia che in questo contesto il termine *aurum* debba intendersi nel senso di *nummus aureus*<sup>78</sup>, in linea con quello che doveva essere il suo uso consueto in età severiana. Sulla base di tale rilievo, l'espressione *in aurum vitii quid addere* sarebbe da leggersi nel senso di fabbricazione di monete d'oro adulterine<sup>79</sup>. Una ulteriore conferma sarebbe poi fornita dalla evidenza numismatica

---

<sup>74</sup> In tal senso Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens* cit. 402; Id., *Römisches Strafrecht* cit. 673 nt. 2; C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 397; G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 357; P. Grierson, *The Roman Law of Counterfeiting* cit. 242.

<sup>75</sup> Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens* cit. 402; P. Grierson, *The Roman Law of Counterfeiting* cit. 242.

<sup>76</sup> *Überlieferter* cit. 67 ss.

<sup>77</sup> Riprende la tesi di Kocher anche M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 144 ss.

<sup>78</sup> Cfr., su questo doppio significato del termine, Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* I cit. s.v. «*aurum*» 404 s.; *ThLL*. I cit. s.v. «*aurum*» 1526 ss.

<sup>79</sup> E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 67 s. Nella stessa linea anche A. Arrimadas García, *Consideraciones* cit. 111 s. Una ipotesi di mediazione è quella proposta da M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 148. La studiosa, sottolineando l'affermato trimetallismo della monetazione romana nel III sec., considera «impensabile» che Ulpiano potesse riferirsi alla sola pratica della adulterazione dei lingotti d'oro. Si dovrebbe dunque pensare che, con il ricorso al più generico *aurum*, «il giurista

che attesterebbe come già prima di Silla, ma anche, soprattutto, durante la sua dittatura, si sarebbero avuti episodi di coniazioni d'oro. La dimensione di tali emissioni auree sarebbe stata tale da giustificare l'esistenza di una disposizione legislativa contro una loro falsificazione<sup>80</sup>. Terzo elemento posto in rilievo è la titolatura dei monetieri, che già in età sillana appaiono ricordati come *tresviri aere argento auro flando feriundo*. Questi magistrati minori, che prendono il nome dalle funzioni connesse al loro ufficio, mostrando nel loro titolo menzione dell'oro, accanto al bronzo e all'argento, fornirebbero una chiara prova dell'esistenza, in quell'epoca, di numerario aureo circolante<sup>81</sup>.

Benché all'apparenza particolarmente solide, queste argomentazioni, come ha ben evidenziato Santalucia<sup>82</sup>, non sarebbero del tutto inoppugnabili.

Riguardo al primo punto si può osservare come l'attribuzione al termine *aurum* del più specifico significato di moneta, sia pur giustificato dal riferimento all'uso consueto di tale accezione nella prassi linguistica di II e III sec., appare strano se posto in relazione alla articolazione complessiva del testo. Ulpiano, infatti, per due volte usa il termine *nummus* in questo stesso frammento per parlare di monete argentee e plumbee<sup>83</sup>, quindi non si capisce bene perché rispetto a quelle auree abbia scelto di usare una espressione diversa. Sembrerebbe invece che la preferenza accordata ad *aurum* potrebbe leggersi nel senso di contrapposizione rispetto alla successiva locuzione *argenteos nummos*, proprio al fine di segnare una linea demarcativa fra argento coniato e oro non monetato<sup>84</sup>.

Anche l'argomento fondato sulle attestazioni di coniazioni auree fra III e I sec. a.C. non appare necessariamente probante. Per l'epoca presillana abbiamo

---

volesse indicare nel suo insieme sia la falsificazione della moneta, sia l'adulterazione dei lingotti», che ancora in quel periodo costituivano un importante strumento nelle transazioni commerciali e nella gestione delle entrate del tesoro pubblico. Un simile uso omnicomprensivo non sembra però trovare riscontro nelle fonti. Cfr. Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* I cit. s.v. «*aurum*» 404 s.; *ThLL*. I cit. s.v. «*aurum*» 1526 ss.

<sup>80</sup> E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 103 ss.

<sup>81</sup> E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 104.

<sup>82</sup> *La legislazione Sillana* cit. 13 ss.

<sup>83</sup> D. 48.10.9 pr. e D. 48.10.9.2.

<sup>84</sup> B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 16, evidenzia come il termine sia normalmente usato per indicare tanto la moneta coniato quanto il metallo in verghe. La maggiore frequenza del primo significato si legherebbe al fatto che le maggiori attestazioni si riscontrano in testimonianze più tarde, che si legano a contesti economici in cui ormai l'uso dell'oro coniato era divenuto preponderante, di contro al venir meno dell'uso delle barre auree quale mezzo di pagamento nei grandi traffici commerciali.

testimonianza di due soli gruppi di monete d'oro, il cd. oro del giuramento<sup>85</sup> e gli aurei con i tipi Marte/aquila<sup>86</sup>. Benché l'opinione degli studiosi su queste monete non sia del tutto concorde, sia per quanto riguarda la datazione, sia per il valore da attribuire ai singoli pezzi<sup>87</sup>, il punto su cui tutti sembrano concordare è che siano state frutto di coniazioni straordinarie, occasionate da una situazione di emergenza<sup>88</sup>. Ancora in tal senso sono da leggersi anche le emissioni di monete auree promosse da Silla fra l'83 e l'80 a.C.<sup>89</sup>, che non avrebbero trovato impiego nei circuiti commerciali romani, ma, come moneta militare, sarebbero servite per il pagamento di premi ai soldati o per un uso in territorio straniero<sup>90</sup>.

Connessa alla problematica della coniazione dell'oro è la titolatura dei *tresviri monetales*. Come è stato posto efficacemente in rilievo da Zehnacker<sup>91</sup> la denominazione di questi magistrati, specificata in *aere argento auro flando feriundo*, sarebbe stata frutto di una graduale precisazione, che si sarebbe avuta, nel corso del tempo, in una con le progressive modifiche del sistema monetario romano. Sebbene una regolare coniazione dell'oro si sia avuta solo a partire dalla fine della Repubblica, più precisamente con Cesare, il loro titolo si sarebbe fissato nella sua forma definitiva nel momento in cui Roma avrebbe emesso le sue prime monete auree, vale a dire il cd. oro del giuramento. Pur trattandosi di una coniazione straordinaria ed occasionale, rispetto alla quale si potrebbe obiettare che, proprio per queste caratteristiche, difficilmente avrebbe potuto incidere sulla titolatura dei monetieri, è da sottolineare che questo evento dovette essere percepito come particolarmente innovativo, in quanto andava a rompere il tradizionale bimetallismo

---

<sup>85</sup> Datate intorno alla fine del III sec. a.C., queste monete prendono il nome dalla raffigurazione come tipo del rovescio di una scena relativa alla stipula di un *foedus*. Vd. L. Breglia, *L'oro del giuramento e i denari romani e italici del I sec.*, in *Numismatica* 12 (1946) 67 ss.; H. Zehnacker, *Moneta* cit. 308 ss.

<sup>86</sup> Su cui H. Zehnacker, *Moneta* cit. 349 ss.

<sup>87</sup> Difficile da valutare anche in che rapporto queste serie si ponessero rispetto ai valori del coevo numerario circolante. Sul punto, E. Lo Cascio, *Il primo denarius*, in *AIIN*. 27-28 (1980-1981) 355 s., evidenzia il carattere ipotetico di ogni ricostruzione in merito.

<sup>88</sup> Per una valutazione complessiva della problematica H. Zehnacker, *Moneta* cit. 308 ss.; M.H. Crawford, *RRC*. II cit. 593 ss. Cfr. anche B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 18.

<sup>89</sup> M.H. Crawford, *RRC*. I cit. 373 ss.

<sup>90</sup> Così B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 18. Vd. anche M.H. Crawford, *RRC*. II cit. 604, che pone l'accento sul carattere «simply illegal» delle prime coniazioni sillane, facendo riferimento all'assenza di un ufficialmente riconosciuto diritto di battere moneta.

<sup>91</sup> *Moneta* cit. 60 ss.

romano<sup>92</sup>. In questa prospettiva l'episodio, benché occasionale, «non poteva passare senza lasciar traccia sulla denominazione dei *triumviri* preposti al conio»<sup>93</sup>.

Tornando alla testimonianza delle *Sententiae*, alla luce delle considerazioni sopra svolte, bisognerà considerare il riferimento ai *nummi aurei* come una aggiunta posteriore, in quanto, con buon margine di verosimiglianza, nelle originarie previsioni della *lex Cornelia* doveva figurare l'ipotesi di adulterazione dell'oro non monetato<sup>94</sup>.

Dopo aver precisato gli oggetti tutelati dalla legge, come si è detto, la fonte procede con una elencazione delle condotte illecite sanzionate. Dopo *adulterare*<sup>95</sup>, che è indicativo di una generica falsificazione, viene individuata l'azione del *lavere*.

Il significato di questo verbo è «lavare»<sup>96</sup>, ma non è ben chiaro in che rapporto debba porsi rispetto al falso nummario<sup>97</sup>. Le fonti, infatti, non offrono alcuna attestazione relativa ad un suo uso congiunto all'ambito monetario. Ferrini<sup>98</sup> parla di una «alterazione chimica» delle monete, significato questo che consentirebbe una assimilazione di *lavere* a *tingere*<sup>99</sup>, inteso da alcuni studiosi nel senso di lavaggio con acqua regia<sup>100</sup>. Anche rispetto a *tingere*, però, non pochi sono i dubbi circa il significato da attribuirgli, in quanto, oltre che in questa accezione, può intendersi

---

<sup>92</sup> G. Nenci, *Considerazioni sulla storia della monetazione romana* cit. 28.

<sup>93</sup> B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 19.

<sup>94</sup> Non osta a questa interpretazione la testimonianza di D. 48.10.8 (Ulp. 7 *de off. procons.*): *Quicumque nummos aureos partim raserint, partim tinxerint vel finxerint: si quidem liberi sunt, ad bestias dari, si servi, summo supplicio adfici debent*. Questo passo, benché legato da numerosi studiosi alla problematica della repressione del falso, vd. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 674 nt. 4; C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 398 nt. 1; P. Grierson, *The Roman Law of Counterfeiting* cit. 244; E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 69, sarebbe da inserirsi nella trattazione ulpiana della *lex Iulia peculatus*. Vd. B. Santalucia, *La legislazione Sillana* cit. 16 s.; M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 150 s.; R. Wolters, *Nummi signati* cit. 366; J. Heinrichs, *Zwischen falsum und (laesa) maiestas* cit. 248 s. In generale sul passo, F. Gnoli, *Ricerche sul crimen peculatus* (Milano 1979) 146 ss.

<sup>95</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* I cit. s.v. «adultero» 103; *ThL*. I cit. s.v. «adultero» 883.

<sup>96</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* III cit. s.v. «lavo» 47; *ThL*. VII/2 (Lipsiae 1973) s.v. «lavo» 1047 ss.

<sup>97</sup> Sottolinea l'oscurità del termine, senza però prendere posizione Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 673 nt. 5. Cfr. anche Id, *Geschichte des römischen Münzwesens* cit. 386, 755. B. Santalucia, *La legislazione sillana* cit. 15 s., analogamente, sottolinea come lo stato delle fonti non consenta di pervenire ad alcuna conclusione sicura.

<sup>98</sup> *Diritto penale romano* cit. 398.

<sup>99</sup> Cfr. D. 48.10.8 (Ulp. 7 *de off. procons.*): *...nummos aureos partim raserint, partim tinxerint vel finxerint*.

<sup>100</sup> E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 72 s.; P. Grierson, *The Roman Law of Counterfeiting* cit. 244 nt. 2.

anche come azione di indoratura o argentatura di monete realizzate in metallo vile<sup>101</sup>. L'ipotesi forse più probabile è che il termine debba leggersi come esito di una dittografia incompleta del successivo *conflare*<sup>102</sup>.

Anche nella valutazione di *conflare* le opinioni espresse in storiografia sono state diverse. In particolare, vi è stato chi ha voluto leggere in questo verbo il riferimento ad una forma di falsificazione per fusione in contrapposizione ad *adulterare*, indicativo di una falsificazione per conio<sup>103</sup>. Il termine, però, nelle fonti, appare indicativo non di un atto, per così dire, “creativo”, bensì dell'azione di “liquefare”<sup>104</sup>. La fusione di monete al fine di ricavarne una massa metallica, però, non sembra essere stata oggetto di pubblica persecuzione prima del 356 a.C., anno in cui Costanzo II, con una apposita costituzione<sup>105</sup>, pose come oggetto di repressione tale ipotesi di illecito<sup>106</sup>.

Nella serie delle azioni represses è ricordato anche il *radere*<sup>107</sup>. In riferimento alla *res nummaria* questo termine indica l'azione di limatura della moneta<sup>108</sup>, al fine di sottrarre metallo<sup>109</sup>.

---

<sup>101</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis IV* cit. s.v. «tingo» 735, ove si legge che «tingere nummos est eos ex aere cusos argento vel auro ita inficere, ut aurei vel argentei videantur».

<sup>102</sup> In tal senso A. D'Ors, *Contribuciones* cit. 546 nt. 63.

<sup>103</sup> A. D'Ors, *Contribuciones* cit. 546. Questa ipotesi, però, non trova alcun sostegno nelle fonti. *Adulterare*, infatti, indica una generica azione di falsificazione, non necessariamente così specificata. Sul significato di questo termine vd. *supra*.

<sup>104</sup> *ThLL*. IV cit. s.v. «conflo» 240 ss. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 673 nt. 5, pone sullo stesso piano di significato *flare* e *conflare*. Sul punto vd. E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 71; B. Santalucia, *La legislazione sillana* cit. 26.

<sup>105</sup> CTh. 9.23.1: *quicumque vel conflare pecunias vel ad diversa vendendi causa transferre detegitur, sacrilegii sententiam subeat et capite plectatur*.

<sup>106</sup> In tal senso B. Santalucia, *La legislazione sillana* cit. 26, che pone l'accento sul carattere innovativo di tale costituzione, rispetto ai contenuti in essa riportati.

<sup>107</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis IV* cit. s.v. «rado» 6 s.

<sup>108</sup> Abbiamo attestazione, per il mondo greco, che già nel V sec. a.C. le “Civette” ateniesi erano dotate di una zigrinatura lungo i bordi al fine di arginare i fenomeni di tosatura della moneta, rendendoli, con questo accorgimento, immediatamente visibili. Per quanto riguarda i *denarii* romani è stato osservato che anche questi, fin dalle prime emissioni, presentavano una analoga dentellatura, che, però, non sembra essere una costante. Questa non omogeneità, che appare attestata anche per serie coniate non solo nello stesso periodo, ma anche nello stesso luogo e che sarebbe perdurata fino agli anni sessanta del I sec. a.C., rende difficile valutarne l'effettiva funzione (per impedire tosature ovvero meramente decorativa). Vd., sul punto, M.H. Crawford, *RRC*. II cit. 581.

<sup>109</sup> B. Santalucia, *La legislazione sillana* cit. 27, considera il ricordo di questa azione una aggiunta successiva, in quanto questa tipologia di illecito sarebbe stata abbastanza limitata ancora nei primi anni dell'impero. Ulpiano (D. 48.10.8), rileva lo studioso, testimonierebbe come ancora ai suoi tempi il *radere* sarebbe stato assoggettato a persecuzione criminale solo nel caso in cui fosse stato posto in essere dagli operai della zecca e sarebbe rientrato nel *crimen peculatus*. Questi rilievi, però, non

Pressoché sinonimici sono poi i verbi *corrumpere*<sup>110</sup> e *vitiare*<sup>111</sup>, che dovevano alludere, probabilmente, ad una adulterazione della composizione metallica della moneta<sup>112</sup>

Oltre la testimonianza analizzata, in altri due luoghi delle *Pauli Sententiae* è possibile individuare dei riferimenti, che, *prima facie*, potrebbero contribuire ad integrare le nostre conoscenze relative alla repressione del falso nummario<sup>113</sup>.

PS. 5.25.1 a. [= D. 48.10.19 pr. (Paul. 5 sent.)]: Qui falsam monetam percusserint, si id totum formare noluerunt, suffragio iustae paenitentiae absolvuntur.

PS. 5.25.5: ...quive aes inauraverit argentaverit, quive, cum argentum aurum <sub>poneret<sup>114</sup>, aes stannumve subiecerit, falsi poena coeretur

Il caso riportato in PS. 5.25.1 a. è quello relativo ad un individuo che, dopo aver intrapreso l'azione illecita di fabbricazione di monete false, abbia infine desistito dal portare a compimento la sua opera. Rispetto ad una tale evenienza la fonte ricorda la possibilità della concessione del perdono. In un sistema, per così dire, "rigido" quale era quello delle *quaestiones perpetuae*, in cui la pena era posta in maniera fissa dalla legge istitutiva della *quaestio* stessa e i giudici non avevano la possibilità di graduarla in relazione alla gravità del reato commesso o del comportamento tenuto dall'agente<sup>115</sup>, una simile previsione sembra quanto meno strana. Probabilmente piuttosto che riferirsi agli originari contenuti della *lex Cornelia*, il testo fa riferimento a degli sviluppi successivi nella disciplina della materia, legandosi alla prassi della *cognitio imperiale*<sup>116</sup>.

---

sembrano essere inoppugnabilmente probanti, in quanto non inficiano in modo assoluto l'ipotesi che una tale azione commessa da privati potesse essere assoggettata alle previsioni della *lex Cornelia*.

<sup>110</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* I cit. s.v. «*corrumpo*» 878.

<sup>111</sup> Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis* V cit. s.v. «*vitio*» 1018. Il termine potrebbe essere accostato all'espressione *in aurum vitii quid addere* di D. 48.10.9 pr. (Ulp. 8 *de off. procons.*).

<sup>112</sup> C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 398, associa questi termini al *lavere*, come indicativi di una alterazione chimica della moneta, di contro ad una alterazione meccanica espressa dal *radere*. A. D'Ors, *Contribuciones* cit. 546, differenzia i due termini attribuendo all'uno il significato di adulterare, all'altro rendere la moneta inutilizzabile. B. Santalucia, *La legislazione sillana* cit. 27, considera queste azioni analoghe al *radere* e anch'esse frutto di una aggiunta successiva.

<sup>113</sup> In questo senso sono riportati da M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 141 ss.

<sup>114</sup> Integrazione proposta da E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 75.

<sup>115</sup> Si veda, per tutti, B. Santalucia, in *Lineamenti di storia*<sup>2</sup> cit. 313.

<sup>116</sup> B. Santalucia, *La legislazione sillana* cit. 31, specifica che il perdono di cui si parla nel testo non può non essere che il frutto della benevolenza imperiale. Cfr. J. C. Genin, *La répression des actes de tentative en droit criminel romain. Contribution à l'étude de la subjectivité répressive à Rome*

Anche per quanto riguarda il secondo escerto preso in esame, a ben vedere non si presenta probante ai fini dell'individuazione delle originarie previsioni del provvedimento sillano. L'ipotesi cui questo allude, infatti, è quella del debitore pignoratizio che, all'atto della consegna, abbia sostituito l'oro o l'argento del pegno con del rame o dello stagno. Si tratterebbe quindi di una originaria fattispecie di stellionato<sup>117</sup>, poi fatta rientrare nel *crimen falsi*<sup>118</sup>.

Oltre le *Sententiae*, anche i *Digesta* giustinianeî conservano preziose informazioni rispetto alla tematica affrontata.

D. 48.10.9 pr.-2 (Ulp. 8 *de off. procons.*): lege Cornelia cavetur, ut, qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri. 1. Eadem poena adficitur etiam is qui, cum prohibere tale quid posset, non prohibuit. 2. Eadem lege exprimitur, ne quis nummos stagneos plumbeos emere vendere dolo malo vellet.

Questo escerto ulpiano, di cui sopra si è ricordato il *principium*, è stato considerato come «indubbiamente il miglior testo» di cui disponiamo per la ricostruzione del provvedimento sillano nella parte relativa alla materia nummaria<sup>119</sup>. A differenza di PS. 5.25.1, le ipotesi represses appaiono condensate nelle espressioni *in aurum vitii quid addere e argenteos nummos adulterinos flare*. Coloro che avessero aggiunto qualche sostanza estranea all'oro o avessero fabbricato monete argentee adulterine sarebbero incorsi nel *crimen falsi*. La pena prevista per questo crimine sarebbe stata inoltre estesa anche a coloro che pur avendo occasione di

---

(Lyon 1968) 162; R.A. Bauman, *The leges iudiciorum publicorum* cit. 189 ss. E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 72, ipotizza che questo testo sia frutto dell'epitomazione di una costituzione imperiale a noi non pervenuta.

<sup>117</sup> Cfr. D. 13.7.36 (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 13.7.1.2 (Ulp. 40 *ad Sab.*).

<sup>118</sup> Cfr. E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 75 s.; B. Santalucia, *La legislazione sillana* cit. 32. Sul complesso rapporto fra falso e stellionato vd. M. Sbriccoli, s.v. «truffa (storia)», in *Enciclopedia del diritto* XLV (Milano 1958) 237 ss.; U. Zilletti, *Annotazioni sul crimen stellionatus*, in *AG.* 161 (1961) 83 ss.; E. Hupe, *Falsum, fraus und stellionatus im römischen und germanischen Recht bis zur Rezeption* (Marburg 1967) *passim*; R. Mentxaka, *Stellionatus*, in *BIDR.* 91 (1988) 277 ss.; P.G. Stein, *The Origins of Stellionatus*, in *Iura* 41 (1990) 79 ss.; R. Soraci, *Consuetudo fraudium et rigor iuris: repressione a corrente alternate e a direzione variabile*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità. Atti del convegno internazionale. Catania, 11-13 dicembre 1995* (Catania 1999) 181 ss.

<sup>119</sup> B. Santalucia, *La legislazione sillana* cit. 13. Su posizioni più critiche M.P. Piazza, *La disciplina del falso* cit. 146 ss., che accorda maggiore preferenza alla testimonianza delle *Sententiae* pseudo paoline.

impedire il perpetrarsi di questi illeciti, non avessero agito in tal senso. Prevista dalla legge sarebbe stata ugualmente l'ipotesi dello spaccio di *nummi adulterini*. Anche coloro che, dolosamente, avessero messo in circolo monete false di stagno o piombo sarebbero stati assoggettati a quanto statuito dalla legge<sup>120</sup>.

Mentre quanto riportato nel *principium* e nel §2 sembra potersi agevolmente ricondurre alle originarie previsioni della legge sillana<sup>121</sup>, qualche dubbio suscitano i contenuti del §1. L'impostazione dell'inciso, introdotto dalla locuzione *eadem poena adficitur*, sembra infatti suggerire, nel suo riferimento alla pena stabilita dalla legge piuttosto che alla *lex* stessa, un suo collegamento ad uno sviluppo successivo della materia<sup>122</sup>, con conseguente assimilazione della fattispecie riportata al *crimen falsi*<sup>123</sup>.

Pur nella non completa omogeneità dei contenuti specifici, le fonti fin qui analizzate mostrano una attenzione esclusiva ai casi di falsificazione di oro non monetato ovvero *nummi aurei* e monete argentee. Ciò che colpisce, dunque, è l'assenza di qualsivoglia riferimento ad ipotesi di adulterazione di moneta bronzea. Per lungo tempo la monetazione romana si fondò su un sistema bimetallico, legato alla sola coniazione del bronzo e dell'argento. Anche quando si cominciò a coniare moneta aurea il suo uso fu indirizzato soprattutto alle grandi transazioni commerciali e non certo al mercato minuto, ove invece il divisionale bronzeo doveva essere la moneta corrente. Il largo impiego che doveva avere la moneta bronzea, soprattutto in ambito urbano, rende ancora più evidente e, in un certo senso, strano il silenzio delle fonti sul punto.

---

<sup>120</sup> Plauto testimonia, nelle sue commedie, come questo fenomeno già ai suoi tempi fosse particolarmente diffuso. Vd. *Cas.* 257; *Most.* 892; *Trin.* 892. Cfr. A. Stazio, *Nummus in Plauto*, in *Numismatica* 14 (1948) 20.

<sup>121</sup> B. Santalucia, *La legislazione sillana* cit. 13 s., «non può dubitarsi, a mio avviso, che il *principium* e il § 2 riproducano l'esatto tenore – se non addirittura le stesse parole – del provvedimento sillano». Indizio di ciò sarebbero le espressioni *lege cavetur* e *lege exprimitur*, che si connetterebbero ad una terminologia tecnica normalmente adoperata dai giuristi per enunciare le disposizioni originarie della *lex* cui si richiamano. Per Ulpiano, in particolare, cfr. D. 47.10.5 pr. (56 *ad ed.*); D. 48.5.26(25) pr. (2 *ad leg. Iul. de adult.*); D. 48.5.28(27).16 (3 *ad leg. Iul. de adult.*); D. 48.13.1 (44 *ad Sab.*); Coll. 1.3.1; Frag. Vat. 197. Su queste espressioni e il loro impiego vd. U. Brasiello, *Note introduttive* cit. 167.

<sup>122</sup> Sulla estensione della portata di una legge mediante l'attribuzione della pena da essa stabilita ad altre fattispecie U. Brasiello, *Note introduttive* cit. 167 s.

<sup>123</sup> B. Santalucia, *La legislazione sillana* cit. 13 e nt. 32, ipotizza che la frase *eadem poena adficitur etiam is qui, cum prohibere tale quid posset, non prohibuit* debba intendersi come una «soluzione personale di Ulpiano» della clausola legislativa *cuiusve dolo malo id factum erit*, che, attestata per il *caput* relativo al falso testamentario (cfr. D. 48.10.2 [Paul. 3 *ad sab.*]), doveva essere presente anche nella sezione disciplinante i casi di falso nummario. Su questa clausola vd. anche E.E. Kocher, *Überlieferter* cit. 117; J.A. Crook, *Lex Cornelia de falsis* cit. 167.

Per giustificare tale assenza vi è stato chi<sup>124</sup> ha ipotizzato la *lex Cornelia* non prevedesse questa ipotesi di falsificazione in quanto episodi di questo tipo in età sillana non si erano ancora verificati per il limitato guadagno che da simili operazioni si sarebbe potuto trarre.

Una simile spiegazione, però, non sembra particolarmente esaustiva. A meno che non si voglia pensare ad una “selezione” nelle fonti, che avrebbe portato a trascurare questo aspetto, una soluzione potrebbe essere suggerita dagli studi numismatici. È stato infatti posto in rilievo come in epoca sillana la coniazione del bronzo abbia conosciuto una battuta d’arresto, per essere ripresa poi solo un decennio più tardi<sup>125</sup>. Forse proprio questo dato potrebbe spiegare l’assenza di riferimenti alle monete bronzee, che non sarebbero prese in considerazione non perché non potessero essere oggetto di falsificazione, ma piuttosto poiché in quel momento non coniate.

---

<sup>124</sup> C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 398.

<sup>125</sup> M.H. Crawford, *RRC. II* cit. 596 ss.; B. Santalucia, *La legislazione sillana* cit. 21.

## Conclusioni

Il problema dell'individuazione di atti illeciti qualificati con il termine *falsum* si pone alla attenzione della comunità romana fin dagli inizi dell'età repubblicana. Le fonti, infatti, pur nella scarsità dei dati che conservano, ci consentono di individuare già all'interno della codificazione decemvirale tracce di una primitiva normazione e repressione di fattispecie così qualificate.

Gellio, nella nota *disceptatio* tra Sesto Cecilio e Favorino (*n.a.* 20.1), attesta l'esistenza, fra le previsioni decemvirali, di un versetto relativo al *falsum testimonium dicere*. L'ipotesi della falsa testimonianza, prestata sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sarebbe stata sanzionata con una pena esemplare: la *deiectio e Saxo Tarpeio*. Nonostante diversi studiosi abbiano posto in dubbio l'autenticità della notizia tradita dall'erudito, sia in ordine alla pena stabilita che ai contenuti della previsione stessa, guardando ai caratteri della società romana di epoca arcaica l'ipotesi dell'esistenza di una simile normazione appare verosimile. Molti importanti atti giuridici, infatti, erano improntati alla oralità e vedevano nella partecipazione dei testimoni un importante requisito di validità, per la loro funzione probatoria. La prestazione di un *falsum testimonium* comportava una infrazione della *fides*, che costituiva uno dei perni su cui poggiava la *civitas* romana, soprattutto in epoca arcaica. Nella coscienza sociale del tempo, dunque, simili evenienze dovevano essere percepite come particolarmente pericolose per la vita stessa della comunità e quindi, per questo, degne di una sanzione esemplare. La *deiectio*, lungi dall'essere pena esclusiva per i rei di *perduellio*, si connotava per essere una modalità di esecuzione molto diffusa nell'antichità, non solo romana ma anche greca, con una connaturata forte valenza sia simbolica che religiosa, in quanto comportava una forma di consacrazione del reo alle divinità.

Altra ipotesi contemplata nella codificazione decemvirale è quella della *falsam vindiciam ferre*, di cui abbiamo notizia solo da un, purtroppo gravemente mutilo, lemma festino [516-8 L.]. Un'aura di incertezza circonda la individuazione di questa fattispecie, che è stata definita, efficacemente, come una delle più enigmatiche fra le previsioni decemvirali conservate. Il problema si lega in primo luogo alle difficoltà di lettura ed interpretazione della fonte stessa che ne serba ricordo. La *vindicia* si connota come *res de qua controversia est*. Questa verrebbe qualificata come *falsa* in relazione ad una sua dolosa alterazione. L'estrema conseguenza del presentare una *vindicia* così connotata è la *duplione damni decisio*. Il danno arrecato alla controparte viene dunque valutato, come nel *furtum nec manifestum*, in una *poena dupli*.

Nello sviluppo della disciplina del falso, però, è soprattutto in epoca sillana che si assiste alla creazione di una più organica fattispecie, grazie alla *lex Cornelia testamentaria nummaria*. Con questa legge si posero sul piano della repressione della repressione criminale due specifiche ipotesi di *falsum*: il falso testamentario e nummario.

La portata innovativa di questa legge, che istituì per la prima volta una *quaestio de falsis*, si poneva non tanto sul piano sostanziale quanto su quello procedurale. Questa, infatti, non avrebbe stabilito un *novum ius*, ma sarebbe andata a disciplinare un qualcosa che già precedentemente era considerato un *malum facinus*. Silla avrebbe ripreso una materia già precedentemente disciplinata, sia pure in modo parziale, dando ad essa una più organica regolamentazione e statuendo, che da quel momento, la *questio* delle ipotesi di falsificazione con la sua legge individuate *ad populum pertineat* (Cic. *Verr.* II 1.42.108).

Nonostante le fonti conservino solo scarse notizie circa gli sviluppi della repressione del falso fra le Dodici Tavole e l'età sillana, è possibile individuare alcuni episodi che potrebbero considerarsi come possibili precedenti dell'intervento del dittatore o comunque fornire indizi circa le circostanze che avrebbero fornito l'occasione per il suo intervento.

Nella repressione del falso nummario significativo appare l'episodio di Gratidiano. Di questa vicenda abbiamo notizia da Cicerone (*de off.* 3.20.80) e Plinio (*n.h.* 33.46.132). Questi sarebbe riuscito a catturarsi il favore delle masse grazie ad un suo intervento di riordino della *res nummaria* in un periodo di particolare difficoltà. *Iactabatur enim temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid haberet* (Cic. *de off.* 3.20.80). Una generale incertezza ed instabilità monetaria

dilagava in quegli anni, andando ad incidere direttamente i patrimoni dei singoli. Con il suo provvedimento Gratidiano andò a colpire quanto attentassero la stabilità economica e prevedendo, verosimilmente, anche le ipotesi di falsificazione monetaria, nelle forme di coniazione e spendita di monete adulterine.

Per quanto riguarda il falso testamentario un esplicito ricordo di una sua repressione si conserva nel resoconto liviano relativo alla vicenda dei Baccanali (in part. Liv. 39.8.7-8; 39.18.3-4). L'eccezionalità degli eventi riportati nonché le caratteristiche stesse del racconto liviano inducono ad usare cautela circa la possibile utilizzazione di questa fonte. Nella prassi romana il *testamentum* era in origine improntato esclusivamente all'oralità. Nel corso del tempo cominciò ad affermarsi la prassi di redigere delle *tabulae testamenti*, che, però, non avevano valore dispositivo, ma solo probatorio. Una maggiore importanza vennero ad assumere con la introduzione della tutela pretoria della *bonorum possessio secundum tabulas*, con conseguente incremento dei casi di falsificazione e la richiesta di una migliore tutela rispetto a tali evenienze.

L'importanza della *lex Cornelia testamentaria nummaria*, rogata nell'81 a.C., nella repressione del falso fu decisiva. Nelle sue originarie previsioni, questo provvedimento, come suggerisce il nome stesso, si articolava in due *capita*, l'uno relativo al falso nummario, l'altro al falso testamentario. Così come per gli altri interventi sillani in materia criminale, anche per questa legge non abbiamo alcuna testimonianza che ci conservi in via diretta il suo tenore originario, che è possibile ricostruire solo sulla base di testimonianze più tarde, spesso viziate da aggiunte derivate dagli sviluppi successivi della materia.

Nella prospettiva dei giuristi di epoca successiva questa legge sarebbe divenuta, al pari della sua omonima *de sicaris et veneficis* per l'omicidio, il provvedimento per antonomasia sul falso. Nel corso del tempo alle sue originarie previsioni vennero aggiunte, soprattutto grazie a *senatusconsulta* e costituzioni imperiali, delle fattispecie nuove che vennero ad arricchire l'originaria portata del *crimen falsi*. Assoggettate così alla *poena legis Corneliae* sarebbero state per esempio le ipotesi di falsificazioni di documenti diversi dal testamento, la falsificazione di pesi e misure, il *partus suppositus* o la collusione del giudice da parte di una delle parti in giudizio.

## Bibliografia

- S. Accame, *Il Senatus consultum de Bacchanalibus*, in *RFIC*. 16 (1938) 225-234.
- G. Achard, *L'emploi de boni, boni viri, boni cives et leur formes superlatives dans l'action politique de Cicéron*, in *LEC*. 41 (1973) 207-221.
- U. Agnati, *Leges Duodecim Tabularum. Le tradizioni letteraria e giuridica. Tabulae I-VI* (Cagliari 2002).
- B. Albanese, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, in *AUPA*. 20 (1949) 127-489.
- B. Albanese, *Un problema in tema di lex Atinia*, in *Scritti G. Salemi* (Milano 1961) 25-34.
- B. Albanese, *Il processo privato romano delle legis actiones* (Palermo 1987).
- B. Albanese, *La sponsio processuale sulla qualifica di vir bonus*, in *SDHI*. 60 (1994) 135-158.
- B. Albanese, *Per l'interpretazione dell'iscrizione con norme del SC De Bacchanalibus (186 a.C.)*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca I* (Napoli 2001) 1-34.
- E. Albertario, *Delictum e crimen*, in *PUC*. 22 (1934).
- A. Alejandro, *Estudio historico del delito de falsedad documental*, in *AHDE*. 42 (1972) 117-187.
- M.C. Alexander, *Trials in the Late Roman Republic 149 BC. to 50 BC.* (Toronto 1990).
- F. Amarelli, *Consilia principum* (Napoli 1983).
- E. Amato, *Favorino. Sul "proprio" esilio*, in *ZPE*. 133 (2000) 43-50.
- E. Amato, *Ancora sull'esilio di Favorino*, in *ZPE*. 144 (2003) 101-104.
- M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale I. Le forme classiche di testamento* (Firenze 1966).
- L. Amirante, *Il giuramento prestato prima della litis contestatio nelle legis actiones e nelle formulae* (Napoli 1954).
- L. Amirante, s.v. «giuramento (diritto romano)», in *NNDI*. VII (Torino 1957) 937-942.
- L. Amirante, *Sulla provocatio ad populum fino al 300*, in *Iura* 34 (1983) 1-27.

L. Amirante, *Plebiscito e legge. Primi appunti per una storia*, in *Sodalitas IV. Scritti in onore di A. Guarino* (Napoli 1984) 2025-2045.

L. Amirante, *Un'ipotesi di lavoro: le "sequenze" e l'ordine delle norme decemvirali*, in *Index 20* (1992) 205-210.

J. André, *Sur la datation des mots latins par les cognomina*, in *Hommages à M. Renard I* (Bruxelles 1969) 19-30.

J. Andreau, *La vie financière dans le monde romain: les métiers de manieurs d'argent (IV<sup>e</sup> siècle av. J.-C – III<sup>e</sup> siècle ap. J.-C)* (Rome 1987).

J. Andreau, *Banking and Business in the Roman World* (Cambridge 1999).

V. Arangio-Ruiz, *Intorno alla forma scritta del testamentum per aes et libram*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto di Verona (27-28-29 settembre 1948)* III (Milano 1953) 81-90.

V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup> (Napoli 1957).

L. Arcella, *L'iscrizione di Satrico e il mito di Publio Valerio*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* 16 (1992) 219-247.

P. Arces, *Riflessioni sulla norma «uti legassit» (Tab. V.3)*, in *RDR*. 4 (2004) 1-26.

G.G. Archi, *Problemi in tema di falso nel diritto romano* (Pavia 1941).

G.G. Archi, *Civiliter vel criminaliter agere in tema di falso documentale (Contributo storico-dommatico al problema della efficacia della scrittura)*, in *Scritti in onore di C. Ferrini I* (Milano 1947) 1-55.

G.G. Archi, *Oralità e scrittura nel testamentum per aes et libram*, in *Studi in onore di P. de Francisci IV* (Milano 1956) 285-318.

G.G. Archi, *Interesse privato ed interesse pubblico nell'apertura e pubblicazione del testamento romano*, in *Iura* 20 (1969) 337- 410.

A. Arrimadas García, *Consideraciones en torno a la falsificación de moneda*, in *El derecho penal: de Roma al derecho actual. VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano* (Madrid 2005) 103-112.

M.L. Astarita, *La cultura nelle Noctes Atticae* (Catania 1993).

E. Badian, *Foreign Clientelae (264-79 B.C.)* (Oxford 1958).

E. Badian, *From the Gracchi to Sulla*, in *Historia* 11 (1962) 197-245.

E. Badian, *Additional Notes on Roman Magistrates*, in *Athenaeum* 48 (1970) 3-14.

B. Baldwin, *Aulus Gellius and his circle*, in *CJ*. 16 (1973) 103-107.

- B. Baldwin, *Studies in Greek and Roman History and Literature* (Amsterdam 1985).
- M. Balestri Fumagalli, *Riflessioni sulla lex Voconia* (Milano 2008).
- A. Barigazzi, *Favorino di Arelate. Opere* (Firenze 1966).
- A. Barigazzi, *Favorino di Arelate*, in *ANRW*. II.34/1 (Berlin-New York 1993) 556-581.
- M. Bartošek, *Variazioni metodologiche su tema ciceroniano (Lex Voconia, ius novum, retroattività)*, in *Studi G. Scherillo II* (Milano 1972) 649-679.
- R.A. Bauman, *The leges iudiciorum publicorum and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW*. II.13 (Berlin-New York 1980) 103-233.
- R.A. Bauman, *The Suppression of Bacchanalia. Five Questions*, in *Historia* 39 (1990) 334-348.
- R.A. Bauman, *Crime and Punishment in Ancient Rome* (London-New York 1996).
- V. Bellini, *Deditio in fidem*, in *RHD*. 42 (1964) 448-457.
- E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes I-II* (Paris 1969).
- A. Berger, s.v. «*Lex Atinia de rebus subreptis*», in *PWRE*. XII/2 (Stuttgart 1925) 2331-2335.
- A. Bernardi, *Patrizi e plebei nella costituzione della primitiva repubblica romana*, in *RIL*. 79 (1945-6) 3-14.
- A. Bernardi, *Le XII Tavole: i contenuti legislativi*, in *Storia di Roma I. Roma in Italia* (Torino 1988) 415-425.
- E. Bernareggi, *Istituzioni di numismatica antica* (Milano 1953).
- E. Bernareggi, *Nummi pelliculati. Considerazioni sull'argento suberato della repubblica romana*, in *RIN*. 25 (1965) 5-31.
- E. Berneker, *Der Felssturz im alten griechischen Recht*, in *Studi E. Volterra I* (Milano 1971) 87-97.
- C. Bertolini, *Il giuramento nel diritto privato romano* (rist. Roma 1967).
- E. Betti, *Studi sulla litis aestimatio del processo civile romano I. Il litis aestimationem sufferre e il iusiurandum in litem* (Pavia 1915).
- A. Biscardi, *La litis contestatio nella procedura per legis actiones*, in *Studi V. Arangio-Ruiz III* (Napoli 1953) 461-472.
- A. Biscardi, *Lezioni sul processo romano antico e classico* (Torino 1968).

- A. Biscardi, *Aperçu historique du problème de l'abrogatio legis*, in *RIDA*. 18 (1971) 449-470.
- A. Biscardi, *Testes estote. Contribution à l'étude du témoignage en droit romain*, in *RHD*. 49 (1971) 386-411.
- L. Bivona, *Iscrizioni latine lapidarie del museo civico di Termini Imerese* (Roma 1994).
- W. Blake Tyrrell, *The Duumviri in the Trials of Horatius, Manlius and Rabirius*, in *ZSS*. 91 (1974) 106-125.
- M. Blanch Nougès, *Nuncupare heredem*, in *RIDA*. 47 (2000) 123-149.
- J. Bleicken, *Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v. Chr.* (München 1955).
- R. Bloch, *À propos de l'inscription latine archaïque trouvée à Satricum*, in *Latomus* 42 (1983) 362-371.
- Ch.M. Blust, *Cinnanum tempus: a reassessment of the Dominatio Cinnae*, in *Historia* 13 (1964) 307-337.
- F. Bona, *Contributo allo studio della composizione del de verborum significato di Verrio Flacco* (Milano 1964).
- F. Bona, *Il de verborum significato di Festo e le XII Tavole I. Gli Auctores di Verrio Flacco*, in *Index* 20 (1992) 211-228.
- G.W. Botsford, *The Roman Assemblies. From their Origin to the End of the Republic* (New York 1909).
- L. Bove, *La consuetudine in diritto romano I. Dalla Repubblica all'età dei Severi* (Napoli 1971).
- C.E. Brand, *Roman Military Law* (Austin London 1968).
- U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano* (Napoli 1937).
- U. Brasiello, *Note introduttive allo studio dei crimini romani*, in *SDHI*. 12 (1946) 148-174.
- U. Brasiello, s.v. «falso (diritto romano)», in *NNDI*. VII (Torino 1957) 33-35.
- U. Brasiello, s.v. «pena (diritto romano)», in *NNDI*. XII (Torino 1965) 808-813.
- C.H. Brecht, *Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik* (München 1938).
- C.H. Brecht, *Zum römischen Komitialverfahren*, in *ZSS*. 59 (1939) 261-314.
- L. Breglia, *L'oro del giuramento e i denari romani e italici del I sec.*, in *Numismatica* 12 (1946) 67-79.

- F.P. Bremer, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt* I (Lipsiae 1986).
- M. Bretone, *Tecniche ed ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup> (Napoli 1982).
- M. Bretone, *Storia del diritto romano*<sup>8</sup> (Roma-Bari 2001).
- G. Brini, *Della condanna nelle legis actiones* (Roma 1978, rist. anast. dell'ed. Bologna 1878).
- D. Briquel, *Formes de mise à mort dans la Rome primitive. Quelques remarques sur une approche comparative du problème*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique* (Paris 1984) 225-240.
- G. Broggin, *Iudex arbiterve. Prolegomena zum Officium des römischen Privatrechts* (Köln 1957).
- G. Broggin, *La prova nel processo romano arcaico*, in *Jus* 11 (1960) 348-385.
- G. Broggin, *Fictio civitatis strumento dell'arbitrio giurisdizionale di Verre?*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz* II (Napoli 1964) 934-943.
- G. Broggin, *La retroattività della legge nella prospettiva romanistica*, in *SDHI*. 32 (1966) 1-62.
- G. Broggin, *Coniectanea. Studi di diritto romano* (Milano 1966).
- T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* I-II (New York 1951-1952).
- T.R.S. Broughton, *Supplement to The Magistrates of the Roman Republic* (New York 1960).
- C.G. Bruns, *Fontes Iuris Romani Antiqui* I. *Leges et negotia*<sup>6</sup> (Lipsiae 1893).
- C.G. Bruns, O. Grandenwitz, *Fontes Iuris Romani Antiqui*<sup>7</sup> II (Tubingae 1909).
- M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma* (Torino 2011).
- F. Buonamici, *Intorno ad un frammento delle XII tavole*, in *A.G.* 44 (1890).
- R. Bultmann, s.v. «aèlh@qeia», in *Grande lessico del Nuovo Testamento* I (trad. it. Brescia 1965) 625-674.
- G. Burgnoli, *Studi sulle differentiae verborum* (Roma 1955).
- A. Burnett, *The first roman silver coin*, in *NAC*. 7 (1978) 121-142.
- I. Buti, *Il praetor e le formalità introduttive del processo formulare* (Napoli 1984).
- A. Calore, *Per Iovem lapidem. Alle origini del giuramento. Sulla presenza del sacro nell'esperienza giuridica romana* (Milano 2000).
- W. Campbell, *Greek and Roman plated Coins* (New York 1933).
- T.F. Canary, *A Biography of C. Marius* (Chicago 1970).

- C.A. Cannata, *Violenza fittizia e violenza reale nelle strutture primigenie del processo privato romano*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo IV* (Milano 1983) 151-174.
- C.A. Cannata, *Rec. a G. Nicosia, Il processo privato romano<sup>2</sup> II*, in *Iura* 37 (1986) 114-123.
- C.A. Cannata, *Iura condere. Il problema della certezza del diritto fra tradizione giurisprudenziale e auctoritas principis*, in *Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi, principe e diritto nel primo impero. Atti del Convegno internazionale di diritto romano (Copanello 11-13 giugno 1998)* (Napoli 2003) 27-58.
- E. Cantarella, *In fondo al barathron. Storia e preistoria di un'esecuzione capitale*, in *Studi in onore di A. Biscardi VI* (Milano 1987) 493-506.
- E. Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma: origini e funzioni della pena di morte nell'antichità classica* (Milano 1991).
- E. Cantarella, *La sacertà nel sistema originario delle pene: considerazioni su una recente ipotesi*, in *Mélanges à la mémoire de A. Magdelain* (Paris 1998) 47-71.
- P. Cantarone, *Ius controversum e controversie giurisprudenziali nel II sec. a.C.*, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi I* (Napoli 2007) 405-464.
- D. Capanelli, *Appunti sulla rogatio agraria di Spurio Cassio*, in *Legge e società nella repubblica romana I* (Napoli 1981) 3-50.
- L. Capogrossi Colognesi, *Diritto e potere nella storia di Roma* (Napoli 2007).
- L. Capogrossi Colognesi, *Sino alle XII Tavole ed oltre*, in *Studi in onore di R. Martini I* (Milano 2008) 367-392.
- R. Cardilli, *Bona fides tra storia e sistema* (Torino 2004).
- R. Cardilli, *La nozione giuridica di fructus* (Napoli 2000).
- F. Carnelutti, *Teoria del falso* (Padova 1935).
- E. Carrelli, *La repressione del furto flagrante nel diritto quiritario*, in *AUBA*. 2 (1939) 107-135.
- F. Casavola, *Studi sulle azioni popolari romane. Le actiones populares* (Napoli 1958).
- F. Casavola, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW*. II.15 (Berlin-NewYork 1976) 131-175.
- F. Casavola, *Giuristi Adrianei* (Napoli 1980).

- C. Cascione, *Quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset: spunti per un'interpretazione politica del versetto*, in *Scritti in onore di M. Scudiero I* (Napoli 2008) 421-426.
- C. Cascione, *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010).
- S. Cassisi, *L'editto di Verre e la lex Voconia*, in *Annali Catania* 3 (1949) 490-505.
- F. Càssola, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.* (Roma 1968).
- F. Càssola, *Lo scontro fra patrizi e plebei e la formazione della nobilitas*, in *Storia di Roma I. Roma in Italia* (Torino 1988) 451-481.
- F. Càssola, L. Labruna, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*<sup>3</sup> (Napoli 1991).
- P. Catalano, *Tribunato e resistenza* (Torino 1971).
- P. Catalano, *La divisione del potere in Roma repubblicana*, in *Il problema del potere in Roma repubblicana* (Sassari 1974) 7-32 [=Id., *La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone)*, in *Studi in onore di G. Grosso VI* (Torino 1974)].
- A. Cavarzere, *Oratoria a Roma. Storia di un genere pragmatico* (Roma 2000).
- I. Cazzaniga, *Nota al testo di Plinio, N.H. (X)XXIII.46*, in *PP.* 22 (1967) 366-367.
- E. Ciccotti, *Il processo di Verre* (Milano 1895).
- J.D. Cloud, *Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, in *ZSS.* 88 (1971) 1- 66.
- J.D. Cloud, *A lex de ponderibus (Festus p. 288 L)*, in *Athenaeum* 63 (1985) 405-418.
- J.D. Cloud, *The lex Papiria de sacramentis*, in *Athenaeum* 80 (1992) 159-186.
- J.D. Cloud, *Leges de Sicariis: the first Chapter of Sulla's Lex de Sicariis*, in *ZSS.* 126 (2009) 114-155.
- F. Coarelli, *Il Foro Romano 2. Periodo repubblicano e augusteo* (Roma 1985).
- U. Coli, *Collegia e sodalitates. Contributo allo studio dei collegi nel diritto romano* (Bologna 1913).
- U. Coli, *Scritti di diritto romano I* (Milano 1973).
- A. Corbino, *Si nox furtum faxit, si im occisit iure caesus esto*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano. Atti del 12° Colloquio di filosofia penale (Cagliari, 20-22 aprile 1989)* (Napoli 1993) 243-259.
- R. Cosi, *Rapporti di sodalitas e degenerazione politica a Roma*, in *Epigrafia e territorio, politica e società: temi di antichità romane VI* (Bari 1999) 181-204.

- E. Costa, *La pretura di Verre. Contributo allo studio giuridico delle Verrine*, in *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna* 1 (1907) 5-20.
- E. Costa, *Crimini e pene: da Romolo a Giustiniano* (Bologna 1921).
- E. Costa, *Cicerone giureconsulto*<sup>2</sup> I (Bologna 1927).
- F. Costabile, *Istituzioni e forme istituzionali nelle città del Bruzio in età romana* (Bari 1970).
- P.V. Cova, *Livio e la repressione dei Bacchanali*, in *Atheneum* 52 (1974) 82-109.
- M.H. Crawford, *Plated Coins – False Coins*, in *NC.* 8 (1968) 55-59.
- M.H. Crawford, *The Edict of Marius Gratidianus*, in *PCPhS.* 14 (1968) 1-4.
- M.H. Crawford, *Roman Republican Coinage I-II* (Cambridge 1974).
- M.H. Crawford, *Roman Statutes I-II* (London 1996).
- G. Crifò, *La legge delle XII Tavole. Osservazioni e problemi*, in *ANRW.* I.2 (Berlin-New York 1972) 115-133.
- G. Crifò, *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano I* (Milano 1961).
- G. Crifò, *Ricerche sull'exilium. L'origine dell'istituto e gli elementi della sua evoluzione*, in *Studi in onore di E. Betti* II (Milano 1962) 229-320.
- G. Crifò, *Il processo criminale presillano*, in *Labeo* 10 (1964) 90-116.
- J.A. Crook, *Lex Cornelia de falsis*, in *Athenaeum* 65 (1987) 163-171.
- J. Cuiacio, *Comment. ad titulum XXII*, in *Opera omnia IX* (Neapoli 1722).
- J. Cuiacio, *Observationum et emendationum libri XXVIII. Opera omnia I* (Prato 1836).
- F. Cumont, *Les religions orientales dans le paganisme romain* (Paris 1929).
- J.-M. David, *Du comitium à la Roche Tarpéienne... Sur certains rituels d'exécution capitale sous la République, les règnes d'Auguste et de Tibère*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique* (Rome 1984) 131-176.
- J. De Churruca, *Presupuestos para el estudio de las fuentes jurídicas de Isidoro de Sivilla*, in *AHDE.* 43 (1973) 429-444.
- M.A. De Dominicis, *Riflessi di costituzioni imperiali del Basso Impero nelle opere della giurisprudenza postclassica* (s.l., ma Trieste, 1955).
- P. de Francisci, *Arcana Imperii I-IV* (Milano 1948).
- P. de Francisci, *Primordia civitatis* (Romae 1959).
- P. de Francisci, *Storia del diritto romano*<sup>2</sup> I (Milano 1943).
- F. Della Corte, *Catone Censore* (Firenze 1969).

- A. Dell'Oro, *La formazione dello Stato patrizio-plebeo* (Milano 1950).
- F. De Marini Avonzo, *Il senato romano nella repressione penale* (Torino 1977).
- F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> I-V (Napoli 1972-1975).
- F.M. de Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano I* (Bari 1971).
- C. De Simone, *L'iscrizione latina arcaica di Satricum. Problemi metodologici ed ermeneutici*, in *Giornale Italiano di Filologia* 12 (1981) 25-56.
- C. De Simone, *Ancora sull'iscrizione satricana di P. Valerio*, in *Studi Etruschi* 61 (1995) 247-253.
- M.C. Díaz y Díaz, *Enciclopedia e sapere cristiano. Tra tardo-antico e alto Medioevo* (Milano 1999).
- O. Diliberto, *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole*, in *Index* 18 (1990) 403-434.
- O. Diliberto, *Contributo alla palinogenesi delle XII Tavole. Le 'sequenze' nei testi gelliani*, in *Index* 20 (1992) 229-277.
- O. Diliberto, *Materiali per la palinogenesi delle XII Tavole I* (Cagliari 1992).
- O. Diliberto, *La pena tra filosofia e diritto nelle Noctes Atticae di Aulo Gellio*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano. Atti del 12° Colloquio di filosofia penale (Cagliari, 20-22 aprile 1989)* (Napoli 1993) 123-172.
- O. Diliberto, *Conoscenza e diffusione delle XII Tavole nell'età del basso impero. Primo contributo*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor F. Gallo I* (Napoli 1997) 205-227.
- F.M. D'Ippolito, *Problemi storico-esegetici delle XII Tavole* (Napoli 2003).
- H.E. Dirksen, *Auszüge aus den Schriften der römischen Rechtsgelehrten, in den Noctes Atticae des A. Gellius*, in *Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, aus dem Jahre 1851* (Berlin 1852) 31-77.
- H.E. Dirksen, *Hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen römischer Rechtsgeschichte und Alterthumskunde I* (Leipzig 1971).
- A. D'Ors, *Contribuciones a la historia del crimen falsi*, in *Studi in onore di E. Volterra II* (Milano 1971) 527-558.
- M. Ducos, *Favorinus et la loi des XII Tables*, in *REL.* 62 (1984) 288-300.
- M. Ducos, *Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie greque et la tradition romaine à la fin de la République* (Paris 1984).

A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue Latine* (Paris 1967).

G. Falcone, *L'attribuzione della qualifica vir bonus nella prassi giudiziaria di età repubblicana (a proposito di Cato, Or. frg. 186 Sblend. = 206 Malac.)*, in *AUPA*. 54 (2010-2011) 57-93.

L. Fascione, *Cenni bibliografici sulla bona fides*, in *Studi sulla buona fede* (Milano 1975) 51-73.

L. Fascione, *Il mondo nuovo. La costituzione romana nella 'storia di Roma arcaica' di Dionigi d'Alicarnasso* (Napoli 1988).

M.A. Fenocchio, *Sulle tracce del delitto di «furtum». Genesi sviluppi vicende* (Napoli 2008).

C. Ferenczy, *From the patrician State to the patrician-plebeian State* (Budapest 1976).

J.-L. Ferrary, *Recherches sur la législation de Saturninus et de Glaucia. II. La loi de iudiciis repetundarum de C. Servilius Glaucia*, in *MEFRA*. 91 (1979) 85-134.

C. Ferrini, s.v. «falso (diritto penale)», in *DI*. XI/1 (Torino 1895) 218-221.

C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale* (rist. Roma 1976).

L. Fezzi, *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardo repubblicana (133-31 a.C.)* (Firenze 2003) 3 ss.

R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* (Napoli 1996).

R. Fiori, *Sodales. 'Gefolgschaften' e diritto di associazione in Roma arcaica (VIII-V sec. a. C.)*, in *Societas-ius. Munuscula di allievi a F. Serrao* (Napoli 1999) 101-158.

R. Fiori, *Ea res agatur. I due modelli del processo formulare romano* (Milano 2003).

R. Fiori, *Fides et bona fides: hiérarchie sociale et catégories juridiques*, in *RHD*. 87 (2008) 465-481.

R. Fiori, *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (Parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato IV* (Napoli 2011) 97-242.

R. Fiori, *Bonus vir. Politica, filosofia, retorica e diritto nel de officiis di Cicerone* (Napoli 2011).

- E. Flores, *Il lapis Satricanus e la dedica a Marte*, in *Sileno* 23 (1997) 253-256.
- E. Flores, *La Camena, l'epos e la storia. Studi sulla cultura latina antica* (Napoli 1998).
- J. Fontaine, *Isidore de Seville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique* I-III (Paris 1959-1983).
- B.O. Foster (ed), Livy, *History of Rome* II (London 1953).
- L. Franchini, *La desuetudine delle XII tavole nell'età arcaica* (Milano 2005).
- G. Franciosi, *Clan gentilizio e strutture monogamiche*<sup>6</sup> (Napoli 1999).
- T. Frank, *The Bacchanalian Cult of 186 B.C.*, in *CQ.* 21 (1927) 128-132.
- M. Frederiksen, *Catilina and the execution of M. Marius Gratidianus*, in *CQ.* 35 (1985) 124-133.
- P. Frezza, *Ius gentium*, in *RIDA.* 2 (1949) 259-308.
- J.M. Fröschl, *Imperitia Litterarum. Zur Frage der Beachtlichkeit des Analphabetismus in Römischen Recht*, in *ZSS.* 104 (1987) 85-155.
- M. Frunzio Giancoli, *La lex Atinia de rebus subreptis: un'ipotesi sulla datazione*, in *Labeo* 43 (1997) 259-271.
- P. Fuentesca, *Trasferimento della proprietà e auctoritas nella vendita romana*, in *Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparativistica. Atti del Congresso internazionale Pisa-Viareggio-Lucca. 17-21 aprile 1990* (Milano 1991) 73-118.
- M. Fuentesca Degeneffe, *La función procesal de los praedes litis et vindiciarum*, in *RIDA.* 53 (2006) 237-264.
- H. Funaioli, *Grammaticae Romanae Fragmenta* I (Lipsiae 1907).
- E. Gabba, *Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l'89 a.C.*, in *Athenaeum* 32 (1954) 41-114.
- E. Gabba, *M. Livio Druso e le riforme di Silla*, in *ASNSP.* 33 (1964) 1-15.
- E. Gabba, *Appiani Bellorum civilium liber primus* (Firenze 1967).
- E. Gabba, *Mario e Silla*, in *ANRW.* I.1 (Berlin-New York 1972) 764-805.
- E. Gabba, *Esercito e società della tarda repubblica romana* (Firenze 1973).
- E. Gabba, *Dallo stato città allo stato municipale*, in *Storia di Roma* II/1. *La repubblica imperiale* (Torino 1990) 697-714.
- E. Gabba, *Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica*, in *Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica. In memoria di F. Castagnoli* (Roma 1993) 13-24.

- E. Gabba, *Roma arcaica. Storia e storiografia* (Roma 2000) 141-150.
- J. Gagé, *Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations culturelles des femmes dans l'ancienne Rome* (Paris 1963).
- J. Gagé, *Vivicomburium. Ordalies ou supplice par le feu dans la Rome primitive*, in *RHDF*. 42 (1964) 541-573.
- G. Galeno, *Verazio il cavaliere*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino IV* (Napoli 1984) 1883-1887.
- C. Gallini, *Processo e integrazione nella Roma antica* (Bari 1976).
- F. Gallo, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto* (Torino 1971).
- A. García Gallo, *San Isidoro Jurista*, in *Isidoriana. Estudios sobre San Isidoro de Sevilla en XIV centenario de su nacimiento* (León 1961) 133-141.
- L. Garofalo, *La competenza giudiziaria dei quaestores e Pomp. D. 1.2.2.16 e 23*, in *SDHI*. 51 (1985) 409-423.
- L. Garofalo, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi* (Padova 1989).
- M. Gelzer, *Die Unterdrückung der Bacchanalien bei Livius*, in *Hermes* 71 (1936) 275-287.
- J.C. Genin, *La répression des actes de tentative en droit criminel romain. Contribution à l'étude de la subjectivité répressive à Rome* (Lyon 1968).
- H. Georges, *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch*<sup>11</sup> I-II (Basel 1962).
- L. Gernet, *Sur l'exécution capitale*, in *REG*. 37 (1924) 261-293.
- E. Giannozzi, *Uti frui arbitrio boni viri: Standard of Behaviour or Reference to an Arbitrator?*, in *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa* 4 (2011) 13-19.
- S. Giglio, *Humiliores*, in *Studi per Giovanni Nicosia IV* (Milano 2007) 149-165.
- P.F. Girard, *Histoire de l'organisation judiciaire des romains* (Paris 1901).
- P.F. Girard, *L'histoire des XII Tables*, in *RHD*. 26 (1902) 381-436.
- P.F. Girard, *Mélanges de droit romain I. Histoire des sources* (Paris 1912).
- C. Gioffredi, *Il fondamento della tribunicia postestas e i procedimenti normativi dell'ordine plebeo (sacrosanctum - lex sacrata - sacramentum)*, in *SDHI*. 11 (1945) 37-64.
- C. Gioffredi, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane* (Roma 1955).
- C. Gioffredi, s.v. «vindiciae», in *NNDI*. XX (Torino 1957) 831-832.

- C. Gioffredi, *I principi del diritto penale romano* (Torino 1970).
- V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*<sup>3</sup> (Napoli 1993).
- G. Gloz, *L'ordalie dans la Grèce primitive* (Paris 1904).
- F. Gnoli, *Ricerche sul crimen peculatus* (Milano 1979) 146.
- J. Gotofredo, *Legis duodecim tabularum fragmenta. Opera juridica minora* (Leyden 1753).
- P. Grierson, *The Roman Law of Counterfeiting*, in *Essay in Roman Coinage presented to M. Mattingly* (Oxford 1956) 240-261.
- G. Grosso, *Provocatio per la perduellio, provocatio sacramento e ordalia*, in *BIDR.* 63 (1960) 213-220.
- E.S. Gruen, *The Political Allegiance of P. Mucius Scaevola*, in *Athenaeum* 53 (1965) 321-332.
- E.S. Gruen, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.* (Cambridge 1968).
- E.S. Gruen, *The Last Generation of the Roman Republic* (Berkeley-Los Angeles-London 1974).
- A. Guarino, *La formazione della respublica romana*, in *RIDA.* 1 (1948) 95-112.
- A. Guarino, *La scrittura nel testamentum per aes et libram*, in *Studi in onore di U.E. Paoli* (Firenze 1955) 377-384.
- A. Guarino, *L'esegesi delle fonti di diritto romano* (Napoli 1968).
- A. Guarino, *La perduellio e la plebe*, in *Labeo* 21 (1975) 73-77.
- A. Guarino, *La rivoluzione della plebe* (Napoli 1975).
- A. Guarino, *La lex Voconia*, in *Labeo* 28 (1982) 188-191.
- A. Guarino, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII Tavole*, in *Labeo* 34 (1988) 323-335.
- A. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>5</sup> (Napoli 1990).
- A. Guarino, *Storia del diritto romano*<sup>12</sup> (Napoli 1998).
- A. Guarino, *Diritto privato romano*<sup>12</sup> (Napoli 2001).
- H. Gundel, s.v. «*Volscius*, 2», in *PWRE.* 17 (Stuttgart 1961) 828-829.
- R. Hanslik, s.v. «*Quinctius*, 27», in *PWRE.* 24 (Stuttgart 1963) 1019-1020.
- J. Heinrichs, *Zwischen falsum und (laesa) maiestas: Münzdelikte im römischen Recht*, in *ZPE.* 166 (2008) 247-260.

J. Heinrichs, *Währungstechnische Regelungen im Amtsjahr des Prätors M. Marius Gratidianus (85/4 v. Chr.)*, in *ZPE*. 166 (2008) 261-267.

J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*<sup>2</sup> (Paris 1972).

C. Herrmann, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine* (Bruxelles 1964).

E. Hermon, *Le Lapis Satricanus et la colonisation militaire au début de la République*, in *MEFRA*. 111 (1999) 847-881.

P. Herz, *Studien zur römischen Wirtschaftsgesetzgebung* (Stuttgart 1988).

H.G. Heumann, E. Seckel, *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*<sup>9</sup> (Jena 1914).

H.F. Hitzig, s.v. «*falsum*», in *PWRE*. VI<sub>2</sub> (Stuttgart 1909) 1973-1976.

E. Höbenreich, *Annona: juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat* (Graz 1997).

K.-J. Holkeskamp, *Fides – deditio in fidem – dextra data et accepta: Recht, Religion und Ritual in Rom*, in *The Roman Middle Republic: Politics, Religion, and Historiography c. 400-133 B.C.* (Roma 2000) 223-250.

C. Hosius, *A. Gellii Noctium Atticarum I* (Lipsiae 1903, rist. Stuttgartiae 1967).

M. Humbert, *Hispania Faecenia et l'endogamie des affranchis sous la République*, in *Index* 15 (1987) 131-148.

M. Humbert, *Les procès criminels tribunitiens, du 5<sup>e</sup> au 4<sup>e</sup> siècle av. J.-C.*, in *Collatio iuris romani. Études dédiées à H. Ankum à l'occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire I* (Amsterdam 1995) 159-176.

M. Humbert, *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in *Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli umanisti* (Pavia 2005) 3-50.

M. Humbert, *Intestabilis*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna IV* (Napoli 2007) 2543-2558.

E. Hupe, *Falsum, fraus und stellionatus im römischen und germanischen Recht bis zur Rezeption* (Marburg 1967).

Ph.E. Huschke, *Die Multa und das Sacramentum in ihren verschiedenen Anwendungen* (Leipzig 1874).

Ph.E. Huschke, E. Seckel, B. Kübler, *Iurisprudentiae Anteiustinianae reliquiae*<sup>6</sup> (Lipsiae 1908).

M. Jońca, *The Scope of exilium voluntarium in the Roman Republic*, in *La repressione criminale nella roma repubblicana fra norma e persuasione* (Pavia 2009) 77-91.

A.H.M. Jones, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate* (Oxford 1972).

P. Jörs, s.v. «Caecilius, 29», in *PWRE*. III<sub>1</sub> (Stuttgart 1899) 1192-1195.

O. Karlowa, *Der römische Civilprozess zur Zeit der Legisactionen* (Berlin 1872).

O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte II*<sup>2</sup> (Leipzig 1901).

M. Kaser, *Zum Ursprung des geteilten römischen Zivilprozessverfahrens*, in *Festschrift für L. Wenger zu seinen 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern I* (München 1944) 106-128.

M. Kaser, *Das altrömische Ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer* (Göttingen 1949)

M. Kaser, *Vindicia falsa und fructus duplio*, in *Iura* 13 (1962) 22-52.

B.R. Katz, *Studies on the period of Cinna and Sulla*, in *AC*. 45 (1976) 497-549.

G.P. Kelly, *The Attempted Exile of L. Hostilius Tubulus*, in *Athenaeum* 89 (2001) 229-235.

E. Klebs, s.v. «C. Aurelius Cotta, 96», in *PWRE*. II (Stuttgart 1896) 2482-2484.

E.E. Kocher, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich der Lex Cornelia de falsis* (München 1965).

P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*<sup>2</sup> (Leipzig 1888).

B. Kübler, s.v. «sacrosanctum», in *PWRE*. IA-2 (Stuttgart 1920) 1684-1688.

W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (Weimar 1952).

W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962)

W. Kunkel, s.v. «quaestio», in *PWRE*. XXIV (Stuttgart 1963) 720-786.

W. Kunkel, *Ein direktes Zeugnis für den privaten Mordprozeß im altrömischen Recht*, in *ZSS*. 84 (1967) 382-385.

W. Kunkel, *Über die Entstehung des Senatsgerichts* (München 1969).

W. Kunkel, *Kleine Schriften* (Weimar 1974).

W. Kunkel, *Die römischen Juristen: Herkunft und soziale Stellung* (Köln 2001).

L. Lange, *Römische Alterthümer*<sup>3</sup> II (Berlin 1876).

R. La Rosa, *La repressione del furtum in età arcaica. Manus iniectio ne duplione damnum decidere* (Napoli 1990).

K. Latte, *The Origins of the roman Questorschip*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 67 (1936) 24-33.

M. Lauria, *Ricerche su Pauli sententiarum libri*, in *Annali della R. Università di Macerata* 6 (1930) 33-108.

M. Lauria, *Accusatio – inquisitio. Ordo – cognitio extra ordinem – cognitio: rapporti ed influenze reciproche*, in *Atti della Reale Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli* 56 (1934) 304-369.

M. Lauria, *Studi e ricordi* (Napoli 1983).

E. Lepore, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica* (Napoli 1954).

M.A. Levi, *Bacchanalia, foedus e foederati*, in *Klearchos* 11 (1969) 15-23.

M.A. Levi, *Il lapis satricanus e le genti romane*, in *RIDA*. 42 (1995) 195-219.

E. Levy, *Die römische Kapitalstrafe* (Heidelberg 1931).

E. Levy, *Vulgarization of Roman Law in the Early Middle Ages*, in *Medaevaalia et humanistica* 1 (1943) 14-40.

E. Levy, *Gesammelte Schriften I-II* (Köln-Graz 1963).

J.P. Lévy, *Le problème des ordalies en droit romain*, in *Studi P. de Francisci II* (Milano 1956) 407-434.

H. Lévy-Bruhl, *Recherches sur les actions de la loi* (Paris 1960).

W. Liebenmann, *Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens* (Leipzig 1890).

D. Liebs, *Roman Vulgar Law in Late Antiquity*, in *Aspects of Law in late Antiquity dedicated to A.M. Honoré on the occasion of the sixtieth year of his teaching in Oxford* (Oxford 2008) 35-53.

D. Liebs, *Die Rolle der Paulussentenzen bei der Ermittlung des römischen Rechts*, in *Ermeneutik der Quellentexte des römischen Rechts* (Köln 2008) 157-175.

A.W. Lintott, *Provocatio. From the struggle of the orders to the principate*, in *ANRW*. I.2 (Berlin-New York 1972) 226-267.

G. Lobrano, *Patricii magistratus, plebei magistratus, magistratus populi Romani*, in *SDHI*. 41 (1975) 245-277.

G. Lobrano, *Il potere dei tribuni della plebe* (Milano 1982).

- E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano. La gestione della res nummaria a Roma tra la lex Papiria e la lex Cornelia*, in *Athenaeum* 57 (1979) 215-238.
- E. Lo Cascio, *Il primo denarius*, in *AIIN*. 27-28 (1980-1981) 335-358.
- L. Lombardi, *Dalla fides alla bona fides* (Milano 1961).
- G. Longo, s.v. «*lex Voconia*», in *NNDI*. IX (Torino 1963) 825.
- L. Loschiavo, *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo Medioevo* (Milano 2004).
- C. Lovisi, *Contribution à l'étude de la peine de mort sous la République romaine (509-149 av. J. C.)* (Paris 1999).
- A. Luisi, *La lex Maenia e la repressione dei Bacchanali nel 186 a.C.*, in *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente* (Milano 1982) 179-185.
- A. Luisi, *La terminologia del terrorismo nella vicenda dei bacchanali del 186 a.C.*, in *Terror et pavor: violenza, intimidazione, clandestinità nel mondo antico Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2005* (Pisa 2006) 145-155.
- G. MacCormak, *Witnesses in the law of the Twelve Tables*, in *BIDR*. 76 (1973) 225-243.
- G. MacCormak, *The Liability of the Judge in the Republic and Principate*, in *ANRW*. II.14 (Berlin-New York 1982) 3-28.
- A. Magdelain, *Remarques sur la perduellio*, in *Historia* 22 (1973) 405-422.
- A. Magdelain, *De la coercition capitale du magistrat supérieur au tribunat du peuple*, in *Labeo* 33 (1987) 139-166.
- A. Magdelain, *Jus, Imperium, Auctoritas. Études de droit romain* (Rome 1990).
- A.D. Manfredini, *Contributo allo studio dell'iniuria in età repubblicana* (Milano 1977).
- A. Manni, *Mors omnia solvit. la morte del reus nel processo criminale romano* (Napoli 2012).
- D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale* (Padova 1989).
- D. Mantovani, *Il pretore giudice criminale in epoca repubblicana*, in *Athenaeum* 78 (1990) 19-49.
- D. Mantovani, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index* 37 (2009), 25-67.

F. Marino, *Cic. Verr. II,1,42,108 e la repressione del falso*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* (Padova 1988) 137-157.

F. Marino, *Il falso testamentario in diritto romano*, in *ZSS.* 105 (1988) 634-775.

T. Markey, *Appunti sulla retroattività delle norme giuridiche nel diritto romano*, in *BIDR.* 53-54 (1948) 241-271.

M.C. Martini, *Due studi sulla riscrittura annalistica dell'età monarchica a Roma* (Bruxelles 1998).

C. Masi Doria, «*Bona libertorum*» : *regimi giuridici e realtà sociali* (Napoli 1996).

C. Masi Doria, *Tra aequitas e ius gentium: tracce di un processo popolare in Sall. Iug. 35?*, in *Diritto e giustizia nel processo* (Napoli 2002) 325-360.

C. Masi Doria, *Per una ristampa dei collegia mommseniani*, in *Forme di aggregazione nel mondo romano* (Bari 2007) 211-222.

C. Masi Doria, *Quaesitor urnam movet e altri studi sul diritto penale romano*<sup>2</sup> (Napoli 2007).

C. Masi Doria, «*Exemplum pessimum*»: *Quinto Mucio e il «testimonium» in Val. Max. 4.1.11*, in *Index* 38 (2010) 70-88.

H. Mattingly, *Some historical coins of the Late Republic*, in *JRS.* 12 (1922) 230-239.

S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*<sup>2</sup> I-III (Bari 1966-1972).

A.H. McDonald, *The Style of Livy*, in *JRS.* 47 (1957) 155-172.

Chr. Meier, *Res Publica Amissa* (Wiesbaden 1966).

R. Mentxaka, *Stellionatus*, in *BIDR.* 41 (1988) 277-335.

R. Mentxaka, *Algunas consideraciones sobre Isidoro, Et. 5,25,22-24*, in *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à H. Ankum à l'occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire I* (Amsterdam 1995) 331-338.

R. Mentxaka, *Algunas consideraciones sobre los «crimina», en particular contra el Estado, en las «Etymologías» de Isidoro (Et. 5,26)*, in *RHD.* 65 (1997) 397-421.

A. Metro, *La datazione dell'editto de inspiciendo ventre custodiendoque partu*, in *Syntheleia V. Arangio-Ruiz II* (Napoli 1964) 944-957.

A. Metro, *Unus testis nullus testis*, in *Labeo* 44 (1998) 61-67.

J.-H. Michel, *Aulu-Gelle et la vie intellectuelle à Rome sous Hadrien et Antonin le Pieux*, in *Synthèses romaines. Langue latine - Droit romain Institutions comparées*.

*Études publ. en hommage au professeur J.-H. Michel par Ghislaine Viré* (Bruxelles 1998) 160-214.

Th. Mommsen, *De collegiis et sodaliciis Romanorum* (Kiliae 1843, rist. anast. Napoli 2006)

Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens* (Berlin 1860).

Th. Mommsen, ΔΩΔΕΚΑΔΕΛΤΟΣ, in *Gesammelte Schriften II. Juristische Schriften II* (Berlin 1905).

Th. Mommsen, *Iudicium legitimum*, in *Gesammelte Schriften II. Juristische Schriften III* (Berlin 1907) 374.

Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899).

Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* I<sup>3</sup>; II<sup>3</sup>; III/1; III/2 (Leipzig 1877-1888).

L. Monaco, *Nota critica sul carattere gentilizio dell'antico exilium*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana II* (Napoli 1988) 91-126.

L. Monaco, *Hereditas e mulieres* (Napoli 2000).

F. Mora, *Fasti e schemi cronologici. La riorganizzazione annalistica del passato remoto romano* (Stuttgart 1999).

D. Muchinova, *Veritas dans les traités philosophiques de Marcus Tullius Cicéron*, in *Graecolatina Pragensia* 8 (1980) 41-51.

G. Muciaccia, «*Libri ad infamiam*» e «*Lex Cornelia de iniuriis*», in *Index* 26 (1998) 149-168.

F. Münzer, s.v. «*Licinius, 154*», in *PWRE*. XIII/1 (Stuttgart 1926) 458-459.

F. Münzer, s.v. «*Silius*», in *PWRE*. III A,1 (Stuttgart 1927) 68-69.

F. Münzer, s.v. «*Silius, 5-6*», in *PWRE*. III A,1 (Stuttgart 1927) 71-72.

F. Münzer, s.v. «*Sosius, 3*», in *PWRE*. III A,1 (Stuttgart 1927) 1180.

F. Münzer, s.v. «*Marius, 42*», in *PWRE*. XIV/2 (Stuttgart 1956) 1825-1827.

D. Musti, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica. Studi su Livio e Dionigi d'Alicarnasso*, in *QUCC*. 10 (1970) 1-155.

D. Musti, *Lotte sociali e storia delle magistrature*, in *Storia di Roma I. Roma in Italia* (Torino 1988) 367-395.

J.M. Nap, *Die Lex Silia bei Gaius*, in *TRG*. 9 (1929) 62-87.

E. Narducci, *Introduzione a Cicerone* (Roma-Bari 1992).

E. Narducci, *Cicerone e l'eloquenza romana. Retorica e progetto culturale* (Bari 1997).

E. Narducci, *Introduzione a Cicerone* (Bari 2005).

- E. Narducci, *Cicerone. La parola e la politica* (Bari 2009).
- G. Nenci, *Considerazioni sulla storia della monetazione romana in Plinio* (*Nat. Hist.*, XXXIII 42-47), in *Athenaeum* 46 (1968) 3-36.
- J.P. Neraudau, *La jeunesse dans la littérature et les institutions de la Rome républicaine* (Paris 1979).
- G. Niccolini, *I Fasti dei tribuni della plebe* (Milano 1934).
- Cl. Nicolet, *Arpinum, Aemilius Scaurus et les Tullii Cicerones*, in *REL.* 45 (1967) 276-304.
- A. Nicoletti, s.v. «fides», in *NNDI.* VII (Torino 1957) 293-294.
- G. Nicosia, *Il processo privato romano II. La regolamentazione decemvirale. Corso di diritto romano*<sup>2</sup> (Torino 1986).
- D. Nörr, *Rechtskritik in der römischen Antike* (München 1974).
- D. Nörr, *Pomponius oder zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen*, in *ANRW.* II.15 (Berlin-NewYork 1976) 497-604.
- R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy. Books 1-5* (Oxford 1965).
- J.-M. Pailler, *Bacchanalia. La répression de 186 av J. C. à Rome et in Italie* (Roma 1988).
- E. Pais, *Saxum Tarpeium. Osservazioni topografiche e giuridiche*, in *Rivista di storia antica* 5 (1900) 1-34.
- E. Pais, *Ancient Legends of Roman History* (New York 1905).
- E. Pais, *Storia di Roma I-V* (Roma 1899-1928).
- L. Pedroni, *Ricerche sulla prima monetazione di Roma* (Napoli 1993).
- L. Pedroni, *L'intenzionalità dell'errore nei falsi monetarii repubblicani*, in *Revue numismatique* 151 (1996) 95-103.
- C. Pelloso, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea* (Padova 2008).
- L. Pepe, *Ricerche sul furto nelle XII tavole e nel diritto attico* (Milano 2003).
- L. Pepe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana* (Milano 1984).
- S. Perozzi, *Della in rem actio per sponsionem durante il sistema formulare* (in litografia, Macerata 1880).
- S. Perozzi, *Dell'arbitrium litis aestimandae nella procedura civile romana* (Vicenza 1884).
- R. Pesaresi, *Studi sul processo penale in età repubblicana. Dai tribunali rivoluzionari alla difesa della legalità democratica* (Napoli 2005).

- W. Peterson, *M. Tulli Ciceronis orationes III*<sup>2</sup> (Oxford 1917).
- P. Petrillo Serafin, *Nota sull'argento suberato della repubblica romana*, in *AIIN*. 15 (1968) 9-30.
- A. Petrucci, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. – metà del III secolo d.C.)* (Napoli 1991).
- M.P. Piazza, *L'editto di Gratidiano*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano promosso dall'istituto milanese di diritto romano e storia dei diritti antichi (22-25 ottobre 1985)* (Milano 1988) 259-277.
- M.P. Piazza, *La disciplina del falso nel diritto romano* (Pavia 1991).
- M.P. Piazza, *Un caso di falsa testimonianza in Tito Livio*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello 4-7 giugno 1990)* (Napoli 1992) 357-365.
- A. Piganiol, *Romains et Latins I. La légende des Quinctii*, in *MEFRA*. 38 (1920) 285-316.
- A.M. Pignatelli, *Lessico politico a Roma fra III e II sec. a.C.* (Bari 2008).
- A. Pollera, *Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent. D. 47.11.6: note sulla repressione dei crimini annonari*, in *Index* 19 (1991) 405-431.
- R.J. Pothier, *Pandectae Justinianae I* (Parisis 1748).
- R.J. Pothier, *Pandectae Justinianae XX* (Parisis 1823).
- J. Poucet, *Recherches sur la légende sabine des origines de Rome* (Louvain-Kinshasa 1967).
- A. Prodocimi, *Sull'iscrizione di Satricum*, in *Giornale Italiano di Filologia* 15 (1984) 183-230.
- A. Prodocimi, *Satricum. I sodales del Publicola steterai a Mater (Matuta?)*, in *La Parola del Passato* 49 (1994) 365-377.
- G. Pugliese, *Il processo civile romano. I. Le legis actiones* (Roma 1962).
- G. Pugliese, *Rec. a W. Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962), in *BIDR*. 66 (1963) 153-181.
- G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW*. II.14 (Berlin-New York 1982) 722-789.
- N. Rampazzo, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione* (Napoli 2008).

- C. Rascon, *A proposito de la represion de las Bacanales en Roma*, in *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Ursicino Alvarez Suárez* (Madrid 1978) 383-403.
- F. Reduzzi Merola, *Crimen falsi e suppositio partus*, in *Δύνασθαι διδάσκειν. Studi in onore di F. Càssola per il suo ottantesimo compleanno* (Trieste 2006) 351-354.
- F. Reduzzi Merola, «*Aliquid de legibus statuere*». *Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardo repubblicana* (Napoli 2007).
- R. Reggiani, *Silla peior atque intestabilior e scaevus Romulus*, in *Athenaeum* 82 (1994) 207-221.
- S. Riccobono, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani I. Leges<sup>2</sup>* (Florentiae 1941).
- S. Riccobono, *Cognitio extra ordinem. Nozioni e caratteri del ius novum*, in *BIDR.* 55-56 (1952) 1-17.
- O.F. Robinson, *Ancient Rome: City Planning and Administration* (London 1992).
- O.F. Robinson, *The Criminal Law of Ancient Rome* (Baltimore 1995).
- O.F. Robinson, *Polybius on Exile*, in *Iura* 52 (2001) 19-27.
- A. Romano, *Il collegium scribarum. Aspetti sociali e giuridici della produzione letteraria tra III e II secolo a.C.* (Napoli 1990).
- G. Rotondi, *Leges publicae populi romani* (Milano 1912, rist. Hildesheim-Zürich-New York 1990).
- A.A.F. Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte I* (Leipzig 1857).
- I. Ruggiero, *Immagini di ius receptum nelle Pauli Sententiae*, in *Studi in onore di R. Martini III* (Milano 2009) 425-472.
- M. Salazar Revuelta, *Antecedentes jurídicos de a prueba testifical en el Derecho romano*, in *Iura* 59 (2011) 115-149.
- F. Salerno, *Dalla consecratio alla publicatio bonorum* (Napoli 1990).
- B. Santalucia, *La legislazione Sillana in materia di falso nummario*, in *Iura* 30 (1979) 1-33.
- B. Santalucia, *Edili e processi popolari*, in *Iura* 40 (1989) 75-84.
- B. Santalucia, *Osservazioni sui duumviri perduellionis e sul procedimento duumvirale*, in *Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*. (Paris 1984) 439-452.
- B. Santalucia, s.v. «*pena criminale*», in *Enciclopedia del diritto XXXII* (Milano 1982) 734-739.

- B. Santalucia, s.v. «*processo penale*», in *Enciclopedia del diritto* XXXVI (Milano 1987) 318-360.
- B. Santalucia, *Il processo penale nelle XII Tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale. Atti del convegno di diritto romano. Copanello 3-7 giugno 1984* (Napoli 1988) 269-291.
- B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994).
- B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup> (Milano 1998).
- B. Santalucia, *Processi «fuori turno» e quaestiones extra ordinem: spunti critici*, in *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à H. Ankum à l'occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire II* (Amsterdam 1995) 437-444.
- B. Santalucia, *Sacertà e processi rivoluzionari plebei: a proposito di un recente libro*, in *Studi per G. Nicosia VII* (Milano 2007) 255-282.
- B. Santalucia, *I tribuni e le centurie*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano. Atti del 12° Colloquio di filosofia penale (Cagliari, 20-22 aprile 1989)* (Napoli 1993) 9-28.
- B. Santalucia, *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2010).
- R. Santoro, *XII Tab. 12.3*, in *AUPA*. 30 (1967) 5-100.
- R. Santoro, *Potere e azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA*. 30 (1967).
- M. Sbriccoli, s.v. «*truffa (storia)*», in *Enciclopedia del diritto* XLV (Milano 1958) 236-243.
- V. Scarano Ussani, *Gli 'scherzi' di Lucio Verazio*, in *ZPE*. 90 (1992) 127-135.
- M. Scarlata Fazio, s.v. «*falsità e falso (storia)*», in *Enciclopedia del diritto* XVI (Milano 1967) 504-522.
- G. Scherillo, s.v. «*Consuetudine (diritto romano)*», in *NNDI*. IV (Torino 1959) 301-310.
- G. Scherillo, *Corso di diritto romano. Il testamento I* (Milano 1966).
- S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere* (Milano 2007).
- W. Schmid, s.v. «*Favorinus*», in *PWRE*. VI<sub>2</sub> (Stuttgart 1909) 2078-2084.
- A. Schulting, *Notae ad Digesta seu Pandectas* (Lugduni Batavorum 1832).
- E. Seckel, H. Heumanns, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*<sup>9</sup> (Jena 1914).
- B.P. Seletsky, *The social and political meaning of the word bonus (boni) in Cicero's letters*, in *VDI*. 136 (1976) 142-156.

S. Serangeli, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano. Contributo allo studio delle forme testamentarie* (Milano 1982).

F. Serrao, *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C.*, in *Legge e società nella repubblica romana I* (Napoli 1981) 51-180.

F. Serrao, *Ius e lex nella dialettica costituzionale della prima repubblica. Nuove riflessioni su un vecchio problema*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor F. Gallo II* (Napoli 1997) 279-317.

I. Shatzman, *Four Notes on Roman Magistrates*, in *Athenaeum* 56 (1968) 345-354.

H. Siber, *Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrechte des Römischen Freistaates* (Leipzig 1936).

F. Sini, *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica* (Torino 2001).

F. Sini, *Una sententia di iuris interpretes sulla inviolabilità dei tribuni della plebe*, in *Diritto@Storia* 6.

A.J.B. Sirks, *Sacra, Succession and the lex Voconia*, in *Latomus* 53 (1994) 273-296.

S. Solazzi, *La questione dell'autenticità delle Dodici Tavole*, in *Annuario dell'Univ. di Urbino* (1902-1903) 83-98.

S. Solazzi, *La desuetudine della legge*, in *AG.* 102 (1929) 3-27.

S. Solazzi, *Sulla Lex Atinia de rebus subreptis*, in *AG.* 144 (1953) 3-14.

S. Solazzi, *Scritti di Diritto Romano I-IV* (Napoli 1955-1972).

R. Soraci, *Consuetudo fraudium et rigor iuris: repression a corrente alternate e a direzione variabile*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità. Atti del convegno internazionale. Catania, 11-13 dicembre 1995* (Catania 1999) 181-276.

T. Spagnuolo Vigorita, *Joersiana IV: Livia, Augusto e il plebiscito Voconio*, in *Index* 40 (2012) 257-270.

A. Stazio, *Nummus in Plauto*, in *Numismatica* 14 (1948) 19-23.

P.G. Stein, *The Origins of Stellionatus*, in *Iura* 41 (1990) 79-89.

A. Steinwenter, s.v. «*iusiurandum*», in *PWRE.* X<sub>1</sub> (Stuttgart 1918) 1253-1260.

A. Steinwenter, s.v. «*lex Voconia*», in *PWRE.* XII/2 (Stuttgart 1925) 2418-2430.

- F. Stella Maranca, *Il tribunato della plebe dalla lex Hortensia alla lex Cornelia* (Roma 1967, rist. anast. dell'ed. Lanciano 1901).
- E. Stolfi, *Bonae fidei interpretatio. Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica* (Napoli 2004).
- P. Stoppacci, *L'enciclopedismo e Isidoro di Siviglia*, in *Il Medioevo. Barbari, Cristiani, Musulmani*, (Milano 2010) 469-472.
- L. Strachan-Davidson, *Problems of the Roman criminal Law I-II* (Oxford 1912).
- M. Taglialatela Scafati, *Appunti sull'ordinamento militare di Roma arcaica. Con una lettura di Dion. 3.71.1 e note a Flor. 1.1(5)2 e 1.1(1)15*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana II* (Napoli 1988) 39-87.
- M. Talamanca, s.v. «Documento e documentazione», in *Enciclopedia del diritto XIII* (Milano 1967) 548-560.
- M. Talamanca, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR.* 80 (1977) 195-344.
- M. Talamanca (dir.), *Lineamenti di storia del diritto romano*<sup>2</sup> (Milano 1989).
- M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano* (Milano 1990).
- M. Talamanca, *La bona fides nei giuristi romani: «Leerformeln» e valori dell'ordinamento*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese (Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001)* IV (Padova 2003) 1-312.
- G. Tarditi, *La questione dei Bacchanali a Roma nel 186 a.C.*, in *PP.* 9 (1954) 265-287.
- R. Taubenschlag, s.v. «testimonium falsum», in *PWRE.* V<sub>A-1</sub> (Stuttgart 1961) 1061.
- F. Terranova, *Sulla natura testamentaria della cosiddetta mancipatio familiae*, in *AUPA.* 53 (2009) 301-335.
- M.A. Terrasson, *Histoire de la jurisprudence romaine* (Paris 1750).
- T. Thalheim, s.v. «βάρβαρον», in *PWRE.* II<sub>2</sub> (Stuttgart 1896) 2853.
- J.A.C. Thomas, *Desuetudo*, in *RIDA.* 12 (1965) 469-483.
- S. Tondo, *Svolgimento della crisi della costituzione repubblicana romana*, in *BIDR.* 89 (1986) 1-144.
- M.R. Torelli, *La de imperio Cn. Pompei: una politica per l'economia dell'impero*, in *Athenaeum* 60 (1982) 3-49.
- A. Torrent, *Suppositio partus – crimen falsi*, in *AHDE.* 52 (1982) 223-242.

A. Torrent, *Moneda credito y derecho penal monetario en Roma (s. IV a.C. – IV d.C.)*, in *SDHI*. 73 (2007) 111-158.

A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy II. The Hannibalic War's Effects on Roman Life* (Oxford 1965).

G. Turelli, *Audi Iuppiter. Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana* (Milano 2011).

B.L. Twyman, *The date of Sulla's abdication and the chronology of the first book of Appian's Civil Wars*, in *Athenaeum* 54 (1976) 271-295.

G. Urso, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della Repubblica nei frammenti della storia romana* (Milano 2005).

G. Valditara, *Sulle origini del concetto di *damnum*<sup>2</sup>* (Torino 1998).

A. Valvo, *Fides, foedus, Iovem lapidem iurare*, in *Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'antichità* (Milano 1992) 115-125.

J.A.J.M. van der Meer, *Made for Men. The lex Voconia: mulier heres institui non potest* (Eijsden 1996).

M. Varvaro, *Osservazioni sulla pretesa esistenza di una legis actio per manus iniectioem in relazione al furtum manifestum*, in *Studi per G. Nicosia VIII* (Milano 2007) 333-368.

C. Venturini, *Quaestiones ex senatus consulto*, in *Legge e società nella repubblica romana II* (Napoli 1984) 211-299.

C. Venturini, *Quaestio extra ordinem*, in *SDHI*. 53 (1987) 74-109.

C. Venturini, *Quaestiones non permanenti: problemi di definizione e di tipologia*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* (Padova 1988) 85-116.

C. Venturini, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana* (Pisa 1996).

K. Verboven, *The Monetary Enactments of M. Marius Gratidianus*, in *Studies in Latin Literature and Roman History VII* (Bruxelles 1994) 117-131.

H.S. Versnel, *Die neue Inschrift von Satricum in historischer Sicht*, in *Gymnasium* 89 (1982) 193-235.

P. Vigneron, *L'antiféministe loi Voconia et les Schleichwege des Lebens*, in *Labeo* 29 (1983) 140-153.

E. Villa, *Attualità e tradizione nell'ideale politico e sociale di vir bonus in Catone*, in *RSC*. 1 (1952-3) 96-115.

- U. Vincenti, *Falsum testimonium dicere (XII Tab. 8,23) e il processo di Marco Volscio Fittore (Liv. 3,29,6)*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* (Padova 1988) 23-43.
- U. Vincenti, *Duo genera sunt testium. Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano* (Padova 1989).
- P. Voci, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI*. 19 (1953) 38-103.
- P. Voci, *Diritto ereditario romano*<sup>2</sup> I-II (Milano 1967).
- P. Voci, *Il diritto ereditario romano dalle origini ai Severi*, in *ANRW*. II/14 (Berlin-New York 1982) 392-448.
- P. Voci, *Studi di diritto romano II* (Padova 1985).
- P. Voci, *Azioni penali e azioni miste*, in *SDHI*. 64 (1998) 1-46.
- P. Voci, *Ultimi studi di diritto romano* (Napoli 2007).
- M. Voigt, *Die XII Tafeln I-II* (Leipzig 1883).
- J.L. Voisin, *Tite-Live, Capoue et les Bacchanales*, in *MEFRA*. 96 (1984) 601-653.
- U. von Lübtow, *Ursprung und Entwicklung der condemnatio pecuniaria*, in *ZSS*. 68 (1951) 320-359.
- U. von Lübtow, *Die entwicklungsgeschichtlichen Grundlagen des Römischen Erbrechts*, in *Studi in onore di P. de Francisci I* (Milano 1956) 407-513.
- A. Walde, J.B. Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*<sup>3</sup> I-II (Heidelberg 1938-1954).
- J.-P. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les romains I* (Bruxelles 1895).
- P.G. Walsh, *Livy. His Historical Aims and Methods* (London-New York-Melbourne 1976).
- A. Watson, *Bacchanalian rewards: Publius Aebutius and Hispala Faecenia*, in *Ex iusta causa traditum. Essays for Eric H. Pool* (Pretoria 2005) 411-414.
- E.J. Weinrib, *The Judiciary Law of M. Livius Drusus*, in *Historia* 19 (1970) 414-443.
- A. Weishaupt, *Die lex Voconia* (Weimar 1999).
- L. Wenger, s.v. «*signum*», in *PWRE*. II A.2 (Stuttgart 1923) 2361-2448.
- U. Wesel, *Über den Zusammenhang der lex Furia, Voconia und Falcidia*, in *ZSS*. 81 (1964) 308-316.
- E. Wieacker, *Zwölftafelprobleme*, in *RIDA*. 3 (1956) 459-491.

- T.P. Wisemen, *Topography and Rhetoric: the Trial of Manlius*, in *Historia* 28 (1979) 32-50.
- G. Wissowa, s.v. «*lapis*», in *PWRE*. XII<sub>1</sub> (Stuttgart 1924) 779-782.
- M. Wlassak, *Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse mit Beiträgen zur Scheidung des privaten und öffentlichen Rechtes* (Wien 1921).
- R. Wolters, *Nummi signati* (München 1999).
- P. Wülferin von Matitz, *Verus, verum und veritas*, in *Glotta* 46 (1968) 278-293.
- Z. Yavetz, *Fluctuations monétaires et condition de la plèbe à la fin de la République*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique* (Paris 1970) 133-157.
- H. Zehnacker, *Moneta. Recherches sur l'organisation et l'art des émissions monétaires de la République romaine (289-31 a.C)* (Roma 1973).
- U. Zilletti, *Annotazioni sul crimen stellionatus*, in *AG*. 161 (1961) 72-107.
- A. Zoia, *Il s.c. de Bachanalibus*, in *Zetesis* 2 (2001).
- B. Zucchelli, *Un antiquario romano contro la nobilitas: M. Giunio Congo Graccano*, in *Studi Urbinati* 49 (1975) 109-126.
- F. Zuccotti, *Giuramento collettivo e leges sacratae*, in *Studi per G. Nicosia* VIII (Milano 2007) 511-558.
- L. Zurli, *Ius iurandum patrare, id est sancire foedus (Liv. I,24,6)*, in *RhM*. 123 (1980) 337-348.

## Indice delle fonti

<b>Fonti di tradizione manoscritta</b>		<i>In orationem in toga candida</i>
		84 97.84; 100.98; 100.100
		PSEUDO ASCONIUS
<i>Scholia Horatiana</i>		Scholia in Ciceronis orationes [ed. Stangl]
1.15.7	106.132	
AMPELIUS		
<i>Liber memorialis</i>		<i>In Verrem</i>
27.1	28.75	II 1.108 p. 248 120.12; 123.20
27.3	28.78	
27.4	29.81	
		AUGUSTINUS
APPIANUS		<i>De civitate Dei</i>
<i>Bella civilia</i>		4.26 28.75 5 7.10
1.54.	96.83	
1.59	97.83	
		PSEUDO AURELIUS VICTOR
ARISTOTELES		<i>De viris illustribus</i>
<i>Ars rhetorica</i>		17 50.46 66.8 30.85 73.5 79.13
1357 b.	12.31	
1369 b.	18.47	
ASCONIUS		BOETHIUS
Orationum Ciceronis quinque enarratio [ed. Clark]		<i>De consolatione philosophiae</i> 286 7.10
<i>In Cornelianam</i>		CAESAR
67	78.11	<i>De bello civili</i>
78	78.11	1.14 7.8
<i>In Milonianam</i>		CASSIUS DIO COCCEIANUS
44	80.13	

<i>Historiae Romanae</i>			119.5;
4.17.8	26.72		120
17.1-13	28.75	II 1.42.109	
19	28.78	84.30	
26.2	29.81		
27	79.13	<i>Philippicae</i>	
45.32.1	28.78	2.87	28.78
48.34	33.97	2.114	28.78
58.22	31.89;	3.14	34.101
	35.103		
		<i>Pro Cluentio</i>	
CATULLUS		2.5	7.11
		13.37	132.63
<i>Carmina</i>		22.55	74.7
67.45-48	124.26	41.116	124.26
CICERO		<i>Pro Fonteio</i>	
		1	97.83
Epistulae		30	40.8
<i>Ad Atticum</i>		<i>Pro lege Manilia de imperio Cn.</i>	
12.18a.2	116.172	<i>Pompei</i>	
		14.41	7.8
<i>Ad familiares</i>		19	96.82
5.2	7.8		
		<i>Pro Plancio</i>	
Orationes		58	90.62
<i>De domo sua ad Pontifices</i>		<i>Pro Quinctio</i>	
40.105	108.140	4.17	97.83
47.123	30.85		
		<i>Pro Rabirio Postumo</i>	
<i>In Verrem</i>		6.14	84.33
II 1.41.104	81; 82.20		
II 1.41.105	82;	<i>Pro Roscio Comodeo</i>	
	82.21;	8	42.15
	82.22	16.46	41
II 1.42.106	82.23;	139	119.3
	83;		
	83.27	<i>Pro Scauro</i>	
II 1.42.107	83;	17	42.15
	83.26;		
	84.29	<i>Philosophica</i>	
II 1.42.108	81;		

<i>Academica priora</i>		3.26.99-27.100	38.3
2.31	9.19	3.29.104	34.103; 40.7
<i>Cato Maior de senectute</i>		3.31.111	38; 39
5.14	82.24		
		<i>De inventione</i>	
<i>De divinatione</i>		2.126	42.15
2.81	108.140		
2.148	108.140	<i>De re publica</i>	
2.125	108.140	2.25	34.103
		2.26	34.103
<i>De finibus bonorum et malorum</i>		2.60	29.80
1.59.60	108.140		
		<i>Laelius de amicitia</i>	
<i>De legibus</i>		28	28.78
2.9	41.11	36	28.78
2.10	84.31		
3.48	90.62	Rhetorica	
3.48-49	91.63		
		<i>Brutus</i>	
<i>De natura deorum</i>		85	112.153
3.26.66-29.73	79.12	85-88	111.152
3.30.74	76.3; 78; 80.14; 118.3	106	76.3
		162	79.13
		<i>De oratore</i>	
<i>De officiis</i>		1.157	9.19
3.16.67	97.97	1.256	90.62
3.18.74	99; 99.91		
3.18.75	99.91	<i>Orator</i>	
3.19.75-76	98.89	126	76.3
3.19.78	98; 99.90		
3.20.79	99.92	<i>Partitiones oratoriae</i>	
3.20.80	97.83; 98; 100; 102.109; 102.110	37.130	24.64
		CODEX THEODOSIANUS	
3.20.81	97; 97.93; 97.94; 97.95; 97.96; 100.98	9.19	120.10
		9.19.2.2	126.34
		9.20.1	120.8
		9.23.1	141.105
		COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM	

		47.2.62(61).1-2	73.137
1.3.1	144.121	47.2.62(61).5	73.137
8.2.5	120.8	47.10.5 pr.	144.121
8.6.1	7; 9.17; 11	47.11.6.1	94.75; 120.8; 132.61
COLUMELLA		47.11.6.2	94.74; 94.75
<i>De re rustica</i>		48.1.1 pr.	120.9
6.17	7.10	48.2.11.1	119.7; 125.29
CORPUS IURIS CIVILIS		48.8.1 pr.	35.106; 36.107
<i>Codex</i>		48.8.1.1	35; 35.106
4.21.2	119.7		
9.22	119.6; 120.10	48.2.2 pr. 48.5.26(25) pr.	120.8 144.121
9.22.2	126.34	48.5.28(27).16	144.121
9.22.4	129.47	48.10	119.6
9.22.8	119.7	48.10.1	125.30
9.22.14	129.43	48.10.1 pr.	119.6
9.23.3	119.6	48.10.1.2	43.20; 119.6
<i>Digesta</i>		48.10.1.3	43.20
1.2.2.22-23	56.73	48.10.1.4	120.10
1.2.2.32	119.4; 120.10; 120.12	48.10.13 48.10.2	126.34 113.157; 114.166;
1.13.1 pr.	55.73; 91.64		126; 128; 130.50;
2.7.4 pr.	129.46		130.53;
2.14.7.14	32.91		134;
4.4.9.2	73.137		144.123
13.1.7 pr.	73.137	48.10.6 pr.	119.6
13.7.1.2	143.117	48.10.8	140.94;
13.7.36	143.117		140.99;
13.7.36 pr.	130.51		141.109
22.5.7	33.96	48.10.9	125.30
22.5.21.3	9.19	48.10.9 pr.	122.18;
28.1.26	9.21; 20.51		136; 137; 138.83;
43.5.3.6	120.8; 129.43	48.10.9 pr.-2	142.111 143
47.2.46.5	73.137	48.10.9.2	138.83

48.10.9.3	119.6	<i>Bibliotheca historica</i>	
48.10.16. pr.	129.47	11.37.7	28.78
48.10.16.2	113.157; 114.166; 129.47; 130.52	DIONYSIUS HALICARNASSENSIS	
		<i>Antiquitates Romanae</i>	
48.10.19	125.30; 127	2.38-40	27.73
		3.7.1	45.32
48.10.19 pr.	142	3.21.4	45.32
48.10.19.1	125.29; 125.31	3.26.3	45.32
		3.26.4	45.32
48.10.25	119.7	3.30.7	45.32
48.10.30	125.30	5.40.3	46.32
48.10.30 pr.	120.8	6.58.3	46.32
48.10.30 pr.-1	125.29	7.35	28.75
48.10.30.1	125.31	7.35-36	28.76
48.10.32.1	94.74; 94.75	7.64.6	61.92
		8.77.2-80	29.80;
48.10.33	126.34		58.83
48.13.1	144.121	8.78.5	29.80
48.19.37	94.74	8.79.1	29.80
48.19.38.7	131.55	10.5-7	47.35
		10.5.1	47.37
<i>Institutiones</i>		10.7.1	47.36
2.10.6	9.21; 20.51	10.7.1-6	48.41
		10.7.3	48.39
4.18.7	120.8; 120.10; 126.34; 130.52; 132.61	10.8.1	47.38; 48.44
		10.8.1-3	48.44
		10.8.4	50.46; 50.47
		10.8.4-6	50.46
<i>Novellae</i>		10.8.5	47.36
73 pr.	8; 8.15; 8.16	10.17.3-6	52.51
		10.19.3	47.36
		10.22.1	47.36
DEMOSTHENES		10.26.4	47.36
		11.46.5	44.24
<i>In Timocratem</i>		14.4.1	29.81;
75	83.28		29.82
116-117	83.28		
		EUTROPIUS	
DIODORUS SICULUS		<i>Breviarium ab Urbe condita</i>	

1.15	28.75		
FESTUS GRAMMATICUS			
<i>De verborum significatu cum Pauli epitome</i>			
[ed. Lindsay]			
« <i>falsius et falsior</i> » [81]	7; 7.10		
« <i>parrici&lt;di&gt; quaestores</i> » [247]			
	56.73;		
	58.83		
« <i>publica pondera</i> » [288]	89		
« <i>sacratae leges</i> » [422]	39.5		
« <i>sacrosanctum</i> » [422]	39.5		
« <i>sacer mons</i> » [424]	58.83		
« <i>sepultum</i> » [458]	26.72		
« <i>&lt;Sa&gt;xum Tarpeium</i> » [464]	27.73		
« <i>sextantari asses</i> » [470]	87.46		
« <i>Tarquitias scalas</i> » [496]	35.103		
« <i>unciaria lex</i> » [516]	97.83		
« <i>vindiciae</i> » [516-8]	62;		
	65.101		
FIRMICUS MATERNUS			
<i>Mathesis</i>			
1.3	100.98		
1.7.31	97.84		
FLORUS			
<i>Epitoma</i>			
1.26.7	29.81		
2.9.26 (3.21.26)	97.84		
FRAGMENTA VATICANA			
197			
144.121			
FRONTINUS			
<i>Strategemata</i>			
1.8.1	28.75		
		FRONTO	
		Epistulae	
		<i>Ad Marcum Antoninum imperatorem</i>	
		1.5	92.67
		GAIUS	
		<i>Institutiones</i>	
		1.1	24.63
		2.104	116.170
		3.189	32.91
		4.16	64.100
		4.19	90.60
		4.37	73.137
		4.45	73.137
		4.94	64.100
		4.111	32.91
		GELLIUS	
		<i>Noctes Atticae</i>	
		2.24	40.9
		2.24.22	24.64
		3.9.7	79.13
		4.20	40.9
		5.15.1	76.3
		6.3.37	92.67
		6(7).15.1	32.91
		6.19.8	114.162
		7.7.2-3	9.21;
			20.51
		7.14.1-8	17.47
		11.18.4	25.64
		11.18.8	32
		12.9.1	85.38
		12.13.15	25.64
		14.8.1	91.64
		15.13.11	9; 20.51
		16.13.9	25.64
		17.6.1	82.24

17.7.1-8	84.30		
17.21.11	28.75	ISIDORUS HISPALENSIS	
20.1	13;		
	13.34;	<i>Differentiarum libri</i>	
	14.34	praef.	11;
20.1.1	14; 14.35		11.26;
20.1.4	14;		11.27
	14.37;	1.221	11
	15.38;		
	41.12;	<i>Etymologiarum libri</i>	
	42;	5.26	12.29
	42.13	5.26.9	12.29
20.1.6	24.64		
20.1.7	32.91;	IUVENALIS	
	80.13		
20.1.7-8	41	<i>Satirae</i>	
20.1.10	24.64	10.331	90.60
20.1.13	19.49;	13.78 ss.	40.9
	23.61		
20.1.22-23	25.64	LACTANTIUS	
20.1.23	25.64		
20.1.49	17.46	<i>Divinae institutiones</i>	
20.1.52	17;	2.7.20	28.75
	20.53;		
	22	LEGES DUODECIM TABULARUM	
20.1.53	18;		
	18.48;	I.1	19.50
	38.2;	VIII.4	19.49
	59.86	VIII.14	32
20.10.1-10	62.95	VIII.13	19.50;
20.10.7	65.101		20.52
20.10.9	25.64	VIII.22	9; 20.51
		VIII.23	17; 22;
			32
HIERONYMUS		IX.5	80.13
<i>Chronica</i>		XII.3	62.94;
[ed. Helm]			63;
158	33.97		64.100;
			65;
HORATIUS			73.137
<i>Epistulae</i>		LIVIVS	
1.16.54	6.5		
1.17.10	6.5	<i>Ab Urbe condita libri</i>	

1.5.7	45.32		55;
1.11.5-9	27.73		55.71;
1.19.1	34.103		55.72;
2.35	28.75		59; 59.84
2.35.6	61.92	3.29.6-7	60
2.41.11	29.80;	3.29.8	47.36
	58.83	3.31.7	44.27
3.9.2	45.31	3.34.3	44.27
3.9.5	44;	3.55.10	39.5
	44.26;	3.58.10	44.24
	45; 45.30	4.21	44; 44.24
3.11.6	46; 46.34	4.4.3	55.73
3.13.1-2	47	5.6.14	34.101
3.13.1-9	47.35	6.1.9-10	16.43
3.13.4-8	49.44	6.2.8	52.55
3.13.8	50;	6.19.5 ss.	29.81
	50.45;	6.20.1	29.82
	50.46	6.20.10	29.81
3.13.10	50.46	6.20.12 ss.	29.81
3.14.2-3	46; 46.33	9.34.7	23.62
3.14.3	45.32	38.50.5	114,162
3.14.6	47.36	38.55.8	114.162
3.21.3	47.36	39.8-19	105.127
3.24.3	50	39.8.1	106;
3.24.4-5	51		106.129
3.24.5	51;	39.8.2	106.130
	51.49;	39.8.3	106;
	57; 57.77		106.131;
3.24.6	51		106.133;
3.24.7	51.50		108.144
3.24-29	25.66	39.8.6	107;
3.24.9	47.36		107.137
3.25.1	54;	39.8.7	113.156
	54.66;	39.8.7-8	107
	54.67	39.8.8	107;
3.25.3	54;		107.138
	54.64;	39.9.1	107;
	55.69		107.135
3.25.4	55.70	3.9.2-14.3	108.141
3.26.6	52.51	39.9.3	108.141
3.26.7.12	52.51	39.9.5	108.141
3.29.6	52;	39.9.7	109.144
	52.52;	39.10.6	108.141
	52.53;	39.12.3-13.14	108.142

39.13.9	107.136		
39.13.14	110.148	MACROBIUS	
39.14.3	108;		
	108.143	<i>Saturnalia</i>	
39.14.4	108.144	1.8.3	28.75
39.14.6	109;		
	109.145;	OROSIUS	
	111.151		
39.14.6-9	109.145	<i>Historiae adversos paganos</i>	
39.14.9-10	109.145	5.15.25	79.13
39.14.10	108.144	5.21.7-8	97.84
39.15.1-17.7	109.146		
39.15.12	108.144	OVIDIUS	
39.16.4	108.144		
39.16.8	110.148	<i>Amores</i>	
39.16.9	107.136	3.12.43	7.8
39.16.10	109.144		
39.16.13	109.144	<i>Fasti</i>	
39.17.2	111.151	3.22	6.5
39.17.6	110.148	3.277-279	34.103
39.18.2	109.147		
39.18.3-4	109; 110	PAULI SENTENTIAE	
39.18.5	110.149	1.12.1	120.10
39.41.5-6	111.152	4.7.1	120.10;
40.37.4-7	111.152		126.34;
40.43.2-3	111.152		127; 128;
42.2	7.8		130.52;
43.18	40.9		130.53;
			134
<i>Periochae</i>		4.7.3-5	131
41	82.24	5.25.1	120.8;
48	111.152		122;
59.10	30.85		126.34;
74	96.83;		132.61;
	97.83		134; 135;
77	33.97		136;
80	30.85		143
88	100.98	5.25.1 a.	142
		5.25.1 b.	125.29
LUCANUS		5.25.2	126.34
		5.25.3	7; 9.17;
<i>Bellum civile</i>			11
2.173-193	97.84	5.25.5	130.51;
3.154	35.103		130.52;

	142	33.9.36	90.62
5.25.7	126.34	33.13.44	87.46
5.25.9	126.34	33.13.46	88.47;
5.25.11	120.10		88.48;
			88.49;
PETRONIUS			95.78
		34.14.30	28.78
<i>Satyricon</i>		33.46.131	95.78
61	6.4	33.46.132	100.100;
132			102;
7.10			102.109;
			102.110
PLATO			
		PLUTARCHUS	
<i>Gorgia</i>			
535 b.	18.47	Vitae parallelae	
PLAUTUS			
		<i>Camillus</i>	
		36	29.81
<i>Bacchides</i>		36.7	30.82
541			
7.7		<i>Cato Minor</i>	
		48.3	83.28
<i>Casina</i>			
257		<i>Marius</i>	
144.120		45.3	30.85
<i>Mostellaria</i>		<i>Marcellus</i>	
144.120	144.120	22-23	61.92
<i>Rudens</i>		<i>Numa</i>	
prol. 13	7.7	8	34.103
prol. 18	7.7		
		<i>Poplicola</i>	
<i>Trinummus</i>		12	55.73
480		21.5	46.32
10.25			
892		<i>Romulus</i>	
144.120		17	27.73
PLINIUS MAIOR		<i>Sulla</i>	
		8.4	97.83
<i>Naturalis historia</i>		10	33.97
7.44.142	30.85	32.2	97.84

		16	114.164
POLYBIUS		33	97.83; 101.103
<i>Historiae</i>			
6.14.7	36.109;	<i>Historiae</i>	
	60.89	3.41	53.57
6.37.9	34.101	3.48.8	78.11
PORPHYRIUS		SCOLIA GRONOVIANA	
<i>Commentum in Horatii Sermones</i>		<i>In Ciceronis quindecim orationes</i>	
2.3.181	9.21;	[ed. Stangl]	
	20.51	335	
		77.7	
PRISCIANUS		SENECA PHILOSOPHUS	
<i>Institutiones grammaticae</i>		Dialogi	
[ed. Keil]		3-5. <i>Ad Novatum de ira</i>	
2.460.3	6.4	1.16.5	27.74
8.17	9.21;	3.18.1-2	97.84
	20.51		
PROBUS		SENECA RHETOR	
<i>Notae iuris</i>		<i>Controversiae</i>	
4.5	58.81	1.3	31.89; 35.103
PROPERTIUS		3.3	26.72
<i>Elegiae</i>		SERVIUS GRAMMATICUS	
4.4	27.73	<i>In Vergilii Aeneida</i>	
4.1.7	35.103	7.706	46.32
QUINTILIANUS		8.652	29.81
<i>Institutiones oratoriae</i>		12.13	40.9
8.3	31.89	<i>In Vergilii Eclogas</i>	
SALLUSTIUS		4.43	56.73
<i>Bellum Iugurthinum</i>		SILIUS ITALICUS	
1	7.8	<i>Bella Punica</i>	
<i>De coniuratione Catilinae</i>		3.623	35.103

STRABO		TIBULLUS	
<i>Geographica</i>		<i>Carmina</i>	
4.1.13	79.13	3.3.20	7.8
SUETONIUS		VALERIUS MAXIMUS	
De vita Caesarum		<i>Facta et dicta memorabilia</i>	
		4.1.4	47.36
		4.4.7	50.46
<i>Divus Augustus</i>		5.8.2	29.80
33	119.7; 132.63	6.3.1	29.81; 29.82
TACITUS		6.3.8	111.152
		6.5.7	33.97
<i>Annales</i>		9.2.1	97.84; 100.98
2.32	31.89		
2.32.6	35.103	9.7.4	96.83; 97.83
3.21	34.101		
3.22-23	123.25		
3.23.2	124.25	VARRO	
3.26	34.103		
6.19	31.89; 35.103	<i>De lingua Latina</i>	
		5.7.41	27.73
11.12	90.60	7.44	53.59; 53.60
11.22.4	55.73		
<i>Germania</i>		VELLEIUS PATERCULUS	
36	7.8	<i>Historiae romanae</i>	
TERENTIUS		1.59	97.83
		2.23.2	97.83
<i>Andria</i>		2.24.2	30.85
1.2.28	10.25	VERGILIUS	
5.4.9	7.7	<i>Aeneis</i>	
<i>Eunuchus</i>		6.809-811	34.103
1.1.22	7.7	ZONARAS	
1.2.104	11.28	<i>Epitome historiarum</i>	
5.5.9	10.25	7.13	55.73
<i>Hecyra</i>			
5.4.2	7.7		

